

Guida alla Cooperazione Trentina

**STORIA, VALORI E REGOLE
DEL MOVIMENTO COOPERATIVO
NEL CONTESTO INTERNAZIONALE**

QUARTA EDIZIONE AGGIORNATA E AMPLIATA



Cooperazione Trentina

120 anni
di Cooperazione Trentina

Contiene “Il Testamento di Don Mentore” - 1898

Indice

- 7 **Introduzione del Presidente Diego Schelfi**
- 8 **Introduzione del Direttore Carlo Dellasega**
- 9 **Intervento dell'Assessore Franco Panizza**
- Capitolo 1**
- 11 VALORI E PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE
di Marina Pancheri
- Capitolo 2**
- 41 LA STORIA. L'EVOLUZIONE COOPERATIVA IN UNA DIMENSIONE GLOBALE
di Mattia Granata
- 56 *La cooperazione nel mondo: alcuni dati significativi*
- Capitolo 3**
- 59 LA STORIA. LA COOPERAZIONE TRENTINA E ITALIANA. UN MODO
DIVERSO DI LEGGERE E INTERPRETARE L'ECONOMIA E LA SOCIETÀ
di Alberto Ianes
- 85 *Datario della cooperazione*
- Capitolo 4**
- 91 IL MOVIMENTO COOPERATIVO TRENTINO OGGI
di Michele Dorigatti
- Capitolo 5**
- 111 I SERVIZI DELLA FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
di Luigi Bassetti
- Capitolo 6**
- 127 LA SOCIETÀ COOPERATIVA: PRINCIPI GIURIDICI E DISCIPLINA NORMATIVA
di Vincenzo Visetti

- 139 *Cooperative e fisco*
di Francesco Odorizzi
- Capitolo 7**
- 143 LA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA
di Renzo Bridi
- Capitolo 8**
- 155 IL SOCIO NELLE COOPERATIVE
di Michela Zanolli
- 168 *Il socio lavoratore*
di Renzo Bridi
- Capitolo 9**
- 171 GLI ORGANI SOCIALI DELLA COOPERATIVA
di Roberta Bernardi
- 185 *Guardando all'Europa: il sistema dualistico e il sistema monistico*
di Francesco Odorizzi
- Capitolo 10**
- 189 LA VIGILANZA SULLE COOPERATIVE
di Paolo Cristoforetti
- Capitolo 11**
- 203 LA COOPERAZIONE NELL'ORDINAMENTO AUTONOMISTICO DEL TRENINO
di Fabrizio Gentilini
- Capitolo 12**
- 213 EDUCAZIONE COOPERATIVA TRA SCUOLA E TERRITORIO
di Egidio Formilan
- Documenti**
- 223 LO STATUTO DELLA FEDERAZIONE TRENINA DELLA COOPERAZIONE
- 249 LA LEGGE REGIONALE 5/2008: DISCIPLINA DELLA VIGILANZA
SUGLI ENTI COOPERATIVI
- 273 IL TESTAMENTO DI DON MENTORE
- 285 **Bibliografia**

INTRODUZIONE DI DIEGO SCHELFI
presidente della Federazione Trentina della Cooperazione

Un altro sassolino alla montagna

Risale al 1975 la prima pubblicazione di un manuale della cooperazione trentina che ha visto varie ristampe con aggiornamenti fino al 1995. Da quell'anno sono cambiate molte leggi che hanno la cooperazione come oggetto primo. Era dunque necessario poter disporre di uno strumento aggiornato che fosse contemporaneamente agile e sufficientemente approfondito e che si prestasse ad essere consultato da chiunque intenda avvicinarsi alla cooperazione in modo non superficiale seppure non specializzato ad un punto tale da essere utile solo a tecnici del settore. Ci sembra che con questa pubblicazione lo scopo sia raggiunto. Gli amministratori di cooperativa vecchi e nuovi, i giovani che intendano fondare nuove cooperative, i politici che trovino il tempo di analizzare maggiormente il fenomeno, gli insegnanti che intendano educare ai principi cooperativi, tutti coloro che abbiano voglia di capire un poco meglio l'attualità, per molti aspetti stupefacente, della cooperazione avranno nelle loro mani un buon strumento di lavoro.

Se lo leggeranno o lo consulteranno con interesse ed attenzione siamo certi che verranno colti dalla curiosità di saperne di più e dunque saranno spinti a conoscere da vicino le cooperative, la loro struttura, i loro metodi di partecipazione democratica, i loro sforzi per la solidarietà con il territorio, la vita delle persone che le compongono. La vita delle persone! Questo è lo scopo principale delle cooperative che non sono società di capitale ma, per l'appunto, di persone. Ed allora in una realtà che diventa ogni giorno più complessa e dipendente da fattori che vengono fatti passare come "oggettivi" e che si riferiscono alle regole del cosiddetto mercato, realtà nella quale i doveri ed i diritti dell'individuo si indeboliscono contemporaneamente trasformandolo comunque e sempre di più da soggetto in oggetto, il cooperare diviene essenziale riconoscimento della persona nella sua interezza e strumento sociale ed economico di democrazia e di giustizia. Noi continuiamo a pensare che è l'uomo ed i suoi bisogni e con un'accezione un po' più allargata, tutto il creato che deve essere oggetto dell'organizzazione sociale e degli scambi economici. Siamo appena usciti da un secolo di grandi passioni positive ma anche di enormi tragedie che non sono terminate con l'avvento del nuovo millennio. Siamo molto preoccupati per le generazioni future e l'impegno che davanti a questo stato di cose ribadiamo è quello di continuare pazientemente a portare il nostro sassolino alla montagna della speranza. Questo sassolino si chiama cooperazione.

INTRODUZIONE DI CARLO DELLASEGA
direttore generale della Federazione Trentina della Cooperazione

Un libro scritto con metodo cooperativo

In principio era il “Leonardelli”, fortunato volume scritto nel 1975 da Carlo Leonardelli su cui si sono formate generazioni di operatori. Da qualche anno c’è un altro volume che si sta rivelando altrettanto fortunato: la “Guida alla cooperazione” infatti approda alla terza edizione, aggiornata ed integrata con le novità intervenute negli ultimi tre anni.

Questo è un progetto editoriale corale, scritto con metodo cooperativo, diretto cioè a valorizzare il contributo e le esperienze di ciascun collaboratore.

Pur nel rigore scientifico che caratterizza la trattazione dei vari argomenti, il volume propone una lettura che risulta agevole sia per i veterani del nostro movimento sia per coloro che si avvicinano per la prima volta alla cooperazione.

La “Guida” è il frutto del lavoro, condotto con passione, di un gruppo di collaboratori della Federazione, coordinati da Francesco Odorizzi, responsabile del Servizio legale, fiscale, sindacale e Renzo Bridi. Desidero ringraziarli unitamente a: Egidio Formilan, responsabile dell’Ufficio Studi e Intercooperazione e Michele Dorigatti; Marina Pancheri, dell’Ufficio Educazione Cooperativa; Vincenzo Visetti, responsabile della Segreteria generale; Luigi Bassetti, Roberta Bernardi, Paolo Cristoforetti e Michela Zanolli del Settore Casse Rurali.

Il libro si avvale inoltre del contributo di quattro esperti esterni: Alessandro Lucchini, giornalista, docente all’Università Iulm di Milano e al master di italiano scritto e professionale dell’Università di Pisa, autore di testi sulle tecniche di comunicazione scritta e orale; Alberto Ianes, responsabile del CeSC – Centro sulla Storia dell’economia Cooperativa; Mattia Granata, storico del movimento cooperativo; Fabrizio Gentilini, responsabile dell’Ufficio Vigilanza sugli enti cooperativi della Provincia autonoma di Trento.

A tutti gli autori, un grazie.

A tutti i lettori, l’augurio di trarre piacere e beneficio dalla lettura e l’invito a segnalarci eventuali spunti di ulteriore miglioramento.

INTERVENTO DI FRANCO PANIZZA

assessore provinciale alla cultura, rapporti europei e cooperazione

Una comunità cooperativa

Perché una Guida alla cooperazione trentina?

Molto si è scritto sulla cooperazione in Trentino ed ancora molto, credo, si dovrà scrivere, indagare, studiare per comprendere appieno un fenomeno come quello cooperativo, che nell'area trentino-sudtirolese si è sviluppato in un crescendo di successo ed ha portato le nostre comunità ad essere tra le più ricche tra quelle di tutta la comunità europea.

Una ricchezza che non è solo materiale, ma, ed è ciò che conta soprattutto, che è di valori. Valori quali la solidarietà, la partecipazione democratica, il forte senso di appartenenza alla propria terra ed alla propria comunità che si esprime nella grande diffusione dell'associazionismo e del volontariato sociale. Questi valori vanno coltivati, momento per momento, di generazione in generazione perché sono diventati il marchio che contraddistingue la nostra comunità. La storia delle nostre comunità l'ha scritta in buona parte la cooperazione! Senza una marcata presenza della cooperazione, quindi, tutto questo non sarebbe stato possibile.

Oggi più che mai occorre rendere più solidi quei valori sui quali si fonda la cooperazione. La cooperazione va conosciuta da tutta la nostra comunità, e pertanto va diffusa al suo interno, soprattutto tra le giovani generazioni ed in particolare tra quelle che non hanno avuto esperienza diretta o familiare di cooperazione.

Questo manuale vuole essere uno strumento di divulgazione ma anche un compendio a disposizione di chiunque opera nel movimento cooperativo, come pure di chi vuole conoscere questo mondo estremamente affascinante, per comprenderne la storia della sua epopea, ma anche il percorso futuro, gli ideali che sono capaci di evocare valori di giustizia economica e di uguaglianza tra gli uomini.

Il mio grazie va a tutti coloro che si sono prodigati a realizzare questo libro di sicuro interesse ed utilità per chiunque voglia, come noi, conoscere la cooperazione ma anche farla vivere quale viva forza dello sviluppo delle nostre comunità.

1

Valori
e principi della cooperazione

di Marina Pancheri

Per capire la storia del movimento cooperativo, non si può prescindere da un'analisi dei valori e dei principi che costituiscono le ragioni etiche del suo stesso porsi e perpetuarsi come soggetto storico di rilevanza internazionale.

Questo primo capitolo introduce a una prospettiva di sintesi sull'evoluzione dell'etica cooperativa con particolare attenzione per le indicazioni espresse nella “Carta dei valori della Cooperazione trentina”.

PRIMA PARTE

Valori e principi del movimento cooperativo internazionale

Quali sono i principi e i valori che hanno ispirato i primi cooperatori?
Che significato ha parlare di “etica”, ovvero di riferimento a principi comuni da parte degli appartenenti a un gruppo, anche nel mondo cooperativo?
E ancora, esiste un filo conduttore tra le diverse esperienze di cooperazione ormai avviate a livello globale? E se questo esiste, come si manifesta?
Queste poche domande possono aiutare a scoprire le radici e il significato dell'esperienza storica, dell'attualità del mondo cooperativo, perfino a cogliere l'essenza delle sue regole giuridiche di funzionamento.

Cosa significa parlare di “etica cooperativa”

Nell'introdurre la riflessione sull'etica cooperativa, ci pare utile soffermarci brevemente su ciò che s'intende col termine “etica” in generale. Diversamente dalla morale, l'etica non riguarda la condotta determinata dalla disposizione interiore del singolo soggetto in quanto tale. L'etica si occupa delle scelte e dei comportamenti posti in essere dalle persone in virtù della loro appartenenza a un gruppo; appartenere a un gruppo, infatti, significa anche aderire ai valori e ai principi etici condivisi al suo interno per orientare l'agire collettivo al raggiungimento di fini comuni.

In questo senso si coglie il costante sforzo della cooperazione a indirizzare il proprio operato in sintonia con i principi e i valori del movimento.

I principi dei primi cooperatori

Fin dalle sue origini, il movimento cooperativo ha sancito la propria identità come associazione di persone retta dall'unanime volontà di perseguire obiettivi economici, sociali e culturali in base a specifici criteri etici. Già nel 1844, infatti, i pionieri di Rochdale, fondatori della prima impresa cooperativa, adottarono quella che oggi viene ricordata come la versione originaria dei principi cooperativi. In sintesi, i ventotto tessitori inglesi ritennero che, nella cooperativa di consumo da loro avviata, l'attività dei soci dovesse ispirarsi a sette principi basilari: l'adesione volontaria dei soci, il controllo democratico da parte dei soci (una testa, un voto), la pratica del ristorno o distribuzione degli utili ai soci in proporzione alle transazioni con la cooperativa effettuate da ciascuno di loro, l'interesse limitato alle quote sociali, la neutralità politica e religiosa, la vendita in contanti, lo sviluppo dell'educazione cooperativa. Tali indicazioni furono poi adottate come linee guida dalle imprese cooperative che ben presto iniziarono a diffondersi nel resto d'Europa.

L'Alleanza cooperativa internazionale a presidio dell'idealità cooperativa

Nella storia del movimento cooperativo internazionale, i principi dei pionieri di Rochdale sono stati aggiornati nel 1937, nel 1966 e nel 1995.

Il soggetto deputato alla revisione dell'etica cooperativa è l'ACI, l'Alleanza cooperativa internazionale che, dal 1895, anno della sua costituzione, rappresenta l'autorità ultima nella definizione dell'impresa cooperativa e nell'elaborazione dei valori e dei principi su cui essa dovrebbe basarsi. Nella sua opera di revisione degli aspetti che costituiscono l'identità cooperativa, a seconda dei diversi periodi storici, l'ACI ha modificato o integrato la versione originale dei principi cooperativi. Questo processo di costante aggiornamento dell'etica cooperativa ne ha garantito un'immutata validità di fronte a situazioni sempre mutevoli. Inoltre, si è anche dimostrata la forza di questo sistema, che ha saputo resistere agli eventi contingenti traendone anche lo spunto per rinnovarsi.

Gli obiettivi della “Dichiarazione d'identità cooperativa”

Con l'ultima revisione dei principi cooperativi sintetizzata nella “Dichiarazione d'identità cooperativa” del 1995, l'ACI ha perseguito due importanti obiettivi. In primo luogo, ha riconosciuto la stessa dignità delle forme cooperative tradizionali a quelle che si sono sviluppate nel diciannovesimo secolo e ha legittimato la diversità delle forme organizzative assunte da ciascun settore cooperativo a seconda dei diversi contesti sociali e culturali in cui opera. In secondo luogo, nella revisione dei valori e dei principi della cooperazione, l'ACI ha delineato il quadro di riferimento generale entro cui ogni tipologia di cooperativa potrà sviluppare la propria attività e affrontare le sfide al cambiamento.

La Dichiarazione d'identità cooperativa del 1995

La redazione definitiva della “Dichiarazione d'identità cooperativa” è stata preceduta dall'analisi puntuale degli specifici aspetti e dei diversi bisogni che qualificano le realtà cooperative a seconda del Paese e della cultura d'appartenenza. Da questo ampio processo di studio e dalla consultazione di migliaia di soci cooperatori sono emerse anche proposte specificamente legate alla storia e al costume nazionali, in particolare riguardo ai valori da includere nella “Dichiarazione”. Tali proposte sono state, però, volutamente disattese nella misura in cui si allontanavano dalla finalità propria del documento. Esso è stato inteso, infatti, come sintesi di atteggiamenti e di indicazioni universalmente applicabili, tali cioè da poter essere propri a una visione del mondo e a un orientamento della prassi condivisibili da ogni cooperativa affiliata al movimento. La scelta di prediligere indicazioni etiche generalmente valide, come espressamente indicato nei documenti allegati alla

“Dichiarazione”, non vuole comunque significare un’inflessibilità interpretativa dei principi cooperativi. Al contrario, tali principi sono da considerarsi applicabili in maniera differente alle diverse tipologie di imprese cooperative e a seconda dei contesti culturali di riferimento.

La “Dichiarazione d’identità cooperativa” è articolata secondo una sequenza logica che, dalla definizione dell’essenza cooperativa, conduce all’indicazione dei valori e dei principi a essa - e unicamente a essa - riconducibili. La scelta di aprire la “Dichiarazione” introducendo al modo di essere specifico di una cooperativa non è dunque casuale. Infatti, solo dalla comprensione delle caratteristiche peculiari all’identità cooperativa si può capire perché determinati criteri operativi, e non altri, valgano come valori e principi etici per la cooperazione. La loro forza normativa si giustifica, cioè, per il fatto stesso che essi, meglio di altri, descrivono come si deve agire in concreto, affinché la propria condotta sia tipicamente cooperativa. Lungi dall’essere stati scelti arbitrariamente tra molti altri, i valori e i principi cooperativi rappresentano quindi rispettivamente quelle idee generali e quelle linee guida che un’organizzazione deve necessariamente seguire per orientare la propria attività in modo confacente al porsi come organizzazione con caratteristiche e finalità di tipo cooperativo e non d’altro tipo.

Di seguito viene riportata integralmente la “Dichiarazione di identità cooperativa” nella versione italiana pubblicata nel volume “La Cooperazione tra storia e attualità”, di Silvano Pedrini e Flavio Beozzo (pubblicato dalla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, Trento, 2003).

DICHIARAZIONE DI IDENTITÀ COOPERATIVA

Approvata nel XXXI Congresso dell'Alleanza cooperativa internazionale,
Manchester 20-22 settembre 1995

DEFINIZIONE

“Una cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un’impresa a proprietà comune, controllata democraticamente”.

VALORI

Le cooperative si fondano sui valori dell’aiuto reciproco, della responsabilità, della democrazia, dell’uguaglianza, dell’equità e della solidarietà. Fedeli allo spirito dei padri fondatori (i probi pionieri di Rochdale), i soci delle cooperative aderiscono ai valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale, della solidarietà e dell’altruismo.

PRINCIPI

I principi cooperativi sono linee guida attraverso le quali le cooperative mettono in pratica i propri valori.

1° principio: adesione libera e volontaria

Le cooperative sono organizzazioni volontarie, aperte a tutte le persone in grado di utilizzarne i servizi offerti e che ne accettano le responsabilità derivanti dall’appartenenza, senza discriminazioni sessuali, sociali, razziali, politiche o religiose.

2° principio: controllo democratico esercitato dai soci

Le cooperative sono organizzazioni democratiche controllate dai propri soci, i quali partecipano attivamente alla definizione delle politiche e all’assunzione delle relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado i soci hanno uguale diritto di voto (una testa, un voto); le cooperative di altro grado sono anch’esse organizzate in maniera democratica.

3° principio: partecipazione economica dei soci

I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è, di norma, di proprietà comune della cooperativa. I soci percepiscono, generalmente, una remunerazione limitata sul capitale sottoscritto quale condizioni per la loro adesione.

Essi destinano gli utili ad alcuni o a tutti i seguenti scopi:

- sviluppo della propria cooperativa, possibilmente attraverso la costituzione di riserve di cui almeno una parte dovrebbero essere indivisibili;
- erogazione di benefici ai soci in proporzione all’attività intrattenuta con la cooperativa;
- sostegno di altre attività approvate dalla compagine sociale.

4° principio: autonomia e indipendenza

Le cooperative sono organizzazioni autonome, di mutua assistenza, controllate dai propri soci. La sottoscrizione di accordi con altre organizzazioni (inclusi i governi) o la ricerca di capitali da fonti esterne deve essere fatta in maniera da garantire il controllo democratico da parte dei soci e salvaguardando l'indipendenza della cooperativa stessa.

5° principio: educazione, formazione e informazione

Le cooperative danno ai loro soci, ai rappresentanti eletti, ai dirigenti e al personale dipendente, l'educazione e la formazione necessarie affinché essi siano in grado di contribuire in maniera efficace allo sviluppo della cooperativa. Le cooperative devono tener informata l'opinione pubblica, in modo particolare i giovani e gli opinionisti, sulla natura e i vantaggi della cooperazione.

6° principio: cooperazione tra cooperative

Per dare un servizio migliore ai propri soci e per rafforzare il movimento cooperativo, le cooperative collaborano tra di loro attraverso strutture locali, regionali, nazionali e internazionali.

7° principio: impegno verso la collettività

Le cooperative contribuiscono allo sviluppo durevole delle proprie comunità attraverso le politiche approvate dai propri soci.

VALORI E PRINCIPI PER LA COOPERAZIONE

tratto da documento “Principi cooperativi per il ventunesimo secolo”

L'attività propedeutica alla redazione della “Dichiarazione d'identità cooperativa” è stata svolta da un gruppo di esperti e studiosi del movimento cooperativo presieduto dal professore canadese Ian MacPherson¹. I notevoli contributi emersi da tale ricerca sono stati presentati nel documento “Principi cooperativi per il ventunesimo secolo”.

Tra i temi approfonditi nel documento, la revisione dell'etica cooperativa è stata analizzata chiarendo puntualmente il significato teorico e le implicazioni pratiche sottesi da ciascuno dei valori e dei principi riportati nella “Dichiarazione”. Il rilievo culturale per il mondo cooperativo, che l'ACI ha ufficialmente riconosciuto al documento, rende evidente l'utilità di riportarne almeno le parti salienti inerenti il tema dei valori e dei principi cooperativi².

I valori: aiuto reciproco, responsabilità, democrazia, uguaglianza, equità e solidarietà

Nel primo enunciato sui valori cooperativi riportato nella “Dichiarazione” si legge: “Le cooperative sono basate sui valori dell'aiuto reciproco, della responsabilità, della democrazia, dell'uguaglianza, dell'equità e della solidarietà”.

Il valore dell'aiuto reciproco si fonda sull'assunto che ogni persona possa e debba impegnarsi per determinare il proprio destino. Tuttavia, i soci cooperatori ritengono la piena realizzazione delle proprie potenzialità un risultato conseguibile solo associandosi con altre persone. Accettando la collaborazione e la mutua responsabilità su cui si fonda la partecipazione a un'impresa cooperativa, per esempio, i soci non solo possono esercitare sul mercato un'influenza collettiva, e dunque notevolmente più incisiva, ma necessitano anche di un minore sostegno da parte delle istituzioni pubbliche. Inoltre, se l'educazione continua e lo sviluppo di tutte le persone coinvolte rappresentano obiettivi primari per le organizzazioni cooperative, l'appartenenza a esse comporta importanti opportunità di crescita personale tra cui la possibilità di maturare competenze utili allo sviluppo della

¹ Ian MacPherson è direttore del British Columbia Institute for Cooperative Studies, che lui stesso ha fondato presso la University of Victoria, ateneo dove, dal 1976, svolge la sua insigne carriera accademica. Presidente e fondatore dell'Associazione Cooperativa Canadese, MacPherson è stato membro del Consiglio d'Amministrazione dell'ACI e ha presieduto la commissione che ha redatto la versione dei valori cooperativi internazionali presentata nel congresso dell'ACI tenuto a Manchester nel 1995. Il costante impegno del prof. MacPherson a sostegno della cooperazione è testimoniato anche dalle sue numerose pubblicazioni, ampiamente dedicate alla storia del movimento cooperativo, e dai molteplici incarichi amministrativi svolti a livello nazionale nei diversi settori della cooperazione.

² È bene precisare che il commento di MacPherson si riferisce alla cooperazione come soggetto internazionale, che trascende le realtà dei singoli Paesi e dei vari ordinamenti giuridici. Alcuni concetti, quindi, vanno interpretati ed adattati alla realtà di volta in volta considerata.

cooperativa, di sviluppare la capacità di confrontarsi con gli altri, di acquisire una visione più completa della società.

Il secondo dei valori cooperativi sanciti dalla “Dichiarazione” si riferisce alla responsabilità che i soci devono assumere verso la propria cooperativa. Tale responsabilità si articola in numerosi impegni che dall’atto costitutivo della cooperativa stessa proseguono nella costante verifica delle condizioni necessarie a garantirne la continuità. In particolare, i soci sono tenuti a favorire il potenziamento della compagine sociale e a vigilare sull’indipendenza della propria cooperativa da altre organizzazioni pubbliche o private.

Il richiamo all’eguaglianza si fonda sulla considerazione che elemento costitutivo dell’agire cooperativo sono i soci, siano essi persone singole o gruppi di persone. Riconoscendo nella centralità del fattore umano una delle proprie caratteristiche, l’impresa cooperativa attribuisce a ogni socio eguale dignità, a ciascuno conferendo i medesimi diritti tra cui la facoltà di partecipare alla gestione della propria cooperativa e di ricevere un’informazione adeguata, la facoltà di esprimere liberamente la propria opinione e di essere coinvolto nei processi decisionali. Nelle organizzazioni cooperative, il criterio dell’eguaglianza dovrebbe caratterizzare anche le modalità associative e la gestione amministrativa delle varie attività, benché tale impegno risulti spesso problematico, in particolare per le realtà di più grandi dimensioni e per le federazioni di cooperative.

Analogamente al valore dell’eguaglianza, anche quello dell’equità regola il rapporto tra imprese cooperative e soci: mentre il primo orienta l’attività svolta dai soci all’interno della cooperativa, il secondo riguarda per lo più un aspetto conseguente a tale attività. Comportarsi equamente per un’impresa cooperativa significa ricompensare i soci in proporzione all’effettiva partecipazione all’attività della cooperativa. Questo avviene mediante la ripartizione dei dividendi, l’assegnazione di quote di capitale sociale, la riduzione degli addebiti.

Infine, la “Dichiarazione” sancisce la preminenza del valore cooperativo della solidarietà, in tal modo confermandone anche la lunga e nobile tradizione goduta nella storia del movimento cooperativo internazionale. Questo valore assicura che l’azione cooperativa non sia dettata da interessi egoistici. Essere solidali significa agire in base alla consapevolezza che un’impresa cooperativa non è solo un’associazione di persone, ma anche una collettività. Per questa ragione, i soci condividono alcune importanti responsabilità, tra cui: assicurare che l’interesse comune sia considerato obiettivo prioritario della loro cooperativa; accertarsi che nell’interagire con una cooperativa, chiunque - socio, dipendente o altro - sia trattato nel modo più equo possibile.

Il valore della solidarietà comporta inoltre che la cooperativa stessa sia responsabile dell’interesse collettivo dei propri soci. Da un certo punto di vista, un’organizzazione cooperativa rappresenta una risorsa finanziaria e sociale di proprietà del gruppo, costituitasi grazie all’unione delle energie individuali e della partecipazione. In questo senso, il criterio della solidarietà è inteso

a valorizzare il delinearci proprio a una società di tipo cooperativo come affermazione compiuta della forza collettiva e della mutua responsabilità. La solidarietà richiama anche alla compattezza dei soci cooperatori e delle loro cooperative, in particolare sostenendone la comune aspirazione a creare un movimento cooperativo internazionale unito. Essere solidali significa perciò lavorare assieme con l'obiettivo di presentarsi coesi alle comunità e ai governi, riconoscendo e valorizzando gli elementi che accomunano le imprese cooperative, indipendentemente dai loro diversi obiettivi e contesti. Infine, va ribadito come la solidarietà rappresenti non solo la ragione d'essere, ma anche la conseguenza dell'auto – aiuto e della mutualità. Nei Paesi dove i valori dell'auto – aiuto e del mutuo aiuto sono stati ignorati dai governi, le imprese cooperative sono state organizzate tramite l'intervento, il sostegno e l'assistenza finanziaria delle stesse autorità centrali; esito infelice di queste ingerenze sono movimenti cooperativi controllati e gestiti dagli organi di governo. Per evitare il ripetersi di fenomeni analoghi, è essenziale che la solidarietà dei cooperatori e delle cooperative, basata sull'auto – aiuto e sulla mutua responsabilità, sia compresa e rispettata, particolarmente nelle nazioni in via di sviluppo.

I valori: onestà, trasparenza, responsabilità sociale e altruismo

La definizione dei valori cooperativi si conclude affermando che: “Nella tradizione dei Padri fondatori, i soci delle cooperative credono nei valori etici dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale, e dell'attenzione verso gli altri”.

Il riferimento alla “tradizione dei Padri fondatori” vuole indicare come i grandi movimenti cooperativi siano stati fondati da persone straordinarie. Figure quali i pionieri di Rochdale, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Hermann Schulze-Delitzsch, Philippe Buchez, il vescovo Nikolai Grundtvig e Alphonse Desjardins non soltanto sono onorati nei movimenti da loro fondati, ma sono celebrati anche in ogni sistema cooperativo nazionale a fianco dei promotori effettivi. Il loro contributo è stato infatti di eccezionale rilievo sia per i risvolti pratici che ne sono conseguiti, sia per l'orientamento etico e morale tracciato dalle loro riflessioni.

Proseguendo con l'analisi dell'enunciato, si potrebbe obiettare che gli stessi valori etici, cui si ispirano le imprese cooperative, indirizzano anche le attività delle organizzazioni private e pubbliche. Tuttavia, il notevole significato assunto da questi criteri operativi nella storia della cooperazione ne giustifica la considerazione come valori specificamente cooperativi. In particolare, i valori etici sono stati di fondamentale importanza per le varie tipologie di cooperative sorte nel diciannovesimo secolo, successivamente permanendo come tratti caratteristici anche dell'azione di quanti hanno continuato a impegnarsi per la crescita e lo sviluppo del movimento.

Molte tra le prime cooperative di consumo sorte nel diciannovesimo secolo, tra cui quelle fondate dai pionieri di Rochdale, hanno prestato speciale attenzione al valore dell'onestà; rispetto alle tradizionali pratiche commerciali, la loro attività si

è contraddistinta per l'accento posto sulla correttezza delle misurazioni, sull'alta qualità dei prodotti venduti, sull'equità dei prezzi applicati.

Storicamente, anche alle cooperative di lavoro è stato sempre riconosciuto lo sforzo intrapreso nel creare sistemi amministrativi trasparenti, ispirati al valore dell'onestà. Per quanto concerne poi le cooperative di credito, l'eccellente reputazione da esse acquisita a livello mondiale è dovuta in larga parte all'onestà dimostrata nella conduzione delle loro attività commerciali e, in particolare, nella scelta dei tassi d'interesse praticati. Anche lo sviluppo delle cooperative agricole è stato notevolmente favorito dalla rettitudine del loro comportamento, così come evidenziato dalla produzione di derrate di notevole qualità e di origine controllata. Oltre a essere accomunate dal valore dell'onestà, le imprese cooperative hanno sempre ambito a istituire rapporti basati sull'integrità non solo con i loro soci, ma anche con i non soci. Proprio per questa ragione esse operano con trasparenza: sono organizzazioni a proprietà diffusa che regolarmente presentano un rendiconto della loro attività ai soci, alla comunità e ai governi.

Presupposto di altri valori etici sopramenzionati è la relazione speciale che le cooperative hanno intessuto con le comunità d'appartenenza: esse sono aperte a tutti i membri di quelle comunità e sono costantemente attive nell'asseccarne l'impegno per migliorare la propria condizione. Per questa ragione, hanno il dovere di adoperarsi per essere socialmente responsabili "in tutte le loro attività", dimostrando una notevole capacità di prendersi cura degli altri, apportando alle loro comunità contributi significativi in termini di risorse umane e finanziarie, collaborando alla diffusione dello spirito cooperativo nei Paesi in via di sviluppo. In sintesi, onestà, trasparenza, responsabilità sociale e attenzione verso gli altri sono valori individuabili nell'attività delle organizzazioni di ogni tipo, ma è nel comportamento delle imprese cooperative che essi si ravvisano come tratti particolarmente distintivi e indiscutibili.

I SETTE PRINCIPI COOPERATIVI

La "Dichiarazione d'identità cooperativa" del 1995 stabilisce sette principi, che vediamo qui di seguito: i primi tre principi riguardano sostanzialmente le dinamiche interne tipiche di ogni cooperativa, mentre gli ultimi quattro si riferiscono sia all'operatività interna delle cooperative sia alle loro relazioni verso l'esterno.

Un breve commento introduttivo: i principi dovrebbero assicurare criteri di eccellenza, nel contempo avendo la funzione di limitare o proibire determinate azioni e di incoraggiarne altre. Ma essi sono non soltanto linee guida utili per valutare i comportamenti e prendere decisioni, né un elenco rigido di regole da rileggere periodicamente in modo rituale: non basta dunque interrogarsi sulla conformità letterale delle imprese cooperative ai principi. Importante è invece sapere se ne rispettano lo spirito; se la visione delineata da ogni principio, relativamente agli individui e alla collettività, è radicata nelle attività quotidiane della cooperativa.

Un'ulteriore caratteristica dei principi cooperativi è la loro interdipendenza: quando un principio è disatteso, tutti gli altri ne risultano indeboliti. Le cooperative, dunque, dovrebbero essere valutate non in base alla loro conformità a un solo principio, ma considerandone il grado di adesione ai principi cooperativi nel loro complesso.

1. Il principio di adesione libera e volontaria

In apertura alla definizione del principio di adesione libera e volontaria si ribadisce che “le cooperative sono organizzazioni volontarie”. Viene così confermata la convinzione che le persone non possono essere costrette a diventare operatori. Al contrario, la loro adesione consegue dall'opportunità di approfondire e di comprendere i valori fondanti l'organizzazione cooperativa.

Talvolta, in molti Paesi, le spinte economiche e le regolamentazioni dei governi hanno forzato le persone a diventare operatori. In casi come questi, le cooperative possono comunque attenersi al principio di adesione libera e volontaria se, cercando di coinvolgere pienamente i soci nell'organizzazione, li conducono a sostenere la propria cooperativa liberamente.

La definizione prosegue con l'indicazione delle modalità di ammissione dei soci, lasciando intravedere l'impegno cooperativo a riconoscere la dignità intrinseca di ogni persona. Le cooperative, si afferma, sono “aperte a tutte le persone capaci di usare i servizi offerti e disposte ad accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa”.

In particolare, l'espressione “aperta a tutte le persone capaci di usare i servizi offerti” ribadisce che le imprese cooperative sono organizzate per conseguire obiettivi specifici. Di conseguenza, in molti casi, esse possono servire efficacemente solo una certa tipologia di soci oppure un numero limitato di essi. Per esempio, le cooperative di abitazione possono dare alloggio solo a un numero ristretto di soci. In altri termini, vi possono essere ragioni legate alla natura del servizio offerto dalla cooperativa che ne giustificano un accesso limitato.

La definizione “disposte ad accettare le responsabilità connesse all'adesione” richiama invece gli obblighi che i soci hanno verso le loro cooperative. Tali obblighi prevedono l'esercizio del diritto di voto, la partecipazione alle assemblee, l'utilizzo dei servizi offerti, il rispetto del principio di equità nella soddisfazione dei bisogni. Nessuna cooperativa può esonerare i propri soci dal rispettare tali impegni, mentre ne può prevedere ulteriori, in questo diversificandosi dalle altre cooperative.

Il base al principio di adesione, le cooperative dovrebbero adottare procedure per assicurare che non vi siano discriminazioni di genere tra i soci, garantendo un'uguale partecipazione delle donne ai programmi di formazione e di sviluppo delle competenze manageriali. Analogamente, è proibito adottare criteri di discriminazione tra chi intende aderire alle cooperative, in base a classe sociale,

cultura, razza, orientamento politico o credo religioso.

Il principio di adesione libera e volontaria è probabilmente il più incisivo tra tutti i principi, ma anche il più sottovalutato. Esso impegna a stabilire una relazione speciale tra la cooperativa e le persone che beneficiano dei suoi servizi. Tale relazione non soltanto dovrebbe specificare la tipologia di attività imprenditoriale intrapresa dalla cooperativa: dovrebbe anche condizionare il modo in cui tale attività è svolta e orientare le strategie di sviluppo della cooperativa. Inoltre, dal riconoscimento della centralità del principio di adesione deriva l'obbligo per le organizzazioni cooperative di offrire ai soci quel servizio di qualità eccellente che rappresenta la ragione stessa della loro esistenza.

2. Il principio del controllo democratico da parte dei soci

Quello di "democrazia" è un concetto articolato che può essere utile interpretare come un elenco di diritti. All'interno delle organizzazioni cooperative, la "democrazia" include il rispetto di diritti; o meglio, di diritti e di responsabilità. Il concetto di democrazia però significa anche qualcosa di più: significa impegnarsi costantemente nel difficile compito di promuovere lo spirito democratico all'interno delle imprese cooperative.

Nella prima parte del principio, si legge: "Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci, che partecipano attivamente a stabilirne gli orientamenti e ad assumere le relative decisioni". Questa indicazione sottolinea come le organizzazioni cooperative siano controllate dai soci secondo modalità democratiche. Inoltre, riafferma il diritto dei soci a essere attivamente coinvolti nel delineare le politiche aziendali e nel concorrere a prendere le decisioni fondamentali.

In tutte le cooperative "gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci". Questa frase ricorda ai rappresentanti eletti che la loro carica scaturisce da un mandato fiduciario finalizzato a recare benefici ai propri soci. Le cooperative non "sono di proprietà" degli amministratori più di quanto non lo siano dei dipendenti che vi lavorano; esse, infatti, "sono di proprietà" della base sociale a cui ogni amministratore eletto deve rendere conto delle proprie azioni, sia al momento della nomina sia durante il mandato.

La terza proposizione del principio fa riferimento alle regole consuetudinarie con cui si vota nelle cooperative: "Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto - una testa, un voto - e le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico".

Nelle cooperative di primo grado, dunque, le modalità di voto sono quelle democratiche. In quelle di altro livello invece non ci sono regole prestabilite, perché si confida nella capacità dei singoli movimenti cooperativi di riuscire a applicare al meglio il principio democratico tenendo conto del loro specifico contesto aziendale. Molte cooperative di secondo e terzo grado hanno adottato

sistemi di voto proporzionali così da riflettere la diversità degli interessi, la dimensione delle cooperative associate, e l'impegno tra le cooperative coinvolte. Tali accordi dovrebbero essere periodicamente rivisti, ritenendoli del tutto insoddisfacenti qualora prevedessero un'influenza minimale delle cooperative di piccole dimensioni, tale da farle sentire fundamentalmente private del loro diritto di voto.

3. Il principio di partecipazione economica dei soci

Il principio di partecipazione economica dei soci afferma che: “I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma proprietà comune delle cooperative. I soci, generalmente, percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come requisito per l'adesione. I soci allocano gli utili per uno solo o per tutti i seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando riserve, parte delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; beneficiando i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa; sostenendo altre attività approvate dalla base sociale”.

Le cooperative operano in modo tale che il capitale costituisca il mezzo e non il fine dell'organizzazione, la loro ragion d'essere identificandosi nella soddisfazione dei bisogni dei soci. Questo aspetto delle imprese cooperative è chiarito dal principio di partecipazione che spiega infatti sia come i soci investono nelle loro cooperative sia come decidono di allocare gli utili.

Con la precisazione “i soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente” si sottolinea la necessità che i soci apportino capitale alle loro imprese secondo le proprie capacità. Le modalità per apportare capitale alla propria cooperativa sono quattro. La prima consiste nel versamento di una o più quote effettuato per aderire alla cooperativa e usufruire dei servizi offerti; la seconda prevede che gli utili ricavati mediante l'attività aziendale siano destinati a riserva indivisibile; con la terza modalità, ai soci può essere richiesto di conferire regolarmente alla propria cooperativa parte dei dividendi loro spettanti; infine, le cooperative possono richiedere ulteriori contributi finanziari ai loro soci, concordando con loro i tassi di interesse certamente non speculativi da applicare a questi investimenti.

I soci esercitano il controllo sul capitale delle cooperative in due modi principali. Il primo: indipendentemente dal modo in cui le cooperative raccolgono il capitale necessario alle loro attività, tutte le decisioni in merito spettano ai soci. Il secondo: i soci hanno il diritto di disporre collettivamente di almeno una parte del capitale, a sottolineare il conseguimento di un risultato comune.

Quando dalle attività di una cooperativa si ricavano degli utili, spetta ai soci il diritto e l'obbligo di scegliere le modalità di impiego degli stessi per uno o tutti i seguenti obiettivi:

- sviluppare la cooperativa, “possibilmente creando riserve, parte delle quali

- almeno dovrebbero essere indivisibili”;
- pagare interessi - ossia “dividendi” - a loro stessi, calcolandoli in base alla partecipazione alla cooperativa;
 - sostenere altre attività, tra cui lo sviluppo e la promozione del movimento cooperativo a livello locale, nazionale, regionale e internazionale.

4. Il principio di autonomia e indipendenza

Il principio di autonomia e indipendenza chiarisce che: “Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano liberamente accordi con altre organizzazioni, inclusi governi, oppure ottengano capitali da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e a conservare la propria autonomia”.

Tra le circostanze regolate da questo principio, particolare attenzione è posta alle relazioni che le cooperative instaurano con le autorità statali. I governi infatti determinano politiche fiscali, economiche e sociali che possono favorire o contrastare l’attività cooperativa. Per questa ragione, tutte le cooperative devono impegnarsi a intrattenere relazioni trasparenti e leali con i rispettivi governi; in questo modo, soddisfano il loro bisogno di essere autonome, esattamente allo stesso modo in cui le società di capitali sono autonome nei loro rapporti con i governi. Il richiamo ad “altre organizzazioni” si riferisce alla tendenza crescente tra le cooperative a intraprendere progetti in collaborazione con imprese private. L’obiettivo è sottolineare quanto sia importante che, nella stipula di accordi di tale genere, le cooperative salvaguardino la loro indipendenza, allo scopo ultimo di mantenere il controllo sul loro avvenire.

5. Il principio di educazione, formazione e informazione

Secondo il principio di educazione, formazione e informazione, “le cooperative” devono impegnarsi “a educare e a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager e il personale retribuito, in modo che questi siano in grado di contribuire efficacemente allo sviluppo delle organizzazioni in cui operano. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinion leader, sulla natura e i benefici della cooperazione”.

Il principio intende chiarire il ruolo dell’educazione e della formazione all’interno delle cooperative. Educare non significa solo diffondere informazioni o creare consenso, ma anche aiutare soci, amministratori, dirigenti e personale ad approfondire il pensiero e l’agire cooperativo. La formazione dei soci è intesa allo sviluppo di competenze necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento delle loro responsabilità in modo efficace.

Per amministratori e dirigenti, educazione e formazione dovrebbero significare

l'opportunità di riflettere sui bisogni dei loro soci; per chi opera nelle cooperative, invece, dovrebbero essere strumenti atti a fare comprendere le implicazioni della loro attività, nel contempo stimolando a un dialogo inteso a indicare possibili miglioramenti e innovazioni. Da queste indicazioni emerge chiaramente come, nell'applicare il principio di educazione, le cooperative siano orientate a sostenere una comunicazione bilaterale fra i propri soci e gli amministratori. In tal senso, questo principio non solo promuove l'efficacia delle cooperative, ma ne diminuisce sensibilmente le possibilità di insuccesso.

Un'ulteriore responsabilità affidata alle cooperative tramite il principio di educazione è il compito d'informare la comunità sulla "natura" e sui "benefici" della cooperazione. Negli ultimi decenni, troppe cooperative si sono sottratte a questa responsabilità. Tuttavia, se vogliono mantenere un ruolo determinante nella futura comunità internazionale, dovranno occuparsi con maggiore attenzione della diffusione della cultura cooperativa: le persone non possono apprezzare e condividere un modo d'agire e di pensare che non comprendono.

6. Il principio di cooperazione fra cooperative

Il sesto principio afferma: "Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali, nazionali, regionali e internazionali".

Questa indicazione ha ispirato l'attività del movimento cooperativo già a partire dalla metà del diciannovesimo secolo, tanto da essere successivamente annoverata tra i fondamentali principi cooperativi nella "Dichiarazione" approvata dall'ACI nel 1966. Tuttavia, solo lo sviluppo conosciuto dal movimento cooperativo negli anni Novanta ha permesso di cogliere appieno la rilevanza delle applicazioni pratiche sottese dal concetto di intercooperazione.

Il principio di cooperazione tra cooperative riconosce che, per realizzare compiutamente le loro potenzialità, le organizzazioni cooperative debbono stabilire tra loro una concreta e rigorosa collaborazione. In particolare, esso raccomanda che l'intercooperazione, sia intesa come alleanza, fusione o altra iniziativa imprenditoriale associata, sia perseguita dalle cooperative mantenendo autonomia rispetto a possibili ingerenze governative.

Collaborando, le cooperative possono conseguire benefici tipici di organizzazioni di ampie dimensioni. L'attenzione a questo obiettivo, però, non può offuscare l'altrettanto basilare interesse cooperativo a ricercare i vantaggi del radicamento locale e della proprietà diffusa. Il principio di intercooperazione, dunque, non comporta un'indebita scelta tra progetti che impegnano a livello locale o su più vasta scala. Al contrario, comporta invece la responsabilità di ripensare continuamente le relazioni intercooperative, in modo tale che le singole organizzazioni coinvolte mantengano una visione equilibrata delle loro finalità, certamente molteplici e diverse, ma egualmente legittime e essenziali.

Finora i movimenti cooperativi non hanno saputo valorizzare tutte le opportunità insite allo sviluppo di attività imprenditoriali associate, in particolare delle collaborazioni internazionali. Eppure ne scaturirebbe una notevole valorizzazione degli interessi dei soci. Infatti, se agli stati nazionali spetta un controllo sempre meno incisivo dell'economia internazionale, rafforzandosi la loro interazione a livello mondiale, le cooperative disporrebbero invece di uno strumento imprenditoriale unico per proteggere e assecondare più efficacemente i bisogni delle persone comuni.

Oggi, molto più che in passato, le cooperative devono anche rafforzare il loro sostegno ad altre organizzazioni e iniziative. Occuparsi della propria cooperativa o del settore di riferimento risulta essere, infatti, un compito relativamente agevole; meno agevole è comprendere gli interessi cooperativi generali, basati sul valore della solidarietà e sul principio della cooperazione fra cooperative. Per favorire la condivisione di questa prospettiva di ampio respiro, si rendono necessarie delle organizzazioni cooperative specificamente dedicate a diffondere il principio di intercooperazione, e si ritiene cruciale la collaborazione tra imprese cooperative nel confronto con i governi come nella promozione dello stile cooperativo presso la comunità internazionale.

7. Il principio di attenzione verso la comunità

Le organizzazioni cooperative esistono principalmente per garantire servizi ai loro soci. Questo stretto legame tra cooperative e associati determina un forte radicamento dell'attività cooperativa nelle comunità di appartenenza. Su queste basi si fonda una responsabilità peculiare delle cooperative: sostenere lo sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale delle loro comunità. In ogni caso, rimane ai soci il diritto-dovere di scegliere le modalità specifiche e il livello di impegno con cui la cooperativa deve contribuire al benessere della comunità.

SECONDA PARTE

La “Carta dei Valori della Cooperazione Trentina”

Riflettere sui valori distintivi della Cooperazione trentina

Tra il settembre 2004 e il febbraio 2005, la Federazione Trentina della Cooperazione ha condotto un'operazione di ascolto articolata in una serie di incontri aperti a soci operatori, esponenti delle categorie economiche e della società civile trentina. Le indicazioni acquisite hanno integrato il quadro teorico da cui è emerso un programma triennale articolato in ventitre priorità strategiche, inteso a rilanciare l'attività e il ruolo della Federazione rispetto al sistema cooperativo e alla comunità trentina in genere in un'ottica di miglioramento continuo.

Una delle richieste avanzate con maggiore enfasi dalle trecento persone incontrate ha evidenziato la necessità di un approfondimento degli aspetti etici dell'operatività cooperativa. A tale proposito, è stata ribadita l'opportunità di valorizzare momenti formativi specifici e di disporre strumenti finalizzati a garantire il naturale orientamento della cooperazione alla ricerca del bene comune. Coerentemente, pur confermando "la centralità della persona" come valore stabilmente praticato dai operatori, è stata espressa anche l'esigenza di un richiamo ad altri valori fondanti tra cui l'intercooperazione, la formazione, la responsabilità.

Uno strumento condiviso per la responsabilità sociale cooperativa

Assecondando le istanze sollevate dai soci, nell'ambito del Piano operativo di miglioramento 2005 - 2006, la Federazione ha assegnato all'Ufficio Studi il coordinamento di un percorso di responsabilità sociale, e ne ha indicato le finalità nella comunicazione e nel consolidamento dell'identità e degli orientamenti etici dell'impresa cooperativa. Per raggiungere questo obiettivo, è stata concordata l'elaborazione partecipata di strumenti etici quali carta dei valori, carta delle regole, rendiconto alla comunità.

La consapevolezza che ha segnato l'approvazione di questo processo ricalca un principio metodologico in genere applicato nella definizione e adozione di qualsiasi indirizzo etico e proprio anche alla prassi cooperativa. Si tratta del riconoscimento dell'autonomia – della volontarietà – come elemento caratterizzante ogni scelta di natura etica deliberata in modo autentico e stabile. In tal senso, è stato convenuto che, nell'individuare valori e regole della Cooperazione trentina, si procedesse valutandone il consenso da parte dei soci operatori.

Ma quale significato è stato attribuito alla ricerca di "una condivisione consensuale" sui valori cooperativi? Per definizione, il consenso che ha ad oggetto valori etici si pone come successione di atti volontari: il preferire determinati valori ad altri; il ragionare sui valori cui si dà la preferenza; il tradurli in comportamenti conseguenti; l'appropriarsene rendendoli, per così dire, la propria seconda natura. In linea con questo concetto, le domande, cui finora si è voluto dare risposta assieme ai operatori nell'affrontare la riflessione sull'etica cooperativa, sono state queste: quali sono i fondamenti etici in cui crede la Cooperazione trentina, cui razionalmente acconsente di conformarsi, che accetta come elementi da rispecchiare nel proprio agire e rispecchianti un'intima adesione al loro significato? Dalle risposte a queste domande è scaturita la Carta dei Valori della Cooperazione trentina.

Dallo studio delle best practices al coinvolgimento dei soci

L'avvio del progetto Carta dei Valori della Cooperazione trentina, nel febbraio 2006, è stato preceduto da un'attenta verifica e analisi delle esperienze maturate da organizzazioni cooperative impegnate con successo nell'ambito

della responsabilità sociale d'impresa. A livello nazionale, è stato significativo la valutazione dei sistemi etici sviluppati da Granarolo e da Coop Nordest. A livello internazionale, particolare attenzione è stata posta allo studio della letteratura prodotta in seno all'Alleanza Cooperativa Internazionale in occasione della "Dichiarazione d'Identità Cooperativa" del 1995.

Nel primo caso, si è potuta appurare l'efficacia del metodo applicato nell'elaborazione dei documenti etici dalle due centrali cooperative su cui ci si è soffermati quali esempi di best practice in etica. Si è constatato così che, in entrambi i contesti, la buona riuscita del processo intrapreso è dipesa in larga parte dal coinvolgimento di soci e dipendenti. Inoltre, è stato interessante notare come sia stata egualmente riscontrata la necessità di studiare meccanismi capaci di riprendere sistematicamente la riflessione sulla Carta dei Valori e di monitorarne l'applicazione, per evitare di deludere le aspettative legittime indotte dalla sua adozione.

Nel secondo caso, si è voluto capire quali motivi avessero spinto l'Alleanza Cooperativa Internazionale a rivedere e integrare i valori e i principi cooperativi, non solo nel 1995, ma anche nelle occasioni precedenti. Si è dunque compreso che, a fronte dello sviluppo del movimento cooperativo per dimensione e numero dei soci, e dell'evolversi della situazione economica e sociale globale, è stato ritenuto essenziale interrogarsi sull'efficacia e adeguatezza delle indicazioni etiche in essere, non certo per negare la caratterizzazione secolare della Cooperazione, bensì per consolidare la loro funzione costitutiva e regolativa dell'agire cooperativo. Quali percorsi seguire per facilitare comprensione e apprezzamento di documenti etici, quali i loro contenuti, funzioni e limiti: sono stati, questi, temi esaminati anche con studiosi che hanno segnato la storia recente dell'etica cooperativa, tra cui certamente spicca il nome di Ian MacPherson. Loro è stata la conferma dell'utilità di una revisione dei valori cooperativi. In particolare, il prof. MacPherson ha voluto condividere le riflessioni maturate in tal senso durante il lavoro da lui coordinato in vista della redazione della "Dichiarazione d'Identità Cooperativa" del 1995. A seconda dei fenomeni sociali ed economici caratteristici di un periodo storico e della cultura propria a una popolazione, ha confermato il professore canadese, può essere necessario integrare i fondamentali valori cooperativi con altre valutazioni etiche avvertite come particolarmente utili nell'affrontare problematiche contingenti, tipiche dell'epoca e del luogo in cui operano le cooperative.

Inoltre, per evitare il pericolo dell'autoreferenzialità insito a un'analisi ristretta alla sola esperienza cooperativa, non si è voluto rinunciare al contributo di accademici impegnati sul fronte dell'etica degli affari in genere, come Thomas Donaldson, Henk van Lujik, Edward Freeman. Da parte loro, sono stati ribaditi due aspetti sostanziali di uno strumento come la Carta dei Valori. In termini contenutistici, essa deve indicare le ragioni ultime, le motivazioni, attorno alle quali si creano le relazioni buone, determinanti per costituire e mantenere viva un'impresa di persone. In termini metodologici invece, in quanto descrive l'identità etica di un'organizzazione, essa rappresenta un presupposto essenziale alla configurazione

di politiche e azioni di responsabilità sociale coerenti al bene comune dichiarato quale fine dell'attività svolta.

Come comprovato dagli studi effettuati, soltanto avvalorando l'ipotesi di una predisposizione condivisa di qualsiasi documento etico, sarebbero state rispettate le condizioni per il conseguimento degli obiettivi per cui ci si apprestava ad adottare la Carta dei Valori della Cooperazione trentina: richiamare e integrare la cultura etica del sistema cooperativo trentino per ribadire l'unitarietà e la distintività; disporre di un documento utile in senso pedagogico e divulgativo; concordare un orientamento operativo comune rispetto a problematiche fino a poco tempo prima silenti a livello locale, indotte da fenomeni tra cui la globalizzazione dei mercati, la complessità delle organizzazioni, la multietnicità della popolazione, la crescente aggressività della concorrenza, l'interpretazione non sempre univoca delle responsabilità deontologiche e associative.

Due sono stati i momenti principali che hanno segnato la ricerca di un confronto tipicamente cooperativo sul tema dei valori gradualmente dibattuto assieme a tutti i rappresentanti della base sociale e a un discreto numero di personale dipendente della Cooperazione trentina.

Durante la prima fase del progetto, febbraio – aprile 2006, sono state coinvolte più di duecento persone; questo passaggio è stato propedeutico alla redazione di una bozza della Carta dei Valori. La fase successiva, febbraio – maggio 2007, è stata invece dedicata alla discussione del documento provvisorio allargata principalmente agli amministratori e ai dirigenti delle associate, e conclusasi l'8 giugno 2007 con l'approvazione della Carta da parte dell'Assemblea dei soci della Cooperazione trentina. In particolare, un approfondimento iniziale dei temi dell'etica cooperativa è stato curato dal prof. Giulio Sapelli, docente di economia dell'università statale di Milano e noto studioso del modello imprenditoriale cooperativo. I focus group coordinati dal professore sono stati partecipati dai componenti il Consiglio di Amministrazione e dai responsabili di settore della Federazione, dagli amministratori e dirigenti delle cooperative membri dei comitati tecnici e di direzione, da esponenti della tradizione cooperativa locale.

Un documento costruito su dati empirici

L'esigenza di disporre di dati empirici utili a una prima stesura "partecipata" della Carta dei Valori è stata corrisposta svolgendo un'indagine dettagliata sulla percezione dell'etica e dei valori cooperativi condotta parallelamente agli incontri con il prof. Sapelli. Questa ricerca è stata svolta predisponendo un questionario suddiviso in tre sezioni dedicate rispettivamente ai temi della cultura etica cooperativa, della Carta dei Valori, dei valori cooperativi.

Il questionario è stato compilato da 184 persone sulle 203 a cui è stato distribuito: un risultato indicativo del diffuso interesse con cui è stato accolto l'invito a condividere la redazione della Carta dei Valori. Il gruppo degli intervistati è stato

ritenuto un campione adeguatamente rappresentativo dei soci e del personale dipendente della Cooperazione trentina in generale, dato che si è ottenuta la collaborazione di amministratori e dirigenti di ogni tipologia e grado di società cooperativa e di tutti i dipendenti della Federazione.

Nel complesso, le informazioni raccolte hanno evidenziato un giudizio positivo e aspettative pressoché unanimi rispetto alla scelta di dotarsi di una Carta dei Valori. Ampiamente condivisa è risultata anche l'adesione a un nucleo di valori da sempre riconosciuti come distintivi della Cooperazione trentina.

Valutando più in dettaglio alcuni dati emersi dal questionario, per quanto riguarda la prima parte, interessante è notare i giudizi espressi in riferimento alla domanda iniziale, con cui si intendeva appurare l'apprezzamento in merito all'adozione da parte della Federazione Trentina della Cooperazione di strumenti quali Carta dei Valori e codice etico. In sintesi, l'84,25% degli intervistati ha espresso il consenso, l'11,95% non ha risposto, il 3,8% ha affermato di non condividere l'iniziativa.

Tra le ulteriori considerazioni raccolte attorno al tema della cultura etica cooperativa, da sottolineare anche la sostanziale coerenza con le richieste emerse dagli incontri del 2004 – 2005: il 95% degli intervistati, infatti, ha confermato l'opportunità che la Federazione Trentina della Cooperazione preveda un programma di formazione specificatamente dedicato all'etica cooperativa. Tra le ipotesi formative delineate, con il 93% delle preferenze, l'iniziativa maggiormente apprezzata è risultata essere la proposta "di chiarire, anche con esempi concreti, in che modo i valori e i principi etici cooperativi possono orientare scelte e azioni". A seguire, con l'86% dei consensi, è stata sostenuta l'idea di un approfondimento teorico inteso a "illustrare i valori e i principi etici cooperativi". Molto significativa anche la percentuale dell'83% degli intervistati intenzionati ad acquisire familiarità con la Carta dei Valori: un diffuso interesse per il progetto intrapreso dalla Federazione.

Dalla seconda parte del questionario, sono emerse informazioni rilevanti sulle aspettative legate alla Carta dei Valori. Tra le finalità riconosciute di più probabile realizzazione, "rafforzare l'identità etica del sistema cooperativo" si è confermato l'obiettivo con il consenso più ampio, pari all'88% dei giudizi espressi. Identica percentuale è stata assegnata alla "maggiore credibilità e reputazione dell'impresa cooperativa": si intravede così la tendenza a riconoscere le relazioni positive stabilite con gli interlocutori esterni come una conseguenza dell'eticità organizzativa. Sul piano della responsabilità sociale del sistema cooperativo, l'introduzione della Carta dei Valori è stata ritenuta determinante anche per garantire una "maggiore attenzione ai bisogni dei soci", 86% dei consensi, e dei "clienti", 81%.

Infine, lo studio dei dati emersi dalle risposte alla terza parte dei questionari ha evidenziato i valori più sentiti come distintivi della Cooperazione trentina.

Con una prima valutazione, gli intervistati hanno giudicato l'importanza dei valori riportati nella "Dichiarazione d'Identità cooperativa", sia rispetto al mondo della Cooperazione trentina che all'organizzazione d'appartenenza. Gli esiti relativi all'indice di "assoluta importanza" riconosciuta ai valori considerati sono stati sostanzialmente

identici per i due contesti di riferimento. In entrambi i casi, la priorità è stata assegnata alle qualità etiche dell'onestà, della trasparenza e dell'equità.

Per quanto riguarda invece le valutazioni espresse in merito a valori alternativi a quelli approvati dall'Alleanza Cooperativa Internazionale, ne è scaturito un quadro piuttosto articolato, ma chiaramente definito, di quella che dovrebbe essere l'identità etica del sistema cooperativo trentino. Quasi la metà dei valori proposti, infatti, sono stati ritenuti "assolutamente importanti" dal 40% almeno degli intervistati, prevalendo in ordine decrescente la fiducia, la mutualità, l'educazione ai valori cooperativi e il rispetto.

In conclusione, in riferimento ai contenuti della Carta dei Valori della Cooperazione trentina, le risposte rese alla terza parte del questionario hanno indicato una concezione della "sensibilità morale cooperativa" come volontà ispirata nella scelta operativa da un preciso nucleo di indicazioni etiche tra cui: equità, onestà, trasparenza, rispetto, fiducia, partecipazione, educazione all'etica cooperativa, responsabilità sociale, mutualità, intercooperazione.

Rispetto a questi stessi valori è stata inoltre constatata la diffusa richiesta di una maggiore considerazione all'interno delle imprese cooperative, per le quali è stata auspicata anche una gestione particolarmente attenta alle istanze della meritocrazia e della solidarietà.

Per quanto concerne il metodo da seguire nella redazione della Carta, significativa è stata la conferma della necessità del coinvolgimento della base sociale, ritenuta indispensabile dal 68% degli intervistati. Con identica percentuale, è stata approvata la programmazione di incontri territoriali organizzati dalla Federazione Trentina della Cooperazione per illustrare il progetto Carta dei Valori.

Valutando le informazioni emerse dalle ricerche e dall'indagine effettuate, è stato definito lo schema valoriale integrato nella prima bozza della Carta dei Valori, redatta dal prof. Sapelli in collaborazione con l'Ufficio Studi della Federazione e presentata al Consiglio di Amministrazione della Federazione l'11 dicembre 2006. L'approvazione del documento di base ha segnato l'avvio della seconda fase del progetto.

Ascoltando i soci: dal confronto all'approvazione della Carta

Tra febbraio ed aprile 2007, la versione provvisoria della Carta è stata illustrata agli amministratori, ai dirigenti e a un numero discreto di dipendenti delle cooperative associate. Si è proceduto organizzando una serie di incontri territoriali dedicati al tema dell'etica cooperativa e ospitati presso sedi cooperative di Cles, Tesero, Rovereto, Transacqua, Borgo, Tione, Trento, Mezzolombardo e Arco. Successivamente, la Carta dei Valori è stata presentata ai dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione e delle cooperative che ne hanno fatto richiesta, all'Associazione Giovani operatori e in occasione di altri momenti istituzionali, tra cui il convegno del consumo tenutosi a maggio. Oltre quattrocento persone hanno accolto l'invito a confrontarsi sui valori cooperativi,

rendendo così possibile una redazione condivisa della Carta dei Valori. Infatti, le proposte avanzate a integrazione o modifica del documento provvisorio, un centinaio circa, sono stati attentamente vagliate e hanno rappresentato contributi essenziali per la stesura finale della Carta, definitivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione della Federazione il 21 maggio 2007.

In particolare, gli interventi resi dai soci sono stati classificati in suggerimenti di contenuto e di metodo.

Per quanto riguarda il contenuto, è stata ampiamente condivisa l'opportunità di un richiamo autorevole ai valori dell'intercooperazione, dell'intergenerazionalità, della democrazia, della mutualità, della solidarietà e dell'educazione cooperativa. In alcuni casi, è stata ribadita l'importanza di un rimando alla sussidiarietà tipica delle cooperative sociali, alla multietnicità come tratto acquisito delle comunità locali, al riconoscimento dovuto al personale dipendente, alla coerenza con la scelta cooperativa come fondamentale criterio operativo, al ruolo attribuito ai giovani e agli anziani dalla Cooperazione. La critica più marcata è stata mossa in riferimento alla trattazione dell'istanza della rappresentanza femminile all'interno delle organizzazioni cooperative per cui si richiedeva un approfondimento più dettagliato.

Tra le annotazioni di metodo, invece, numerose, e spesso risolte, sono state le richieste di un monitoraggio strutturato, inteso a vigilare sull'effettiva applicazione della Carta dei Valori. Particolarmente diffusa si è constatata anche l'esortazione a una divulgazione dell'etica cooperativa tra i soci e, in particolare, tra i giovani, a questo proposito riconoscendo nella Carta un utile strumento pedagogico.

L'8 giugno 2007, l'Assemblea generale dei soci all'unanimità (due astensioni) ha riconosciuto espressa nella Carta dei Valori l'identità etica della Cooperazione trentina: il suo essere un'unione di persone che scelgono di lavorare nel rispetto di ventidue valori comuni per costruire il bene di tutti.

Di seguito riportiamo la versione integrale della Carta dei Valori della Cooperazione trentina aperta dalla seguente citazione di don Lorenzo Guetti: "In tutto il vostro pensare, trattare e fare non vi fermate mai al vostro personale vantaggio od interesse, ma il tutto dirigete al vantaggio comune. Nelle vostre fabbriche sociali l'io non deve mai farsi vedere, è sempre il noi quello che deve dare il lucido al cemento e che deve spiccare ovunque si guardi nell'edificio".

PREMESSA ALLA CARTA DEI VALORI

La Cooperazione trentina è il frutto dell'opera centenaria di sviluppo, compiuto nelle comunità di questa terra, dai promotori di una nuova dimensione umanistica della società.

La Cooperazione trentina affonda le proprie radici nella storia civile e religiosa

del Trentino, di cui è figlia. Di questa tradizione, la Cooperazione è divenuta, nel tempo, non solo parte integrante ma anche fattore di rinnovamento e di sviluppo locale, operando per contrastare le lacerazioni sociali e per rafforzare i legami solidaristici nella comunità.

Il processo di cambiamento della società trentina, quale che fosse il suo contesto istituzionale e politico, è stato possibile affermando il valore della centralità della persona.

Dalla scelta di privilegiare la centralità della persona sono discesi tutti gli altri processi di trasformazione e di modernizzazione che hanno visto protagonista la Cooperazione locale.

Nella Cooperazione trentina, infatti, tradizione e modernità trovano l'equilibrio di una forza distintiva e particolarissima: essere agente di sviluppo non solo economico, ma anche della società e delle istituzioni trentine.

Perché una Carta dei Valori

La Carta dei Valori della Cooperazione trentina è uno strumento a sostegno dell'azione etica dei soci e della comunità. Essa riafferma la necessità di agire guidati da una stella polare: quella dell'impegno associativo che illumina la responsabilità morale dei singoli e che assicura le basi per un comportamento etico.

Dall'esperienza e dalla riflessione morale dei singoli nasce l'etica condivisa.

La Carta dei Valori consente di orientare con trasparenza e con autorevolezza il sistema cooperativo trentino.

La Carta dei Valori rende espliciti gli impegni che ispirano gli statuti sia delle singole cooperative, sia dei consorzi, sia della Federazione Trentina della Cooperazione, nel rispetto degli insegnamenti del pensiero sociale cristiano.

Dinanzi alle nuove responsabilità e sfide incombenti sulla cooperazione, in Trentino e nel mondo, la Carta dei Valori intende rendere questi impegni ancora più evidenti.

Lo sviluppo impetuoso del mercato ha bisogno di regole. Regole che sono determinate dalla legge e dal diritto, ma anche regole che parlino al cuore e all'intelligenza morale delle persone. Esse si rivelano nei rapporti che nascono dalla condivisione di valori culturali, nelle relazioni tra le persone e tra le persone e le organizzazioni.

La Carta dei Valori vuole orientare, non costringere, prevenendo comportamenti non coerenti con la responsabilità morale e l'etica cooperativa.

Responsabilità morale ed etica cooperativa devono caratterizzare sempre le azioni e le decisioni dei soci, degli amministratori, dei dirigenti e dei collaboratori del movimento cooperativo, sia quando operano al suo interno, sia, e tanto più, quando lo rappresentano in società e istituzioni non cooperative.

Per i soci e per le generazioni future, la Carta dei Valori vuole essere un costante stimolo e un supporto all'educazione ai valori e ai principi cooperativi, alla formazione etica dei soci, degli amministratori e dei collaboratori e alla

valorizzazione permanente della comunità e dei suoi membri.

La Cooperazione opera nei mercati locali e internazionali affrontando la competizione guidata dal principio dell'efficienza. Allo stesso tempo, però, essa afferma la propria unicità e distintività, rispetto alle imprese private e pubbliche, perseguendo il profitto cooperativo attraverso modalità e strumenti coerenti con l'etica cooperativa.

La Cooperazione si fonda non sulla centralità del profitto individuale, bensì su imprese e consorzi di imprese cooperative costituiti dalla libera associazione di persone che si stringono in un patto mutualistico e solidale.

Adottando progetti fedeli alla propria missione, la Cooperazione esprime compiutamente la propria identità, così rafforzando lo spirito di appartenenza dei soci. Di essi la Cooperazione rispetta il principio dell'autonomia, mai separato dalle comuni responsabilità derivanti dalla scelta libera di aderire a un sistema di valori fondato sulla mutualità, la solidarietà e l'intercooperazione.

La Cooperazione rappresenta un efficace strumento per attribuire significato alla vita di lavoro e alla vita in società, creando identità e legame associativo nella libertà e nella responsabilità.

La Cooperazione nei suoi diversi gradi e articolazioni – impresa, consorzio e federazione – si riconosce nei valori cooperativi sanciti dalla “Dichiarazione d'Identità cooperativa” approvata dall'Alleanza Cooperativa Internazionale nel Congresso di Manchester del 1995.

Questi valori sono: democrazia, eguaglianza, equità, solidarietà, onestà, trasparenza, responsabilità sociale, attenzione verso gli altri, aiuto reciproco.

Questi valori, che la storia dei primi operatori e l'esperienza internazionale del movimento cooperativo hanno fatto propri, sono così universali da raccogliere, attorno a ciascuno di essi, ulteriori valori caratteristici della nostra storia.

I valori della Cooperazione trentina

Democrazia

Reciprocità

Eguaglianza

Mutualità e solidarietà

Profitto cooperativo e intergenerazionalità

Equità

Rispetto e fiducia

Merito

Attenzione verso gli altri e umiltà

Intercooperazione

Onestà

Trasparenza

Pace

Responsabilità sociale

Sviluppo sostenibile

Libertà

Sussidiarietà

Aiuto reciproco

Democrazia

Il valore della “democrazia cooperativa” – una testa, un voto – è fondamentale per caratterizzare la cooperazione e distingue nettamente il modello cooperativo dalle altre tipologie d’impresa. I rapporti nelle cooperative e tra cooperative sono tali da rendere la democrazia un fatto sostanziale e non solo formale. Nella cooperazione la sostanza della democrazia è garantita da meccanismi di elezione e di decisione in virtù dei quali la proprietà non è la fonte decisiva di definizione della rappresentanza, né il fattore che ne condiziona la formazione.

Reciprocità

Per cooperare in modo democratico è necessario aderire al valore della reciprocità. La reciprocità impegna a comportarsi verso gli altri come si vorrebbe gli altri si comportassero verso di noi. Essa comporta la disposizione ad agire nella convinzione che donare è importante quanto ricevere e che, solo grazie allo scambio reciproco di beni materiali, spirituali e relazionali, è possibile contribuire alla costruzione di una società e di un’economia più eque.

Eguaglianza

In un rapporto di reciprocità si realizza concretamente il valore dell’eguaglianza. Nella cooperazione, l’eguaglianza non conduce a forme di collettivismo, ma alla valorizzazione della personalità attraverso la convinzione che fattore di unità e di coesione è il principio democratico della discussione e della decisione tra persone libere e responsabili. Questi valori - democrazia, reciprocità, eguaglianza – devono sempre guidare i processi decisionali all’interno dell’impresa cooperativa, senza cedere alla tentazione di possibili scelte opportunistiche derivanti dall’abuso di potere, dall’egoismo individualistico e dal rifiuto dell’altruismo.

Mutualità e solidarietà

La mutualità è il fondamento costitutivo della cooperazione. Essa è strumento per raggiungere, uniti, beni che non si potrebbero ottenere individualmente.

La solidarietà persegue l’ulteriore finalità di ampliare i benefici mutualistici favorendo l’adesione di nuovi soci, la costituzione di nuove imprese cooperative e il benessere dell’intera popolazione trentina, sempre più multi-culturale e multi-religiosa.

Il valore della solidarietà, affermato dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, è uno dei

punti di riferimento della Cooperazione trentina.

La solidarietà opera affinché il valore della mutualità non si tramuti in privilegio di gruppo, di cui usufruiscano in maniera esclusiva i soci del movimento cooperativo.

La cooperazione solidale promuove e partecipa a progetti di aiuto in ambito nazionale e internazionale.

Per la Cooperazione agire in modo solidale significa contribuire a ridurre, per la propria parte, il crescente divario dovuto a gravi disuguaglianze economiche e sociali.

Profitto cooperativo e intergenerazionalità

Essenziale è la tutela della natura specifica del profitto cooperativo. Un profitto che non è, totalmente, a vantaggio dei soci della Cooperazione ma di cui una parte significativa si trasmette di generazione in generazione, contribuendo ad assicurare la longevità delle imprese cooperative e a creare un ingente patrimonio cooperativo sotto forma di riserve indivisibili.

Equità

L'equità è uno dei valori cooperativi storicamente più rilevanti e consente di affermare che la cooperazione, nella sua doppia veste di movimento sociale e culturale e di organizzazione economica, è sempre stata, fin dalle sue origini, un fattore di civilizzazione delle società e di umanizzazione del mercato.

Chi ha responsabilità in qualunque tipo di impresa cooperativa deve adottare criteri di valutazione delle prestazioni secondo regole sociali condivise, che impediscano ogni sorta di discriminazioni, siano esse di genere, di razza, di religione, di nazionalità, di affinità parentale, ideologica, politica, sindacale.

Rispetto e fiducia

Il valore dell'equità presuppone una convinzione: le persone sono sempre degne di fiducia. Se rispettate e riconosciute nella loro integrità spirituale e fisica, esse sono capaci di esprimere le proprie qualità umane e competenze professionali in modo sempre più compiuto.

Nei rapporti interpersonali e intercooperativi, rispetto e fiducia procedono di pari passo. Su di essi si fonda la possibilità di un comportamento equo e assieme benefico per l'integrità etica delle imprese cui le persone dedicano gran parte della loro vita.

Merito

Un'organizzazione cooperativa retta dall'equità sa riconoscere e valorizzare le persone in virtù dei loro meriti. Non le mortifica quindi attraverso pratiche non etiche, quali il ricorso al clientelismo, alla raccomandazione, all'opportunismo, tendenti a premiare gli incapaci o i meno meritevoli.

Il riconoscimento del merito è un valore che deve essere sostenuto e diffuso nella Cooperazione con forza e determinazione. Tale valore richiama a una profonda attenzione verso l'altro come persona sempre e comunque degna di rispetto e di considerazione delle proprie capacità.

Il rispetto e il riconoscimento reciproco sostengono e sorreggono, liberano da una condizione di subalternità e vietano di essere deboli con i forti e forti con i deboli: tutto questo accade quando si esercita l'autorevolezza che convince e non il potere che comanda.

Attenzione verso gli altri e umiltà

L'attenzione è, con il rispetto e l'umiltà, una delle "virtù penultime": un valore determinante per l'affermazione di altre ragioni etiche fondamentali.

Essere autenticamente attenti agli altri permette infatti di costruire relazioni interpersonali basate sulla consapevolezza degli obblighi reciproci e del rispetto della libertà altrui.

Solo questo tipo di relazioni rende possibile il perseguimento del bene comune.

Intercooperazione

Il legame cooperativo deve essere intessuto congiungendo l'intercooperazione, l'onestà e la trasparenza, alla luce di un rapporto di mutualità e solidarietà tra le cooperative.

Perché si affermi il legame cooperativo, è necessario porre l'accento sulla capacità di cooperare, più che sulla competizione, tra cooperative di uno stesso settore, su una migliore integrazione di servizi e risorse tra i settori cooperativi e su uno scambio trasparente di informazioni tra le cooperative di primo e secondo grado e tra esse e i rispettivi soci.

Onestà

Nessuna regola scritta può funzionare se non si fonda sull'onestà, sull'intenzione personale a comportarsi seguendo le indicazioni etiche concordate e ad ammettere, ove necessario, i propri limiti ed errori.

Trasparenza

L'onestà è la condizione affinché si affermi il valore della trasparenza, posto alla base della Cooperazione trentina nella sua storia secolare. La trasparenza deve caratterizzare tutti i comportamenti delle persone e delle organizzazioni.

La trasparenza rende rintracciabile ogni rapporto intercooperativo e ogni azione cooperativa, verso i soci, gli amministratori, i collaboratori, i clienti, i consumatori, i fornitori, i cittadini.

Tale valore deve essere perseguito con maggiore forza, laddove questi ultimi non

abbiano piena consapevolezza di tutte le implicazioni derivanti da un rapporto specifico instaurato con le diverse realtà cooperative in grado di produrre conseguenze sulla loro vita.

Pace

La Cooperazione ritiene che la pace non equivalga semplicemente all'assenza di guerra. Non c'è pace senza giustizia, né senza uno sviluppo equo e rispettoso della dignità della persona e dei popoli.

La pace è una delle condizioni imprescindibili dell'azione cooperativa, ovunque essa si espliciti.

La Cooperazione considera perciò le iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale, in particolare con i paesi impoveriti, attività intrinseche alla propria natura ed estensive dei principi cooperativi.

Tali iniziative di solidarietà e cooperazione internazionali devono essere tali da promuovere e sostenere azioni di autopromozione e pratiche di sviluppo locale mirate a favorire e creare condizioni di pace.

Responsabilità sociale

E' convinzione comune che tutte le imprese - cooperative, private, pubbliche - debbano misurarsi con le aspettative legittime di responsabilità sociale: esse, nel loro insieme, devono sì contribuire alla legittimazione dell'impresa stessa, ma anche allo sviluppo e al benessere della società e delle comunità in cui e mediante cui esse operano.

La responsabilità sociale è un valore fondante dell'impresa e del movimento cooperativo fin dalle sue origini, quali che siano le culture che hanno nutrito la crescita dell'albero secolare della Cooperazione. Essa, quindi, costituisce non certo una novità, bensì un costante impegno per quanti credono e praticano i valori cooperativi.

Sviluppo sostenibile

Accanto al tema della responsabilità sociale, le sfide poste dallo sviluppo sostenibile sono divenute urgenti e strategiche anche per le attività e per la reputazione del movimento cooperativo.

Lo sviluppo sostenibile si realizza operando con la convinzione che, per la sopravvivenza stessa dell'umanità, delle generazioni future e del pianeta, è essenziale la riproducibilità delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità secondo i parametri della sostenibilità, evitando forme d'inquinamento e d'impoverimento delle risorse naturali.

Libertà

La Cooperazione si impegna in questa sfida senza tralasciare i valori che storicamente ne hanno guidato lo sviluppo sociale e la crescita economica, credendo fermamente nella libertà e nella democrazia e rifiutando ogni affiliazione o subalternità partitica.

La Cooperazione dunque o è libera o non è.

Sussidiarietà

La Cooperazione, come società intermedia tra il cittadino e lo Stato, incarna il valore della sussidiarietà per il solo suo porsi nella storia dell'umanità e perché i diritti inviolabili della persona sono i suoi fondamentali valori.

La Cooperazione infatti risolve nel modo migliore specifici problemi nella comunità locale, senza far ricorso all'intervento delle istituzioni pubbliche.

Aiuto reciproco

In questo orizzonte si iscrive il valore cooperativo dell'aiuto reciproco, valido su scala mondiale perché ricorda che la cooperazione, in ogni tempo e in ogni luogo, è cresciuta contando sulle proprie forze, sui valori e principi, e sul lavoro dei propri soci.

2

La storia.
L'evoluzione cooperativa
in una dimensione globale

di Mattia Granata

Le origini della cooperazione:
la diffusione del movimento
cooperativo in Europa tra i
modelli della cooperazione di
consumo in Gran Bretagna,
della cooperazione industriale
della Francia e del credito
cooperativo in Germania.

Fortuna dei due modelli tedeschi
in Europa e in Italia. Nascita
e affermazione dell'Alleanza
Cooperativa Internazionale
(Aci) e suo impegno sociale ed
economico a favore della pace e
della democrazia.

In ogni luogo del mondo, per lo meno negli ultimi due secoli di storia dell'economia, si è assistito al sorgere di imprese identificate per la forma di proprietà collettiva che le caratterizza: le cooperative.

Questo fenomeno, con diversi gradi di densità e consistenza a seconda delle zone e dei momenti storici, ha permesso di ravvisare un legame tra la propagazione del capitalismo e la diffusione cooperativa.

Ovunque, il sorgere del capitalismo è stato accompagnato dall'apparire nei mercati e quindi nelle società di imprese diverse da quelle intese come tradizionali (o addirittura come le uniche possibili), testimoniando la possibile coesistenza di diversi sistemi economici.

Con il proprio sviluppo, la cooperazione dimostrava anche la possibilità che l'agire economico dei soggetti collettivi potesse avvenire nei mercati con la continua riproduzione e diffusione di principi e di valori alternativi allo scopo del puro profitto che muoveva le imprese capitalistiche.

Ovunque, l'impresa cooperativa sorgeva come strumento collettivo utile alla soddisfazione di un bisogno impossibile da perseguirsi individualmente. Le persone si univano in un'organizzazione che permetteva di operare nel mercato in modo economicamente efficiente e, soprattutto, per tutto il tempo necessario al conseguimento dello scopo iniziale. Sorgevano perciò le cooperative di produzione e lavoro (per il raggiungimento del bene lavoro), di consumo (per l'acquisizione di generi di prima necessità e poi per il miglioramento costante della qualità della vita), agricole, di abitazione, e così via.

Dimostrando la propria utilità come strumento di competizione economica, la cooperazione sanciva il proprio diritto a esistere tra le forme di impresa del capitalismo moderno. Dimostrando la propria capacità di contribuire all'inclusione nei processi economici moderni di fasce di popolazione che altrimenti ne erano escluse, la cooperazione si collocava fra quei movimenti sociali che temperavano le imperfezioni delle economie moderne, ne attutivano le conseguenze sulle società e favorivano la progressiva inclusione dei ceti più deboli, permettendone l'emancipazione e consegnando loro la piena cittadinanza nelle future società del benessere.

Proprio la connotazione sociale oltre che economica della cooperazione rende necessario analizzarla in relazione all'evoluzione dei movimenti sociali e ai filoni ideali dai quali traeva linfa. La cooperazione si presenta così quale prodotto concreto dei movimenti ideali (riformismi liberale, laico, socialista, cattolico) e della critica al capitalismo industriale, commerciale e finanziario.

Una ulteriore costante dello sviluppo cooperativo è l'invariabile predisposizione delle singole imprese ad associarsi in organismi via via più articolati: strutture prima locali, poi nazionali e poi sopranazionali destinate a fornire indirizzi di sviluppo alle imprese e a promuoverne ideali, valori e principi.

Narrare la storia dei movimenti cooperativi mondiali significa perciò descrivere l'evoluzione di questo livello della rappresentanza, dei temi e degli indirizzi che da lì passavano alle società circostanti, interagendo con esse e con gli avvenimenti che ne segnavano la storia.

Le origini della cooperazione (XVIII secolo)

I primi sporadici esperimenti riguardanti la costituzione di imprese collettive avvenivano già nella metà del diciottesimo secolo: mentre in Francia intorno al 1750 si costituivano le prime imprese di produttori caseari, negli Stati Uniti Benjamin Franklin figurava tra i primi sperimentatori di società assicuratrici simili a cooperative. Nei primi decenni dell'Ottocento apparivano sodalizi di produzione o agricoli anche in Italia e Lussemburgo, ma era l'Inghilterra l'avanguardia di queste manifestazioni, definita perciò "culla" del fenomeno cooperativo.

In effetti qui nascevano fin dagli anni Venti diverse imprese, tanto da motivare, nel 1831, un primo congresso che riuniva le oltre trecento cooperative britanniche esistenti. Verso la metà del secolo l'Inghilterra era il paese di più avanzata modernizzazione, poiché i processi di industrializzazione che avevano preso le mosse sul finire del secolo precedente avevano accompagnato i processi sociali. Il fermento della classe operaia aveva dato vita in questa fase a molteplici organizzazioni per la protezione e l'innalzamento del tenore di vita dei lavoratori: organizzazioni che si andavano razionalizzando e situando nell'alveo dei movimenti organizzati di tipo sindacale e, per l'appunto, cooperativo.

Nel 1844 ventotto tessitori di Rochdale, una città situata nei pressi del distretto di Manchester, fondavano il primo spaccio cooperativo di consumo, avviando così l'esperienza dei cosiddetti "Probi pionieri di Rochdale", comunemente identificata quale momento fondativo del moderno movimento cooperativo, con il significato simbolico dell'avvio di un processo inarrestabile. Questo avveniva in gran parte per l'opera di uno dei padri della cooperazione britannica e mondiale, George Jacob Holyoake, che nel 1857 celebrava in un'opera l'esperienza dei Probi pionieri. Con la narrazione in forma semplificata e simbolica degli avvenimenti di Manchester, Holyoake contribuiva a costruire un vero e proprio mito che sistematizzava quel corpus valoriale – poi tradotto in forma di principi – necessario a diffondere una specifica morale cooperativa, allora in parte assimilabile agli ideali cristiano-socialisti.

Negli anni Sessanta gli spacci cooperativi si diffondevano rapidamente in Inghilterra e in Scozia, strutturandosi anche tramite organismi consortili di approvvigionamento locale e regionale. Negli anni Settanta il settore si articolava in strutture di collegamento tra la produzione e la vendita al dettaglio. Sul finire

del secolo, quindi, circa un milione di inglesi era già associato a uno dei potenti sodalizi del consumo: questi sodalizi perseguivano l'obiettivo di aumentare il potere d'acquisto dei ceti operai tramite la vendita ai soci di generi di prima necessità a prezzi di mercato e la distribuzione degli utili sotto forma di un ristorno proporzionale agli acquisti.

Sulle orme del Regno Unito, dagli anni Quaranta, in altri paesi europei si diffondevano varie esperienze cooperative: nel campo della produzione e del lavoro, dell'agricoltura, delle banche e così via.

La Francia, che si connotava rispetto all'Inghilterra per la sua più lenta industrializzazione, percorreva una via differente. Qui avevano sede le prime esperienze nel campo manifatturiero che si rifacevano agli esperimenti di matrice socialista, ispirati da Louis Blanc. A partire dalla seconda metà degli anni Quaranta, grazie anche all'intervento statale, la cooperazione si diffondeva in Francia e si parlava così di una "triarchie européenne": al Regno Unito la supremazia nel campo della cooperazione di consumo, alla Francia quella nel settore industriale e alla Germania quella nel credito cooperativo.

In Germania, infatti, sempre attorno alla metà del secolo, Friedrich Wilhelm Raiffeisen fondava la cooperativa di credito agricolo: agiva su mercati territorialmente molto limitati, praticava bassi tassi di interesse ai propri soci e mirava a favorire gli investimenti per la modernizzazione dell'agricoltura. Gli iniziali esperimenti, coronati da successo, lasciavano spazio a una rete di banche di credito rurale e agricolo, federate a livello regionale e nazionale. Sulla base dei medesimi principi, nello stesso periodo veniva creata la prima società di credito tedesca per il commercio e l'artigianato cittadino, sul modello della banca popolare di Hermann Schulze-Delitzsch. La fase iniziale del movimento cooperativo tedesco era perciò legata all'opera di Raiffeisen e di Schulze-Delitzsch che promuovevano la diffusione dei loro modelli di imprese e avevano un ruolo centrale nella stesura della legislazione tedesca in tema di cooperative. L'influsso di questi due pensatori si ebbe anche in Italia tramite Luigi Luzzatti.

Verso la metà del secolo anche la Danimarca si distingueva per la diffusione delle cooperative agricole, tanto da farne una sorta di "patria" di questo tipo di imprenditorialità che dagli anni Ottanta in poi vedeva un'ulteriore affermazione.

Verso un coordinamento cooperativo internazionale

Nel corso dell'Ottocento si evidenziava la necessità che i movimenti cooperativi dei vari paesi costituissero un luogo di coordinamento tra le proprie organizzazioni. Un processo di istituzionalizzazione delle reti di relazione che si impostava tra i principali fautori dell'ideale cooperativo in quel momento attivi in Europa, come Neale, Holyoake, Boyve, Viganò, Luzzatti, Rabbeno, Robert.

Antesignano di questo progetto era Robert Owen, uno dei padri dell'ideale cooperativo, riformatore sociale attivo già sul finire del Settecento. Con il suo impegno per l'autogestione in campo produttivo, nel 1835 aveva fondato

l'Associazione di "tutte le classi e tutte le nazioni", primo vero tentativo di articolare un movimento di dimensione internazionale. Nel corso degli anni Sessanta la cooperazione francese provava a indire un congresso internazionale durante l'Esposizione di Parigi, incontrando però la ferma resistenza del governo nazionale. Nel 1969, al congresso di Londra delle cooperative inglesi, alla presenza di delegati europei, i cooperatori britannici rilanciavano l'idea di un coordinamento sopranazionale tra i paesi in cui già la cooperazione era diffusa, per darle nuova spinta. La stessa idea emergeva nel congresso di Lione delle cooperative francesi nel 1886, dove Charles Gide sosteneva la nascita di una federazione internazionale della cooperazione. In questa fase, infatti, i rapporti tra i movimenti nazionali e tra i loro leader, e in particolare tra quello britannico e quello francese, si erano consolidati sempre più fino a diventare fatto ordinario. Contemporaneamente, il desiderio alla federazione veniva richiamato al congresso britannico alla presenza di Edouard de Boyve e rilanciato l'anno seguente nell'assise delle cooperative italiane di Milano.

Su queste basi il processo di articolazione internazionale del movimento entrava in una fase di svolta con la costituzione di un gruppo di lavoro: Edward Vansittart Neale, Edward Owen Greening, Edouard de Boyve e Charles Gide coordinavano le loro forze per costituire una struttura internazionale della cooperazione.

La nascita dell'Alleanza cooperativa internazionale (Aci)

La nascita dell'Alleanza cooperativa internazionale (Aci) avveniva in occasione di un congresso internazionale convocato a Londra nell'agosto del 1895, cui partecipavano i delegati di tredici paesi europei. C'erano inoltre i rappresentanti della cooperazione statunitense e argentina, giunti nella capitale inglese con l'obiettivo di farsi un'idea della cooperazione europea e di leggerne i problemi comuni in una prospettiva internazionale. All'incontro partecipavano i rappresentanti di tutti i settori e delle diverse tendenze politico-culturali che attraversavano il movimento, con una certa predominanza di esponenti della cooperazione liberal-sociale e cristiano-sociale. Non partecipavano i rappresentanti dei movimenti tedesco e austriaco, fortemente rappresentativi sul piano internazionale per la vastità dei due imperi e per la diffusione che vi aveva avuto la cooperazione nella sua fase di sviluppo. In questa occasione, mentre si costituiva l'Alleanza definendone la natura e dichiarandone la neutralità religiosa e politica, si nominavano anche i primi organismi dirigenti. Al vertice stava un esecutivo (con solo rappresentanti inglesi) incaricato da una commissione centrale che veniva inizialmente costituita da delegati belgi, francesi, tedeschi, italiani, inglesi e americani.

La costituzione degli organismi dirigenti rispecchiava la prevalenza che per tradizione e dimensioni il movimento britannico rivestiva nella cooperazione internazionale. Anche nel dibattito, il confronto risentiva dei temi che erano maturati in Inghilterra.

Il dibattito era tanto acceso da non consentire una condivisione di problemi

essenziali quali la compartecipazione agli utili e la proprietà privata e individuale: il confronto doveva trasferirsi in seguito a un comitato esecutivo, costituito soprattutto da operatori liberali. Ciò era indicativo di una certa immaturità culturale e teorica che accompagnava la costituzione dell'organismo internazionale e la strutturazione dei vari movimenti nazionali, ma denotava anche l'esistenza di un fervido confronto.

Il movimento britannico si divideva tra due posizioni. Da un lato c'era il leader Edward Vansittart Neale, socialista cristiano: egli sosteneva una cooperazione di produzione in cui gli operai fossero proprietari dei mezzi di produzione e gestori della propria impresa associata, finalizzata alla ripartizione degli utili fino al superamento della società capitalistica. Dal lato opposto vi erano le potenti organizzazioni del consumo che promuovevano la creazione di catene dalla produzione al consumo, ma che subordinavano in modo simile alle imprese capitalistiche gli operai addetti a tali produzioni.

Comunque, il passo della costituzione formale di un movimento cooperativo internazionale era stato compiuto, creando la sede in cui sciogliere queste dispute e tutte quelle che negli anni successivi dovevano sorgere, in un confronto sempre fecondo tra le varie anime del movimento.

Solo dopo un anno dallo svolgimento del congresso fondativo si riconvocava a Parigi un'assise cui per la prima volta partecipavano anche i cooperatori tedeschi. Qui si manifestavano alcuni dei temi che avrebbero segnato l'evoluzione del confronto, e anche del conflitto, all'interno dell'Alleanza: per esempio, tra la apoliticità e la partecipazione alla politica dei diversi movimenti nazionali, e tra le ideologie che li caratterizzavano.

Al vertice dell'Alleanza si confermava l'Inghilterra, che trasferiva nella cooperazione il ruolo egemone che ancora ricopriva nell'economia mondiale, e poi la Francia, la Germania, l'Austria la Svizzera, la Danimarca, l'Italia e gli Usa, paese in cui il fenomeno cooperativo si sviluppava sempre più. L'Acì sanciva con questo nuovo congresso francese il proprio ruolo di coordinamento di un movimento cooperativo mondiale sempre più articolato, con anime più orientate alla solidità imprenditoriale e altre più segnate da spinte sociali e ideologiche.

Su queste basi, la fase successiva vedeva un progressivo coinvolgimento alla guida dell'Acì dei paesi continentali, ora più attivi nel confronto con la leadership britannica.

Al principio del nuovo secolo prendeva avvio la riflessione dell'Acì sulle proprie regole di funzionamento: la cooperazione doveva tener conto delle diverse anime del movimento, ma soprattutto dei fermenti che attraversavano le società europee sotto forma di movimenti sociali organizzati.

Una prima importante modifica alle regole associative derivava dall'impegno dei delegati tedeschi. Contrapposte erano le posizioni in merito alla divisione dei profitti, al rapporto tra lo stato e lo sviluppo cooperativo, alle relazioni con le organizzazioni internazionali.

Una decisione centrale in tal senso riguardava il principio dell'adesione all'ACI che, inizialmente aperta tanto agli individui che alle organizzazioni, in seguito, veniva limitata a queste ultime. Le federazioni nazionali, segnate dalle spinte sociali che attraversavano l'Europa, aderivano al movimento cooperativo internazionale portando un sostegno economico importante, ma anche tentando di influenzarne le scelte. Per esempio, le cooperative tedesche sostenevano il principio della "indivisibilità" dei profitti spingendo verso la dimensione sociale del movimento cooperativo. Significativa una risoluzione approvata a Budapest nel 1904: in essa si accentuava il connotato anticapitalistico della cooperazione, sancendo l'affermazione della matrice "socialista cooperativa", che allineava l'ACI alle posizioni più marcatamente internazionaliste. In questo periodo infatti si intensificava l'internazionalizzazione del movimento, per una sensibile partecipazione delle delegazioni balcaniche.

Questo passaggio provocava una scissione imprevista, determinata dalla fuoriuscita delle cooperative agricole austriache e tedesche, grave per le sue conseguenze economiche e politiche.

Questi avvenimenti davano il senso della vicinanza tra cooperazione internazionale, movimenti sociali e loro strutture di rappresentanza. Un incontro reso possibile dalla comunanza di ideali riformatori che la cooperazione – fenomeno progressista sul piano economico – sostanzialmente condivideva. Incontro sancito pochi anni dopo dalla stessa Seconda internazionale che indicava nella cooperazione, nei partiti operai e nei sindacati, i pilastri del movimento operaio internazionale.

La Grande Guerra e il primo dopoguerra

Il nuovo secolo avviava una nuova epoca anche per la cooperazione, e quindi per il movimento internazionale che ne unificava le componenti. Sotto il profilo ideale, la cooperazione si congiungeva alle spinte sociali che si allargavano nelle fasce sociali più deboli.

Ma la spinta innovatrice non era solo sul piano ideale: i venti di guerra che spiravano sull'Europa coinvolgevano sul piano operativo e soprattutto ideologico anche le componenti cooperative internazionali. Esse dovevano trovare, attraverso l'ACI, un nuovo ruolo.

Il congresso di Glasgow del 1913 eleggeva alla segreteria generale Henry May, uno dei leader cooperativi più autorevoli sotto il profilo sia dell'azione sia del pensiero. Tale congresso diveniva sede di dibattito sulla guerra, sulle sue possibili implicazioni e sul ruolo della cooperazione e dei operatori che, infine, votavano un ordine del giorno di ferma avversione a ogni forma di conflitto. Nel periodo successivo i movimenti cooperativi si impegnavano nel sostegno ai consumi e alla produzione tentando di alleviare le difficili condizioni cui le popolazioni civili venivano sottoposte. Nei propri paesi svolgevano compiti di sostegno alle classi più disagiate, per esempio attraverso il rifornimento annonario, o della produzione, e attraverso le mobilitazioni industriali in cui i rappresentanti della cooperazione avevano spesso compiti centrali.

In questo periodo il movimento internazionale si caratterizzava per l'unità di intenti, per il dialogo e il protrarsi delle relazioni tra i dirigenti dei diversi paesi. Inoltre, nonostante le molteplici difficoltà, durante la guerra l'Alleanza rimaneva attiva continuando a pubblicare la propria rivista nelle varie edizioni internazionali. Molti movimenti cooperativi emergevano rafforzati dalla guerra, grazie al formale impegno assunto per la pace e alla fornitura dei servizi di base alle fasce di popolazione più svantaggiate, colpite da disoccupazione e sottoconsumo. Impegno che aveva accresciuto la stima riservata loro dai cittadini e dai governi.

Nel dopoguerra, una volta spente le tensioni nazionalistiche, la posizione pacifista si rivelava un punto di incontro tra i cooperatori dei vari Paesi. Dal canto suo, l'ACI impostava feconde relazioni con strutture internazionali come la International Labour Organisation (ILO). Nell'ambito di queste relazioni si rivelava fondamentale il nesso ideale e operativo instaurato con la neonata Lega delle Nazioni, in particolare per l'apporto autorevole di Charles Gide. Forte dell'opposizione alla guerra propugnata fin da subito, il movimento cooperativo individuava proprio nel costante sostegno alla pace nel mondo un terreno privilegiato di azione per il proprio futuro.

Il primo congresso dell'ACI del dopoguerra si teneva nel 1921, a Basilea, nella neutrale Svizzera, e registrava nuove adesioni dalle nazioni sorte dal collasso degli imperi turco, russo e austro-ungarico, usciti disgregati dalla Grande Guerra. Il congresso decideva di dotare il movimento internazionale di strutture verticali, finalizzate all'associazione dei settori e definite corpi specializzati: essi sorgevano innanzitutto in ambito bancario, assicurativo e delle attività femminili, e, poco dopo, nella distribuzione all'ingrosso.

L'ordine geopolitico sancito dai trattati di pace evidenziava un problema nuovo per il movimento internazionale, connesso al collasso dell'impero russo e al successivo emergere dell'Urss nello scenario mondiale: e cioè le modalità di relazione con il nuovo stato che sorgeva dalla rivoluzione d'ottobre e subordinava a sé l'attività delle cooperative.

Il dopoguerra, e in generale gli anni compresi tra le due guerre mondiali, erano infatti segnati dall'impostarsi e dall'evolvere dei rapporti tra l'ACI e la centrale cooperativa sovietica, denominata Centrosoyous. Lo stretto rapporto tra il governo sovietico e il movimento cooperativo di quel paese produceva un dibattito relativo all'opportunità di includere il Centrosoyous nel movimento internazionale o di escluderlo per la sua subordinazione alla politica.

Al congresso di Basilea i rappresentanti sovietici venivano attivamente coinvolti nell'ACI, anche con il patrocinio della Lega delle Nazioni, sancendo così un sostegno che derivava in parte dalla simpatia diffusa negli ambienti britannici, statunitensi e italiani, e in parte dal timore che l'isolamento della cooperazione sovietica provocasse un indebolimento della stessa cooperazione occidentale sul piano economico e politico. Si avviava in questo modo un rapporto interno all'ACI che negli anni successivi si mostrava a tratti traumatico ma mai portato fino a una scissione per il reciproco interesse alla collaborazione dei movimenti cooperativi.

Per comprendere la cooperazione di questi anni in una prospettiva internazionale e non solo ideologica, è decisivo collocarla nel contesto politico in cui si affermavano le dittature fascista e nazista.

Il fascismo si era innervato nella società come dittatura, impossessandosi delle strutture sociali preesistenti. La cooperazione era un corpo intermedio, che in Italia aveva una lunga tradizione di matrice laico-socialista e cristiano-sociale: proprio per questo era uno degli obiettivi più strenuamente perseguiti dal fascismo. Nella sua fase di ascesa, all'alba degli anni Venti, il movimento fascista si era accanito duramente contro la cooperazione, per ragioni ideologiche – in particolare per la congiunzione tra cooperative, partito socialista, sindacato – ma soprattutto per ragioni economiche. Il fascismo delle origini, infatti, alla ricerca di un consenso nelle classi produttive e commerciali moderate, aveva sollecitato gli istinti di sopraffazione del mercato nei confronti delle cooperative concorrenti. Nella successiva fase di costruzione della dittatura, il partito fascista aveva compresso, snaturato e aggogato la cooperazione con l'eliminazione delle élite prefasciste, per farne un proprio strumento di controllo e indirizzo della società e del mercato. L'ACI condannava con fermezza la fascistizzazione del movimento e decideva di escludere la cooperazione italiana dal proprio seno, riavviando contatti solo a partire dagli anni Trenta.

Più contrastato era il rapporto con gli avvenimenti legati al progressivo affermarsi della dittatura in Germania. Mentre in vari paesi i regimi totalitari stavano drasticamente riducendo la libertà delle cooperative, in Germania, sotto il partito nazista, si manifestavano problemi simili, ma ancora più drastici rispetto a quelli italiani. L'avvento del nazismo significava per tutto il movimento l'assimilazione alle nuove strutture: esse determinavano un controllo della società attraverso una nazistificazione ferrea e liberticida. Se anche in questo caso le cooperative tedesche venivano escluse dall'ACI, il contraccolpo interno al movimento era ancora più traumatico, ad esempio per le posizioni assai differenti di inglesi e francesi rispetto alla dittatura nazista. Un ulteriore elemento di complicazione era determinato dall'adesione al nazismo di Vaino Tanner, il finlandese che nel 1927 era stato eletto alla carica di presidente dell'ACI.

Azioni liberticide nei confronti del mondo cooperativo si verificavano anche in Austria, spingendo all'intervento Henry May: nel 1934 si muoveva attivamente per alleviare la pressione sulla cooperazione prima che essa perdesse ogni autonomia con l'occupazione tedesca del 1938.

In questa fase, quindi, il movimento internazionale veniva costretto entro spazi ristretti di manovra politica e vedeva diminuire il numero dei propri associati per le difficili situazioni di Spagna, Germania, Austria, Italia, Urss. L'ACI mostrava impotenza perché non riusciva né a trovare una propria unità ideologica, né a difendere l'indipendenza e la consistenza di alcuni movimenti nazionali.

D'altra parte, l'Alleanza vedeva in questa fase la possibilità di ribadire il proprio ruolo di organizzazione internazionale a difesa della pace. Nel 1937, in occasione

della guerra cino-giapponese, si opponeva con fermezza al militarismo nipponico. Posizione che provocava l'esclusione del movimento giapponese dall'Alleanza e che permetteva all'ACI di allargare la propria influenza nel sud est asiatico. Era dello stesso anno l'adesione dell'Alleanza alla Campagna internazionale della pace promossa dalla Cecoslovacchia in appoggio all'inviolabilità dei trattati internazionali, alla limitazione degli armamenti e al consolidamento del ruolo della Società delle Nazioni.

Mentre tra le due guerre mondiali si svolgevano questi avvenimenti, nella cooperazione si delineava un profondo dibattito ideologico alimentato dai mutamenti dell'ordine economico mondiale e dalla riflessione sul ruolo della cooperazione: da più parti veniva la richiesta di riconsiderare i fondamenti dei principi di Rochdale. Nel 1937, dopo anni di studio, l'Alleanza definiva i sette principi cooperativi fondamentali dell'apertura dell'impresa: voto capitario, controllo democratico dell'impresa, adozione dello strumento del ristorno, adozione dell'interesse limitato sui capitali, neutralità politica e religiosa dei sodalizi, pagamento in contanti ed educazione. In realtà, la revisione dei principi cooperativi si concludeva con una riaffermazione convinta del codice che per oltre novant'anni aveva ispirato l'agire dei movimenti internazionali.

Durante gli ultimi anni della direzione di May, l'Alleanza tornava a svolgere il proprio compito di opposizione alla guerra. Nel 1939 May, mentre si spegneva per un male incurabile, lasciava in eredità le linee guida della futura cooperazione mondiale. Nel suo ultimo scritto fissava i compiti per il movimento, stimolandolo a mantenere la comunicazione, e per quanto possibile, i contatti personali tra gli organizzatori delle diverse nazioni affiliate. Inoltre, spronava il movimento a preparare un piano di attività per il dopoguerra fissando anche i principi che ne dovevano indirizzare l'azione: diffusione della libertà, della sicurezza e della pace universale. Infine, May, affermava la necessità di perseguire una campagna di reclutamento di associati tra i movimenti cooperativi extra-europei.

Tra guerra e pace

Per l'organismo internazionale delle cooperative la guerra rappresentava una fase di disordine organizzativo, per l'assenza del presidente Tanner, la morte del direttore May e le ristrettezze finanziarie che ne segnavano l'attività. Dal conflitto l'organizzazione usciva traumatizzata, ma potenzialmente rinforzata dalle opportunità di allargare la propria sfera di azione grazie al credito acquisito impegnandosi per la pace.

Diverse le tappe di questo impegno: nella conferenza di Washington del 1941, per esempio, si avviava una riflessione sulle modalità per perseguire la pace e per favorire la ricostruzione. Posizione sostenuta anche dai singoli movimenti nazionali come quello statunitense, che dal 1942 attivava un comitato internazionale per la ricostruzione cooperativa con il sostegno dei cooperatori britannici. Muovendosi su queste direttrici, i movimenti consolidavano relazioni che si sarebbero

dimostrate importanti nella fase della ricostruzione, per aumentare l'autorevolezza rispetto ai gruppi dirigenti dei territori occupati e incrementare le competenze nel campo della distribuzione delle derrate alimentari. In questo ambito, fecondi erano i rapporti di collaborazione con l'Unrra, l'organismo cui l'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) affidava un ruolo centrale nel processo di ricostruzione del dopoguerra a fianco del Piano Marshall.

Un altro fenomeno di questi anni era il progressivo incremento dell'importanza dei rappresentanti statunitensi nel seno dell'ACI, connesso al maggiore peso degli aderenti extraeuropei: dalla Cina all'Australia, passando per l'Argentina. Nel corso della guerra il movimento internazionale aveva perso le sue componenti italiana, austriaca e tedesca, aprendosi sempre più agli aderenti di altre nazioni. Gli Usa erano i più influenti ed era proprio grazie all'impegno politico dei cooperatori statunitensi che nel 1945 l'ACI poteva ottenere un importante ruolo di rappresentanza nell'ambito delle Nazioni Unite.

Il primo congresso dopo la fine della seconda guerra mondiale si teneva nel 1946 e vedeva emergere alcune delle contraddizioni che avrebbero segnato il movimento negli anni futuri.

La cooperazione si andava differenziando sia dall'interventismo statalista sia dal liberismo più spinto, nel tentativo di porsi come un'alternativa a entrambi.

Il movimento, poi, richiedeva un controllo internazionale sulle risorse petrolifere mondiali e richiamava l'attenzione sulla necessità di effettuare un fermo "controllo democratico" sulle fonti energetiche e sulle materie prime, auspicando uno stretto rapporto di collaborazione con l'ONU. Questo impegno era largamente influenzato dal movimento americano che aveva realizzato strutture petrolifere cooperative: strutture analoghe sarebbero poi sorte anche in Svezia e in Olanda. L'Alleanza in questa fase creava al proprio interno corpi specializzati nel campo petrolifero, imprese artigiane, manifatturiere e della stampa cooperativa e all'inizio degli anni Cinquanta introduceva commissioni nel campo delle abitazioni e della cooperazione agricola.

Nell'immediato dopoguerra, in ogni caso, il tema dominante nell'operare del movimento era di tipo politico e rifletteva i contemporanei avvenimenti internazionali: la guerra fredda, ancora agli albori, cominciava a segnare la vita dell'ACI.

Nell'Alleanza si delineava una contrapposizione che si sarebbe protratta anche con durezza in futuro. Da un lato c'erano i paesi occidentali che, in linea con la tradizione storica e culturale della cooperazione, tornavano su posizioni di neutralità politica; dall'altro i movimenti che vivevano nella sfera sovietica e quelli che operavano nei paesi occidentali in cui l'influenza del comunismo si faceva sentire attraverso forti partiti politici. Tali movimenti chiedevano di fare schierare l'Alleanza su posizioni "antimperialiste".

Ecco che per i rappresentanti della cooperazione sovietica l'ACI diventava una specie di "cassa di risonanza" per gli atti della politica estera sovietica e dei suoi

interessi economici e politici. Il timore degli altri delegati era che i rappresentanti del Centrosoyus mirassero ad assumere il controllo dell'organizzazione: e infatti questi ultimi mettevano in atto molteplici tentativi formali di raggiungere l'egemonia sull'Acì.

Nel secondo dopoguerra l'autorevolezza del movimento cooperativo raggiungeva il suo apice e l'Acì, unica tra le organizzazioni cooperative, prendeva a collaborare con altre organizzazioni internazionali come la Ilo, la Fao, l'Unesco e, già citata, l'Onu. Si delineava così uno dei principali ruoli ricoperti dall'Acì nel secondo dopoguerra: l'impegno per l'addestramento, la formazione e la promozione cooperativa nei confronti del terzo mondo.

Henry May, fin dal 1939, aveva intuito le opportunità insite nell'evoluzione degli scenari internazionali e aveva indicato nel reclutamento di associati tra i movimenti cooperativi extra-europei il principale terreno di sviluppo del movimento cooperativo internazionale. L'allargarsi delle sfere di influenza, l'intersecarsi di questo fenomeno con il montante processo di decolonizzazione, l'emancipazione politico-culturale di ampie fette dell'umanità, fornivano all'Acì ampi margini di azione: essa poteva infatti fornire sostegno tecnologico, economico e culturale ai processi di inclusione degli strati più svantaggiati della popolazione mondiale nelle nuove dinamiche economiche.

Non era stato forse questo il compito della cooperazione nazionale e continentale, fin dalle sue origini?

Ora si trasferivano i principi dell'agire cooperativo a un livello globale, condividendo con le organizzazioni sopranazionali, e in special modo con l'Unesco, un'ispirazione rivolta all'"educazione civile delle comunità".

Questo impegno veniva formalmente preso dal congresso del 1954, che sanciva un indirizzo di sviluppo cooperativo come priorità dell'Alleanza. In conseguenza di questi orientamenti, a Kuala Lumpur in Malesia, si teneva nel 1958 una conferenza regionale per l'Asia sudorientale, e nel 1960 sorgeva un ufficio regionale con sede a Nuova Delhi.

Negli anni Cinquanta aderivano al movimento molti paesi extraeuropei: Costa d'Avorio, Nigeria, Brasile, Cylon, Malesia, Isole Mauritius, Messico, Guyana, Sudan; e poi Birmania, Indonesia, Cipro, Giordania, Iran, Cile, Nigeria occidentale, Singapore e Thailandia. Al congresso di Losanna del 1960 la rappresentanza dei paesi extraeuropei superava quella dei paesi europei e anticipava di poco la fondazione dell'Alleanza cooperativa africana e di una organizzazione della cooperazione latino americana.

Nel primo ventennio dopo la fine della seconda guerra mondiale ferveva la discussione intorno alla necessità di riscrivere i principi che ispiravano la cooperazione nei vari paesi del mondo. Tale esigenza emergeva in modo esplicito per opera dei delegati sovietici, che miravano a una revisione dei principi attraverso la costituzione di una commissione costituita da un rappresentante indiano, da uno statunitense, da un sovietico, da un tedesco e da un inglese. E anche il documento

prodotto nel 1966 riconfermava nuovamente, pur se modificandoli in alcune forme, i principi fondamentali. Questo testimoniava la forza e la persistenza degli ideali cooperativi che, a prescindere dalle contingenze politiche e culturali che avevano segnato la storia di un secolo, venivano di nuovo posti a bussola del movimento.

Cooperazione e democrazia

Gli anni della maturità del movimento sancivano il sostegno alla “democrazia cooperativa contemporanea”. A partire da questo tema si svolgeva il percorso dall'ACI nel dopoguerra, sempre a sostegno dei più deboli, della pace e, quindi, della cooperazione come ideale oltre che come strumento economico.

Dalla metà degli anni sessanta l'Alleanza aveva indirizzato le risorse del proprio fondo per lo sviluppo al sostegno ai paesi del terzo mondo, proponendo la nuova cooperazione come strumento di emancipazione economica e sociale delle comunità locali.

Uno dei principali terreni su cui l'ACI si muoveva era la formazione, considerata elemento centrale per la promozione cooperativa dei paesi arretrati e di quelli di più antica tradizione. Sotto il patrocinio dell'ACI si verificavano ovunque iniziative di consolidamento culturale e imprenditoriale della cooperazione.

L'inizio degli anni Cinquanta, a Nairobi, sorgeva la Scuola cooperativa dell'Africa orientale, seguita sul finire del decennio a Parigi dall'Institut des hautes études cooperatives. Negli anni seguenti strutture simili sorgevano a Dresda e a Marburg, in Germania, a Moshi, in Tanzania, in Kenya e poi in Benin, con il Centro di formazione cooperativa Panafricano. Questo sviluppo trovava due momenti fondamentali nella creazione dell'Agitcoop e nella fondazione a Parigi, nel 1984, dell'Alleanza internazionale delle scuole cooperative; raggiungeva infine il suo culmine nel ruolo attivo ricoperto dall'ACI nel corso del 1990, anno internazionale dell'alfabetizzazione promosso dall'ONU.

Un altro impegno della cooperazione era il sostegno alle donne e l'affermazione del loro ruolo nelle società contemporanee e in particolare nei movimenti cooperativi. Un impegno con momenti importanti: i seminari tenuti negli anni Settanta in Ghana e a Nairobi e, nel 1975, in occasione dell'anno internazionale delle donne dell'ONU; la conferenza femminile delle Nazioni Unite tenuta nel 1985; il forum continentale sulle donne nella cooperazione tenuto in Costa Rica con l'adozione di una “pianificazione di progetto sull'argomento di genere”.

L'impegno dell'ACI per la pace si orientava dalla metà degli anni Settanta al sostegno del disarmo: alla conferenza tenuta in Gran Bretagna nel 1976 sul tema del “disarmo internazionale” l'ACI partecipava sostenendo la necessità della pace e della sicurezza internazionale, e promuovendo i propri valori di uguaglianza a prescindere da razza, lingua, religione e ideologie. Nel 1982 il presidente dell'Alleanza Roger Kerinec parlava su questi temi alla sessione sul disarmo delle Nazioni Unite e sottolineava l'importanza del “vivere con gli altri”, in un clima di pace e cooperazione, invitando le Nazioni Unite a operare per favorire il disarmo graduale e controllato.

Più in generale, quindi, l'impegno profuso dall'ACI si traduceva in una scelta di campo per la democrazia (economica, e quindi cooperativa) e per i suoi principi fondanti.

Salvaguardia della pace, lotta alla fame nel mondo, accesso alle fonti energetiche, protezione dell'ambiente, promozione della crescita economica, civile e culturale nei Paesi in via di sviluppo, ruolo delle donne nelle società e nell'economia, difesa dei consumatori e della qualità della vita: attraverso questi temi il movimento cooperativo diffondeva il principio della responsabilità individuale e sociale. Cioè responsabilità delle persone nel loro vivere civile e dei soggetti economici nel loro operare nel mercato.

I movimenti cooperativi incontravano, o anticipavano, i bisogni economici e sociali connessi al processo di allargamento a una dimensione globale delle società economiche e politiche e tentavano di fornire delle risposte concrete. Sul finire degli anni Ottanta il movimento cooperativo internazionale entrava in una nuova fase di riflessione che avrebbe portato a rivalutare - una volta ancora - tanto gli ideali cooperativi quanto il loro applicarsi alle strutture organizzative. Attraverso l'analisi dei principi e dei valori cooperativi si perveniva alla stesura di una "Dichiarazione di identità cooperativa" presentata nel congresso di Manchester del 1995, in occasione del centenario dalla fondazione dell'ACI. La dichiarazione d'identità definiva "impresa cooperativa" una "associazione autonoma di persone unite volontariamente per soddisfare le loro aspirazioni e bisogni economici, sociali e culturali comuni attraverso la creazione di una impresa di proprietà comune e democraticamente controllata". Quindi, la dichiarazione descriveva i valori fondanti del sodalizio dell'ACI e di tutte le imprese cooperative del mondo: autosufficienza, autoresponsabilità, democrazia, uguaglianza, equità e solidarietà. Le imprese cooperative si dovevano inoltre rispecchiare nei valori etici dell'onestà, della trasparenza e della responsabilità sociale.

I nuovi sette principi, la bussola operativa oltre che la costituzione fondante di ogni sodalizio, riattualizzavano i principi tradizionali e prescrivevano: l'adesione volontaria all'impresa; il controllo democratico dell'impresa da parte dei soci; la partecipazione economica dei soci: l'autonomia e l'indipendenza; l'educazione, la formazione e l'informazione come perno della intergenerazionalità dell'impresa; la cooperazione tra cooperative; il costante impegno verso la comunità.

La riformulazione dello statuto della cooperazione mondiale coincideva con le celebrazioni del centenario dalla nascita dell'Alleanza cooperativa internazionale, ma si poneva nel *continuum* evolutivo di una ultracentenaria esperienza che iniziava dalle vicende dei probi pionieri di Rochdale e che a essi si richiamava per transitare nel nuovo millennio.

LA COOPERAZIONE NEL MONDO: ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI

A volte il linguaggio dei numeri è più efficace di tante parole. Per dare un'idea della diffusione e dell'importanza del movimento cooperativo a livello mondiale diamo quindi spazio ad alcuni dati, raccolti da Alleanza Cooperativa Internazionale.

Le cooperazione è presente in 150 Paesi (su complessivi 199) ed è sviluppata in tutti i settori economici, sia tradizionali che innovativi.

I soci sono circa 800 milioni e la metà di essi è costituita da agricoltori: le cooperative costituite da quest'ultimi realizzano il 50% della produzione agricola mondiale.

I lavoratori non soci sono oltre 100 milioni.

Tralasciando i Paesi "storici" della cooperazione (Inghilterra, Germania, Francia e Italia), dei quali s'è ampiamente parlato, vediamo alcuni dati particolarmente significativi e, a volte, sorprendenti.

EUROPA

- Norvegia: le cooperative detengono il 99% della produzione di latte;
- Finlandia: il 74% della produzione di carne proviene dal circuito cooperativo;
- Svezia: il 66% dei centri privati di cura giornaliera è gestito in forma cooperativa;
- Svizzera: Migros & Coop Suisse hanno il 90% del commercio al dettaglio.

AFRICA

- Kenia: le cooperative realizzano il 45% del Prodotto Interno Lordo.

ASIA

- India: l'India conta 236 milioni di soci, divisi in 520 mila cooperative, presenti in tutti i settori economici;
- Giappone: una famiglia su tre è socia d'una cooperativa di consumo;
- Corea del Sud: le cooperative hanno il 45% del mercato agricolo nazionale e agiscono come grandi istituzioni bancarie, con un volume di attività pari a 200 miliardi di dollari;
- Sri Lanka: il 16% della popolazione è socio della cooperazione di credito;
- Kuwait: le cooperative tra consumatori detengono oltre l'80% del commercio al dettaglio.

AMERICA SETTENTRIONALE

- U.S.A.: negli Stati Uniti 4 abitanti su 10 sono soci di cooperative. Le cooperative sono presenti in 50 stati e sono diffuse soprattutto nel Middle East e nel Nord Ovest della nazione.

Nel settore creditizio operano più di 9.000 banche cooperative (Credit Unions), alle quali aderiscono oltre 87 milioni di soci.

Altro settore di particolare rilievo è quello delle cooperative elettriche: attive in 47 Stati contano 37 milioni di soci - utenti (circa il 13% della popolazione);

- Canada: anche in Canada 4 abitanti su 10 sono soci di cooperativa.

AMERICA MERIDIONALE

- Colombia: Salud Coop è il secondo più grande datore di lavoro.

OCEANIA

- Nuova Zelanda: le cooperative contribuiscono per il 22% alla realizzazione del Prodotto Interno Lordo.

3

La storia. La cooperazione trentina e italiana

Un modo diverso di leggere
e interpretare l'economia e la società

di Alberto Ianes

Nascita e sviluppo della
cooperazione trentina: dalla
prima esperienza di Santa
Croce in Bleggio del 1890, alla
ricostruzione dopo la prima
guerra mondiale, all'azione
repressiva del fascismo, alla
rinascita nel dopo-guerra.

La cooperazione in Italia: dalla
nascita a Torino nel 1854 allo
sviluppo dell'età giolittiana, alla
crisi delle guerre, alla "nuova
frontiera cooperativa"
degli anni Settanta-Ottanta,
ai giorni nostri.

Una trasformazione epocale

Il momento fondativo della cooperazione trentina si colloca in un periodo storico particolare, quello della “Rivoluzione industriale”. Una trasformazione che prese piede in Inghilterra già a partire dal secolo XVIII e che scandì il definitivo superamento dell’esperienza feudale a favore di un nuovo e incerto assetto economico e sociale. Durante il XIX secolo questo processo si impose in tutta Europa; trasformò radicalmente le condizioni di vita e di lavoro delle aree interessate¹.

Per il mondo rurale si impose un nuovo modo di coltivare la terra e per il settore secondario una produzione meccanizzata di fabbrica.

Tale trasformazione portò benefici, ma anche forti squilibri e tensioni sociali. Il degrado delle periferie urbane, lo sfruttamento di donne e bambini, la mancanza di qualsiasi copertura sociale, l’alienazione di fabbrica e gli estenuanti orari di lavoro, davano la misura della degenerazione sociale in atto.

Non meno degradanti furono le condizioni negli ambienti rurali. “L’individualismo agrario” introdusse il concetto di massimizzazione del profitto: si passò da un’economia agricola volta all’autoconsumo a una orientata al mercato.

Il processo di industrializzazione nelle campagne portò alla diffusione dell’emarginazione economica proprio laddove, tradizionalmente, l’uso collettivo di beni e le solidali comunità rurali avevano permesso di tutelare i soggetti economicamente più deboli.

La fragilità del Trentino

Il Trentino non fu immune da questa crisi². Pur scontando un ritardo rispetto alle regioni europee più sviluppate, questa area non poté sottrarsi alle conseguenze negative trasmesse dai canali commerciali. Tale provincia, collocata ai margini del quadro generale ora delineato oltre che della monarchia asburgica a cui apparteneva, visse una situazione particolare³. La comparsa di una malattia sociale come la pellagra, la malattia della vite, quella della patata e un’epidemia ancora più grave sul baco da seta, stavano a rappresentare un quadro che si connotava a tinte scure.

¹ Cameron 1993, pp. 255-428; Zamagni V. 1999, pp. 13-75.

² - ³ Sulla situazione economica del Trentino dell’Ottocento si vedano: Zaninelli 1978; Gregorini 2003; Leonardi 2003a; Leonardi 2003b; Leonardi 2003c; Bozza 1979; Giacomoni 1980, pp. 13-24; Giacomoni, Tommasi 1999a, pp. 13-21.

La popolazione doveva fronteggiare le immediate difficoltà di sopravvivenza e il difficile inserimento della produzione locale nei circuiti commerciali internazionali. Si registrava la diffusione dell'usura. Tutto ciò si combinava con un basso tasso di fertilità dei terreni dislocati sull'arco alpino e con i sintomi di una crisi agraria che stava interessando l'intero occidente europeo⁴.

Con la seconda metà del secolo XIX, considerate le "disgrazie" sopra esposte, appariva naturale che il Trentino riversasse in gravi condizioni e non fosse capace di dare lavoro e aspettative di vita all'intera popolazione residente.

La via dell'emigrazione

Di fronte alla difficoltà della struttura produttiva di garantire prospettive di lavoro, risultarono inevitabili l'espulsione della forza-lavoro dalle campagne e l'avvio di un flusso migratorio. Da temporanea, l'emigrazione diventò permanente e assunse come destinazione non più le aree continentali della Mitteleuropa, bensì i paesi d'oltreoceano⁵. La portata del fenomeno attirò l'attenzione di Lorenzo Guetti, considerato il "padre" della cooperazione trentina. Tra il 1870 e il 1885⁶ egli monitorò l'esodo migratorio attraverso minuziose indagini. La lucidità con cui condusse le analisi, il suo temperamento e la chiara percezione delle lacerazioni che l'esodo migratorio originava, convinsero questo curato di campagna che le tensioni sociali dovevano trovare risposte diverse rispetto a quelle date fino a quel momento.

La Dieta Tirolese e il Consiglio provinciale d'agricoltura

In Guetti c'era la convinzione che l'emigrazione non potesse essere l'unica valvola di sfogo possibile alla crisi. Pur non elaborando un modello autonomo di cooperazione, la società trentina seppe predisporre il terreno sul quale poi attecchì l'esperienza mutualistica e stimolò il dibattito per cogliere quanto di meglio era stato attuato in altre aree. Un contributo importante venne apportato da un ente pubblico, la Dieta Tirolese, che avviò degli interventi per favorire la diffusione cooperativa: nel 1881, per esempio, favorì la costituzione del Consiglio provinciale d'agricoltura, un'agenzia pubblica con il compito di sostenere la razionalizzazione e la ripresa del settore primario tirolese⁷.

Il Consiglio provinciale svolse un ruolo determinante: prima, nel mantenere vivo il dibattito attorno al "modello" cooperativo; poi, nella diffusione dei principi mutualistici; e quindi, nella realizzazione dell'esperienza cooperativa⁸.

⁴ Leonardi 1996, pp. 252-253; Leonardi 1982, p. 12.

⁵ Grosselli 1998, pp. 75-128.

⁶ Guetti 1888.

⁷ Leonardi 1996, pp. 235; 245; Leonardi 1982, p. 18.

⁸ Leonardi 2003c, pp. 788-797; Giacomoni 1980, pp. 42-54.

A scuola da Raiffeisen

La scelta del “modello” cooperativo da adottare si focalizzò ben presto sull'approccio tedesco, considerato più adatto alle caratteristiche dell'ambiente trentino.

Si trattava di scegliere tra due alternative. La prima si riferiva alle Volksbanken, istituite per merito di Hermann Schulze Delitzsch negli ambienti piccolo artigiani e commerciali della Germania⁹: un certo interesse aveva suscitato la variante italiana di questo modello sperimentata da Luigi Luzzati, che nelle regioni settentrionali del Regno d'Italia aveva realizzato le prime Banche Popolari¹⁰.

La seconda alternativa riguardava le casse sociali di credito avviate nelle aree rurali tedesche da Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Il borgomastro Raiffeisen aveva analizzato la situazione di degrado socio-economico delle popolazioni rurali della Renania, e con la realizzazione delle casse sociali di credito aveva promosso l'elevazione economica e sociale di quella società, ma anche la rigenerazione etica e morale¹¹.

In terra trentina si confrontarono i sostenitori dell'uno e dell'altro modello e si ponderarono vantaggi e svantaggi¹². Lo stesso Consiglio provinciale d'agricoltura fu chiamato a un'attenta analisi che lo portò a sposare il modello Raiffeisen, considerando gli scarsi risultati ottenuti dalle prime Banche Popolari a statuto Schulze-Luzzati sperimentate in Trentino¹³.

L'organizzazione a statuto di Schulze-Luzzati, infatti, aveva bisogno di capitali: ai soci si richiedeva di partecipare con una quota sociale rilevante, che i piccoli agricoltori trentini non potevano sborsare. Per contro, la forza dell'organizzazione raiffeiseniana si trovava nel proprio tessuto connettivo e nel modo di funzionare.

La cassa sociale di credito funzionava come una banca senza capitali, costruita attorno alla responsabilità illimitata e alla garanzia offerta ai terzi grazie alle proprietà fondiari messe a disposizione in solido. Tutti i soci davano vita a una compagine sociale omogenea, di contadini e piccoli artigiani, improntata su un patto fiduciario, sulla responsabilità comune, sulla mutualità. La reciproca conoscenza tra i soci che traeva la sua origine dalla dimensione comunitaria, parrocchiale dell'iniziativa, permetteva alla cassa rurale di funzionare e di annullare i normali costi di informazione che, sempre, in una transazione economica è necessario sostenere. La reciproca conoscenza consentiva anche di porre rimedio alle inefficienze del credito determinate dall'usura e dal sistema bancario ordinario che negava credito ai percettori più fragili come i piccoli contadini e le famiglie di artigiani.

⁹ Leonardi 1996, pp. 232-233.

¹⁰ Leonardi 1996, p. 235; Leonardi 1982, p. 13.

¹¹ Raiffeisen 1866; Leonardi 2003c, pp. 786-787.

¹² Leonardi 1982, pp. 19-28. Per una comparazione tra i due modelli si veda: Leonardi 2002, pp. 7-46.

¹³ Leonardi 1996, pp. 254-255; Leonardi 1982, pp. 22-23.

In questo senso sembrò congeniale la proposta raiffeiseniana del credito cooperativo: unire le forze (tutti per uno e uno per tutti) dei piccoli imprenditori agricoli e degli artigiani di un territorio ben circoscritto che assumevano la proprietà dell'organizzazione bancaria strutturata in forma cooperativa: per assicurarsi l'accesso al credito, più che la remunerazione del capitale depositato; per sostenere l'economia rurale, più che il rendimento dei risparmi accantonati. Il modello Raiffeisen, dunque, appariva come il più adatto, ma occorreva persuadere le popolazioni rurali del Trentino, diffidenti verso ogni tipo di novità.

La forza persuasiva del clero

Spettò alla caparbietà di alcuni uomini rendere credibile l'istituto promosso da Raiffeisen, ricomporre quei fattori vitali capaci di ridare fiducia alla comunità trentina. Tra questi, Silvio Lorenzoni e Lorenzo Guetti¹⁴, due preti che rivestivano un ruolo di spicco all'interno della sezione di Trento del Consiglio provinciale d'agricoltura e nei Consorzi agrari distrettuali¹⁵.

I sacerdoti seppero interpretare i bisogni e i disagi di molte famiglie contadine essendo immersi nelle stesse difficoltà quotidiane: sostenevano con efficacia le richieste dei loro parrocchiani e talvolta assumevano compiti di responsabilità negli stessi organismi pubblici¹⁶.

Convinto sostenitore del modello Raiffeisen, il clero di campagna avviò un'azione promozionale che in un certo senso si rivelò più incisiva di quella promossa dal Consiglio provinciale d'agricoltura; un'azione che seppe vincere le retrosie delle popolazioni rurali verso la "novità" cooperativa. I sacerdoti, infatti, iniziarono a diffondere i principi cooperativi attraverso pubblicazioni, articoli e dibattiti che intendevano mettere a fuoco gli obiettivi, lo spirito e i vantaggi dell'agire mutualistico¹⁷.

L'enciclica "Rerum Novarum" (1891) di papa Leone XIII diede ulteriore impulso all'impegno di questi uomini di chiesa che si spinsero fino a dare concreta attuazione all'esperienza cooperativa.

1890: la prima cooperativa di smercio e consumo

La prima cooperativa del Trentino fu fondata proprio grazie alla caparbietà di un curato di campagna, Lorenzo Guetti che nel 1890 fondò la "Società cooperativa rurale di smercio e consumo" di Santa Croce nel Bleggio.

Come ebbe modo lui stesso di sottolineare, si trattava di un'anomalia, di un caso fortuito, ma voluto, in parte, dai vertici del Consiglio provinciale d'agricoltura. Con la nascita della prima cooperativa di consumo si era infatti "infranto" il

¹⁴ Per un profilo biografico su don Guetti si vedano: Agostini 1985 e i saggi contenuti in: Leonardi 1998.

¹⁵ Leonardi 1996, p. 245.

¹⁶ Leonardi 2003c, pp. 780-781; Leonardi 1996, pp. 258-260.

¹⁷ Leonardi 1996, pp. 234-235.

disegno mutualistico preventivato. Si era anticipata la costituzione di quello che gli antesignani vedevano come il caposaldo e il fulcro centrale della cooperazione, vale a dire il credito cooperativo. D'altra parte solo una cooperativa come quella di smercio e consumo, essendo più vicina ai problemi immediati e naturali della popolazione rurale, avrebbe consentito di far presa sulla gente comune¹⁸.

La cooperativa favoriva l'approvvigionamento di scorte agrarie e beni di consumo a condizioni particolarmente vantaggiose e organizzava in comune lo smercio di prodotti locali conferiti dai soci per facilitarne lo sbocco nei circuiti commerciali.

1892: la prima cassa sociale di credito

Nel frattempo, il Consiglio provinciale d'agricoltura elaborò un regolamento e uno statuto "tipo" di cassa rurale. I contributi finanziari pervenuti per interessamento della Dieta tirolese, poi, predisposero il terreno necessario a far nascere il vero nucleo di tutto il sistema. Fu così che nel 1892, in sinergia con il Consiglio provinciale d'agricoltura, don Guetti costituì la prima cassa rurale del Trentino, a Quadra nel Bleggio.

Con la nascita delle casse rurali molti contadini poterono far fronte all'insufficienza di capitali e ricorrere con maggiore facilità al credito: strumento indispensabile per ottenere un'autentica razionalizzazione delle campagne e per togliere dall'indigenza gran parte della popolazione rurale. Il credito cooperativo proponeva un modello di banca in grado di autoalimentarsi, basato su un'organizzazione semplice, con uno statuto chiaro: chiunque poteva accedere al prestito senza dover ricorrere a procedure particolarmente complesse. Era un'organizzazione che si proponeva di offrire risposte appositamente al mondo rurale; un mondo che si identificava nella società di credito cooperativo, si riconosceva in essa e se la sentiva propria. La finalità sottesa all'intero disegno raiffeiseniano era vicina alla popolazione trentina, che cercava riscatto sociale e morale (non solo economico), confermato dal diffuso, condiviso amore cristiano per il prossimo.

Di vallata in vallata

Di lì a poco le casse rurali e le famiglie cooperative si diffusero in tutte le vallate del Trentino. La fase d'avvio non fu facile; in molti casi, anzi, si frapposero difficoltà e intoppi¹⁹. Accanto alle ritrosie iniziali della popolazione contadina, c'erano gli attacchi del settore commerciale che individuava nella presenza cooperativa un pericoloso pregiudizio ai propri interessi.

La stessa costituzione di una cooperativa poneva serie difficoltà. I primi operatori si trovarono alle prese con compiti contabili e amministrativi: se pur semplificati, questi apparivano di non facile risoluzione. È proprio nell'incoraggiare i contadini

¹⁸ Leonardi 1996, pp. 256; 264-265.

¹⁹ Leonardi 1996; Leonardi 1982.

ad assumersi delle responsabilità che si può cogliere il ruolo svolto dal clero nello sviluppo della cooperazione nelle vallate trentine. Con ruoli diversi rispetto al clero, anche il Consiglio provinciale d'agricoltura si prodigò per diffondere l'idea cooperativa raiffeiseniana. Predispose e divulgò statuti "tipo", mise a disposizione i registri contabili e fece pervenire alcuni finanziamenti dalla Dieta di Innsbruck. Ad onor del vero, si sarebbe dovuto attendere il 1893 prima che le nuove cooperative potessero fruire di agevolazioni economiche di una certa consistenza.

Nonostante gli ostacoli e i problemi iniziali, il movimento cooperativo trentino conobbe in tempi relativamente brevi una diffusione capillare. A soli quattro anni di distanza dalla fondazione della prima "Società cooperativa rurale di smercio e consumo di S. Croce nel Bleggio", nel 1895 si contavano 50 cooperative, così ripartite: 28 famiglie cooperative, 13 casse rurali, 6 cooperative agricole e 3 cantine sociali²⁰.

Attorno al nucleo centrale delle casse rurali sorsero molteplici forme cooperative²¹. Per razionalizzare l'aspetto forse più fragile all'interno della filiera produttiva, cioè la commercializzazione dei prodotti, si costituirono le cooperative agricole. Il comparto viticolo-enologico fece un salto di qualità grazie alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione attuata dalle cantine sociali. Trovarono una connotazione cooperativa anche altri settori: dalla latteria sociale che permise di rendere più coerente la raccolta e la lavorazione del latte, all'attività gelsobachicola che iniziò a organizzare in cooperativa l'essiccazione dei bozzoli²².

Dopo una prima fase di gestione, la realtà cooperativa nel Trentino appariva come un qualcosa di ben più radicato di una semplice esperienza pionieristica: la cooperazione aveva iniziato a germogliare in ogni vallata. La presenza, poi, sia in ambito ecclesiale che pubblico, di uomini convinti consentì alla cooperazione, quale modo collettivo di fare impresa, di farsi baluardo di un obiettivo realmente condiviso dalla gente trentina: il perseguimento di uno sviluppo sociale ed economico. A questo punto erano maturi i tempi per passare da una fase pionieristica ad una più strutturata.

L'indispensabile coordinamento politico-sindacale

Fino al 1895 era stato l'ente pubblico, e in particolare la sezione di Trento del Consiglio provinciale d'agricoltura, a investire energie nel "progetto" e a svolgere compiti di coordinamento e assistenza. Per l'ente pubblico, tuttavia, risultava oneroso gestire il crescente numero di sodalizi. Una volta raggiunta una certa dimensione, il movimento cooperativo volle darsi una struttura di grado superiore capace di farsi carico del coordinamento politico-sindacale, svolto, fino ad allora, dal Consiglio provinciale d'agricoltura.

²⁰ Leonardi 1982, p. 29.

²¹ Leonardi 1996, pp. 236; 263-264; Leonardi 2003c, p. 787.

²² Leonardi 1996, pp. 256-257; 267-273.

La proposta di costituire una “Federazione di sindacato” beneficiava del consenso unanime dei rappresentanti dei consorzi cooperativi, che si radunarono per la prima volta nel febbraio 1895. Ma non altrettanto condivisa appariva l’esigenza di dare rappresentanza unitaria al movimento: da una parte c’era chi si batteva per costituire una federazione per le sole casse rurali, dall’altra coloro che intendevano creare una federazione per l’intero universo cooperativo.

Dopo una lunga mediazione si giunse a un compromesso, che comunque preservava l’unitarietà. Si decise la costituzione di una federazione comune per tutte le società cooperative, articolata però in due sezioni separate: una per le casse rurali e una per i restanti enti mutualistici. L’assemblea accolse con favore la proposta e affidò la redazione dello statuto al Consiglio provinciale d’agricoltura²³. Diversi erano gli scopi della nuova Federazione:

“a) promuovere la cooperazione in generale ed in specie quella intesa allo sviluppo del credito personale, e all’amore del risparmio fra la classe agricola ed all’incremento dell’azione eminentemente moralizzatrice congiuntavi; b) favorirne il progresso, mercé il perfezionamento degli statuti e l’adozione di un corretto ed uniforme indirizzo tecnico ed amministrativo; c) controllarne l’andamento mediante revisioni ordinarie e straordinarie; d) tutelarne ed invigilarne gli interessi morali, materiali, legali ed amministrativi; e) indirizzare le operazioni di credito, di acquisto e di smercio e promuovere reciproche relazioni d’interesse; f) prestarsi vicendevolmente ogni possibile aiuto”²⁴.

Il 20 novembre del 1895, dunque, una volta approvato lo Statuto e raccolte le adesioni, si procedette alla costituzione della “Federazione di sindacato tra i consorzi cooperativi della parte italiana della provincia”, e ne fu eletto primo presidente proprio don Lorenzo Guetti²⁵.

Oltre a don Guetti e a don Silvio Lorenzoni, tracciarono i primi passi dell’esperienza cooperativa il barone Mersi, presidente del Consiglio provinciale dell’agricoltura e vicepresidente della Federazione dei Consorzi Cooperativi; don Giovan Battista Panizza, presidente della Federazione dopo la morte di don Guetti ed Emanuele Lanzerotti, promotore dei consorzi elettrici, del SAIT - Sindacato Agricolo Industriale Trento e delle cooperative di lavoro.

²³ Leonardi 1982, pp. 31-37.

²⁴ AFTC, Statuto della Federazione, 1895.

²⁵ Leonardi 1996, p. 247; Leonardi 1982, pp. 37-44; Giacomoni 1980, pp. 87-90; Giacomoni, Tommasi 1999a, pp. 25-27.

1897: il Banco di San Vigilio, un'occasione mancata

Con la Federazione, il movimento cooperativo trentino si era dato un primo impianto organizzativo. Per completare e sostenere l'attività delle casse rurali, era necessario che alla centrale cooperativa facesse seguito una Cassa centrale di compensazione ispirata al disegno raiffaiseniano.

La costituzione di tale cassa era stata auspicata fin dal primo congresso federale del 1896: avrebbe dovuto sostenere e incentivare l'attività del credito nelle aree rurali. Per dare risposta a questa esigenza, all'inizio del 1897 la Federazione abbozzò un "Progetto di statuto del Banco di San Vigilio". Esso prevedeva la costituzione di una Cassa centrale denominata appunto Banco di San Vigilio. Scopo del Banco era di raccogliere eventuali eccedenze di gestione presenti in alcune società cooperative per farle confluire su altri enti in situazione di deficit, consentendo loro di beneficiare di una forma di finanziamento a tasso agevolato²⁶. Proprio nell'ambito della discussione di questo progetto emerse un dibattito circa l'impostazione ideologica da dare al movimento cooperativo trentino. Si confrontarono due correnti. Da un lato, la posizione dei "neutri", inizialmente radicata nei vertici della Federazione e sostenuta anche da Guetti, che propendeva per un orientamento più laico: condivideva alcuni requisiti di moralità, ma non intendeva connotare di confessionalità il movimento cooperativo. Dall'altro, i sostenitori dell'orientamento confessionale, che ben presto divennero maggioranza. Tra essi spiccavano Emanuele Lanzerotti di Romeno, fondatore della prima cassa rurale espressamente confessionale, e don Giobatta Panizza di Tuenno. Essi propugnavano un sistema che facesse esplicito riferimento alla morale cristiana e alla dottrina cattolica, quale requisito irrinunciabile per poter aderire al movimento cooperativo.

Il clima di contrasto tra le due correnti continuò fino al congresso di Mori del 1899 che sancì la svolta in senso confessionale della Federazione. Anche la scelta di specifici strumenti operativi, come appunto il Banco di S. Vigilio, divenne motivo di scontro.

Nello statuto i confessionali ravvisavano un'impostazione troppo "neutra". Per questo fecero pressione affinché l'istituto assumesse un'impronta marcatamente confessionale²⁷. Non vedendosi assecondati nelle richieste, dettero battaglia per impedire al Banco di darsi un'organizzazione e avviare così la propria attività. Il Banco di S. Vigilio non riuscì a divenire operativo nonostante la sua costituzione formale del 30 dicembre 1897²⁸: don Guetti non lo vide in funzione prima della sua scomparsa, avvenuta il 19 aprile del 1898.

La sterzata definitiva verso la confessionalità si ebbe con la nascita, nell'estate del 1898, di un organismo denominato "Comitato diocesano trentino per l'Azione Cattolica"²⁹. Questo si propose come istituto guida di molteplici espressioni del cattolicesimo trentino. La necessità di dare un riferimento organizzato alle attività

²⁶ Leonardi 1982, pp. 64-66; Giacomoni 1980, pp. 98-104.

²⁷ Leonardi 1996, pp. 247-248; 265; Giacomoni 1980, pp. 112-115; Giacomoni, Tommasi 1999a, pp. 51-54.

²⁸ Leonardi 1982, pp. 68; 76-77.

²⁹ Giacomoni, Tommasi 1999a, pp. 49-51; Leonardi 1996, p. 262; Leonardi 1982, pp. 68; 76-77.

e alle istituzioni cattoliche, sia in campo economico che sociale, era fortemente presente. Il neocostituito Comitato si prometteva di “promuovere e tutelare lo sviluppo delle opere e associazioni cattoliche del paese in tutti i campi dell’attività cattolico-sociale”. Si impegnava perché tutti gli istituti economici, costituiti o di prossima costituzione, assumessero un esplicito carattere confessionale³⁰.

La Banca cattolica trentina

Dopo aver affossato l’esperienza del Banco di S. Vigilio, il Comitato diocesano e, più in generale, l’intera ala confessionale della Federazione, promossero nel 1899 la costituzione della Banca cattolica trentina, con compiti propri di Cassa centrale di compensazione³¹. Scopo della Banca cattolica era:

“favorire col credito e col risparmio le casse rurali, i consorzi economici e altre istituzioni di indirizzo conforme allo spirito cattolico e perciò atte a cooperare alla soluzione della questione sociale”.

Erano due gli aspetti che si volevano mettere in risalto: la predisposizione ideologico-confessionale intesa come caratteristica irrinunciabile per essere ammesso a socio, e la cooperazione come soggetto a cui la Banca intendeva rivolgersi attraverso un rapporto privilegiato. In questo modo la Banca cattolica aveva l’ambizione di erigersi a nuova cassa di compensazione. Il 10 aprile 1899 la Banca cattolica trentina apriva gli sportelli e da subito poté contare su un’adesione numericamente significativa. Negli anni a venire la compagine sociale si ampliò ulteriormente, grazie soprattutto all’ingresso di casse rurali³².

1899: lo strappo di Mori

Nel frattempo, la capacità di aggregazione dimostrata dal Comitato diocesano e i consensi raccolti dalla corrente confessionale furono tali che, durante il quarto congresso della Federazione, tenutosi a Mori il 26 aprile del 1899, si consumò lo strappo tra le due correnti. La corrente neutra uscì sconfitta e in quell’occasione fu eletta una direzione federale totalmente appartenente all’ala confessionale. La spaccatura del movimento sembrò imminente. Tuttavia, nonostante la concitazione iniziale, le minacce di scissione furono scongiurate. La Federazione faticò non poco a ricomporre le lacerazioni interne, ma riuscì a preservare l’unitarietà del sistema cooperativo³³.

La cooperativa delle cooperative: il Sait

Prima che si concludesse l’Ottocento, un altro evento segnò il movimento cooperativo trentino, ma questa volta in senso positivo. Da più parti era chiara

³⁰ Ibidem.

³¹ Leonardi 1996, p. 247; Giacomoni, Tommasi 1999a, pp. 54-56; Giacomoni 1980, pp. 119-124.

³² Leonardi 1982, pp. 116-122.

³³ Leonardi 1996, p. 265; Leonardi 1982, pp. 97-112.

l'esigenza di avviare uno strumento che razionalizzasse l'azione delle singole società cooperative. Per facilitare le cooperative di consumo nell'acquisto di prodotti ed evitare i rincari messi in atto dagli intermediari, si intendeva promuovere l'acquisto e lo smercio collettivo. Era quindi indispensabile trovare una "agenzia" che rappresentasse per le famiglie cooperative il corrispettivo della Cassa di compensazione per le casse rurali.

Fu così che a fine novembre del 1899 venne convocato un congresso straordinario della Federazione, per consentire la costituzione di un consorzio di secondo grado, denominato SAIT - Sindacato agricolo industriale di Trento. La "cooperativa delle cooperative", come venne subito chiamato il SAIT, iniziò la propria attività nel 1899. L'idea era di agevolare, alle famiglie cooperative e in genere ai consorzi di consumo e di produzione associati, l'acquisto in comune delle merci, delle macchine e altri oggetti loro necessari, nonché la vendita in comune dei prodotti dei consorzi associati e dei loro soci.

Nonostante qualche difficoltà iniziale, l'attività di fornitura di merci ai soci mediante acquisto collettivo fu sostenuta, e l'adesione al neocostituito organismo centrale si rivelò massiccia.

Se nell'acquisto cumulato i risultati furono quasi immediati, qualche difficoltà, il Sindacato agricolo, la incontrò nella vendita collettiva dei prodotti dei soci. In seguito anche questo ramo di attività si sviluppò in modo apprezzabile³⁴.

Prima che il secolo XIX finisse, la cooperazione trentina si era dotata di una rilevante struttura organizzativa. Poteva contare non solo sulla Federazione, ma su due organismi centrali: la Banca cattolica e il Sindacato agricolo. Organismi che si proponevano come strumenti contigui e funzionali ai principali comparti del movimento, il credito e il consumo.

Primi del '900: gli anni dello sviluppo

Negli anni a monte del periodo prebellico, il Sindacato agricolo conobbe una crescita costante, sia nell'assetto organizzativo, con l'adesione di nuovi soci, sia nel volume di merci intermediato. Furono subito chiari i benefici percepiti dai soci, in particolar modo dalle famiglie cooperative. E i risultati non si guastarono nemmeno di fronte ad alcuni problemi di gestione interna. Infine, la gestione dell'istituzione centrale per le compere e lo smercio di beni cumulati fu improntata a iniziative di ampliamento e di potenziamento. Si approntarono e si realizzarono grandi magazzini.

Negli anni che anticiparono il primo conflitto mondiale, anche la Banca cattolica rafforzò la propria presenza all'interno del tessuto produttivo trentino, e creò un organismo per coadiuvare le imprese industriali, utile per far fronte alla cronica carenza di imprenditorialità nel Trentino³⁵.

Il 4 novembre del 1907 infatti venne fondata la Banca industriale³⁶. L'istituto aveva

³⁴ Giacomoni, Tommasi 1999a, pp. 73-87; Leonardi 1982, pp. 122-127.

³⁵ Leonardi 1982, pp. 127-138.

³⁶ Ibidem, p. 136.

come scopo quello di “sostenere le industrie e di coadiuvarle con operazioni di credito e attraverso la concessione di mutui ipotecari”. Con l’istituzione della Banca industriale, alle casse rurali si offriva un’occasione in più per impiegare le proprie eccedenze e per sostenere l’economia locale. I rapporti che gli istituti del credito cooperativo intrattennero con la Banca industriale furono proficui e consentirono di sostenere l’iniziativa privata, contribuendo così alla costruzione di importanti infrastrutture civili e industriali.

Meno significativi furono i rapporti che la Banca cattolica intrattenne con le casse rurali e con il mondo cooperativo in generale, che da essa non trasse significativi vantaggi.

Non si può peraltro non rilevare l’importante contributo apportato dalla Banca cattolica alla costituzione di due iniziative cooperative: le “Cantine riunite dei viticoltori trentini” e l’“Unione trentina per le imprese elettriche”. La prima fu creata nel 1908 per dotare anche il comparto vitivinicolo, e in particolar modo le Cantine sociali, di un’organizzazione di secondo grado; la seconda fu costituita nel 1909 con l’intento di coordinare l’attività delle società cooperative per la produzione e distribuzione dell’energia elettrica.

Le due organizzazioni centrali ebbero però vita breve: la guerra avrebbe determinato il loro scioglimento³⁷.

Sta di fatto che, alla vigilia del primo conflitto mondiale, il movimento cooperativo rappresentava una realtà di non poco conto nel panorama socio-economico dell’area trentina.

Il dramma della prima guerra mondiale

La prima guerra mondiale mise in discussione l’equilibrio sociale raggiunto. I pesanti danni materiali lasciati in eredità dal conflitto mondiale erano particolarmente visibili in alcune zone, dove gli scontri tra le forze belligeranti si erano fatti acuti³⁸. Ma anche lo scenario politico, economico e sociale che si osservava alla conclusione delle ostilità belliche si rivelava complesso.

Il quadro politico uscito dalla guerra era mutato: nel 1919 il Trentino si staccò dalla monarchia asburgica e fu annesso al Regno d’Italia. In questo modo venivano meno i tradizionali canali di mercato, grazie ai quali fino ad allora aveva trovato sbocco la gran parte delle merci agricole. Ci si trovava nella condizione di individuare altre vie di commercializzazione, del tutto nuove e incerte³⁹.

Il dopoguerra: dalla corona alla lira

Precaria fu anche la situazione finanziaria. L’incertezza che aleggiava attorno alla questione del cambio della moneta - dalla corona alla lira - produsse effetti negativi. Si temevano le perdite finanziarie che sarebbero potute derivare

³⁷ Leonardi 1996, p. 248; Leonardi 1982, pp. 149-151; 159-169.

³⁸ Leonardi 1996a; Cali 1978, pp. 4-5; Moioli 1989, pp. 1-2.

³⁸ Moioli 1991, p. 447.

³⁹ Leonardi 2005, pp. 55-133.

dalla svalutazione della corona, destinata a perdere valore legale⁴⁰. Ma ci fu apprensione anche per l'incapacità di comprendere in che misura sarebbero stati resi esigibili gli investimenti effettuati. Prima e durante la guerra, infatti, privati e istituti creditizi avevano acquistato titoli pubblici dell'ormai disciolta monarchia asburgica, rivelatisi in gran parte inesigibili.

Voglia di ri-costruire: la cooperazione edilizia

A suscitare maggiore apprensione però era la condizione in cui si trovava l'intero sistema produttivo trentino, uscito provato dall'evento bellico. Urgeva una ricostruzione non solo del tessuto economico ma anche di quello sociale, nella consapevolezza che solo in questo modo si sarebbe ripristinata la normalità. In primo luogo bisognava impegnarsi nei lavori di ricostruzione. Si trattava di recuperare il patrimonio edilizio danneggiato dal conflitto e di riattivare le infrastrutture su cui si reggeva l'intero sistema dei servizi, cercando di porre rimedio ai danni subiti.

Ad essere coinvolte nell'attività di ricostruzione furono in primo luogo le organizzazioni di stampo mutualistico. Con la nascita delle cooperative di lavoro in campo edile, l'orizzonte tradizionalmente ricoperto dallo strumento cooperativo si allargava all'ambito della ricostruzione delle aree danneggiate dalla guerra.

A sperimentare per prima questo terreno di attività, però, non fu l'organizzazione a matrice raiffeiseniana, compattata attorno alla rappresentanza unitaria della Federazione delle cooperative⁴¹. Questa, peraltro, nonostante la guerra e la conseguente inattività di ben 67 casse rurali e 130 cooperative operanti soprattutto nel settore del consumo⁴², stava riacquisendo consistenza per proseguire sul proprio tradizionale sentiero.

A promuovere l'esperienza delle cooperative edili fu invece un organismo di coordinamento nazionale idealmente vicino alle posizioni socialiste, la Lega nazionale delle cooperative. Il 4 febbraio 1919 la Lega cominciò a operare ufficialmente anche nel Trentino affidando a Patrizio Bosetti la gestione di un nuovo organismo, la Lega delle cooperative di lavoro della Venezia Tridentina⁴³. Nella fase di massima espansione, nel 1921, la Lega seppe coordinare ben 80 cooperative edilizie⁴⁴.

Poco più tardi anche la Federazione si attivò su questo fronte, organizzando cooperative edilizie a matrice cristiana, nate anche per contenere le mire espansionistiche della centrale socialista⁴⁵. Per coordinare tali cooperative venne costituito il Consorzio provinciale trentino per le cooperative di produzione e lavoro. Questo consorzio di secondo grado fornì assistenza tecnica e finanziaria alle istituzioni edilizie federate, in qualche caso spingendosi fino all'assunzione diretta di lavori.

Una volta conclusisi i lavori di ricostruzione e dopo la riattivazione delle principali infrastrutture, però, le cooperative edilizie subirono una rapida riduzione numerica, avviandosi al declino.

⁴¹ Ianes 2005, pp. 517-519; Moioli 1991, pp. 468; 496; Vadagnini 1996, p. 563.

⁴² Leonardi 1996, p. 241; Leonardi, Zaninelli 1985, pp. 17-29; Leonardi 1989, pp. 63-81; Leonardi 1982a, pp. 174-192; Piccinini 1960, pp. 182-185.

⁴³ Leonardi 1996, p. 266.

⁴⁴ Franchini 1987, pp. 221-230; Leonardi 1996, pp. 265-266; Leonardi, Zaninelli 1985, pp. 19-23.

⁴⁵ Leonardi 1989, pp. 51-63. Leonardi 1982a, pp. 162-174.

In più, le iniziative nate nell'alveo della Lega videro crescere attorno alla figura del loro leader, Bosetti, un clima di sfiducia che nel maggio 1920 si risolse con un suo allontanamento, ma anche con la spaccatura del movimento cooperativo trentino "rosso". Bosetti, infatti, era uscito dalla precedente esperienza per fondare nell'ottobre 1919 la "Lega delle cooperative di lavoro della Venezia Tridentina". Quest'organismo si trasformò nel novembre 1921 in "Sindacato cooperative autonome trentine"⁴⁶. Le iniziative bosettiane, peraltro, non trovarono mai particolare consenso, non potendo avvalersi di un tessuto organizzativo robusto. Anche la Lega non riuscì a estendere la propria influenza a settori come il credito e il consumo, appannaggio quasi esclusivo della cooperazione di ispirazione cristiana.

Alla fine, il Sindacato si rivelò un'esperienza del tutto effimera e scomparve, mentre la Lega, nell'ottobre 1923, venne assorbita dalla Confederazione dei sindacati fascisti⁴⁷. Anche le cooperative di lavoro edili di ispirazione cattolica non riuscirono a perpetuare la propria esistenza oltre la fase della ricostruzione. Il traguardo di 130 unità ottenuto nel 1921 non sarebbe stato confermato negli anni seguenti che, anzi, videro esaurire la presenza cooperativa in questo settore⁴⁸.

Nel segno della continuità

La forzata stasi conseguente alla guerra, pur avendo indebolito il movimento cooperativo, non lo aveva minato alla base⁴⁹. Riprendendo l'impostazione del periodo prebellico, la centrale cattolica rimise in funzione l'apparato revisionale e si adoperò per riprendere l'attività formativa del personale tecnico-amministrativo delle cooperative associate. Preziosi furono gli interventi di assistenza tecnica, giuridica e di coordinamento a favore delle cooperative, nella difficile opera di ripristino della normale attività.

Particolarmente intensi e improntati alla collaborazione furono i rapporti fra la Federazione e il Comitato Diocesano, esponente di punta del movimento sociale cattolico locale. I due organismi cooperarono per rimettere in attività il SAIT e i suoi magazzini, chiusi o distrutti dalla guerra.

Il movimento cooperativo provinciale, presente in forma capillare in tutte le vallate trentine, crebbe in tutte le tipologie cooperative. La penetrazione della cooperazione di consumo, coordinata dal Consorzio di secondo grado, era tale che le 269 unità presenti nel 1920 avevano già superato la presenza prebellica, e nel 1924 raggiunsero quota 306. Analoga espansione ebbe il sistema delle casse rurali a matrice raiffeiseniana: esse passarono dalle 172 unità prima della guerra alle 207 registrate nel 1930⁵⁰.

Le cooperative di natura diversa, che già nel 1914 contavano 56 unità, nel 1930 erano aumentate a 89 unità, così ripartite: 23 cantine sociali, 21 consorzi elettrici, 19 cooperative industriali, 14 latterie cooperative e 12 essiccatoi cooperativi per bozzoli⁵¹.

⁴⁶ Leonardi 1996, p. 266; Leonardi, Zaninelli 1985, pp. 21-22.

⁴⁷ Franchini 1987, p. 230; Leonardi, Zaninelli 1985, p. 23.

⁴⁸ Ianes 2005, pp. 517-519; Leonardi 1996, p. 257.

⁴⁹ Leonardi 1991, pp. 61-62; Leonardi 1987, pp. 75-77.

⁵⁰ Leonardi 1996, p. 241.

⁵¹ Leonardi 1996, p. 241; Leonardi, Zaninelli 1985; Piccinini 1960, p. 185; Moiola 1982, pp. 335-353.

La cooperazione trentina riprese, a fatica, il sentiero della normalità, ma questa volta all'interno di un contesto istituzionale e legislativo diverso, quello italiano. Anche qui, verso la metà dell'Ottocento, s'era forgiata la cooperazione. È dunque tempo di allargare la nostra visuale.

La cooperazione in Italia

Una grossa spinta alla realizzazione cooperativa in Italia provenne da Luigi Luzzati, Ugo Rabbeno e Francesco Viganò⁵² che non si limitarono a divulgare quanto fatto all'estero, ma diedero un'impronta all'esperienza cooperativa italiana⁵³.

La prima esperienza cooperativa si ebbe nel regno di Sardegna nel 1854, quando a Torino una società di mutuo soccorso, l' "Associazione generale degli operai della città", dette vita a una cooperativa di consumo⁵⁴. Da allora lo sviluppo cooperativo non fu lineare, né incontrastato, ma si presentò secondo una pluralità di matrici cooperative espressione dei diversi comparti⁵⁵.

La prima cassa rurale italiana nacque nel 1883 a Loreggia, nelle campagne padovane, per opera di Leone Wollemborg, che si fece carico della promozione e della realizzazione⁵⁶ del modello raiffeiseniano. La diffusione fra gli operatori agricoli veneti e friulani dell'attività cooperativa si fece più massiccia con la gravissima crisi europea generata dalla forte riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli. Una crisi iniziata nel 1873 e fattasi particolarmente critica nel corso degli anni Ottanta proprio in Italia.

Se fin dalle origini del movimento cooperativo italiano, le casse rurali rappresentavano il nucleo fondamentale per promuovere lo sviluppo dei ceti più deboli, la cooperazione di consumo era quella che per prima fece la sua comparsa, per iniziativa delle Società di mutuo soccorso. Esse dettero vita a questa tipologia organizzativa al fine di contrastare l'alto costo della vita, particolarmente elevato soprattutto nel settentrione italiano. Le cooperative favorivano l'approvvigionamento di merci e di beni di consumo a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle assicurate dai commercianti con scopo di profitto⁵⁷; inoltre riuscivano a contenere il rincaro fra prezzi di vendita e di acquisto. Le cooperative svolgevano non solo un servizio importante per i soci, ma una funzione calmieratrice fondamentale per l'intero settore della distribuzione⁵⁸, finendo per avvantaggiare non solo gli associati ma tutti i consumatori. Ai due settori del credito e del consumo si affiancavano altre iniziative importanti per razionalizzare

⁵² Ciuffolotti 1981, pp. 91-138.

⁵³ Fornasari Zamagni 1997, pp. 25-32.

⁵⁴ Doria, Rotondi 2003, p. 258.

⁵⁵ Bianco 1975, p. 224.

⁵⁶ Cafaro 2001, pp. 38-41; Leonardi 2000, pp. 579-583; Degl'Innocenti 1981, pp. 6-8; Ciuffolotti 1981, pp. 131-138.

⁵⁷ Degl'Innocenti 1981, pp. 11-15.

⁵⁸ Borzaga 2004.

e riorganizzare la produzione e la distribuzione del prodotto rurale.

I consorzi agrari tra produttori agricoli nacquero per favorire l'acquisto in comune di beni per l'esercizio dell'attività primaria: sementi, attrezzature meccaniche e piante foraggiere. In un secondo tempo vendettero i prodotti della terra, frutticoli in particolare. Le cooperative agricole consentivano così di ottenere importanti economie di scala nell'ambito della trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli. Ma finivano per fronteggiare anche una posizione di oligopsonio, una situazione dove pochi grossisti esercitavano un potere di mercato nei confronti dei numerosi, ma piccoli e non organizzati contadini.

Con l'andare del tempo, la diffusione della cooperazione agricola si intensificò, pur con ritmi diversi e non sempre univoci, soprattutto nelle aree più colpite dalla crisi agraria degli anni Ottanta e nelle zone dove più intensi furono gli effetti prodotti dallo sviluppo capitalistico: per esempio nelle colline dell'Italia settentrionale, nel Monferrato, nell'oltre Po pavese, nel piacentino e nell'Appennino tosco-emiliano, dove il comparto viticolo fece un salto di qualità grazie alle attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto enologico attuate dalle cantine sociali.

La cooperazione si era diffusa anche nella produzione e lavoro, soprattutto nelle aree dove la tradizione artigiana era consolidata. Trovarono inoltre spazio le cooperative edilizie e l'esperienza squisitamente italiana delle cooperative bracciantili, diffuse per contrastare la disoccupazione negli ambienti tipicamente rurali del mantovano, del polesine, del ferrarese e poi di tutta l'Emilia. Fu un modo innovativo per reagire alla crisi agraria e alla caduta dei prezzi agricoli che già a partire dal 1873 aveva colpito l'intera agricoltura europea.

Gli anni dell'affermazione

Dai primi anni del Novecento fino al fascismo e, dunque, nel contesto del primo e vero decollo industriale dell'Italia, nell'età giolittiana, la cooperazione entrò nel pieno della sua maturità. Lo seppe fare attraverso un'espansione qualitativa e quantitativa, ma soprattutto mediante un'organizzazione basata su iniziative consortili e federate.

Già con il manifestarsi della crisi agraria il movimento cooperativo si era dato una struttura di coordinamento a livello nazionale. Nel 1886 era nato un organismo centrale di coordinamento, la Federazione nazionale delle cooperative, che nel 1893 si sarebbe trasformata in Lega nazionale delle società cooperative italiane⁵⁹. Durante l'età giolittiana il movimento cooperativo ebbe uno sviluppo prorompente: in primo luogo perché l'Italia sperimentò la sua prima stagione di crescita, in secondo luogo per il mutato clima politico-sociale. Giolitti cercò infatti un dialogo con parte del movimento operaio e in particolare con i socialisti riformisti⁶⁰. Nel contempo, per assicurare una più corretta gestione contabile e amministrativa,

⁵⁹ Fornasari, Zamagni 1997, pp. 54-63; Degl'Innocenti 1981, pp. 27-28; Bianco 1975, pp. 224-225.

⁶⁰ Salvadori 1999, pp. 14-20.

molte realtà associative si erano dotate di un'organizzazione complessa, avviando l'esperienza dei consorzi di secondo grado: nel 1912 se ne contavano una dozzina. Nell'ambito della congiuntura bellica poi, e nonostante le conseguenze drammatiche che un'economia di guerra crea sulla popolazione⁶¹, il movimento cooperativo crebbe ulteriormente. Si trattò di una crescita assistita, che dipendeva fortemente dalle commesse belliche assegnate al movimento dallo Stato, ma anche dalle forme di convergenza con le amministrazioni locali: la cooperazione infatti era in grado di calmierare il livello dei prezzi e di limitare i fenomeni speculativi⁶².

Nel primo dopoguerra, e quindi con il venir meno della domanda di strumentazione bellica, con l'esplosione dell'inflazione e della disoccupazione, con l'indebolimento dello stato liberale e nel contesto di una situazione finanziaria statale molto critica⁶³, il movimento cooperativo dovette affrontare numerosi disagi: primo fra tutti la perdita della compattezza.

Le posizioni del movimento cattolico e delle organizzazioni socialiste si erano radicalizzate nonostante condividessero i bisogni a cui rispondere: bisogni materiali e morali uguali per tutti, ma che gli steccati e l'ideologia rendevano diversi. Eppure non lo erano.

Fu così che accanto alla Lega nazionale delle cooperative, legata alla corrente riformista del partito socialista⁶⁴, nel 1921 sorse un'altra centrale nazionale, la Confederazione delle cooperative italiane⁶⁵, espressione del movimento cattolico. E poi la Federazione italiana delle cooperative tra ex combattenti, nata nel 1917 e scioltasi nel 1922, ma anche il Sindacato nazionale delle cooperative, trasformatosi nel 1922 nell'Alleanza cooperativa italiana di chiaro orientamento repubblicano, infine il Sindacato italiano delle cooperative di marca fascista.

Si stava avvicinando un periodo di contrasti, di visioni diverse tra centrali cooperative. Ma fu soprattutto con il fascismo che il movimento cooperativo italiano conobbe il momento più buio, con il soffocamento della libera espressione che ne offuscò la vivacità per circa un ventennio.

L'aggressione fascista e la rottura dell'unitarietà

Ben presto il fascismo fece sentire le proprie mire anche in Trentino, e non mancò di manifestare interesse verso la cooperazione⁶⁶.

La penetrazione del fascismo nel movimento cooperativo trentino avvenne per gradi: dapprima, nel 1923, colpì con l'intimidazione singole società cooperative;

⁶¹ Zamagni 1993, pp. 273-274.

⁶² Fornasari, Zamagni 1997, pp. 101-107; Degl'Innocenti 1981, pp. 40-43.

⁶³ Castronovo 1995, pp. 212-221.

⁶⁴ Ciuffoletti 1981, pp. 161-162.

⁶⁵ In realtà la Confederazione era nata già nel 1919 ma la sua costituzione formale si perfezionò nel 1921 (Ciuffoletti 1981, p. 162).

⁶⁶ Leonardi, Zaninelli 1985, pp. 29-58; Giacomoni, Tommasi 1999a, pp. 278-449; Poian 1991; Piccinini 1960, pp. 198-208.

poi spostò l'azione repressiva sugli organismi di rappresentanza. Lo scopo era di assumerne il controllo e sbaragliare la compattezza dell'organizzazione coordinata dalla Federazione dei consorzi cooperativi.

In ogni modo la centrale cooperativa aveva cercato di resistere a ogni attacco e s'era avvalsa della protezione del movimento cattolico, del Comitato diocesano, in particolare, trasformatosi nel frattempo in Giunta diocesana d'azione cattolica⁶⁷. Il regime fascista palesò il proprio volto nella notte del 1° novembre 1926: le squadre fasciste occuparono il SAIT, il consorzio di secondo grado delle cooperative di consumo, le sue sedi periferiche, la Federazione dei consorzi cooperativi oltre che singole cooperative⁶⁸. Il 6 novembre il prefetto di Trento Guadagnini procedette al loro commissariamento, affidandone le sorti a un segretario fascista, Giuseppe Stefenelli jr, che iniziò la fase di "inquadramento", sciogliendo il Consiglio provinciale d'agricoltura e i relativi consorzi distrettuali.

D'altro canto fallirono tutte le azioni intraprese dalla Federazione per opporsi all'aggressione fascista: dal ricorso all'autorità giudiziaria, all'atteggiamento intransigente mantenuto nei confronti delle cooperative che avevano ceduto al fascismo, fino al tentativo di rifugiarsi presso il movimento cattolico. Nulla di tutto ciò era valso a fermare la sopraffazione⁶⁹ e in molte cooperative gli organismi eletti democraticamente furono estromessi e sostituiti con commissari fedeli al regime.

Faceva parte della strategia di completo assoggettamento al fascismo anche la spaccatura della rappresentanza cooperativa unitaria, decretata nel novembre 1933. La Federazione delle casse rurali, che in Italia faceva capo all'Associazione nazionale delle casse rurali e artigiane, si trovò a coadiuvare le casse rurali trentine; mentre una Segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione diventò punto di riferimento per le restanti esperienze cooperative⁷⁰.

Fu così soppresso quell'organismo centrale di cui si erano dotati liberamente i cooperatori trentini per coordinare, promuovere e controllare l'attività di singole iniziative mutualistiche a matrice raiffeiseniana. Con esso venne meno la tradizionale unitarietà del movimento, mantenuta fino ad allora nonostante numerose vicissitudini.

Eguale difficoltà apparve la situazione del SAIT. L'occupazione fascista del 1° novembre del 1926, il commissariamento cui fu sottoposto e la sostituzione dei membri del direttivo con elementi vicini al regime, tolsero al Consorzio ogni libero potere discrezionale.

Lo scopo era disperdere le forze vitali della cooperazione e ostacolare ogni tentativo di migliorare il sistema produttivo rurale.

⁶⁷ Cali 1978, pp. 92-100.

⁶⁸ Leonardi 1996, p. 249.

⁶⁹ Ibidem, pp. 262-263.

⁷⁰ Leonardi 1996, p. 249; Leonardi, Zaninelli 1985, pp. 52-54; Ianes 2005, p. 524; Piccoli 1978, pp. 201-206.

Una fusione calata dall'alto

Non estranea a ragioni di ordine politico fu quella operazione che il 25 febbraio 1927 portò alla fusione coatta della Banca cattolica trentina con la Banca cooperativa in un unico istituto, la Banca del Trentino e dell'Alto Adige⁷¹.

Il programma era di portare sotto controllo del fascismo l'intero comparto del risparmio e dell'esercizio del credito e di esautorare i cattolici trentini dal controllo del movimento cooperativo e della Banca cattolica. Infatti, nonostante questo istituto non avesse mai compensato la mancanza di una Cassa centrale per le casse rurali, aveva comunque saputo egregiamente surrogarla.

L'onda della grande "depressione"

La nascita della Banca del Trentino e dell'Alto Adige avvenne in un momento delicato, non solo per l'economia trentina ma anche per quella italiana e mondiale. Un primo momento di destabilizzazione si ebbe con la svolta deflazionistica decisa dal regime fascista nel 1926-27, quando venne fissato un cambio sopravvalutato, la famosa "Quota 90". Essa aveva alcuni obiettivi: il rallentamento della svalutazione, il contenimento dell'inflazione, il proposito di Mussolini di elevare il proprio prestigio personale⁷². A ciò si aggiunsero gli effetti negativi della grande depressione innescatasi il 24 ottobre 1929 con il crollo del mercato borsistico americano di Wall Street⁷³. Il Trentino fu investito dall'onda lunga della grande depressione a partire dal 1931, fino a subire una vera e propria debacle nel 1932.

Il ramo della cooperazione di consumo fu quello che risentì maggiormente del forte legame che si intrecciava ad ogni livello. Di fronte al contrarsi dei redditi dei consumatori, le singole cooperative si esposero in forma massiccia verso i soci: concedettero vendite a credito per il rifornimento di generi alimentari. Ma a loro volta anche le famiglie cooperative si trovarono indebitate nei confronti del SAIT, il consorzio di secondo grado delle cooperative di consumo.

Solo un pesante intervento razionalizzatore riuscì a far rientrare l'intero settore da una situazione disperata: intervento ottenuto però a prezzo di una riduzione delle vendite per contenere le esposizioni tra SAIT e cooperative e tra cooperative e soci. Tale manovra procurò la liquidazione di 40 cooperative di consumo⁷⁴.

Il credito cooperativo subì un ridimensionamento ancora più drastico.

La debacle si ebbe il 14 giugno del 1933. Per una carenza di liquidità dovuta ad una serie di immobilizzi difficilmente realizzabili, e per un sostenuto deflusso di depositi, dismise l'attività la Banca del Trentino e dell'Alto Adige: il punto di riferimento per l'intero sistema del credito cooperativo.

⁷¹ Brunelli 1999, pp. 65-74; Moioli 1985, pp. 383-388; Piccoli 1978, pp. 123-126.

⁷² Zamagni 1993, pp. 251-252.

⁷³ Aldcroft 1997, pp. 140-158; Aldcroft 1993, pp. 63-77; Zamagni V. 1993, pp. 268-269.

⁷⁴ Leonardi 1996, p. 243.

Nel medesimo giorno fu messa in liquidazione la Banca industriale, in conseguenza del rapporto stringente che la legava alla Banca del Trentino Alto Adige.

Anche ciò che era ritenuto il caposaldo fondamentale a sostegno del riscatto del mondo rurale trentino, vale a dire il sistema del credito cooperativo, non fu risparmiato dalla crisi: oltre 60 casse rurali dovettero intraprendere la via della liquidazione; altre furono incorporate in organismi meno precari dal lato finanziario. Il resoconto fu particolarmente pesante: delle 209 società del credito cooperativo attive nel 1929, ne scomparve il 32,5%; alla vigilia della seconda guerra mondiale se ne contavano solo 141⁷⁵.

La crisi si manifestò in termini radicali non solo sul sistema economico ma anche su quello finanziario, che nel complesso uscì piuttosto menomato. Poi seppe gradualmente risollevarsi, anche se a prezzo di numerosi sacrifici. Ma proprio nel momento in cui la ripresa stava assumendo consistenza, si profilò nuovamente lo spettro della guerra: con le conseguenze che avrebbe portato con sé, cariche di disumanità e violenza gratuita, di incomprensibile malvagità tra pari, di uomini in conflitto con altri uomini.

Dopoguerra, la rinascita cooperativa

Nell'immediato dopoguerra le forze più vitali del paese si prodigarono per far sì che la cooperazione, come forza economica e sociale⁷⁶, tornasse alla normalità.

Nel 1951 le cooperative operanti in Italia erano circa 25.000, il doppio rispetto a quelle presenti verso la fine degli anni Trenta. Negli anni seguenti i comparti agricoli e del consumo subirono un ridimensionamento, mentre crebbero quelli dell'edilizia e della produzione e lavoro, impegnati nella ricostruzione⁷⁷.

Il 15 maggio 1945, anniversario dell'emanazione dell'enciclica della "Rerum Novarum", per iniziativa dei operatori democratico-cristiani fu ricostituita a Roma la Confederazione cooperativa italiana, sulla falsariga di quella nata nel 1919. Poco più tardi, il 3 settembre, venne rifondata la Lega nazionale delle cooperative e mutue, quale organismo di coordinamento delle cooperative di sinistra⁷⁸.

Nel 1948 la Lega e la Confederazione furono riconosciute come "Associazioni nazionali di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo". Ma fu soprattutto dal lato legislativo che si ebbero le novità maggiori. L'articolo 45 della Costituzione, riferendosi esplicitamente alla cooperazione come impresa "a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata", le riconobbe una finalità sociale e prevede per essa un trattamento di favore. Il decreto Basevi⁷⁹ conteneva alcuni

⁷⁵ Leonardi 2005; lanes 2005, pp. 527-529; Piccoli 1978, pp. 307-324; Bortoli 2000; Brunelli 1999, pp. 84-87; Brunelli 2000; Morghen 1954, pp. 7-12; Leonardi, Zaninelli 1985, pp. 47-48; Leonardi 1996, pp. 242-243.

⁷⁶ Sapelli 1998.

⁷⁷ Castronovo 1987, pp. 501-509.

⁷⁸ Bianco 1975, pp. 241-243.

⁷⁹ Basevi 1954.

provvedimenti per le imprese mutualistiche che costituirono l'asse portante della disciplina cooperativa. Pure con il sostegno legislativo, il movimento cooperativo seppe riacquistare in breve tempo una presenza significativa, contribuendo alla ripresa del Paese.

Lo Statuto di autonomia

Con la conclusione della seconda guerra mondiale anche un'area come il Trentino era chiamata a risollevarsi dagli esiti più drammatici lasciati in eredità dal conflitto. Ma il sistema produttivo locale presentava caratteri deboli in tutti i settori. La situazione era tale che alcuni commentatori dell'epoca non esitarono ad apostrofare la realtà provinciale come "arretrata e depressa quanto quella del meridione"⁸⁰.

Una risposta favorevole venne dallo Statuto regionale d'autonomia, entrato in vigore con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 5⁸¹. Esso prevedeva una struttura unica per l'intera Regione con competenze legislative e amministrative assai ampie. Si accompagnava un'ulteriore articolazione in due Province, di Trento e di Bolzano, alle quali veniva attribuita una "sub-autonomia" più limitata, in base a un criterio di distinzione delle materie. All'ente Regione, in particolare, era attribuita competenza esclusiva nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo, in materia di regolamentazione e ordinamento del credito, di sviluppo e vigilanza sulle cooperative. L'intervento più significativo che la Regione emanò a favore delle imprese mutualistiche si sostanziò nella legge n. 11 del 24 settembre 1951: esso concedeva contributi per realizzare nuovi impianti al sistema cooperativo impegnato a cercare linee di sviluppo più avanzate nella lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La ricostituzione della Federazione e la struttura consortile

Nel secondo dopoguerra s'era ricostituita in forma unitaria anche la Federazione dei consorzi cooperativi. Accanto all'unica iniziativa di coordinamento settoriale presente nel dopoguerra, cioè il SAIT, nacquero altri consorzi di secondo grado. Questi andarono progressivamente a coprire tutti i comparti cooperativi. A causa di una serie di complicanze di ordine politico oltre che organizzativo, il settore creditizio rimase scoperto fino al 1974, quando nacque la Cassa Centrale delle casse rurali trentine⁸².

Nel corso degli anni la struttura di secondo grado del movimento cooperativo è stata adeguata alle necessità del mercato e delle singole realtà cooperative. Accanto al SAIT e a Cassa Centrale Banca si possono ricordare anche altre realtà: il Fondo comune delle casse rurali trentine, che si avvale della Phoenix Informatica bancaria Spa per gestire l'intero sistema informatico del credito

⁸⁰ Canavero 1978, p. 81.

⁸¹ Giacomoni, Tommasi 2002, pp. 39-51.

⁸² Leonardi, Zaninelli 1985, pp. 59-116; Giacomoni, Tommasi 1999a; lanes 2003.

cooperativo; nel settore agricolo il consorzio Concast Trentingrana Formaggi Trentini, il cui scopo è quello di tutelare le caratteristiche e le qualità dei prodotti lattiero-caseari provenienti dai caseifici trentini; la Cavit che si preoccupa di lavorazione, imbottigliamento e commercializzazione del vino delle 13 cooperative aderenti sulle 15 operanti nel territorio provinciale; l'Apot che svolge una funzione di raccordo istituzionale tra consorzi frutticoli attraverso una politica unitaria; ma anche la Federazione provinciale allevatori, un ente che intende valorizzare e migliorare il patrimonio zootecnico trentino rispondendo a determinati requisiti genetici e morfofunzionali. Altri settori sono coordinati nella loro attività da consorzi di secondo grado: il Consorzio provinciale Abitazione associa circa 30 cooperative edilizie, mentre il Consolida e il Cla riuniscono rispettivamente le cooperative sociali e le cooperative di produzione e lavoro, attive principalmente nel campo ecologico-ambientale.

Il movimento cooperativo trentino si è pure dotato di una Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi), di Cooperazione Salute, società di mutuo soccorso, e di Formazione Lavoro, ente che si occupa di ricerca e di formazione per personale dipendente di società cooperative, ma anche per amministratori, soci e sindaci. Per gestire il fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto con la legge n. 59 del 1992, è stata costituita Promocoop Trentina, una Spa senza scopo di lucro. Dal 1969 opera, inoltre, l'Associazione giovani cooperatori che trasmette alle giovani generazioni i principi dell'agire cooperativo⁸³ attraverso incontri, corsi, viaggi di studio e formazione morale e civile.

Anni '60 e '70: dalla trasformazione al disorientamento

Gli anni Sessanta furono per il Trentino anni di grande trasformazione sociale, culturale, economica e politica. Furono gli anni della prima grande fase di sviluppo industriale, dieci anni più tardi rispetto ad altre aree del nord Italia. La programmazione economica aveva individuato nel Piano urbanistico provinciale (PUP) di Kessler del 1967 lo strumento adatto per promuovere una pianificazione territoriale ed economica equilibrata⁸⁴. Sul piano intellettuale, fu soprattutto l'Università di Trento a segnare un momento di importante discontinuità. La nascita della facoltà di sociologia fu pensata per dare uno "scrollone" a un Trentino ancora chiuso culturalmente, ma divenne protagonista della contestazione del Sessantotto. Furono gli anni delle aspirazioni possibili, di un domani migliore, delle proteste di fabbrica e di piazza; molti cattolici invece nutrirono sentimenti di speranza e di attese, innescate dal Concilio Vaticano II.

Negli anni Settanta l'entusiasmo contagioso e ottimistico che si era respirato andò spegnendosi. L'"autunno caldo" del 1969, prima, e i due shock petroliferi del 1973 e del 1979, dopo, resero incerta la situazione. L'inflazione si accompagnò alla

⁸³ Ianes 2003; Pedrini - Beozzo 2003.

⁸⁴ Provincia autonoma di Trento 1968.

recessione aggravando la situazione⁸⁵.

Emerse il drammatico fenomeno della disoccupazione che colpì soprattutto due fasce estreme del mercato del lavoro: persone mature, colpite dalle ristrutturazioni aziendali, e giovani, in particolare donne, in cerca di prima occupazione. Si assistette a una trasformazione epocale della società: da un modello di tipo fordista si passò a un modello post-industriale. Si iniziò a parlare di terziarizzazione, si assistette a un aumento della domanda di servizi a scapito di quella di beni durevoli. Si diffusero le nuove povertà, le povertà “post-materialistiche”, generate da una società “sazia”, insoddisfatta e non equilibrata. Si ebbe cioè un crescente disagio sociale causato da solitudine, devianza sociale, diffusione di droghe.

Lo stesso stato sociale presentava sintomi di criticità osservabili da due diverse angolature: una crisi finanziaria causata dallo squilibrio fra spesa pubblica (che cresceva anche a causa dell'invecchiamento della popolazione) e prodotto interno lordo (PIL); e una crisi organizzativa, intesa come difficoltà a rispondere alle nuove povertà. La disoccupazione, la terziarizzazione, le nuove povertà e la crisi del welfare state generarono nuovi bisogni, emergenze inedite, imminenti necessità che attendevano risposte innovative ed efficaci.

Anni '80: la “nuova frontiera cooperativa”

Fu proprio in questa fase che si diffusero le esperienze della “nuova frontiera” cooperativa: la cooperazione sociale e la cooperazione di produzione e lavoro, operanti nel terziario avanzato⁸⁶.

Le cooperative sociali nacquero per dare stabilità a movimenti di volontariato che s'erano organizzati per rispondere ai nuovi bisogni. Tale forma cooperativa assicurò continuità all'offerta di servizi socio-assistenziali e permise di organizzare in forma imprenditoriale la loro erogazione. Molteplici furono le categorie di persone che poterono, e possono, beneficiare delle cure e dell'attenzione di queste realtà: portatori di handicap, lavoratori svantaggiati, disabili psichici, persone anziane e minori⁸⁷.

Verso la metà degli anni Ottanta, da una sinergia tra movimento cooperativo e “Progettone” dell'Agenzia del Lavoro, sorsero i sodalizi a matrice mutualistica che assorbivano lavoratori prossimi alla pensione ed espulsi dai processi produttivi per offrire occupazione nella salvaguardia ambientale.

La tematica ambientale, infatti, s'era proposta come prioritaria nell'agenda del governo provinciale. Ne sono testimonianza l'approvazione del nuovo Piano urbanistico

⁸⁵ Graziani 1998, pp. 111-114; Zamagni V. 1993, pp. 341-346.

⁸⁶ lanes 2005, pp. 539-540.

⁸⁷ Ibidem, pp. 467-485.

provinciale⁸⁸ e l'adozione della Valutazione di impatto ambientale, la "Via". Queste disposizioni, previste rispettivamente nel 1987 e nel 1988, assecondarono un'esigenza sentita tra l'opinione pubblica, sensibilizzata dalla drammatica tragedia di Stava del luglio 1985.

Analogamente ad altri settori, quello cooperativo fu chiamato a corrispondere alle istanze di una popolazione interessata alla questione ecologica; attenta a cogliere le proposte di sobrietà economica da mantenere nel campo degli acquisti e nella sicurezza alimentare. Non si possono dimenticare, così, le ragioni promosse dal consumo critico che portarono alla nascita, nel 1989, di Mandacarù, una società cooperativa che permise di diffondere anche nel Trentino i fermenti del commercio equo e solidale⁸⁹.

A completare il quadro permangono le tradizionali iniziative: il credito cooperativo, le famiglie cooperative, le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative edili e quelle operanti nell'ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Quale futuro per la cooperazione?

Storicamente la cooperazione trentina ha saputo inserirsi in mercati poco sviluppati, per rispondere a bisogni che altrimenti sarebbero rimasti insoddisfatti. Le casse rurali hanno svolto un compito fondamentale per fronteggiare i fallimenti del mercato del credito ordinario. Hanno infatti consentito alle popolazioni rurali di soddisfare i propri bisogni finanziari attraverso l'assunzione diretta della proprietà e del controllo dell'organizzazione creditizia⁹⁰. Le famiglie cooperative si sono dimostrate capaci di far fronte al mercato della distribuzione, che presentava forme diffuse di oligopolio a svantaggio dei consumatori. Le cooperative agricole sono nate, oltre che per sfruttare alcune economie di scala, anche per arginare la pesante situazione commerciale creatasi nelle campagne trentine a causa dell'esiguo numero di acquirenti: e questo proprio nel momento in cui si stava passando da un'agricoltura di sussistenza a una specializzata e quindi di mercato⁹¹. L'attribuzione dei diritti di proprietà direttamente ai lavoratori, che davano vita alla cooperazione di produzione e lavoro, serviva soprattutto a contrastare il fenomeno della disoccupazione. E infine le cooperative sociali si sono sviluppate per dare risposta concreta a bisogni che né il settore pubblico né le imprese for profit potevano più soddisfare.

Oggi, la realtà trentina ha raggiunto un certo grado di benessere. La disoccupazione è a un livello quasi frazionale. Le famiglie povere in Trentino, benché non irrilevanti, sono nettamente inferiori rispetto a quelle di un secolo fa. Appare dunque naturale chiedersi quale sia la ragione profonda di essere e fare cooperazione oggi. La

⁸⁸ Zanon 1989, pp. 3-17.

⁸⁹ Ianes 2003, pp. 324-325.

⁹⁰ Si veda l'esempio della cassa rurale di Mezzacorona: Leonardi 2002a.

⁹¹ Si veda il percorso della cantina di Mezzacorona: Leonardi 2005a.

risposta non può essere banale, come banali non sono la cooperazione e le motivazioni che la sottendono.

Superare la politica dei “due tempi”

Se la cooperazione ancora oggi ha un senso, lo si deve principalmente al modo diverso, per certi versi alternativo, di interpretare l'economia, e il suo modo di produrre e di distribuire.

Esso attiene, in qualche modo, al superamento della politica dei “due tempi”, come l'hanno definita gli economisti Luigino Bruni e Stefano Zamagni⁹². Una strategia ormai superata questa dei “due tempi”, perché disgiunge il momento della produzione da quello della distribuzione, che avviene solo successivamente, per le vie brevi, tipiche e non responsabilizzanti dell'agire burocratico.

Perseguire il superamento della strategia dei due tempi è poi la stessa cosa che invocare il superamento del binomio Stato-mercato⁹³. È uno “stretto binomio” quello che si instaura tra Stato e mercato, basato sull'idea che il benessere economico e sociale di una popolazione possa essere perseguito facendo leva unicamente su due attori: il mercato, che spinge verso la massimizzazione del profitto, e lo Stato, che esercita la funzione redistributiva nel tentativo di porre rimedio agli squilibri causati dal primo. Uno Stato che interviene solo per via sussidiaria e non in modo sistematico, a monte, proprio lì dove si forma la disuguaglianza. Una logica, questa, ormai non più sostenibile, oltre che non più attuale.

Fortunatamente sta maturando un'idea nuova nella società e nella stessa economia che induce a pensare al benessere delle persone non più in chiave riduttiva, sulla base dello “stretto binomio”, ma attraverso la promozione di un dialogo tra soggetti del pubblico e del privato a scopo non di lucro.

È proprio in questa logica che assume importanza la cooperazione, un soggetto privato che persegue scopi altri dal profitto e che esercita contestualmente la funzione produttiva e distributiva, per perseguire l'uguaglianza, ridurre le povertà e soddisfare i bisogni; molti e diversi bisogni.

Il bisogno di credito espresso dalle famiglie e dalle piccole attività imprenditoriali, ad esempio, ma anche il diritto al lavoro e all'integrazione sociale. Il diritto alla salute, inteso non solo come diritto all'assistenza, ma anche come diritto a conoscere la qualità degli alimenti che si consumano, così come il diritto dei lavoratori del sud del mondo a vedersi riconosciuta un'equa remunerazione, anche attraverso il commercio equo e solidale locale. Diritti e bisogni ai quali la cooperazione trentina sta fornendo e dovrà fornire, sempre più in futuro, risposte originali.

⁹² Bruni, Zamagni 2004, pp. 13-27; 152-156.

⁹³ Borzaga, lanes 2006.

LE DATE FONDAMENTALI DEL MOVIMENTO COOPERATIVO TRENINO

- 1881: istituito il Consiglio provinciale d'agricoltura: ruoli di responsabilità per Guetti e Lorenzoni;
- 1883: fondata la Banca mutua popolare di Rovereto;
- 1890: fondata la Società cooperativa rurale di smercio e consumo di Santa Croce, nel Bleggio, futura "Famiglia Cooperativa". Le Famiglie Cooperative diventeranno 125 nel 1900 e 265 nel 1914. Oggi (2010) sono 82, con 387 punti vendita;
- 1892: fondata la Cassa rurale di risparmio e di prestito di Quadra nel Bleggio, a sistema Raiffeisen. Le Casse Rurali diventeranno 92 nel 1900 e 177 nel 1914. Oggi (2010) sono 46 con 382 sportelli;
- 1893: fondate le cantine cooperative o cantine sociali di Riva, Borgo Valsugana e Revò;
- 1895: fondata la Federazione delle Casse Rurali e dei sodalizi cooperativi, poi Federazione tra i consorzi cooperativi della parte italiana della provincia, primo presidente don Lorenzo Guetti. Aderiscono 28 Famiglie Cooperative, 13 Casse Rurali, 6 Cooperative Agricole e 3 Cantine Sociali. Nel 1933 essa viene trasformata in Federazione delle Casse Rurali e assume le attribuzioni di Ente di zona dell'Ente Nazionale Casse Rurali mentre tutti gli altri settori del movimento cooperativo fanno capo alla Segreteria Provinciale dell'Ente Nazionale delle Cooperative. Nell'anno 1945 viene ricostituita come Federazione dei Consorzi Cooperativi a carattere unitario. Nell'anno 2000 la Federazione Trentina delle Cooperative si fonde con la Lega Trentina delle Cooperative. Dall'anno 2005 la denominazione sociale è aggiornata in Federazione Trentina della Cooperazione;
- 1897: fondato il Banco di San Vigilio, con funzioni di Cassa centrale delle casse rurali, che però non riuscì a divenire operativo. Le funzioni di questo organismo furono svolte dalla Banca Cattolica costituita nel 1899;
- 1899: costituito il Sindacato Agricolo Industriale Trento - SAIT, da magazzino centrale di rifornimento si trasforma in consorzio delle cooperative di consumo;
- 1908: fondata l'Unione Trentina delle Imprese Elettriche - l'UTIE;
- 1948: istituzione della Regione Trentino Alto Adige alla quale viene assegnata la competenza primaria in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle imprese cooperative;
- 1950: istituito il Consorzio di Cantine Sociali, primo embrione di Cavit;
- 1951: costituito il Consorzio dei Caseifici Sociali;
- 1955: costituito il Consorzio Cooperative Porfido del Trentino, con funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica e commerciale delle cooperative di lavoro nel settore del porfido;

- 1957: costituita la Federazione provinciale allevatori bovini di razza bruna alpina, trasformatasi poi nell'attuale Federazione Provinciale Allevatori;
- 1960: istituito il Fondo di Solidarietà fra le Casse Rurali, trasformatosi poi nell'attuale Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine (1970). Dal 1986 la società si riorganizza per accentuare l'attività di sviluppo software per il credito cooperativo locale e nazionale;
- 1966: istituito il Consorzio Provinciale Acli Casa, oggi Consorzio Provinciale per l'Abitazione, per la costruzione di case popolari ed economiche ed organismo di secondo grado del settore edilizio;
- 1969: costituita l'Associazione Giovani Cooperatori Trentini;
- 1973: costituito il Trentingrana, Centro cooperativo per la stagionatura e la commercializzazione del formaggio grana trentino. Per effetto della fusione tra Trentingrana e Consorzio dei Caseifici Sociali nel 1993 nasce poi il Consorzio Trentingrana-Concast;
- 1974: costituita la Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine con funzioni di consorzio di secondo grado tra le Casse Rurali del Trentino. Nell'anno 2002 viene modificato l'assetto societario della Cassa Centrale con apertura alle Casse Rurali – B.C.C. di Veneto e Friuli V. G.. La denominazione attuale è quella di Cassa Centrale Banca;
- 1979: costituita Assimoco Trentina Srl, la compagnia di assicurazione del movimento che nel 1998 ha assunto la denominazione di Ascot Srl, cambiata nel 2010 in Assicura Spa;
- 1980: costituita Cooperfidi, società che opera per la concessione di garanzie bancarie alle cooperative;
- 1987: costituito il Con.Solida, consorzio di secondo grado della cooperazione sociale;
- 1987: costituito il Consorzio Territorio Ambiente – C.T.A., cooperativa di secondo livello aderente alla Federazione Trentina della Cooperazione. Nell'anno 1998 a seguito della fusione con il Consorzio Trentino Ecologico - CON.ECO, aderente alla Lega Trentina delle Cooperative, viene costituito il Consorzio Lavoro Ambiente - C.L.A.;
- 1992: costituita l'Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini – APOT alla quale sono associati i consorzi Melinda, La Trentina, S. Orsola. Per mezzo dei consorzi sono rappresentati in APOT circa 12 mila produttori;
- 1992: costituita Promocoop SpA, società che gestisce il Fondo mutualistico della cooperazione trentina previsto dalla legge 59/1992 per le cooperative aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione;
- 1993: associazione del SAIT a Coop Italia, il più grande gruppo di acquisto a livello nazionale;
- 2001: costituita Formazione - Lavoro Srl, società di formazione del movimento cooperativo trentino;
- 2002: costituzione di Phoenix Informatica Bancaria SpA, società controllata dal Fondo Comune delle Casse Rurali trentine;
- 2005: costituita l'Associazione Donne In Cooperazione.




Da sinistra in alto:

- > Magazzino del Consorzio agrario di Ponte Arche
- > Scolaresca col maestro davanti alla sede della Famiglia Cooperativa e Cassa Rurale di Pedersano. Siamo verso il 1907-1908
- > Uno dei primi corsi per segretari-contabili di Casse Rurali nel 1898
- > Donne al lavatoio nella Valle del Chiese



Da sinistra in alto:

- > Don Lorenzo Guetti
- > Immagine di altri tempi della Famiglia cooperativa di Grumes
- > La sede della Cantina Sociale di Mezzocorona agli inizi del '900
- > Il Supersait di Via 3 Novembre a Trento



Da sinistra in alto:

- > Lo scarico del latte al burrificio
- > La prima sede del Sait
- > Il Consorzio elettrico di Roncone
- > Paesani di Cavareno al lavoro in una cantina di Bolzano negli anni '20



Da sinistra in alto:

- > Ellis Island, New York: famiglia di emigrati trentini allo sbarco
- > La Cassa Rurale di Mezzolombardo a inizio '900
- > Famiglia Cooperativa di Fivè
- > 1915 circa - Nuova Sede della Famiglia Cooperativa di Cimone



Il movimento cooperativo trentino oggi

di Michele Dorigatti

Presenza capillare sul territorio, grande peso esercitato nel tessuto economico e sociale, organizzazione delle cooperative in strutture di secondo grado, i consorzi, che raccolgono su scala provinciale le società dello stesso settore, unitarietà del sistema di rappresentanza. Queste le principali caratteristiche della cooperazione trentina.

LE PECULIARITÀ DEL MODELLO TRENINO

Il Trentino non sviluppò, alle sue origini, un modello cooperativo innovativo, ma trasse principalmente ispirazione dall'esperienza tedesca e in particolare dal modello delle casse sociali di credito proposto dal borgomastro Friedrich Wilhelm Raiffeisen (vedi capitolo n. 3, "La storia. La cooperazione trentina e italiana") e trovò un valido supporto nell'ente pubblico per il tramite del Consiglio Provinciale d'Agricoltura, che possiamo considerare la prima scuola di cooperazione per i contadini trentini. Tale modello s'è rivelato, non senza difficoltà, adatto alle caratteristiche dell'ambiente trentino, un territorio prevalentemente montuoso dove, al tempo della costituzione della prime cooperative, insistevano contadini ed artigiani provati dalla miseria ed emarginati dallo sviluppo economico. La scelta originaria è stata confermata nel tempo, l'edificio cooperativa ha saputo resistere alle evoluzioni della società e dell'economia, anche riuscendo ad adattarsi alle esigenze nuove e creando un sistema ben articolato che presenta alcune caratteristiche peculiari.

La piccola-media dimensione

La prima peculiarità è rappresentata dalla piccola-media dimensione che contraddistingue l'impresa cooperativa locale, con qualche eccezione. La piccola-media dimensione si può ritenere di fatto conseguenza della conformazione morfologica del territorio trentino. Esclusa l'asta pianeggiante dell'Adige, la quasi totalità della provincia è infatti divisa in valli e altopiani, situati a media altezza: i 3/4 della superficie sono infatti sopra i mille metri. L'agricoltura, che è essenzialmente di montagna, non avrebbe potuto svilupparsi se non attraverso la forma cooperativa: nessun singolo produttore vitivinicolo, proprietario mediamente di un ettaro e mezzo di terra, avrebbe potuto garantire a sé e alla propria famiglia una sostenibilità economica se non associandosi con altri produttori. La suddivisione del territorio nelle tante valli ha certamente ostacolato processi di crescita dimensionale tipici di altre regioni italiane. Da questo vincolo fisico l'impresa cooperativa ha però saputo esprimere un fattore di vantaggio: la capacità di favorire uno stretto legame di appartenenza con il territorio. Anche i sistemi di governo delle cooperative hanno beneficiato di questa specificità: le piccole imprese infatti favoriscono, a volte più che le grandi organizzazioni, un'attiva partecipazione dei soci ai vari momenti della vita e della gestione della

società. Un'ulteriore conseguenza della piccola dimensione sta nella tensione delle imprese cooperative, in particolare modo quelle sociali, alla specializzazione degli interventi in risposta a bisogni specifici e complessi o alla ricerca di mercati di nicchia. Da ultimo, un effetto di importante rilievo per le comunità in senso lato, indotto dalla presenza capillare delle organizzazioni di tipo cooperativo, è l'aver posto un freno al processo di desertificazione delle comunità di valle che ha caratterizzato regioni dell'arco alpino sia italiane che europee.

L'organizzazione consortile

Il secondo elemento di distintività della cooperazione trentina è legato alla presenza dei consorzi, ovvero di società tra cooperative che, coordinando e integrando l'attività di queste ultime, realizzano un sistema organizzativo di secondo livello. Il consorzio ha permesso alle cooperative di primo grado di superare i limiti imposti dalle ridotte dimensioni e di affrontare con successo, grazie a una maggiore massa critica, i vari mercati di riferimento.

Questa forma d'impresa ha prodotto tangibili vantaggi anche per le singole cooperative grazie alle diverse azioni avviate: campagne di marketing strategico settoriale; iniziative tese alla promozione dell'efficienza e dell'organizzazione nelle cooperative; presenza nella grande distribuzione organizzata nazionale; penetrazione dei mercati, soprattutto esteri; accessibilità a determinate gare di appalto ecc.

Senza l'avvento dei consorzi, le cooperative di primo grado, a prescindere dal settore produttivo di appartenenza, avrebbero scontato una serie di difficoltà rispetto alla media e grande impresa che avrebbe finito per metterne in discussione perfino la sopravvivenza.

La centralità della Federazione

Il terzo elemento che distingue il Trentino cooperativo da altre organizzazioni regionali è rappresentato dalla "centralità" della Federazione Trentina della Cooperazione come soggetto associativo di terzo livello, cui aderiscono tanto le singole cooperative di primo grado quanto i consorzi cooperativi di secondo grado. Secondo la tradizione raiffeiseniana riconosciuta dal legislatore, la Federazione Trentina della Cooperazione svolge compiti di rappresentanza politica a livello di istituzioni locali, nazionali ed europee, di assistenza tecnico-contabile, di controllo contabile, di tutela e vigilanza.

L'unitarietà della Federazione

Il quarto elemento di specificità è rappresentato dall'unitarietà del sistema cooperativo trentino, fortemente voluta dal suo ideatore, don Lorenzo Guetti, il quale così la concepiva: "è chiamata anzitutto a tener unite le sparse sorelle nelle singole vallate ad un centro unico, non solo, ma suo scopo principale si è

d'invigilare affinché la società federata viva e prosperi e procuri tutto quel vantaggio nel paese in cui venne eretta, quale si aspettavano i suoi fondatori”

Tutti i settori di imprenditorialità e tutte le aree merceologiche in cui opera la cooperazione trovano nella Federazione un centro unitario di rappresentanza e di assistenza: cooperative di consumo, casse rurali, cantine sociali, caseifici sociali, cooperative ortofrutticole, cooperative di produzione e lavoro, cooperative sociali, cooperative di abitazione, e altre tipologie di imprese cooperative usufruiscono di una serie di servizi che garantiscono efficienza e qualità.

Il radicamento esteso sul territorio e la presenza in quasi tutti i settori economici di attività, con punte di eccellenza a livello nazionale nei mercati di riferimento, fanno del Trentino un vero e proprio “distretto cooperativo” come poche altre esperienze nel mondo.

Un'unica centrale cooperativa

Il quinto tratto peculiare è costituito dal fatto che la Federazione Trentina della Cooperazione è l'unico soggetto rappresentativo del movimento cooperativo locale, frutto della confluenza di due rappresentanze diverse in un'unica organizzazione. Sulla scorta dei radicali cambiamenti storico-politici che hanno interessato l'Europa, con il crollo del muro di Berlino e la cosiddetta “fine delle ideologie”, le due centrali locali - la Federazione Trentina aderente a Confcooperative e la Lega Trentina aderente a Legacoop - hanno avviato un confronto che ha portato nel 2000 alla creazione di un'unica struttura, superando barriere ideologiche e mettendo in comune, a mutuo vantaggio, i reciproci patrimoni culturali e le professionalità. A oggi, quella della Federazione Trentina della Cooperazione resta l'unica esperienza a livello nazionale di “fusione” tra la cooperazione di matrice cattolica e la cooperazione di ispirazione socialista.

In sintesi

La cooperazione trentina rappresenta un sistema di cooperative di primo grado, attive in ambiti economici diversificati e radicate sull'intero territorio provinciale, sorto per rispondere collettivamente a una serie di bisogni individuali primari (i beni di consumo, il lavoro, il credito, i servizi), e che per rimediare agli svantaggi della piccola-media dimensione e per stare al passo con i processi di competizione globale, si è dotato di una rete di consorzi di secondo grado. La Federazione si pone al centro di questo sistema, unendo, rappresentando, tutelando e promuovendo gli interessi delle associate.

La cooperazione trentina è, contemporaneamente, un movimento sociale e culturale, in dialogo costante con le comunità di cui favorisce la partecipazione alla gestione democratica dell'impresa cooperativa. Traendo ispirazione dai valori e dai principi cooperativi e dal pensiero sociale cristiano, essa contribuisce, insieme con altri soggetti, alla risoluzione delle aspettative per un miglioramento del benessere integrale dei soci e di tutti i membri della comunità.

I SETTORI

1) LA COOPERAZIONE DI CONSUMO

Dalla fondazione della “Società cooperativa rurale di smercio e consumo” avvenuta “per circostanze del tutto accidentali” il 28 settembre del 1890 a Santa Croce di Bleggio, la cooperazione di consumo ha avuto un importante sviluppo tanto da divenire uno dei settori portanti del movimento cooperativo trentino. Le Valli Giudicarie furono la culla della cooperazione di consumo: in soli 3 anni don Guetti poté andare orgoglioso della nascita di ben 6 famiglie cooperative (S.Croce, Lomaso, Pieve di Bono, Roncone, S.Lorenzo e Saone)

Il ruolo di primo piano che storicamente ha rivestito questo settore è testimoniato ancora oggi dalla particolare denominazione che, sola in Trentino, assume la cooperativa di consumo: quello di “Famiglia cooperativa”. Tale dicitura era stata suggerita da don Lorenzo Guetti da un lato per porre in risalto i legami cristiani di unità e di fratellanza che avrebbero dovuto regnare fra i soci, dall’altro per distinguere, anche da un punto di vista fiscale, le imprese cooperative dalle società commerciali.

Attualmente la cooperazione di consumo locale detiene una quota di mercato superiore al 38%, può contare su oltre 80 mila soci, 370 punti vendita e 2.600 lavoratori distribuiti tra le 83 famiglie cooperative, il SAIT e i Superstore a Trento e Rovereto (dati del 2009).

La funzione sociale

Le linee di tendenza del decennio 2001-2010 individuano nelle botteghe delle Famiglie cooperative l’ultimo presidio rimasto a sostegno delle piccole comunità di periferia in vaste zone del Trentino.

Secondo dati del 2009, in 194 località che assommano un bacino di 105 mila abitanti, il punto vendita cooperativo rappresenta l’unico (e l’ultimo) negozio dove acquistare beni alimentari a costi contenuti e da cui gli operatori privati, non trovando più convenienza economica, si sono via via ritirati. Solo la cooperazione di consumo, grazie alle economie di scala, alla funzione sociale che la caratterizza rispetto ad altre forme imprenditoriali e all’accesso di contributi pubblici destinati al commercio, garantisce ai soci e ai consumatori che hanno difficoltà a raggiungere centri di valle di poter fare la spesa nei negozi di vicinato. Non vi è casa, non vi è famiglia che non possa contare una cooperativa di consumo entro un raggio di pochi chilometri.

Razionalizzazione delle società e nuove iniziative

A partire dalla prima metà degli anni Novanta, le famiglie cooperative sono state interessate da numerosi processi di fusione, che hanno comportato una razionalizzazione aziendale, ma non una diminuzione dei punti vendita che, al contrario, sono aumentati, superando il numero di 350.

La necessità di far fronte alla concorrenza e ad una mutazione dei bisogni dei consumatori ha spinto inoltre ad ampliare le superfici dei negozi, e con essi la varietà dei prodotti. Oggi, accanto a piccoli punti vendita presenti nei paesi di montagna, la cooperazione di consumo può contare su superfici di vendita di ampie dimensioni e con grande assortimento, come nel caso degli oltre cinquanta supermercati e dei "Superstore" inaugurati a Trento e a Rovereto.

Il ruolo del Sait

Il Sait, Sindacato agricolo industriale trentino fondato nel 1899 da Emanuele Lanzerotti, è il consorzio di secondo grado delle cooperative di consumo; esso si occupa, con riferimento al Trentino, della distribuzione dei prodotti e della gestione dei servizi collegati alla vendita per le Famiglie cooperative associate. Nel tempo il Sait ha però ampliato la propria operatività anche al di fuori della provincia di Trento. In Alto Adige rifornisce circa 350 negozi che operano con l'insegna Gol Market.

Il consorzio, che gestisce direttamente una ventina di esercizi commerciali con insegna Coop Trentino, sviluppa e coordina una serie integrata di funzioni: acquisto dei prodotti mediante una contrattualistica centralizzata, ricevimento e stoccaggio della merce, distribuzione e consegna. Il consorzio offre anche servizi commerciali, di marketing, assistenza tecnica e gestionale, analisi di mercato, progettazione e merchandising del punto vendita, formazione e informatica. Attualmente vengono effettuate, in media, 350 consegne al giorno.

Le prospettive

A partire dal 2001, il settore è alle prese con una serie di congiunture negative, che dal livello internazionale e nazionale interessano il livello locale: la stagnazione della domanda di beni e una diminuita propensione ai consumi, soprattutto alimentari. Nel 1997 il peso della spesa alimentare sul totale dei consumi era pari al 17,8%, contro il 15,7% di dieci anni dopo. L'incertezza vissuta nelle famiglie sulle prospettive future ed ingigantita dalla crisi economico-finanziaria del 2007 ha infatti influenzato pesantemente la quantità di acquisto e la tipologia di prodotti. Nonostante tali vincoli, il sistema del consumo cooperativo trentino ha mantenuto le quote di mercato, grazie alle economie di scala rese possibili dagli acquisti centralizzati e dai conseguenti ristorni attivati dal consorzio SAIT, alle politiche commerciali, alla scelta di promozioni forti che hanno favorito i consumatori e, non da ultimo, per merito della fedeltà delle cooperative di consumo.

2) LA COOPERAZIONE DI CREDITO

Le origini del credito cooperativo trentino risalgono alla “Cassa di prestiti e risparmio”, costituita, “dopo una lunga incubazione” a Quadra di Bleggio il 29 settembre 1892 per “migliorare le condizioni morali ed economiche dei propri soci, favorendo la formazione del risparmio ed esercitando il credito, prevalentemente a favore dell’agricoltura e dell’artigianato”. Si trattava di creare dal nulla una vera e propria industria bancaria, così da superare le difficoltà dei contadini locali nell’accedere al credito. Don Guetti le riteneva strategiche per il riscatto della gente comune, assegnando loro la funzione di “salvare tutto il popolo nel presente cataclisma finanziario e morale”.

Come nel modello Raiffeisen, l’obiettivo primario è quello di dar vita a casse comuni dove raccogliere i risparmi di ciascun contadino per prestarli reciprocamente a condizioni vantaggiose ed evitare così di cadere nelle mani degli usurai.

Il richiamo al modello Raiffeisen è del resto ancora oggi testimoniato, sia in Alto Adige sia nel mondo di lingua tedesca, dal nome delle banche di credito cooperativo che si chiamano Raiffeisenkassen in onore del loro promotore.

La presenza sul territorio

L’elevatissimo numero di sportelli delle casse rurali consente di garantire un servizio diffuso e una presenza capillare su tutto il territorio provinciale e anche in talune province limitrofe (Belluno, Bolzano, Brescia, Verona e Vicenza).

I quasi 400 sportelli – di cui una cinquanta fuori provincia- e i 2.700 dipendenti fanno sì che la cassa rurale sia l’unico sportello bancario attivo in sei comuni su dieci del Trentino. È del resto noto come la nostra provincia sia da anni ai vertici nel rapporto numero di sportelli in riferimento alla popolazione: attualmente il rapporto è di poco meno di mille abitanti per sportello.

Questa vicinanza al risparmiatore contribuisce a spiegare come, in media, una famiglia trentina su due sia socia di una cassa rurale: nel 2009 i trentini che hanno scelto la cassa rurale, diventandone soci, hanno superato la soglia ragguardevole dei 117.000 soci, di cui tre quarti sono costituiti da nuclei familiari, mentre i clienti – famiglie e piccole medie imprese - sono circa 450.000.

Il livello di fedeltà, misurato dal mantenimento di un conto corrente per l’intero anno, raggiunge percentuali superiori al 96%.

Il credito cooperativo gestisce oltre il 65% del risparmio accumulato in Trentino e il 55% del credito concesso dal sistema bancario. Significa che 5,5 euro su dieci di prestiti nella provincia di Trento sono concessi da una cassa rurale. Come nel caso del consumo, anche la cooperazione di credito ha avviato da tempo la via della razionalizzazione: nel corso dell’ultimo ventennio il numero di casse rurali è sceso da circa un centinaio a meno della metà, quarantasei, mentre il numero dei soci è raddoppiato e il numero delle filiali è aumentato di un terzo, superando la soglia di 380 sportelli.

Il tessuto economico locale

A beneficiare dell'accesso al credito non sono solo i singoli e le famiglie, ma, in linea con la tradizione e la vocazione cooperativa, le piccole e medie imprese, le ditte individuali, i lavoratori autonomi, le associazioni e i soggetti no-profit che costituiscono il tessuto economico del Trentino, e ne rappresentano un interlocutore privilegiato.

Infatti una delle caratteristiche distintive del credito cooperativo trentino è il rapporto virtuoso fra raccolta e impiego: i risparmi delle famiglie, per una quota estremamente rilevante, restano in loco, e vengono indirizzati a sostenere l'economia e la società trentina.

Infine, le casse rurali sostengono lo sviluppo delle comunità locali attraverso le numerose associazioni ed enti che operano in campo culturale, sportivo, ricreativo e sociale. Gli interventi di solidarietà hanno visto una crescita costante a cavallo degli anni 2000 e sono ormai prossimi ad avvicinarsi alla cifra di 25 milioni di euro.

Un'ulteriore peculiarità del credito cooperativo, che lo distingue in maniera assoluta da ogni altro tipo di istituto di credito, è la natura del profitto cooperativo: gli utili conseguiti dalla cassa non vengono divisi fra i soci se non per una parte esigua, ma vanno a riserva indivisibile, a costituire un ingente patrimonio, un vero e proprio forziere a disposizione delle generazioni future, superiore a 2,5 miliardi di euro – di cui 1,7 miliardi sono espressione del credito cooperativo.

Gli organismi centrali del credito cooperativo

Nel 1974 il credito cooperativo trentino ha dato vita alla Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine, il consorzio di secondo grado per il settore del credito. La prima idea di cassa centrale era stata, ancora una volta, di don Lorenzo Guetti. Egli protese invano tutti i suoi sforzi per ideare il Banco di S.Vigilio, un ente cooperativo di secondo livello, "il quale possa con ondate continue mandare un sangue vitale a tutte le membra del nostro corpo trentino" allo scopo di raccogliere, da un lato, "esuberanza di umore pecuniario" e dall'altro di rappresentare "vasca di deposito per eventuali siccità di cassa".

Cassa Centrale, come la conosciamo oggi, nasce per coordinare e sostenere l'azione di raccolta e di impiego delle singole banche cooperative, per potenziare e integrare la loro attività, per sviluppare e migliorare i servizi, offrendo assistenza finanziaria, creditizia e tecnica.

Attraverso Cassa Centrale anche la più piccola cassa rurale può presentarsi sui mercati finanziari di tutto il mondo e offrire ai propri soci prodotti finanziari evoluti, innovativi e vantaggiosi, soddisfacendo così le esigenze di una clientela articolata, composta sia da persone sia da famiglie e imprese, sempre più esigente e attenta alle dinamiche del mondo creditizio e finanziario.

Cassa Centrale svolge un ruolo attivo anche al di fuori dei confini provinciali,

fornendo assistenza a numerose banche di credito cooperativo, operanti nel Nordest come anche in altre regioni italiane (Lombardia, Marche).

Di fronte a un settore in continua evoluzione, attraverso Cassa Centrale, a partire da metà degli anni 2000 il credito cooperativo locale ha promosso una serie di contatti con realtà extraprovinciali ed estere. In primo luogo, dal 2004, la base sociale e l'ambito di attività si è allargato alle banche di credito cooperativo del Veneto e del Friuli; di conseguenza, la denominazione è diventata Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine – BCC Nordest spa. Sono poi seguite l'alleanza con il Mediocredito e con l'Itas, allo scopo di rafforzare l'autonomia finanziaria locale, la partnership con l'austriaca Raiffeisen Zentral Bank per consentire alle imprese trentine di affacciarsi ai mercati dell'area dei Balcani, e ancora, la collaborazione nel campo della finanza etica con il Credit Cooperative, attraverso la costituzione di Sefea. Fino all'ingresso del colosso tedesco DZ Bank nel capitale azionario. Questa ultima operazione ha comportato un riassetto complessivo del gruppo attraverso la costituzione di una finanziaria (Centrale Finanziaria Nord Est Spa) di proprietà delle Casse Rurali, che controlla la società operativa, ora denominata "Cassa Centrale Banca".

Le casse rurali possono contare inoltre su una rete informatica avanzata, realizzata e gestita dalle software house del sistema, Phoenix Informatica Bancaria (una società per azioni controllata dal Fondo Comune delle Casse Rurali) e da IBT - Informatica Bancaria Trentina.

3) LA COOPERAZIONE AGRICOLA

La cooperazione agricola trentina rappresenta la quasi totalità delle produzioni agricole nel settore vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario del nostro territorio.

Con circa 23.000 soci, che conferiscono il loro prodotto per la lavorazione e la vendita, quasi un centinaio di cooperative di primo grado, articolate strutture consortili, con circa 1.500 dipendenti fissi e più di 2.000 lavoratori stagionali, la cooperazione agricola è il soggetto leader nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli nella provincia di Trento.

La forza di questo settore è legata anche ad un caposaldo della cooperazione agricola trentina: nel pieno rispetto del principio della "mutualità" ogni socio è tenuto a conferire alla propria cooperativa l'intera produzione. Tale scelta è un tratto peculiare e distintivo del movimento trentino rispetto a quello nazionale.

Anche le cooperative agricole, come le Famiglie cooperative e le Casse rurali, sorgono alla fine dell'Ottocento, per emanciparsi da condizioni di povertà e di sfruttamento e per consentire ai contadini, proprietari di piccoli appezzamenti, di conseguire quei vantaggi, in termini di risultati economici e di qualità dei prodotti, che soltanto un'impresa organizzata in forma cooperativa era - ed è ancora - in grado di assicurare.

Grazie alla forma cooperativa e alla cultura dell'autogestione, i soci cooperatori hanno saputo costruire le forme organizzative adatte a far fronte ai cambiamenti epocali

intervenuti nel settore agroalimentare e a garantire un reddito dignitoso per i soci. La ricerca della qualità, la salvaguardia dell'ambiente in funzione del turismo e della qualità della vita, la crescita occupazionale e la creazione di forti marchi commerciali conosciuti in tutto il mondo, hanno permesso all'agricoltura trentina di reggere l'impatto con la concorrenza su tutti i mercati mondiali e di assicurare le necessarie remunerazioni per i soci produttori. Negli ultimi anni il settore agricolo rivendica l'importanza di un ritorno ai fondamentali dell'economia, all'impresa, alla terra, al lavoro, al valore del fare, al buon senso contro la logica dei soldi facili, guadagnati senza fatica e senza sudore, giocando al computer sulla pelle della gente. Purtroppo nell'ultimo periodo, la situazione finanziaria, economica e sociale globale ha raggiunto livelli di vero allarme, condizionando scelte strategiche e il futuro delle nostre aziende; il grande sforzo attuato dalle cooperative agricole per stare al passo con questi cambiamenti radicali è stato massiccio, con investimenti consistenti e lungimiranti in strutture, organizzazioni, uomini e mercati.

Il settore ortofrutticolo

Il Trentino può contare su 30 milioni di alberi da frutto e 11.000 ettari coltivati. La coltivazione più diffusa è la mela: nel 2009 la produzione trentina è stata di oltre 4 milioni di quintali, come dire un treno lungo da Trento a Bologna. Ma altri frutti, salubri e gustosi, completano la gamma dell'offerta trentina: fragole, i cosiddetti piccoli frutti - lamponi, more, mirtilli, ribes e fragole di bosco -, ciliegie, susine, kiwi e, la pluralità e vivacità di questo comparto contribuiscono significativamente alla sempre maggiore visibilità delle cooperative agricole trentine.

Per quanto riguarda la produzione melicola locale negli ultimi anni è pari al 20% di quella nazionale, seconda in questa solo all'Alto Adige.

Negli ultimi decenni i consorzi ortofrutticoli hanno realizzato grandi strutture per l'immagazzinamento della frutta, dotati di celle frigorifere ad atmosfera controllata e dell'attrezzatura per una razionale ed economica lavorazione. Dimensione adeguata, preparazione tecnica dei soci e dei collaboratori sempre più elevata, tecnologia ammodernata hanno poi inciso in maniera determinante sul successo delle cooperative agricole, in sintonia con le esigenze del mercato e con le moderne strategie di commercializzazione.

I marchi più conosciuti a livello nazionale e mondiale sono:

- "Melinda", il consorzio fondato nel 1989, che raggruppa le cooperative ortofrutticole della Val di Non e della Val di Sole, con più di 5.000 soci ed è l'unica azienda in Italia che ha ottenuto il riconoscimento D.O.P. ;
- "La Trentina", riunisce le cooperative di Valle dell'Adige, Valsugana e Alto Garda e nasce nel 1989 con lo scopo di coordinare il lavoro delle diverse cooperative socie distribuite sul territorio trentino. Nel 1997, al fine di tutelare e contraddistinguere la qualità della frutta prodotta in Trentino dalle circa 2500 aziende familiari, diventa Organizzazione di Produttori Consorzio la Trentina

- e, come Organizzazione di Produttori rappresenta 2.500 aziende familiari che lavorano sul territorio trentino raggruppate nelle 6 cooperative socie;
- “Sant’Orsola”, la cooperativa specializzata nella produzione di fragole, piccoli frutti e ciliegie; Sant’Orsola oggi è in grado di rifornire i mercati e la moderna distribuzione con piccoli frutti, fragole, ciliegie tardive. Per rispondere alle richieste del mercato e garantire una disponibilità del prodotto più allungata nel tempo, ha esteso la produzione oltre che in molte valli del Trentino, anche in Veneto ed in Calabria, in zone vocate per queste coltivazioni; sempre con una particolare cura ed attenzione alla qualità e al servizio, resi possibile dalla trentennale esperienza dei produttori e dalle lavorazioni manuali svolte all’interno di imprese familiari particolarmente motivate e costantemente aggiornate.

I consorzi ortofrutticoli di secondo grado e l’Apot

Le cooperative ortofrutticole hanno sempre ricercato forme associative capaci di rispondere al meglio alle mutevoli esigenze del mercato, oltre che agli standard dimensionali fissati dall’Unione europea. Attualmente i consorzi di secondo grado sono: Melinda, La Trentina, C.I.O, mentre Sant’Orsola adotta una propria autonomia quale cooperativa di primo grado specializzata nel settore dei piccoli frutti.

Melinda, La Trentina e Sant’Orsola sono a loro volta raggruppati nell’Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini, in sigla APOT, la struttura cooperativa di terzo grado sorta per coordinare l’intero comparto ortofrutticolo provinciale.

I compiti di APOT sono molteplici: ricevere e trasmettere informazioni tecnico-qualitative, coordinare l’attività legata alla produzione integrata, recepire e valutare normative provinciali, nazionali ed europee, coordinare le strategie di marketing promosse dalle organizzazioni di produttori, partecipare ai tavoli istituzionali tutelando le specificità dei consorzi e delle cooperative associate.

Nelle ultime stagioni di raccolto, nonostante i problemi del mercato, si è potuto mantenere i prezzi sostanzialmente costanti, a dimostrazione del buon lavoro fatto sia in campagna dai soci-frutticoltori che dalle strutture cooperative.

Il settore vitivinicolo

Circa 8.000 conferitori, 14 cantine sociali, 1 consorzio di secondo grado, un consorzio di tutela, 1.100.000 quintali di uva e 8.100 ettari di viti fotografano la realtà del comparto cooperativo vitivinicolo trentino.

Oltre il 90% delle uve prodotte in Trentino viene conferito alle cantine sociali, che hanno una capacità di incantamento che supera il milione di ettolitri e attrezzature moderne e tecnologicamente avanzate per realizzare produzioni di assoluta qualità.

Le cantine sociali ritirano l’uva dai soci conferitori, la trasformano, commercializzano il vino e remunerano i produttori in base ai prezzi realizzati, dedotte le spese di

lavorazione e di gestione.

La superficie viticola trentina (ca 9.850 ha), pur stabile in termini di valori assoluti, si è profondamente trasformata nell'ultimo decennio evolvendosi a favore delle varietà a bacca bianca (Chardonnay, Pinot bianco, Sauvignon blanc e Müller Thurgau) e varietà a bacca rosa vinificate in bianco (Pinot grigio e Traminer aromatico), attualmente rappresentate in misura pari al 50%. Con oltre l'80% dei vigneti iscritti all'albo dei vini D.o.c. il Trentino Alto Adige rappresenta la regione con la più alta percentuale di superficie a Denominazione d'Origine Controllata. La media nazionale è infatti pari a circa il 30%.

Le cantine sociali hanno conseguito grandi meriti nel determinare il miglioramento qualitativo della viticoltura trentina. L'aver premiato la qualità del prodotto e l'aver offerto la consulenza di esperti del settore sono state le due leve per ottenere questo cambiamento. I soci hanno puntato su varietà pregiate, selezionate assecondando le caratteristiche del terreno, e tenendo conto delle condizioni climatiche (la cosiddetta zonazione) e sostituendo progressivamente le varietà di qualità di minor pregio.

Purtroppo il settore vitivinicolo ha subito negli ultimi la contrazione più pesante dei prezzi da molti anni a questa parte e, anche se il Trentino ha retto meglio di altre regioni alla bufera, ormai l'onda della crisi ha colpito anche le aziende trentine. Il sistema della cooperazione ha però fatto gruppo, cercando di tamponare la crisi con la riorganizzazione, l'applicazione dei soci, la ricerca continua della qualità e le iniziative commerciali innovative.

Protagonista a livello mondiale

All'interno del settore vitivinicolo spiccano due colossi: il consorzio Ca'vit e Mezzacorona, che figurano ai primi posti nelle graduatorie nazionali e internazionali, mentre un terzo soggetto, la Cantina La Vis, svolge autonomamente una propria attività commerciale. A questi soggetti fa capo complessivamente una quota di mercato del prodotto vino trentino che si attesta intorno al 90%.

Ca'vit, il consorzio di secondo grado del settore, nasce nel 1950 dall'iniziativa di un gruppo di viticoltori che hanno privilegiato la formula consortile, non solo per assistere più efficacemente le cantine socie, ma anche per contribuire alla formazione e qualificazione dei viticoltori e per creare una "cultura del vino" omogenea. Oggi rappresenta oltre 4.500 viticoltori associati a 11 cantine ed il 65% della produzione vinicola trentina (circa 5.700 ha). Cavit raccoglie, esamina e seleziona le materie prime derivanti dalle migliori produzioni delle Cantine Sociali associate sottoponendole ad un severo controllo in ogni fase: dall'affinamento all'imbottigliamento.

Mezzacorona, fondata nel 1904, è una delle prime associazioni fra produttori nate in Italia; comprende 2.600 ettari di vigneto in Trentino Alto Adige, per una produzione annuale di 400.000 quintali di uva di qualità, da cui si ricavano circa 320.000 ettolitri di vino. Tutti i vigneti sono coltivati secondo sistemi di "produzione

integrata”, il cui obiettivo è ottenere prodotti sempre più naturali, nel rispetto dell’equilibrio biologico della natura.

La produzione è orientata a vigneti a bacca bianca (75%) tra cui spiccano Pinot Grigio e Chardonnay. Fra i vitigni a bacca rossa il principale è il Teroldego.

I marchi della cooperazione vitivinicola hanno saputo proporsi con efficacia su tutti i mercati mondiali, soprattutto negli Stati Uniti, in tutta l’area tedesca e nei Paesi del Nord Europa. Reti di vendita capillari, un ottimo rapporto prezzo/qualità, un notevole dinamismo imprenditoriale hanno assicurato una commercializzazione estesa e una valorizzazione rilevantissima dei prodotti e del Trentino nel suo complesso.

Molti sono i riconoscimenti raccolti dalle nostre cantine nel corso dell’ultimo anno: Mezzacorona è stata nominata “Cantina europea dell’anno 2009”. La prestigiosa rivista americana Wine Enthusiast ha infatti decretato il trionfo dell’azienda trentina che nella classifica “2009 Wine Star Awards”, l’Oscar mondiale del Vino, si è imposta sugli altri qualificati partecipanti dopo una severa e lunga fase di selezione.

Cavit si è aggiudicata il “Premio per Regioni” al Vinitaly 2010; questo riconoscimento attribuito ad altri undici gruppi vitivinicoli del nostro Paese è un successo reso possibile grazie ai numerosi premi assegnati alla qualità di alcuni vini e spumanti prodotti dalla cantina.

Sono poi numerosi i riconoscimenti raccolti dalle altre cantine, Cantina Aldeno, Cantina Mori Colli Zugna, Cantina Rotaliana di Mezzolombardo, Cantina Roverè della Luna, Vivallis.

Il settore zootecnico

La Federazione Provinciale Allevatori rappresenta il centro di selezione e di miglioramento del patrimonio bovino della provincia di Trento.

Costituita nel 1957 come società cooperativa agricola, la Federazione è articolata in dodici Unioni di valle, che riunisce più di 1.200 soci. In base alle attribuzioni previste dalla legislazione provinciale, la Federazione offre assistenza ai propri associati in tutte le scelte tecniche e genetiche del patrimonio bovino e organizza servizi commerciali che consentano lo sbocco sui mercati anche agli allevamenti di piccole e piccolissime dimensioni.

Il centro di fecondazione artificiale ha sede a Toss, in Val di Non, mentre le aste attraverso le quali avviene la commercializzazione del bestiame da allevamento come alcune lavorazioni delle carni sono svolte presso la moderna sede di Trento Nord. In un’ottica di polifunzionalità, questa nuova struttura è composta da più stalle, da uno spazio centrale a uso multiplo per le mostre e le numerose aste bestiame, da uno spaccio dove si possono acquistare le carni e gli insaccati di produzione della Federazione oltre che gli altri prodotti dell’agricoltura trentina.

Il valore della produzione è stato di 17 milioni di euro, i soci sono 1208 ed il patrimonio zootecnico provinciale, aderente alla Federazione Allevatori, esprime questi numeri.

La maggior parte delle aziende, circa 735, allevano bovini, mentre 13 allevano ovini, 41 caprini, 222 equini, 13 conigli.

A livello locale e negli ultimi anni l'organizzazione cooperativa dei caseifici è riuscita ad ammortizzare la *débaclé* dei mercati e, alla fine, le cose sono andate abbastanza bene con dividendi interessanti per gli allevatori. "Sono risultate vincenti le politiche della qualità l'identità e la differenziazione dei prodotti ed il loro legame con il territorio e con la cultura delle comunità.

Il settore lattiero-caseario

Il latte gioca un ruolo fondamentale in questo comparto produttivo.

Dai caseifici sociali viene gestita la lavorazione di gran parte dell'"oro bianco" prodotto dagli allevamenti di bovine da latte presenti in Trentino, quasi 121 milioni di chilogrammi di latte l'anno. Una parte di questo latte è trasformata dalle strutture cooperative in grana trentino "Trentingrana" e in altri tipi di formaggi tradizionali: "Spessa delle Giudicarie" Dop, "Vezzena", "Puzzone di Moena", vari formaggi molli e freschi. Un'altra parte è destinata alla produzione dello yogurt e del latte alimentare, sia fresco pastorizzato che Uht. Tra i caseifici si segnalano in particolare le cooperative Latte Trento e Caseificio di Pinzolo-Fiavè-Rovereto, in trattativa per un progetto di fusione dal quale nascerà un polo industriale che lavorerà oltre il 40% del latte trentino. Al pari di quanto avviene in viticoltura per le uve, anche i caseifici cooperativi trentini hanno introdotto un sistema di pagamento che premia la qualità del latte conferito.

Quanto alla panna prodotta dai caseifici, questa viene in parte utilizzata come panna alimentare e in parte, attraverso la burreria consortile del Concast-Trentingrana, viene trasformata in "Burro Trentino". Riguardo il formaggio grana merita segnalare come nel 2009 siano state prodotte 100.000 forme "Trentingrana", 85.000 delle quali sono state portate alla completa stagionatura (18-20 mesi) e commercializzate dal centro operativo di Segno.

Il consorzio Concast-Trentingrana

Il consorzio Concast-Trentingrana è il consorzio di secondo grado del settore lattiero-caseario. La sua recente costituzione (1993) è frutto della fusione di due distinte realtà, il Concast, sorto nel 1951, e il Trentingrana, costituito nel 1973. La costituzione di questo consorzio segue al processo di concentrazione e di razionalizzazione delle strutture produttive e commerciali che, per iniziativa dei responsabili del settore e sulla spinta delle nuove esigenze dei mercati, nel corso degli anni Ottanta e Novanta hanno interessato l'intero settore.

Attualmente si contano 21 moderni e razionali caseifici che fanno capo a 18 società cooperative associate al consorzio Concast-Trentingrana.

Il consorzio di secondo grado non si limita a funzioni di tutela e di rappresentanza delle cooperative socie, ma ha assunto un ruolo primario nella promozione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari conferiti dai caseifici associati.

Il Consorzio ritira, lavora e commercializza la produzione lattiero-casearia dei caseifici associati. Il controllo della qualità è assicurato da un moderno laboratorio

di analisi del latte e derivati, collocato nella sede di Spini di Gardolo dove si trovano anche burreria e sierificio.

La produzione di formaggio grana trentino non solo si conferma la più rilevante del comparto dal punto di vista economico, ma gli sforzi per la salvaguardia della sua qualità e tipicità hanno determinato sui mercati il progressivo avvicinamento al posizionamento del Parmigiano Reggiano.

Per reagire alle ricorrenti difficoltà congiunturali e strutturali che da anni gravano sul settore il consorzio, nelle sue articolazioni operative, si è fortemente attivato per rafforzare le strutture e accrescere il livello di competitività, consolidando la presenza sul mercato nazionale e avviando interessanti iniziative per collocare i prodotti trentini sui mercati esteri.

4) LA COOPERAZIONE DI LAVORO, SERVIZIO, SOCIALE E ABITAZIONE (LSSA)

Ai comparti di più lunga tradizione cooperativa si è di recente affiancato un nuovo articolato settore dell'agire cooperativo: quello delle cooperative di produzione-lavoro e servizio, delle cooperative sociali, delle cooperative di abitazione. Questo settore è composto da cooperative sorte, salvo alcune eccezioni, negli ultimi decenni e si caratterizza per avere ancora significativi margini di crescita. Le cooperative che attualmente operano in questo comparto sono circa 300. Quasi un terzo operano nella produzione-lavoro, 75 nei servizi economici, un'ottantina nel campo sociale, quasi cinquanta nell'abitazione. I soci nell'insieme superano le 23 mila unità. In termini occupazionali figurano oltre 6mila addetti, concentrati soprattutto nelle sociali (2.337), lavori nel verde (1.348) e servizi (1.332). Grazie a una strategia di intercooperazione promossa dalle cooperative sociali e di produzione-lavoro, oltre 1.800 persone con difficoltà di accesso al mercato del lavoro risultavano nel 2005 inserite in processi produttivi. 1200 bambini hanno frequentato gli asili nido cooperativi o usufruito dei servizi di Tagesmutter. Dalla costituzione delle prime cooperative di abitazione sono stati costruiti e consegnati ai soci oltre 3 mila alloggi a prezzi vantaggiosi.

La cooperazione di produzione e lavoro

Le prime iniziative che possono essere riferite a questo settore riguardano le decine di cooperative costituite fra muratori, al pari di altre regioni d'Italia, per la ricostruzione dei paesi danneggiati dalla prima guerra mondiale. Nel periodo infrabellico e nei decenni successivi vengono avviate numerose cooperative di lavorazione del porfido di cui solo due, a oggi, sono tuttora operanti. Gli anni Ottanta vedono la nascita di diverse cooperative sorte in seguito alla crisi che del settore industriale. In questi casi gli operai rimasti senza lavoro costituiscono delle cooperative per rilevare le attività abbandonate o per avviarne di nuove. Con il crescere della sensibilità e dell'attenzione verso l'ambiente, nascono

cooperative dedite alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio, una risorsa di inestimabile valore per la provincia di Trento. Alcune di queste realtà si sono evolute e hanno sviluppato imprese che si occupano ora di lavori edili, sia civili sia stradali. Negli anni successivi numerosissimi altri settori economici sono stati interessati dalla forma d'impresa cooperativa: il legno e l'arredamento, la ristorazione, le pulizie e le manutenzioni, l'informatica, la pubblicità, l'archeologia, la gestione di impianti e attrezzature pubbliche, i trasporti. Queste e altre idee imprenditoriali aprono nuovi spazi di mercato e offrono a un gran numero di giovani la risposta alla loro domanda di occupazione e di imprenditorialità.

Una menzione particolare merita il cosiddetto "Progettone", ovvero il "Progetto speciale per l'occupazione attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologico-ambientali". Questo termine indica quello che si è dimostrato essere un efficace strumento di politica del lavoro per fare fronte a una crisi industriale di natura strutturale. Lanciato in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento alla fine degli anni Ottanta, ha consentito a centinaia di operai espulsi dai processi produttivi di impiegarsi in cooperative svolgenti attività di interesse pubblico. Si sono realizzate opere che hanno valorizzato il territorio e lo hanno ripristinato dal punto di vista ambientale, oltre ad ampliare la gamma dei servizi offerti alla collettività nei musei, nelle biblioteche, nelle isole ecologiche ecc.

Il Consorzio Lavoro Ambiente

La rappresentanza delle cooperative di produzione e lavoro in un'organizzazione di secondo grado è affidata al Consorzio Lavoro Ambiente, in sigla Cla. Questo consorzio è risultato dalla fusione per incorporazione tra l'allora Consorzio Territorio Ambiente, aderente alla Federazione Trentina delle Cooperative, e l'allora Consorzio Trentino Ecologico, aderente alla Lega Trentina delle Cooperative. Gli ambiti operativi in cui il Cla si è maggiormente distinto riguardano i lavori di riqualificazione ambientale, i lavori in alveo e i lavori di bonifica e di miglioramento fondiario. Inoltre squadre di professionisti applicano tecniche bioingegneristiche nella sistemazione di versanti e fenomeni franosi, scarpate stradali e discariche. Anche il verde pubblico e privato, la realizzazione e manutenzione di aree sportive e parchi ricreativi, l'edilizia civile, la costruzione di strade forestali e di piste ciclabili, la realizzazione di gasdotti e acquedotti, sono attività quotidiane svolte dagli operatori del consorzio.

Come in ogni settore in cui la competizione richiede alle imprese dimensioni sempre maggiori, anche la cooperazione di produzione e lavoro trentina è alla ricerca di alleanze strategiche con realtà cooperative e non, sia a livello locale sia nazionale. Buone le prospettive anche di intercooperazione a livello locale, circostanza questa che ha permesso di stringere contratti e avviare positive relazioni anche con gli altri consorzi cooperativi.

La cooperazione di servizio

Le cooperative di servizio – circa 60 – associano solitamente produttori di servizi interessati a una commercializzazione comune o a ricevere prodotti o servizi comuni. I quasi 14.000 soci sono imprese artigiane e industriali, commercianti, professionisti, albergatori.

Hanno spesso la natura di consorzio in forma cooperativa e promuovono i più disparati prodotti e servizi: il porfido, il turismo, servizi particolari quali autoscuole, taxi, trasporti, servizi fieristici. In alcuni casi i soci non sono imprese. Per esempio, è il caso del Consorzio dei Comuni, che associa e fornisce servizi a tutti i Comuni trentini, o dell'Upipa, l'organismo che associa gli enti che gestiscono le case di riposo. Sono costituite in forma cooperativa pure diverse Aziende di Promozione Turistica.

Esistono poi diverse cooperative di consumatori di servizi che associandosi riescono a ottenere servizi a condizioni vantaggiose. In questo senso, le cooperative di meno recente costituzione sono i consorzi elettrici, che producono e distribuiscono l'energia a un numero considerevole di soci. Altre cooperative operano nei settori culturali o in quelli sportivi e pubblicano giornali o riviste, gestiscono radio private, organizzano eventi culturali e sportivi o gestiscono impianti pubblici.

La cooperazione di abitazione

Le cooperative di abitazione sono nate da un bisogno diffuso e urgente di avere accesso a un bene primario come è quello della casa al puro prezzo di costo, senza gli oneri dell'intermediazione. Attraverso l'associazione in cooperativa, numerose famiglie trentine hanno potuto garantirsi un alloggio, in proprietà o in godimento. I mezzi necessari vengono raccolti attraverso i contributi dei soci e grazie ai mutui edilizi agevolati stanziati dalla Provincia Autonoma di Trento per l'edilizia popolare. Comprare casa in cooperativa può risultare vantaggioso per chi non ha grandi disponibilità economiche, soprattutto se le cooperative possono realizzare le proprie iniziative su aree messe a disposizione a prezzi più convenienti di quelli raggiunti dal mercato. Gli alloggi possono essere assegnati a proprietà indivisa (la cooperativa è proprietaria degli appartamenti che vengono poi concessi in uso alle famiglie per tutta la vita), oppure a proprietà divisa (le famiglie diventano direttamente proprietarie dell'alloggio). Più recentemente sono sorte cooperative che cercano di venire incontro a nuovi bisogni: gestione di alloggi protetti, parcheggi pertinenziali.

Nel 2010 quattro soggetti, Federazione trentina della Cooperazione, Consorzio Lavoro Ambiente e Consorzio Casa di Rovereto e Confcooperative di Bolzano, hanno promosso CoopCasa. Il compito della nuova società consortile è di rilanciare, in un tempo di crisi economica, l'abitazione in cooperativa, valorizzando anche forme innovative dell'abitare sociale come il social housing e l'affitto a canone calmierato, puntando sulla qualità costruttiva e il rispetto per l'ambiente. Si tratta di offrire una

risposta concreta per una larga parte della popolazione di ceto medio, esclusa dalle graduatorie Itea e in difficoltà ad acquistare sul libero mercato.

CoopCasa nasce per garantire adeguata assistenza e coordinamento a livello progettuale, operativo, economico-finanziario e burocratico per sviluppare nuove iniziative per la realizzazione di alloggi, parcheggi residenziali, o supportare adeguatamente le cooperative edilizie che già operano sul territorio provinciale trentino.

La cooperazione sociale

Tra le nuove cooperative occupano un posto particolarmente significativo quelle sociali. Due sono i loro obiettivi principali: il primo è fornire una serie di servizi alle persone socialmente svantaggiate in collaborazione con l'ente pubblico; il secondo è garantire ai soci un'opportunità di lavoro che sia più vicina alla loro sensibilità e alla loro predisposizione al rapporto con gli altri.

È con la cooperativa "Grazie alla vita", la prima cooperativa sociale del Trentino Alto Adige fondata nel 1977, che si costruiscono veri e propri soggetti vocati al sociale. Cooperative che, come in questo caso, svolgono azioni in favore di persone portatrici di handicap per la massima integrazione sociale. Tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta la cooperazione sociale vede aumentare in maniera esponenziale il numero di strutture, di operatori qualificati, di volontari. I campi di attività si estendono fino a coprire la quasi totalità dei servizi alla persona e beneficiano della collaborazione degli enti pubblici, dell'associazionismo e del mondo del volontariato. La Regione Trentino Alto Adige, sulla scorta di questo fiorire di iniziative a favore delle fasce più svantaggiate, per prima in Italia, approva la legge n. 24 del 1988 sulle cooperative di solidarietà sociale. La regolamentazione locale costituisce un imprescindibile punto di riferimento per il legislatore nazionale, che interviene nel 1991 con l'emanazione della legge 381, volta a regolamentare l'attività delle cooperative sociali. Dal lato dell'accoglienza e dell'erogazione di servizi socio-assistenziali, le cooperative si specializzano in assistenza domiciliare, aprono centri per i minori, centri diurni per gli anziani, strutture di accoglienza per persone senza fissa dimora, centri di prima accoglienza per immigrati, e offrono servizi di accompagnamento e trasporto di persone invalide. Dal lato dell'addestramento e dell'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, le attività spaziano dai laboratori artigianali alla manutenzione di aree verdi, dai servizi di pulizia ai lavori di meccanica e di carpenteria.

Il consorzio delle cooperative sociali

Consolida nasce nel 1986 ed è il consorzio di secondo grado al quale aderiscono circa cinquanta cooperative sociali. La maggior parte di queste sono di tipo A, ossia offrono servizi socio-assistenziali ed educativi; le rimanenti sono di tipo B, specializzate nell'inserimento lavorativo di persone in difficoltà personale e sociale.

Il consorzio, che si presenta come la più estesa rete di imprese sociali in Trentino, opera come general contractor garantendo all'ente pubblico un'offerta integrata e qualificata di servizi. Consolida e promuove iniziative formative rivolte ai soci, amministratori, dirigenti e operatori delle cooperative, oltre ad attività di ricerca. Le aree di lavoro, attive all'interno della rete consortile, spaziano dall'inclusione sociale dei soggetti diversamente abili all'infanzia e adolescenza, agli anziani, all'immigrazione, al turismo sociale.



I servizi della
Federazione Trentina della
Cooperazione

di Luigi Bassetti

La Federazione Trentina
della Cooperazione:
servizi e consulenze offerti
alle cooperative associate nei
termini di rappresentanza
sindacale, assistenza legale,
revisione e promozione
sul territorio.

LO STATUTO DELLA FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Articolo 3: gli scopi

L'articolo 3 dello statuto sociale ben definisce quali sono gli scopi della Federazione:

“La Federazione Trentina della Cooperazione, ispirandosi ai principi della dottrina sociale cristiana, alla “Dichiarazione d’identità Cooperativa” adottata dall’assemblea generale dell’Alleanza Cooperativa Internazionale del 1995 e alla Carta dei Valori della Cooperazione Trentina e operando senza scopo di lucro, si propone di contribuire alla valorizzazione della persona umana, alla promozione e difesa della pace, della cooperazione internazionale e dei diritti umani, all’elevazione morale e civile ed al progresso sociale ed economico delle popolazioni della provincia di Trento, promuovendo lo sviluppo della cooperazione, migliorando l’organizzazione delle Società federate coordinandone l’attività, definendone gli indirizzi strategici generali e orientandone l’azione a favore specialmente delle categorie più bisognose, nello spirito di una mutualità cooperativa aperta al servizio delle comunità”.

La Federazione mette dunque al centro la valorizzazione della persona umana e della comunità trentina, e a questa centralità ha dato un risalto ancor maggiore in occasione dei 110 anni dalla propria fondazione.

La Federazione ha infatti cambiato il proprio nome da “Federazione Trentina delle Cooperative” a “Federazione Trentina della Cooperazione”. Tale modifica può sembrare marginale, ma il suo significato è di grande spessore perché testimonia l’intenzione di aprirsi a ogni iniziativa di carattere sociale che, al di là della forma giuridica assunta, si ispiri ai valori e condivida i principi dell’agire cooperativo.

Articolo 4: le attività rivolte alle associate

L’articolo 4 dello statuto indica le attività che la Federazione svolge a favore delle associate:

La società ha come oggetto l’attività di promozione e vigilanza sugli enti cooperativi, nonché l’attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti oppure di terzi.

A tal fine, la società si propone in particolare di:

- a) curare la diffusione, la promozione e lo sviluppo dei principi della cooperazione, del sistema cooperativo e delle altre forme di impresa a carattere sociale;
- b) favorire e curare la costituzione di nuove Società cooperative ed enti che integrano il sistema cooperativo; l'adeguamento funzionale degli impianti e delle strutture; l'efficienza delle gestioni aziendali anche attraverso l'accorpamento e la fusione delle associate;
- c) rappresentare e tutelare gli interessi delle società ed enti federati, intrattenendo allo scopo opportuni contatti con le istituzioni pubbliche e private, sociali, culturali, economiche e politiche;
- d) promuovere la formazione ai principi e ai valori della cooperazione, la qualificazione tecnica e l'aggiornamento professionale degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti e dei soci delle cooperative e del mondo giovanile;
- e) prestare alle Società federate ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi di elaborazione dati, con particolare riguardo all'assistenza amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale organizzativa, tecnica ed economica;
- f) favorire il miglioramento ed il potenziamento della struttura imprenditoriale delle associate, fungendo per esse da centro di servizi;
- g) esercitare l'attività di vigilanza sugli enti cooperativi attraverso la revisione cooperativa e attraverso la revisione legale dei conti a norma delle vigenti leggi;
- h) vigilare sul funzionamento sociale ed amministrativo sull'impostazione tecnica dell'attività e sulla gestione delle Società federate e sull'applicazione degli impegni contrattuali delle associate per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti, attraverso opportuni interventi di controllo od intervento ritenuto opportuno a tale fine;
- i) favorire e coordinare le relazioni morali ed economiche fra le singole Società, fra le stesse ed i loro organismi di secondo grado, nonché tra i vari settori della cooperazione, concorrendo alla creazione di un sistema integrato di imprese che si ispirino ai principi della cooperazione, nel rispetto del ruolo delle società di base e del rapporto tecnico-economico delle stesse con gli organismi di secondo grado;
- l) attuare iniziative e compiere tutte le operazioni in genere atte a favorire l'assetto organizzativo e l'incremento dell'attività economica delle Società federate operando sia direttamente sia come ente intermediario nei rapporti con istituti ed enti sia pubblici che privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione;
- m) promuovere la cura e la valorizzazione, attraverso opportune attività di studio, di comunicazione e di editoria, con esclusione di giornali quotidiani, dei principi e valori della cooperazione, dell'immagine dell'intero movimento cooperativo provinciale.

Articolo 4-bis (Principi organizzativi)

La società adotta un assetto organizzativo idoneo ad assicurare la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti, nonché l'indipendenza dei suoi revisori dell'ente revisionando nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

I SERVIZI OFFERTI ALLE ASSOCIATE

I servizi e le attività che la Federazione offre alle associate possono essere divisi in due macro aree:

- la consulenza, che si realizza con servizi specifici di settore e servizi generali.
- la vigilanza sulle cooperative che è stata ridisegnata con la Legge n° 5 del 9 luglio 2008 la Regione Trentino – Alto Adige, e che si realizza attraverso la revisione cooperativa e la revisione legale dei conti;

I servizi specifici di settore sono affidati alle diverse articolazioni della Federazione che fanno riferimento ai vari settori di appartenenza delle cooperative.

I servizi generali vengono curati dallo Staff di Direzione, dall'area dei Servizi amministrativi, dal Servizio Risorse Umane, dal Servizio Stampa e Comunicazione, e in una certa misura, dal Servizio Legale Fiscale Sindacale.

1) Servizi specifici di settore

Per rispondere al meglio alle esigenze delle cooperative che operano in settori diversi e presentano, quindi, problematiche differenti, anche la Federazione è organizzata in settori.

I settori cui fanno riferimento le cooperative sono quattro:

- agricolo
- consumo
- credito
- lavoro, servizi, sociali, abitazione.

L'attività di ciascun settore può essere suddivisa in due ambiti principali: l'informazione e la consulenza integrata.

Valutata nel suo complesso tale attività riveste, anche storicamente, un ruolo centrale nei rapporti tra Federazione e cooperative.

Fin dall'origine, infatti, s'è manifestata l'esigenza di dotare le cooperative - all'epoca di dimensioni e di capacità organizzative assai limitate – di un supporto tecnico consulenziale comune in grado di orientare correttamente il loro operato.

Anche oggi l'attività dei settori rappresenta – sul piano dei servizi alle associate – l'attività di maggior rilievo della Federazione, sia in termini qualitativi che in termini quantitativi.

Ciascun settore, oltre ad offrire consulenza e assistenza diretta alle singole cooperative, cura le relazioni con gli organismi di secondo grado e con le società controllate o partecipate e funge da primo riferimento per quanto riguarda il supporto sul piano politico e istituzionale.

Informazione

L'attività di informazione supporta le associate nelle stesse materie affrontate nella consulenza integrata, con la diffusione di notizie o la fornitura di dati statistici relativi al settore. L'informativa è garantita tramite la diffusione di circolari specifiche e la convocazione di riunioni di approfondimento tra il personale della Federazione e rappresentanti delle associate.

Consulenza integrata

La consulenza integrata nasce per rispondere alle esigenze segnalate dalle cooperative associate in materia di: fiscalità, bilancio, organizzazione, pianificazione, normativa di settore.

Si definisce integrata in quanto valorizza le svariate competenze presenti e quindi garantisce soluzioni che tengano in considerazione le correlazioni e le ricadute esistenti su più fronti (normativi, contabili, fiscali).

In ambito fiscale supporta le cooperative nell'interpretazione delle norme di riferimento e nella valutazione delle ricadute che le stesse possono avere sul piano operativo; fornisce inoltre assistenza nei rapporti tra associate, organismi del movimento e Agenzia delle entrate anche nei casi di contenzioso fiscale. Offre consulenza per le dichiarazioni dei redditi e ne predispone i modelli.

Per quanto riguarda il bilancio, le associate sono assistite nella fase di chiusura dell'esercizio contabile e nella predisposizione del bilancio e dei documenti correlati (nota integrativa, relazione amministratori). Inoltre viene offerto il supporto tecnico in sede di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

In tema di organizzazione viene offerto supporto in ambito politico o istituzionale per processi straordinari di costituzione, fusione, incorporazione, scissione e liquidazione, avvicendamenti di direzione, esigenze di innovazione e di adesione a nuovi dettami normativi.

In tema di pianificazione è offerta assistenza alle Direzioni e ai Consigli di amministrazione delle associate per la pianificazione strategica (analisi di posizionamento e definizione dei conseguenti orientamenti) e operativa (soprattutto di budgeting e programmazione commerciale).

In quest'ottica è stato istituito l' "Osservatorio della cooperazione", iniziativa che, nata nel settore del credito, si sta estendendo anche agli altri settori.

L'osservatorio della cooperazione si propone di dotare le singole cooperative del movimento di un supporto utile all'autodiagnosi e alla pianificazione e di fornire agli organismi centrali le informazioni necessarie allo sviluppo di strategie di sistema.

Viene prestato inoltre un servizio di monitoraggio sull'andamento delle associate, necessario ai fini del controllo di gestione (profilo economico, finanziario, patrimoniale, organizzativo, commerciale).

Le cooperative sono supportate anche nell'applicazione della normativa di settore: primaria, secondaria, regolamentare e collegata alla disciplina istituzionale, e vengono assistite nella predisposizione di pratiche amministrative.

In ambito legale, le associate del settore del credito vengono assistite nella predisposizione o personalizzazione di testi di contratto e di convenzione. Ricevono pareri giuridici analitici su casi controversi nella relazione contrattuale tra cliente e cassa rurale e vengono assistite nella fase di contenzioso (con riferimento a servizi di investimento, finanziamento e incasso/pagamento). In materia legale, gli altri settori fanno riferimento al Servizio legale-fiscale-sindacale.

Il servizio informatica offre assistenza per l'uso di Winsac, il software per la gestione contabile della cooperativa. Le cooperative di credito, per quanto riguarda i servizi informatici, fanno riferimento alle due software house di sistema, Phoenix e IBT, che si avvalgono del contributo tecnico e normativo del settore credito.

Internal auditing

Affidata contrattualmente alla Federazione Trentina della Cooperazione dalle casse rurali, valuta i presidi organizzativi attivati nelle diverse fasi dei processi bancari: governo, credito, finanza/risparmio, incassi e pagamenti, normative, information technology. Tutto ciò con particolare attenzione alla struttura, al funzionamento e all'efficacia dei sistemi di controllo interno adottati. L'internal auditing individua eventuali punti di miglioramento per il presidio e la gestione dei rischi connessi con l'attività bancaria e fornisce indicazioni/suggerimenti nell'apposito report rilasciato a conclusione dell'attività. L'attività è organizzata in cinque team di processo, ciascuno dei quali ha un proprio referente che si coordina con il responsabile della funzione.

2A) Servizi generali > Staff di direzione

Lo Staff di Direzione fornisce supporti specialistici per la gestione di progetti trasversali e intercooperativi su temi quali: relazione con il mondo della scuola, applicazione di politiche di marketing, approfondimento della teoria dell'impresa cooperativa, legislazione, geo-cooperazione in Europa.

Ufficio educazione cooperativa

Promuove la diffusione dei valori cooperativi soprattutto presso le nuove generazioni, anche il linea con l'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione e Confcooperative che ha riconosciuto l'educazione cooperativa quale tematica scolastica ministeriale.

L'ufficio realizza progetti formativi per coinvolgere docenti e studenti sui temi della solidarietà, del mutualismo, della responsabilità sociale.

Alcuni di questi progetti sono ricorrenti, altri nascono da gruppi di lavoro cui partecipano anche rappresentanti delle istituzioni pubbliche locali. L'ufficio cura questi progetti in tutte le fasi, dalla ricerca del finanziamento fino alla rendicontazione all'ente sovventore.

Grazie al lavoro di questo ufficio la Federazione è diventata partner qualificata della Provincia e del Ministero dell'istruzione per la diffusione del modello trentino di educazione cooperativa al resto del Paese.

Ufficio studi e intercooperazione

L'Ufficio riunisce sotto un unico centro di responsabilità le competenze precedentemente in capo all'Ufficio Studi, all'Ufficio Progetti europei e all'Ufficio Marketing strategico intercooperativo. Mantiene la funzione di staff della Direzione generale e ha il compito di promuovere iniziative e attività di carattere istituzionale che siano di supporto al ruolo di indirizzo strategico della Federazione. Garantisce inoltre il supporto progettuale, organizzativo e di segreteria alle associazioni "Donne in cooperazione", "Giovani operatori" e a "Solidea onlus".

Le attività sono organizzate in tre aree:

- **Area studi e ricerche**, finalizzata ad indagare e valorizzare il ruolo svolto dal movimento cooperativo, locale, nazionale ed internazionale, ad approfondire la teoria dell'impresa cooperativa e a diffondere le buone pratiche. Comprende, in particolare, la promozione della "Carta dei valori della Cooperazione trentina", la definizione di una "Carta delle regole e dei comportamenti", la predisposizione di un "Rendiconto alla comunità", inteso come bilancio sociale della Cooperazione Trentina nel suo insieme, la gestione di iniziative destinate a consolidare l'identità, il senso di appartenenza e la cultura cooperativa tra i soci, i dipendenti e gli amministratori della Cooperazione trentina anche con iniziative di formazione innovativa.
- **Area progetti**, orientata in particolare a promuovere integrazione tra i settori. Comprende, tra gli altri, i progetti promossi dalla Federazione e finanziabili sulla base della LR15/1988 e da Promocoop Trentina Spa, i progetti finanziabili sui programmi europei, come il progetto SKILLS, finalizzato alla sperimentazione di modalità innovative per la formazione alla cultura cooperativa e i progetti speciali, come quello della "Carta in Cooperazione" e quello riferito alla promozione dei "Prodotti Trentini", quest'ultimo condotto su incarico della Provincia Autonoma di Trento e finalizzato alla valorizzazione di ogni possibile sinergia tra produttori, distributori e settori della ristorazione e della ricettività turistica.
- **Area internazionalizzazione**, che comprende l'intensa attività di accoglienza delle delegazioni in visita alla Cooperazione Trentina; l'organizzazione di visite

studio e missioni all'estero; la definizione e il coordinamento di accordi e protocolli di collaborazione con altri sistemi e territori, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; la definizione, l'accompagnamento e la gestione di iniziative di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo.

Ufficio legislativo

Ha il compito di realizzare il monitoraggio costante dei progetti di legge a tutti i livelli: provinciale, regionale, nazionale, europeo e predispone proposte normative da sottoporre agli organi competenti.

L'ufficio opera nella sede della Federazione e con una sede a Bruxelles.

Ufficio segreteria generale

Allestisce gli ordini del giorno del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, del comitato tecnico intercooperativo; raccoglie le istruttorie da parte degli uffici proponenti; verbalizza le riunioni; informa i responsabili della struttura sulle delibere che riguardano il loro comparto.

Riceve, smista e archivia le comunicazioni in entrata e predispone, spedisce e archivia le comunicazioni della Presidenza e della Direzione. Convoca, verbalizza e diffonde gli esiti dei comitati e delle riunioni organizzate da Presidenza e Direzione. In collaborazione con gli uffici competenti, predispone testi e documenti necessari a gestire le relazioni esterne. Coordina l'allestimento di eventi di interesse generale quale l'assemblea ordinaria o straordinaria.

2B) Servizi generali > Servizi amministrativi

I servizi amministrativi riuniscono un insieme di attività rivolte al funzionamento interno della Federazione e al supporto delle associate.

In particolare:

- l'**Ufficio amministrazione** cura la gestione amministrativa e contabile della Federazione e la gestione dei contratti stipulati con i clienti/fornitori, compreso l'ambito assicurativo. Su richiesta, svolge quest'attività anche a supporto delle associate in casi specifici. Rispetto alle società partecipate, provvede alla contabilità generale e all'invio telematico di dichiarazioni fiscali e di altri atti amministrativi previsti dalla legge;
- l'**Ufficio paghe** predispone i cedolini paga e svolge attività trasversali a tutte le società destinatarie del servizio: predisposizione delle dichiarazioni fiscali del datore di lavoro in veste di sostituto d'imposta, dichiarazioni Inail, denuncia disoccupazione all'Inps, flussi informativi al Fondo pensione e così via;
- l'**Ufficio informatica** garantisce la gestione e il corretto funzionamento dei pacchetti applicativi utilizzati in Federazione e l'assistenza tecnica agli utenti. Inoltre, produce in casa nuovi software utili all'operatività interna e delle associate;

- **l'Ufficio segreteria soci**, oltre alla funzione interna di gestione e aggiornamento dell'anagrafica dei soci e dei dati associativi alla Confederazione delle Cooperative italiane, eroga alle associate i seguenti servizi: il deposito al Registro imprese di pratiche conseguenti a delibere assembleari e consiliari; il deposito al registro imprese di pratiche di inizio attività, le variazioni attività sociali, l'apertura e la chiusura di filiali, i progetti di fusione, le cancellazioni, attraverso il sistema telematico; il servizio visure e certificati di iscrizione; le pratiche riguardanti smarrimenti di titoli bancari da inoltrare al Tribunale; i certificati del Casellario giudiziale e del Registro provinciale delle cooperative;

2C) Servizi generali > Servizio risorse umane e organizzazione

- **l'Ufficio risorse umane**, in un'ottica di miglioramento organizzativo, monitora la realizzazione dei piani operativi e predispone i metodi per la valutazione delle prestazioni, del personale e delle competenze, della gestione delle deleghe e delle responsabilità settoriali e interfunzionali dei diversi ruoli. Garantisce il proprio supporto per accompagnare e affrontare le decisioni sui progetti di trasformazione interna;
- **l'Ufficio acquisti e manutenzione** gestisce l'approvvigionamento e la distribuzione dei materiali di cancelleria, fornisce alle associate la modulistica necessaria alla loro operatività, ricerca ogni possibile economia di scala nella gestione dei fornitori, stipulando convenzioni collettive, cura gli adempimenti collegati alla gestione, alla manutenzione e alla trasformazione della logistica;
- **l'Ufficio tecnico** fornisce alle cooperative associate assistenza tecnica, assistenza in materia di sicurezza (Dlgs 81/08), servizio prevenzione e protezione. Fornisce consulenza e progettazione in materia antincendio, effettua docenze sul tema della sicurezza.

2D) Servizi generali > Servizio stampa e comunicazione

Supporta la Federazione e le associate nella comunicazione verso i soci e l'opinione pubblica in generale, per consolidare l'immagine della cooperazione in quanto sistema integrato di imprese.

Costituisce l'anello di collegamento tra i mass-media e i vertici della Federazione e degli organismi cooperativi: cura le conferenze stampa e predispone comunicati su tutto ciò che interessa la realtà cooperativa locale, partecipa alla preparazione di trasmissioni televisive in forma autonoma o in collaborazione con le emittenti. Cura l'edizione di periodici, riviste e newsletter, che promuovono la cultura e i valori della cooperazione e che sono destinate a tenere vivo il canale di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti: le cooperative, i soci gli amministratori, i dipendenti

del movimento e gli interlocutori istituzionali.

Per la Federazione e per le cooperative associate realizza libri, depliant, video istituzionali di presentazione e promozione delle realtà cooperative, organizza eventi pubblici (assemblee, ricorrenze e manifestazioni), gestisce il portale www.cooperazionetrentina.it e la web-tv www.cooperazione.tv

2E) Servizi generali > Servizio legale – fiscale – sindacale

Il servizio legale fiscale sindacale opera nelle tre materie indicate a supporto di associate e struttura interna. L'attività è svolta su due fronti: l'informativa e la consulenza integrata.

Con l'attività informativa le associate vengono aggiornate sulle novità tramite la diffusione di circolari specifiche e la convocazione di riunioni di approfondimento. L'attività di consulenza riguarda la predisposizione o la personalizzazione di testi di contratto, la fornitura di pareri giuridici analitici in merito a casi controversi, la soluzione di problemi sorti nello svolgimento dell'attività da parte della cooperativa. Tale attività è destinata a tutte le tipologie di associate: solo per le casse rurali questa è svolta direttamente dal Settore, tranne che per la materia sindacale.

La consulenza fiscale facilita l'applicazione della legislazione tributaria nelle diverse casistiche e studia la soluzione di problemi o casi singoli.

Uno specifico ambito di supporto è quello relativo alla gestione del contenzioso tra le cooperative e l'Agenzia delle entrate.

In ambito sindacale, infine, il servizio supporta le delegazioni sindacali nelle fasi di rinnovo dei contratti applicati nel sistema cooperativo e offre assistenza alle cooperative per la gestione delle relazioni contrattuali (attribuzione inquadramento retributivo, indennità, provvedimenti disciplinari, adempimenti legati a progetti di fusione, sicurezza sul lavoro).

Uno specifico ambito di supporto è quello relativo alla gestione del contenzioso tra cooperativa e personale dipendente (è fornita tutela fino alle soglie del procedimento giudiziario - Commissione provinciale di conciliazione - ecc.).

2F) Servizi generali > Ufficio contabilità e fiscale operativo

Il servizio di contabilità è stato accorpato all'Ufficio fiscale operativo e ha il compito di elaborare la contabilità e di seguire la consulenza operativa sull'utilizzo del programma di contabilità "Winsac". L'obiettivo è quello di valorizzare il servizio di contabilità, prima suddiviso tra settori e uffici diversi, concentrandolo in un'unica struttura trasversale al fine di utilizzare le conoscenze professionali utili a creare un "sistema" per l'elaborazione dei dati contabili e dei dati necessari alla compilazione dei dichiarativi fiscali, di operare sinergie nei momenti di maggiore

affollamento di lavori e di sviluppare nuovi automatismi che, a partire dai dati contabili, consentano la rilevazione automatica del carico fiscale.

- Il **servizio di contabilità accentrata** si articola su tre livelli d'intervento e si sviluppa con l'uso del programma Winsac, assicura l'assistenza contabile alle associate che ne fanno richiesta. Nel primo livello interviene direttamente presso le società per le registrazioni contabili, mentre in sede svolge la successiva elaborazione dei dati. Nel secondo livello provvede, in sede, alla sola elaborazione della contabilità registrata dalle associate e da loro trasmessa via file. Nell'ultimo livello, riservato alle associate che gestiscono la contabilità in parziale o totale autonomia. Nell'erogazione dei servizi viene mantenuto il raccordo funzionale con Settori e Uffici.
- Il **servizio fiscale operativo** ha come funzione principale l'elaborazione e trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali di tutte le Cooperative che ne fanno richiesta.

Opera con funzione trasversale su tutti i Settori, raccogliendo al bisogno la collaborazione di professionalità esistenti negli stessi Settori o negli Uffici dei diversi Servizi.

3) Divisione vigilanza

Con la Legge n° 5 del 9 luglio 2008 la Regione Trentino – Alto Adige ha ridisegnato il sistema della Vigilanza sulle società cooperative, che viene ora basato su due istituti:

- a) la **REVISIONE COOPERATIVA** da svolgersi ad opera della Federazione Trentina della Cooperazione (per le associate) che assume il ruolo di Autorità di Revisione. La Revisione Cooperativa è obbligatoria per qualsiasi società cooperativa iscritta nel Registro provinciale degli enti cooperativi ed ha cadenza biennale se ordinaria.

Oggetto e funzioni della Revisione cooperativa (art. 27 L.R.)

- fornire suggerimenti e consigli per migliorarne la gestione, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e per la rimozione di eventuali irregolarità rilevate;
- accertare il carattere aperto e democratico dell'ente e il suo scopo mutualistico (cfr. Carta dei Valori e Principi Cooperativi);
- accertare il rispetto delle componenti della disciplina di settore: il diritto, le norme statutarie, i regolamenti, i principi cooperativi ed i requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
- controllare il funzionamento sociale ed amministrativo e l'impostazione organizzativa e gestionale dell'ente cooperativo;

- esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria;
 - accertare che le partecipazioni in altre imprese siano strumentali al perseguimento degli scopi e che la situazione patrimoniale e finanziaria lo consentano.
- b) la **REVISIONE LEGALE DEI CONTI** che non sempre risulta essere obbligatoria e che può essere svolta anche da soggetti diversi oltre alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Oggetto e funzioni della Revisione legale dei conti (art. 38 L.R.)

L'art. 42 (Norme di coordinamento) richiama, in quanto compatibili, gli articoli 2409-bis, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies e 2409-sexies del Codice Civile, mutuando pertanto dallo stesso la funzione del controllo contabile, che in estrema sintesi si esplica nelle verifiche indirizzate alla:

- regolarità nella tenuta della contabilità sociale e correttezza della rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (da effettuarsi nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale);
- corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti;
- conformità del bilancio alle norme che lo disciplinano;
- concludendosi con un giudizio sul bilancio mediante apposita relazione.

Collegamenti tra revisione cooperativa e revisione legale dei conti

Entro la nuova disciplina di vigilanza della legge regionale, il nesso tra la Revisione cooperativa e la Revisione legale dei conti è particolarmente stretto con particolare riguardo a:

- *attribuzione dell'incarico*: fatte salve talune specifiche circostanze, l'incarico per l'effettuazione della revisione legale dei conti ricade sull'associazione di rappresentanza, che è anche autorità di revisione;
- *intercambiabilità di talune funzioni*: ad esempio la revisione cooperativa è tenuta ad esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria, se l'ente cooperativo non è soggetto alla revisione legale dei conti ovvero se quest'ultima è svolta da un soggetto diverso dall'associazione di rappresentanza a cui aderisce l'ente revisionato; tale giudizio si accompagna inoltre all'accertamento che le partecipazioni in altre imprese e in senso più lato e la situazione patrimoniale e finanziaria siano strumentali agli scopi cooperativi e ne consentano il perseguimento (art. 27);
- *adempimenti informativi posti a carico del revisore contabile*: è previsto lo scambio tempestivo di informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti col collegio sindacale, col consiglio di sorveglianza, col comitato per il controllo sulla gestione e col revisore cooperativo;

- *obbligo di rapporto*: l'incaricato della revisione legale dei conti è tenuto a comunicare senza indugio all'autorità di revisione gli atti o i fatti, rilevanti nello svolgimento dell'incarico, che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Il tutto sfocia nel quadro dei provvedimenti spettanti all'autorità di vigilanza, che possono riguardare l'iscrizione nel Registro provinciale degli enti cooperativi e concretizzarsi nell'emanazione di sanzioni amministrative, nella nomina di una o più persone da affiancare all'organo di amministrazione, di direzione o di controllo, nella gestione commissariale, nello scioglimento coatto o nella liquidazione coatta amministrativa. Si ripropone qui, per tutte le fattispecie soggettive ed oggettive di revisione legale dei conti (quindi a prescindere dalla categoria di appartenenza della cooperativa e dal soggetto che è tenuto ad effettuare i controlli) quell'obbligo di rapporto che derivava per la Certificazione ex legge 59/92 in relazione alla sua contiguità con la revisione cooperativa);
- *competenza per la richiesta della revisione straordinaria*: spetta, tra gli altri, anche al revisore legale dei conti dell'ente cooperativo (Art. 28);
- *indipendenza*: deve essere prevista nello statuto della associazione di rappresentanza la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione della Revisione cooperativa e della Revisione legale dei conti.

4) I comitati

4A) I comitati di settore

Sono organismi della Federazione, composti da rappresentanti delle cooperative, che hanno il compito di mantenere il raccordo fra i membri del consiglio di amministrazione e le cooperative di base.

È loro compito formulare le proposte e le idee che poi sono discusse in sede di comitato esecutivo e di consiglio di amministrazione. Sono, quindi, organismi rappresentativi importanti che contribuiscono a creare quella rete di relazioni e di scambi alla base del movimento cooperativo.

Istituiti dal consiglio di amministrazione, lo appoggiano nell'analisi di problemi che interessano i singoli settori cooperativi, sezioni o servizi della Federazione.

I presidenti dei comitati di settore possono essere chiamati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo nel caso in cui non ne siano già membri.

I componenti decadono dal loro incarico quando perdono i requisiti per i quali sono stati nominati.

4B) Il comitato tecnico intercooperativo

Il comitato promuove il confronto fra i diversi settori della cooperazione trentina. Con funzione consultiva per il consiglio di amministrazione della Federazione, progetta linee di indirizzo e progetti strategici di inter-cooperazione e di geo-cooperazione.

Nell'ambito delle funzioni consultive, ha i seguenti compiti:

- esaminare i piani strategici, autonomamente deliberati, degli organismi di secondo grado e delle società controllate e collegate;
- sintetizzare i principali punti strategici dei piani;
- evidenziare le compatibilità e le complementarietà tra gli stessi;
- elaborare progetti di intercooperazione e geo-cooperazione da realizzare nei distretti territoriali e anche in nuove aree nazionali e internazionali, integrando l'azione delle cooperative nei diversi settori e promuovendo il modello cooperativo trentino.



La società cooperativa:
principi giuridici
e disciplina normativa

di Vincenzo Visetti

Tutte le società cooperative si caratterizzano per un denominatore comune: lo scopo mutualistico che legittima il riconoscimento costituzionale della loro funzione sociale. Ma la cooperazione è anche una forma di democrazia partecipativa, che si realizza attraverso i principi della porta aperta e della parità di trattamento.

La disciplina giuridica delle cooperative deriva da molteplici fonti normative: Costituzione, legislazione comunitaria, leggi statali e regionali, regolamenti attuativi. Essa è in parte comune a tutte le società mutualistiche e in parte destinata a singole categorie di cooperative, individuate in base al tipo di attività svolta.

LO SCOPO MUTUALISTICO E LA VARIABILITÀ DEL CAPITALE

La mutualità connotato fondamentale

Nella sua lunga storia, il movimento cooperativo ha perso gradualmente l'originaria impronta sociologica di reazione delle classi meno abbienti all'ingiustizia dei modelli economici dominanti. Oggi, la cooperativa rappresenta ancora un modello d'impresa "alternativo", fondato su principi economici propri e su valori sociali di solidarietà e partecipazione, ma si tratta di uno strumento al quale ricorrono tutte le classi sociali. Uno strumento che ha dato vita a un importante sistema d'impresе, diversificato al proprio interno quanto a modelli organizzativi e ambiti di operatività, ma integrato nel tessuto economico generale, del quale rappresenta una componente di primaria importanza. Sin dall'inizio, lo scopo mutualistico è stato l'elemento unificatore di tutte le imprese cooperative.

L'ordinamento giuridico recepisce questo dato nelle proprie definizioni. La Costituzione italiana, infatti, dichiara che "la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata." Il Codice civile, a sua volta, definisce le cooperative come "società a capitale variabile con scopo mutualistico", e vieta addirittura l'uso del termine "cooperativa" nella denominazione delle società che non hanno scopo mutualistico. Lo scopo mutualistico consiste in una particolare reciprocità di prestazioni tra società e soci, assente dallo scopo delle società ordinarie. Ciò si traduce nella gestione della società tendente ad assicurare ai propri soci la disponibilità di beni, servizi od opportunità di lavoro a condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul mercato da imprese consimili. Le società lucrative, al contrario, devono conseguire e ripartire essenzialmente utili patrimoniali, ciò che invece le cooperative possono fare solo entro limiti molto ristretti, come si vedrà meglio più innanzi.

Lo scambio mutualistico e i ristorni

Il rapporto mutualistico si realizza in base a contratti di scambio, distinti e successivi rispetto al rapporto sociale. In forza di tali contratti il socio ha diritto a prestazioni vantaggiose: pensiamo all'acquisto di beni presso una cooperativa di consumo, alla prestazione di servizi bancari o finanziari da parte di una cassa rurale, alla prestazione lavorativa del socio di una cooperativa di lavoro o di una cooperativa

sociale. Questa vantaggiosità delle prestazioni realizza appunto lo scopo mutualistico della cooperativa e può essere conseguita con due tecniche distinte:

- vantaggio immediato (minor costo per il socio del bene o del servizio, retribuzione superiore a quella di mercato);
- vantaggio differito, che prende il nome di “ristorno”.

Quest'ultimo consiste nella distribuzione periodica ai soci di somme di denaro, che avviene in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. A differenza degli utili distribuiti da una società lucrativa, che di solito sono proporzionali alla quota di partecipazione del socio nel capitale sociale, il ristorno distribuito dalla cooperativa è proporzionale alla quantità e qualità dei rapporti intrattenuti con il socio nel periodo di riferimento. La riforma del diritto societario entrata in vigore nel 2004 ha introdotto per la prima volta una disciplina civilistica generale dei ristorni, demandando allo statuto della cooperativa il compito di determinarne i criteri di ripartizione e al bilancio quello di evidenziare separatamente i dati relativi all'attività mutualistica. In precedenza i ristorni erano previsti solo dalla normativa fiscale, dapprima per le sole cooperative di consumo e loro consorzi, poi per tutte le cooperative (in particolare, per le cooperative di lavoro, con la legge n. 142 del 2001).

Con l'attuale disciplina il legislatore vuole evitare il rischio che i ristorni (ai quali è anche riservato un trattamento fiscale di favore) siano utilizzati per mascherare una vera e propria distribuzione di dividendi, anche in misura superiore a quella massima prevista dalla legge. Ma l'intervento normativo cui si è accennato non sembra sufficiente a chiudere il dibattito sulla distinzione tra dividendi e ristorni, che resta uno dei problemi centrali della mutualità.

La riforma del diritto societario: autonomia statutaria e flessibilità finanziaria

La riforma del diritto societario ha inteso favorire il perseguimento dello scopo mutualistico e la valorizzazione dei relativi istituti, distinguendo, sotto il profilo del trattamento tributario, le cooperative a mutualità prevalente da quelle a mutualità non prevalente, e riservando solo alle prime le agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Ma tra gli obiettivi della riforma ve ne sono anche altri: in primo luogo, quello di agevolare la competitività delle imprese, ampliando gli ambiti dell'autonomia statutaria. Ciò significa che il modello legale di cooperativa delineato dalla legge è meno vincolante di un tempo per i soci: essi possono “personalizzare” la loro organizzazione giuridica adattandola al numero dei membri, al tipo di attività svolta e al settore di mercato in cui opera la società.

In secondo luogo, la riforma ha dotato anche le cooperative di una maggiore flessibilità della struttura finanziaria, consentendo loro di fare ricorso non solo ai soci, ma anche al mercato. Le cooperative possono cioè emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori:

- diritti di tipo patrimoniale: remunerazione collegata al risultato economico della gestione sociale;

- diritti di tipo amministrativo: partecipazione alla vita della cooperativa, ad esempio attraverso l'intervento all'assemblea e l'accesso alle cariche sociali.

Come si dirà, sotto questo profilo la riforma del diritto societario ha potenzialmente equiparato la struttura finanziaria della cooperativa a quella delle società per azioni, nell'intento di favorire il superamento della cronica sotto-patrimonializzazione delle imprese capitalistiche italiane.

Ma, il fatto che anche soggetti diversi dai soci cooperatori possano accedere alla governance della società è in grado di "inquinare" in qualche modo lo scopo mutualistico? La domanda non è del tutto nuova, perché analogo dibattito era già nato dopo l'introduzione delle figure di finanziamento partecipativo previste dalla legge n. 59 del 1992 (soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa). Del resto, lo stesso legislatore della riforma mostra di essere consapevole del rischio di annacquamento della mutualità derivante dai nuovi strumenti finanziari, tant'è vero che ha introdotto precisi limiti:

- di remunerazione: gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere remunerati oltre il limite di due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di attribuzione dei diritti amministrativi: ai possessori non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti esercitabili nell'assemblea generale dei soci.

Altri profili della mutualità

Lo scopo mutualistico della cooperativa può avere anche una rilevanza esterna, in quanto spesso i vantaggi assicurati ai soci vengono estesi anche a terzi: si pensi al caso di una banca di credito cooperativo che decida di attribuire alla generalità della clientela le condizioni di particolare favore già riconosciute ai soci.

Inoltre, un'efficacia generale della mutualità cooperativa è stata ravvisata anche nella "mutualità di sistema": le singole cooperative hanno cioè l'obbligo di contribuire con le proprie risorse al rafforzamento del movimento cooperativo. Rafforzamento da ottenere attraverso la contribuzione obbligatoria ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di una parte degli utili e, a certe condizioni, dell'intero patrimonio residuo di liquidazione.

Infine, è opportuno ricordare che la legge obbliga gli amministratori e i sindaci delle cooperative a illustrare, nelle relazioni che accompagnano il bilancio di esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La variabilità del capitale e il principio della "porta aperta"

Accanto allo scopo mutualistico, la definizione di cooperativa contenuta nel Codice civile individua un secondo elemento strutturale, cioè la variabilità del capitale.

Per una società lucrativa il capitale è determinato in un ammontare fissato dall'atto costitutivo e può essere successivamente aumentato o ridotto, solo in presenza di determinati presupposti, e attraverso il compimento di una modifica formale dell'atto costitutivo stesso, anche in relazione all'ingresso o all'uscita di nuovi

soggetti dalla compagine sociale. Invece, una società cooperativa può liberamente accogliere nuovi soci in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto, senza che quest'ultimo debba essere modificato. È il principio noto come "porta aperta", che sottolinea il carattere non egoistico delle imprese mutualistiche: la compagine sociale è aperta a chiunque sia in possesso dei requisiti per diventare socio e l'ammissione di nuovi soci non comporta modifica dell'atto costitutivo. La riforma del diritto societario ha però anche ammesso la possibilità di aumenti di capitale mediante modifiche dell'atto costitutivo, secondo le regole vigenti nelle altre società di capitali. In tal caso, l'ingresso di nuovi soci (o la sottoscrizione di nuove azioni o quote da parte dei vecchi soci) serve ad aumentare "a pagamento" il capitale mediante nuovi conferimenti, e soddisfa le esigenze finanziarie della cooperativa.

Parità di trattamento e voto capitaro

Per completare il quadro dei principi fondamentali è necessario evidenziare altri due connotati essenziali dell'impresa mutualistica.

Il primo è sancito da una norma del codice civile, anch'essa introdotta con la riforma del diritto societario, in base alla quale "nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento". Questa norma codifica per la prima volta il principio generale della parità di trattamento nello svolgimento dell'attività mutualistica. Il legislatore ha inteso favorire l'effettiva protezione dello scopo mutualistico del cooperatore attraverso una specifica disciplina statutaria o regolamentare del rapporto mutualistico, inteso come rapporto contrattuale distinto da quello societario. Per effetto di tale previsione, la giurisprudenza potrà sanzionare concretamente i casi di mancata attuazione della mutualità.

Il secondo connotato è la regola del voto capitaro, in forza della quale nell'assemblea dei soci della cooperativa ciascun socio dispone di un voto, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta. Questa regola può essere derogata parzialmente dallo statuto, che può riservare fino a un massimo di cinque voti ai soci cooperatori persone giuridiche, in relazione al numero dei loro soci o alla quota di capitale sottoscritta. Si tratta di una regola attraverso la quale si vuole favorire il carattere democratico e aperto tipico dell'impresa mutualistica che, a differenza della società lucrativa, premia il perseguimento dello scopo sociale con la partecipazione del socio alla vita dell'organizzazione, piuttosto che con il semplice apporto di mezzi patrimoniali.

Sempre per effetto della riforma del diritto societario, è scomparsa la precedente distinzione tra cooperative a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità illimitata. Attualmente, è sempre ed esclusivamente la società che risponde delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio, analogamente a quanto stabilito in via di principio per le società per azioni e a responsabilità limitata.

LA MUTUALITÀ COOPERATIVA: REQUISITI “FORMALI” E SOSTANZIALI

Cooperative a mutualità prevalente e non

La Costituzione tutela, si è detto, lo scopo mutualistico del rapporto sociale. Ciò non impedisce, tuttavia, che la cooperativa possa svolgere la propria attività anche con i terzi, ove lo statuto lo preveda. E l'attività con i terzi può addirittura essere prevalente.

Ecco, allora, la necessità di individuare criteri oggettivi che consentano di stabilire quando il perseguimento di uno scopo mutualistico legittimi il riconoscimento e l'applicazione di un regime agevolativo.

L'argomento è stato affrontato, in particolare, con riguardo alla concessione di agevolazioni in ambito fiscale. Tali agevolazioni si tramutano in un concreto vantaggio competitivo che nell'economia di mercato si giustifica solo a fronte di situazioni che presentano profili di particolare meritevolezza.

Già prima della riforma del diritto societario la legge Basevi stabiliva alcuni requisiti “mutualistici” che le cooperative dovevano soddisfare per poter accedere al regime agevolativo previsto dal diritto tributario. Requisiti che possiamo chiamare “formali”, in quanto si trattava di clausole da inserire obbligatoriamente negli statuti sociali. Ovviamente, però, la “forma” regolava la sostanza, limitando concretamente il lucro soggettivo dei soci della cooperativa.

Visto che ormai molte cooperative operano con modalità sostanzialmente analoghe a quelle di una società capitalistica tradizionale, il legislatore della riforma è partito dal presupposto che non tutte presentino gli stessi indici di meritevolezza. Ha così introdotto una distinzione nuova nel nostro ordinamento: quella tra cooperative a mutualità prevalente (definite anche cooperative “protette”) e cooperative a mutualità non prevalente (definite anche cooperative “diverse”), precisando che “le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente”.

Le cooperative a mutualità prevalente devono soddisfare condizioni di effettiva prevalenza dell'attività svolta nei confronti o attraverso i soci, da valutare in base a indici di tipo essenzialmente economico.

I requisiti mutualistici

Le cooperative a mutualità prevalente devono quindi possedere due tipi di requisiti:

- a) requisiti formali, ossia previsioni obbligatorie dello statuto, che stabiliscano:
 - il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo

previsto per i dividendi;

- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

In pratica, le clausole statutarie limitano il "lucro soggettivo" dei soci della cooperativa, impedendo che la società possa essere utilizzata per finalità speculative e non mutualistiche.

b) requisiti sostanziali, atti a dimostrare sul piano economico l'effettiva prevalenza degli scambi con i soci rispetto a quelli con i terzi. A tal fine, gli amministratori devono evidenziare contabilmente, nella nota integrativa al bilancio della società, i seguenti parametri, a seconda del tipo di scambio mutualistico realizzato dalla cooperativa:

- ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci superiori al cinquanta per cento del totale;
- costo del lavoro dei soci superiore al cinquanta per cento del totale;
- costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci superiore al cinquanta per cento del totale.

Nel caso in cui si realizzino contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza va documentata facendo la media ponderata delle percentuali riferite a ciascun tipo di rapporto di scambio.

Per talune tipologie di società cooperative la mutualità prevalente è soddisfatta in base a criteri parzialmente diversi da quelli sopra descritti:

- per le cooperative agricole è sufficiente che la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci sia superiore al cinquanta per cento del totale dei prodotti;
- le cooperative di consumo che operano esclusivamente nei comuni montani con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti sono di diritto a mutualità prevalente, a prescindere dall'effettiva prevalenza degli scambi con i soci rispetto a quelli con i terzi. I comuni montani sono individuati dalla legge;
- le cooperative sociali sono a loro volta, di diritto, considerate a mutualità prevalente;
- per le cooperative di credito, invece, l'operatività prevalente nei confronti dei soci è obbligatoria ai sensi della vigente legislazione bancaria. L'operatività prevalente nei confronti di terzi può essere autorizzata in singoli casi solo dalla Banca d'Italia, per periodi determinati e qualora sussistano ragioni di stabilità patrimoniale della banca.

I requisiti mutualistici limitano anche la trasformazione della società: solo le cooperative "diverse", infatti, possono trasformarsi in società lucrative, purché devolvano ai fondi mutualistici il valore effettivo del patrimonio sociale che eccede il capitale. Con la regola della devoluzione il legislatore ha voluto evitare che, dopo la trasformazione, la società possa distribuire ai soci gli utili e le riserve indivisibili accumulate godendo delle agevolazioni fiscali.

Le cooperative a mutualità prevalente vengono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle attività produttive: in Trentino Alto Adige l'Albo è sostituito dal Registro provinciale degli enti cooperativi tenuto presso il Servizio Cooperazione della Provincia. Il numero di iscrizione all'Albo dev'essere indicato negli atti e nella corrispondenza della società.

IL DIRITTO APPLICABILE ALLE COOPERATIVE

La Costituzione

In materia di disciplina giuridica cooperativa, l'art. 45 comma 1 della Costituzione merita di essere riportato integralmente:

“la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”

La normativa comunitaria e internazionale

Anche la normativa comunitaria è intervenuta recentemente nella materia, con un regolamento e con una direttiva del 2003. Essa delinea la particolare figura giuridica di “Società Cooperativa Europea” (S.C.E.) destinata a consentire la costituzione di cooperative con soci residenti in diversi Stati membri che intendano svolgere la loro attività su tutto il territorio dell'Unione. I principi che regolano la S.C.E. sono in buona parte coincidenti con quelli introdotti in Italia dalla riforma del diritto societario.

Vanno qui ricordate inoltre le regole dell'Alleanza cooperativa internazionale (ACI): essa riunisce tutti gli organismi rappresentativi dei vari movimenti cooperativi nazionali e aggiorna periodicamente i “principi della cooperazione”, ossia i criteri fondamentali che dovrebbero consentire l'identificazione delle società cooperative pur nelle inevitabili diversità dei vari ordinamenti nazionali.

Il Codice civile

La disciplina generale delle società cooperative si trova nel Codice civile, ampiamente novellato nel 2003 con i decreti di attuazione della riforma del diritto societario prevista dalla legge-delega n. 366 del 2001.

Alcune norme sono dedicate alle società mutualistiche; altre, pur regolando gli altri tipi di società capitalistiche, si applicano anche alle cooperative: in virtù di un rinvio operato dallo stesso codice, oppure in forza di una scelta statutaria operata dai soci.

In altri termini, a tutte le cooperative si applicano le norme del titolo sesto del libro quinto del Codice, integrate, in quanto compatibili, dalle norme del titolo quinto, capo

quinto, che regolano la società per azioni. La riforma del diritto societario consente però che lo statuto della cooperativa applichi le norme sulla società a responsabilità limitata, in alternativa a quelle sulla società per azioni, se il numero di soci cooperatori è inferiore a venti, oppure se l'attivo dello stato patrimoniale non supera il milione di euro. La scelta del modello organizzativo, tuttavia, non influisce sulle caratteristiche fondamentali volute dal legislatore per tutte le società mutualistiche: la cooperativa, sia in forma di spa che di srl, deve comunque perseguire lo scopo mutualistico e deve rispettare il principio della "porta aperta".

Le leggi speciali

Il Codice è affiancato da numerose leggi speciali – non sempre coerenti tra loro e non sempre in armonia con la disciplina generale – che peraltro prevalgono sul Codice stesso in caso di conflitto. Vale a dire che, in presenza di una disciplina speciale, la disciplina generale del Codice si applica solo se compatibile.

La legislazione speciale in materia cooperativa comprende sia norme applicabili a tutte le cooperative, sia norme dedicate a specifiche tipologie societarie, a seconda del tipo di attività esercitate. Tra le prime, va ricordato innanzitutto il decreto legislativo n. 1577 del 1947, meglio noto come "legge Basevi", che fino all'entrata in vigore della riforma del diritto societario ha rappresentato la disciplina di riferimento di tutte le cooperative. Tale provvedimento è stato modificato dalla legge n. 127 del 1971 e abrogato, nella parte relativa alla vigilanza sulle società cooperative, dal decreto legislativo n. 220 del 2002. Dopo la riforma del diritto societario ci si interroga sulla sua residua efficacia. Infatti, le nuove norme codicistiche sembrano in molti casi avere tacitamente abrogato quelle speciali anteriori alla revisione del codice (ad esempio, per quanto riguarda i requisiti mutualistici necessari agli effetti tributari).

Va poi ricordata la legge n. 59 del 1992 che disciplina:

- la figura del socio sovventore;
- le azioni di partecipazione cooperativa;
- i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- alcuni aspetti dell'attività di vigilanza, revisione e certificazione esercitata a livello nazionale sulle cooperative e sui loro consorzi operanti nelle regioni a statuto ordinario.

La legge n. 142 del 2001, oltre a dettare una speciale disciplina delle cooperative di lavoro, ha predisposto una sistematica revisione della vigilanza e dei controlli, attribuendo un'articolata delega al governo per il riordino della materia, poi esercitata per mezzo del decreto legislativo n. 220 del 2002.

La legislazione regionale

Accanto alla legislazione statale, il quadro delle fonti normative in materia di cooperazione deve tenere conto delle speciali competenze attribuite alle Regioni. Lo statuto autonomo del Trentino Alto Adige attribuisce alla Regione

- competenza legislativa primaria in materia di "sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative";

- competenza concorrente sull'ordinamento delle casse rurali e delle aziende di credito a carattere regionale.

Nel primo caso, la competenza legislativa si esercita nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato, ma in autonomia rispetto all'eventuale legislazione statale ordinaria; nel secondo caso, la competenza legislativa si esercita nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato nella stessa materia.

In attuazione di tale potestà legislativa, la Regione ha emanato numerosi provvedimenti normativi, tra i quali si distinguono: in materia di vigilanza, la legge n. 5 del 2008 (che ha sostituito la precedente legge n. 7 del 1954), e in materia di ordinamento delle Casse Rurali, la legge n. 1 del 2000, che disciplina in particolare l'accesso all'attività degli enti creditizi a carattere regionale e il suo esercizio.

La legge regionale n. 3 del 2003 ha delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni amministrative derivate dalla competenza legislativa regionale in materia di cooperazione. I provvedimenti necessari per rendere operative le deleghe sono stati definiti nel 2004 attraverso un apposito protocollo d'intesa fra la Regione e le due Province autonome, a seguito del quale la delega è divenuta operante a decorrere dal 1° febbraio 2004 per la Provincia di Bolzano e dal 1° agosto 2004 per la Provincia di Trento. A fronte della delega delle funzioni amministrative, resta peraltro ferma la competenza della Regione a emanare gli atti normativi nelle materie delegate.

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI COOPERATIVA

L'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive prevede le seguenti categorie:

- cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento
- cooperative di lavoro agricolo
- consorzi agrari
- cooperative di consumo
- cooperative di dettaglianti
- cooperative di trasporto
- cooperative di produzione e lavoro
- cooperative edilizie di abitazione
- cooperative della pesca
- consorzi e cooperative di garanzia e fidi
- consorzi cooperativi
- casse rurali ovvero banche di credito cooperativo
- cooperative sociali a loro volta distinte in: cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi; cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; consorzi di cooperative sociali.

Le medesime categorie sono previste anche dal registro provinciale degli enti cooperativi istituito presso le province di Trento e Bolzano.

L'appartenenza all'una o all'altra categoria è determinata, di regola, dall'attività prevalente svolta dalla società.

La disciplina applicabile a ciascuna categoria si distingue, talvolta, da quella comune a tutte le cooperative, in virtù di singole disposizioni normative derogatorie o in forza di una regolamentazione autonoma dettata da leggi speciali.

Per fare un esempio, le cooperative di lavoro sono oggetto di una disciplina autonoma, dettata dalla prima parte della legge n. 142 del 2001. Lo stesso vale per le cooperative sociali che in Trentino sono disciplinate dalla legge regionale n. 24 del 198 e nel resto d'Italia dalla legge n. 381 del 1991. Quanto alle cooperative di credito (banche popolari e banche di credito cooperativo o casse rurali), si deve fare riferimento a un apposito capo del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993.

E ancora: al fine di stabilire il numero minimo dei soci necessario per costituire una cooperativa è importante l'oggetto sociale. In base al diritto "comune", il numero minimo dei soci è nove, ma può scendere a tre qualora i soci siano persone fisiche (o società semplici, in caso di cooperative agricole) e venga adottata la disciplina della società a responsabilità limitata. È invece scomparsa la piccola società cooperativa prevista dalla legge n. 266 del 1997, che a sua volta stabiliva un numero minimo di tre soci e un numero massimo di otto. Il numero minimo dei soci sale invece a cinquanta per le cooperative di consumo e a duecento per le cooperative di credito.

Cooperative e fisco

di Francesco Odorizzi

È convinzione diffusa che le cooperative non paghino imposte: le cose, in realtà, non stanno proprio così. Senza entrare nel dettaglio di una normativa complessa e mutevole, cerchiamo di fornire qualche chiarimento al riguardo.

Ires, imposta sul reddito delle società

Le cooperative rientrano tra i soggetti sottoposti a Ires e il loro reddito viene determinato con criteri analoghi a quelli previsti per le altre società. L'imposta, però, si applica solo su una parte di tale reddito.

Non concorre a formare l'imponibile:

- il 30% degli utili netti destinati a riserva legale indivisibile;
- il 3% di utili netti che dev'essere versato ai fondi mutualistici;
- un'ulteriore quota di utili netti se ne viene disposto l'accantonamento a riserva indivisibile. Se vengono privilegiate altre destinazioni, la corrispondente quota di utile è assoggettata a tassazione.

Per le cooperative, in pratica, l'Ires si applica su una percentuale degli utili netti e sulle cosiddette "riprese fiscali" (cioè sulle variazioni che emergono in sede di dichiarazione dei redditi, applicando al bilancio civilistico le disposizioni fiscali).

La percentuale varia a seconda del tipo di cooperativa: per le cooperative di consumo è del 55% , per le cooperative agricole - se rispettano determinate condizioni - è del 20%, mentre per le altre cooperative è del 30%.

Le banche di credito cooperativo, che devono destinare a riserva legale il 70% degli utili, pagano l'imposta sul 27% di essi.

Le cooperative sociali, infine, godono di ulteriori agevolazioni.

Dunque le cooperative pagano l'imposta sul reddito delle società, ma la pagano in misura ridotta.

Andiamo un po' più a fondo, cercando di capire il perché.

Come s'è visto, gli utili che non sono assoggettati a imposta hanno due possibili destinazioni:

- sono devoluti ai fondi mutualistici e quindi sono utilizzati per finalità solidaristiche esterne alla cooperativa o
- sono accantonati a riserva indivisibile. In questo caso essi incrementano il patrimonio della cooperativa, ma non assumono alcuna rilevanza economica per i soci. I soci, infatti, non possono appropriarsene né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento o trasformazione.

Gli utili in questione, pertanto, sono destinati alla collettività intesa come comunità dei soci attuali e futuri e, in ultima analisi, come insieme dei soggetti che possono beneficiare degli interventi dei fondi mutualistici.

È evidente, allora, che il trattamento di favore di cui si sta parlando ha una motivazione sociale ben precisa.

Valutando la questione da un'altra prospettiva non può sfuggire, inoltre, la profonda differenza che esiste tra il socio cooperatore (che deve rinunciare definitivamente a qualsiasi pretesa personale sugli utili accantonati a riserva) e il socio di una società di capitali (che non subisce alcuna limitazione in tal senso).

Il regime fiscale descritto trova fondamento, sotto questo profilo, negli articoli 3 e 53 della Costituzione, che sanciscono i principi di uguaglianza e di concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva. Esso si configura, in altre parole, non come un regime agevolativo, ma come un sistema volto a soddisfare esigenze di giustizia tributaria.

Irap, imposta regionale sulle attività produttive

Le cooperative pagano l'Irap nella stessa misura e secondo le stesse regole stabilite per gli altri soggetti.

Sono previste agevolazioni:

- per le cooperative sociali che si dedicano all'inserimento lavorativo di persone "svantaggiate" e che possono dedurre dalla base imponibile il costo del lavoro relativo a queste persone;
- per le cooperative edilizie a proprietà indivisa per le quali la base imponibile è determinata secondo regole particolari.

Ristorni

Le somme che le cooperative dividono tra i soci sotto forma di restituzione di parte del prezzo dei beni o servizi da essi acquistati o di maggior remunerazione del lavoro o dei conferimenti da essi effettuati sono soggette a un regime fiscale particolare.

Per le cooperative tali somme sono deducibili dal reddito (con qualche limitazione nel caso delle cooperative di produzione e lavoro) e non concorrono, quindi, a formare l'imponibile da assoggettare a Ires; in capo ai soci esse vengono tassate solo se rivestono natura reddituale (com'è nel caso della maggior remunerazione riconosciuta ai soci lavoratori).

Se, però, i ristorni sono imputati ad aumento del capitale, la tassazione in capo ai soci viene rinviata al momento del rimborso del capitale stesso. In questo caso, sulla parte del capitale rimborsato corrispondente ai ristorni viene applicata (salvo casi particolari) una ritenuta del 12,50% o del 20% (per le micro e piccole imprese) a titolo d'imposta.

Prestiti sociali

Se vengono rispettate determinate condizioni, sugli interessi corrisposti dalle cooperative per i prestiti dei soci viene applicata una ritenuta del 12,50% a titolo di imposta (la ritenuta sui depositi bancari è del 27%).

La cooperativa può dedurre dal reddito il corrispondente importo fino al raggiungimento di un valore limite, determinato con riferimento al tasso d'interesse minimo dei buoni postali fruttiferi.

Imposte indirette

In materia di imposte indirette (Iva, bollo, registro, imposta ipotecaria ecc.), le agevolazioni a favore delle cooperative sono abbastanza numerose.

Generalmente, però, si tratta di agevolazioni giustificate in ragione dell'attività svolta, più che della natura mutualistica della società (tali sono, per esempio, le agevolazioni a favore delle cooperative sociali o delle cooperative edilizie).

In molti casi, poi, l'agevolazione è di modesta rilevanza economica.

Precisazione conclusiva

A conclusione di queste brevi note si rende opportuna una precisazione.

Il legislatore ha stabilito che le agevolazioni a carattere tributario vanno riconosciute solo a favore delle cooperative a mutualità prevalente. Questo principio, però, conosce alcune eccezioni: anche nelle cooperative a mutualità non prevalente il 30% degli utili netti annuali non concorre a formare l'imponibile da assoggettare a Ires, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto, e anche nei loro confronti si applica la particolare disciplina dei ristorni e dei prestiti sociali.



La costituzione della cooperativa

di Renzo Bridi

La costituzione della cooperativa
come scelta imprenditoriale.

La fase della costituzione della
cooperativa, oltre che passaggio
formale obbligato, è il momento
in cui si operano le scelte decisive
per l'attività futura della società:
se la disciplina societaria di
riferimento sarà quella delle
società spa o delle società srl, se
la cooperativa sarà a mutualità
prevalente o meno,
se opererà con i terzi.

Perché costituire una cooperativa?

Le ragioni che giustificano l'avvio di una società cooperativa sono molteplici. Basti pensare a quanto sono variegata le tipologie cooperative esistenti ciascuna delle quali persegue scopi ben definiti e distinti: cooperative di credito, agricole, di consumo, di produzione e lavoro, sociali, di servizio e di abitazione.

Esiste, però, un aspetto che accomuna tutte queste società: l'essere orientate a soddisfare specifici bisogni dei soci, contribuendo così a migliorare le loro condizioni.

La cooperativa si sostituisce all'intermediario speculatore, eliminandone il profitto, che viene distribuito ai soci sotto forma di minor costo dei beni e servizi offerti dalla società o di maggiori remunerazioni dei beni e servizi forniti a essa dai soci.

La scelta imprenditoriale

Costituire una cooperativa significa avviare un'attività di impresa in forma associata.

Per prima cosa, quindi, bisogna valutare bene se esistono le condizioni economiche, i presupposti tecnici e le risorse finanziarie per poter intraprendere tale attività con buone prospettive di successo. In altre parole, bisogna avere un progetto chiaro, unito alla consapevolezza di ciò che la realizzazione di tale progetto comporta.

Ma c'è un altro aspetto da considerare.

Rispetto ad altri modelli attraverso i quali si attua l'iniziativa economica, la cooperativa si caratterizza per la particolare rilevanza che assume la persona del socio.

Si dice comunemente che i soci sono l'anima dell'impresa cooperativa, e in effetti la vitalità di questo tipo di società è proporzionata al grado di partecipazione degli aderenti e al loro senso di appartenenza.

Ciò risulta evidente nelle cooperative di produzione e lavoro, che mirano a procurare lavoro ai soci in un periodo in cui chi cerca un impiego ha serie difficoltà; ma è così anche nelle cooperative agricole, soprattutto se gli statuti prevedono l'obbligo di "conferire" l'intera produzione, ossia portarla interamente alla cooperativa per la trasformazione e la vendita.

In questi casi il socio investe nella cooperativa la sua professionalità, la sua attività, una fetta importante della sua esperienza quotidiana. Ma anche negli altri tipi di cooperativa – in modo meno coinvolgente, ma comunque significativo – i soci sono chiamati a contribuire con la partecipazione personale e diretta alla vita della società.

La cooperativa – lo ribadiamo – è un’impresa nella quale il ruolo del socio è centrale e il suo spirito di iniziativa e la sua dedizione sono più importanti del suo apporto di capitale.

È evidente, allora, che un’altra condizione per avviare questa esperienza è che tra i soci vi sia un buon grado di coesione, una condivisione degli obiettivi e dei modi per raggiungerli e un clima relazionale improntato alla stima e al rispetto reciproco.

L’atto costitutivo progetta l’attività futura della cooperativa

Se esistono i presupposti di cui s’è parlato, si può cominciare a pensare alla veste giuridica della cooperativa.

Prima della riforma del diritto societario i soggetti economici erano costretti a sacrificare le loro specificità per ricondurle entro schemi giuridici precostituiti; con la riforma, invece, i modelli giuridici sono più elastici e sono essi, quindi, ad adattarsi alle diverse e mutevoli esigenze dei soggetti economici.

In altre parole, il legislatore ha dato ampio spazio all’autonomia statutaria.

Nella fase di costituzione d’una società si devono compiere alcune scelte fondamentali per l’organizzazione, il funzionamento e l’attività futura della società stessa.

Nel caso della cooperativa, i nodi di maggior rilievo riguardano la scelta di operare prevalentemente con i soci piuttosto che con i terzi, il modello societario e il sistema di amministrazione che si intende impiegare, la possibilità o meno di emettere strumenti finanziari.

Vediamo di chiarire meglio questi aspetti.

LE PRINCIPALI SCELTE DA OPERARE NELL’ATTO COSTITUTIVO

Cooperativa a mutualità prevalente o cooperativa a mutualità non prevalente

La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente (definite anche cooperative “diverse”) costituisce senz’altro una delle novità di maggior spicco della riforma del diritto societario.

Gli elementi sui quali si basa tale distinzione sono già stati delineati.

Qui ci limitiamo a ricordare che una delle condizioni per appartenere alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente è data dalla previsione statutaria delle cosiddette clausole di “non lucratività”. Di quelle clausole, cioè, che limitano la possibilità di distribuire dividendi ai soci cooperatori e non consentono di dividere le riserve tra essi, né durante la vita della società, né in caso di scioglimento o di trasformazione.

Su questo punto va tenuto presente che la soppressione o la modifica delle clausole di non lucratività originariamente accolte può esporre la cooperativa a conseguenze estremamente pesanti.

Il tema è oggetto di vivace contrasto a livello interpretativo e dev'essere affrontato con cautela. Questo – comunque - il parere espresso dalla Commissione centrale per la cooperazione: se l'abbandono delle clausole di non lucratività è deciso in via autonoma, e cioè non a seguito del venir meno del rapporto di prevalenza dell'attività con i soci rispetto all'attività con i non soci, comporta l'obbligo di devolvere ai fondi mutualistici l'attivo patrimoniale effettivamente esistente.

Lo stesso orientamento è stato espresso in alcune pronunce ministeriali.

Cooperative spa o cooperative srl

Di regola le cooperative devono applicare le disposizioni previste per le spa.

Le cooperative di dimensioni medio piccole, però, possono scegliere di adottare la forma giuridica delle srl.

Ciò è consentito alle cooperative con meno di 20 soci e alle cooperative con più di 20 soci che abbiano un attivo patrimoniale di modesta entità economica (non superiore a un milione di euro).

La scelta tra l'una e l'altra forma societaria riveste notevole importanza, perché la srl non è più, come in passato, una variante minore della società azionaria, ma ha acquisito un'identità ben precisa. Ne sono elementi caratteristici la flessibilità del modello organizzativo definito per via statutaria e le tutele riconosciute al socio. Quest'ultimo gode di ampi poteri di controllo e può promuovere singolarmente l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Va segnalato inoltre che, se la società si mantiene al di sotto di certi parametri fissati dalla legge, non è necessario nominare il collegio sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile.

In termini generali si può dire che il modello srl si avvicina molto al modello delle società di persone e risulta funzionale nei casi in cui la compagine sociale è ristretta a pochi elementi. Può presentare qualche problema, invece, se il numero dei soci è più elevato e se non c'è grande accordo tra di loro.

La scelta del sistema di amministrazione

Oltre agli elementi sopra considerati l'atto costitutivo deve indicare il sistema di amministrazione adottato.

Con il modello della società per azioni è possibile optare rispettivamente per: il sistema tradizionale, il sistema dualistico, il sistema monistico.

Il sistema tradizionale è basato sulla presenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Il sistema dualistico è caratterizzato dalla presenza di un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza.

Il sistema monistico prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.

Se invece la cooperativa adotta il modello della società a responsabilità limitata, l'amministrazione potrà modellarsi sull'elastico sistema introdotto dal Codice civile.

La possibilità di emettere strumenti finanziari

Nelle cooperative l'apporto di capitale dei soci è generalmente modesto e ciò rende pressante l'esigenza di ricorrere ad altre forme di finanziamento.

Già la legge n. 59/92 aveva cercato di porre rimedio a questa situazione introducendo la figura del socio sovventore e del titolare di azioni di partecipazione cooperativa. Queste figure, però, non hanno avuto grande successo.

Con la riforma del diritto societario le cooperative accedono a tutti gli strumenti finanziari previsti per le spa: azioni, obbligazioni, altri titoli di debito, titoli misti.

Perché ciò sia possibile, però, è necessario che l'atto costitutivo contenga questa previsione: anche in questo caso, quindi, dev'essere operata una scelta.

La possibilità di emettere strumenti finanziari va considerata con cautela.

Essa apre nuove prospettive e offre soluzioni interessanti, ma può snaturare lo scopo e, quindi, l'essenza stessa della cooperativa.

Questo pericolo è più evidente se gli strumenti finanziari sono dotati di diritti patrimoniali e amministrativi e attribuiscono al finanziatore la qualità di socio.

Il legislatore ha voluto tutelare la posizione dei soci cooperatori e ha stabilito che ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Resta il fatto, comunque, che gli interessi dei soci finanziatori sono diversi e talvolta confliggenti con quelli dei soci cooperatori e ciò rende più difficile la ricerca di un giusto temperamento delle rispettive esigenze.

COSTITUIRE LA COOPERATIVA

L'atto costitutivo e lo statuto

La cooperativa si costituisce per atto pubblico. I soci fondatori, quindi, devono rivolgersi a un notaio che redige l'atto costitutivo, cioè il contratto sociale che fissa le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Accanto all'atto costitutivo vi è un secondo documento, lo statuto, che contiene le norme relative al funzionamento della cooperativa. Anche se è redatto con atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo cui deve essere allegato. Atto costitutivo e statuto si completano a vicenda e contengono la disciplina giuridica della cooperativa.

La disciplina dei rapporti tra società e soci può essere integrata anche da

regolamenti. I regolamenti possono essere di “rango statutario”, rappresentando una sorta di estensione o di appendice all’atto costitutivo, ma possono essere approvati anche successivamente dall’assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Contenuto dell’atto costitutivo

L’atto costitutivo ha un contenuto tipico, fissato dalla legge.

Esso deve indicare:

- le generalità dei soci;
- la denominazione e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’oggetto sociale della cooperativa;
- la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti, il valore nominale delle azioni in caso di cooperativa spa;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e tempo per i relativi conferimenti;
- le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- le forme di convocazione dell’assemblea;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri anche di rappresentanza;
- il numero e i componenti del collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- l’importo globale, anche approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Nell’atto costitutivo, inoltre, dev’essere precisato se la cooperativa intende operare anche con soggetti terzi, estranei a essa.

Tralasciando l’argomento relativo ai soci - che sarà esaminato nel capitolo successivo - passiamo in rassegna i vari punti elencati.

L’oggetto sociale

Come s’è accennato, lo scopo mutualistico che caratterizza le società cooperative consiste nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione, a condizioni più favorevoli di quelle ottenibili dal mercato.

In concreto tale scopo può essere perseguito mediante l’esercizio di attività economiche diverse: una cooperativa di produzione e lavoro – ad esempio - può procurare lavoro ai propri soci operando nel campo della ristorazione piuttosto che in quello delle pulizie, nella gestione di impianti sportivi piuttosto che nella manutenzione del verde pubblico, e così via.

Con l’espressione “oggetto sociale” si indicano, appunto, le attività economiche

che una data cooperativa si propone di svolgere per realizzare lo scopo per il quale è stata costituita.

L'oggetto sociale non può essere generico, cioè formulato in modo tale da non rendere percepibili i suoi contenuti. Al contrario, l'indicazione di esso dev'essere "specificata" e la specificità dev'essere correlata ai requisiti e agli interessi dei soci. La definizione dell'oggetto sociale riveste, quindi, particolare importanza: attraverso di essa, infatti, non solo si delimita la gamma delle attività che possono essere svolte dalla società, ma si forniscono i parametri in base ai quali trovano giustificazione i requisiti per l'ammissione dei soci.

Tali parametri non possono rispondere a criteri discriminatori, ma vanno scelti in coerenza con l'oggetto sociale della cooperativa. In questo modo saranno ammessi in società soltanto coloro che sono effettivamente in grado di partecipare all'attività prescelta e di cooperare al raggiungimento dello scopo mutualistico.

Capitale sociale, versamenti e azioni

La disciplina generale della società cooperativa non prevede che sia indicato l'ammontare del capitale sociale, cioè l'importo complessivo dei conferimenti dei soci. Come s'è visto, infatti, il capitale sociale è variabile: esso muta in ragione dell'entrata o dell'uscita dei soci, senza che ciò renda necessario modificare l'atto costitutivo.

Tale regola si collega al principio della "porta aperta" e rappresenta una delle caratteristiche strutturali di maggior rilievo delle cooperative.

Nell'atto costitutivo vanno indicati, invece, l'ammontare della quota sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste.

Relativamente ai crediti e ai beni conferiti in natura, dev'esserne indicato il valore.

Ammissione e recesso dei soci

Dato il carattere aperto della cooperativa, è necessario che l'atto costitutivo stabilisca le regole per l'ingresso dei nuovi soci o per l'uscita dei soci esistenti.

Vanno quindi precisati i requisiti e le condizioni di ammissibilità, nonché le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione.

Quanto al recesso si evidenzia che, se l'atto costitutivo prevede l'incapacità della quota o delle azioni, esso può essere esercitato liberamente, purché siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso del socio in cooperativa.

I casi di esclusione, invece, vanno indicati in modo tassativo, al fine di garantire effettive condizioni di certezza nel rapporto sociale.

Ripartizione degli utili e dei ristorni

Le regole per la ripartizione degli utili possono variare a seconda che la cooperativa sia a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente.

In ogni caso, comunque, una quota pari almeno al 30% degli utili netti annuali dev'essere destinata a riserva legale indivisibile.

Un'ulteriore percentuale, attualmente pari al 3%, va devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Quanto ai ristorni, l'atto costitutivo ne deve determinare i criteri di ripartizione ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici

Forme di convocazione dell'assemblea

Le forme di convocazione dell'assemblea sono regolate nell'ambito della disciplina delle spa.

In linea di massima le cooperative applicano le stesse regole, ma nell'atto costitutivo possono essere introdotte alcune deroghe e può essere prevista una disciplina diversa. Il problema è capire fino a che punto ciò sia possibile.

Il principio elaborato della giurisprudenza è che dev'essere garantita una corretta e tempestiva informazione ai soci. La traduzione pratica di questo principio non è sempre agevole: la varietà di situazioni lascia spazio a interpretazioni diverse.

S'è affermato, così, un orientamento prudentiale e restrittivo in virtù del quale è ben difficile che le cooperative si discostino dalla disciplina generale.

Sistema di amministrazione, numero dei sindaci e primi amministratori

L'atto costitutivo deve indicare il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori, i loro poteri e chi tra essi ha la rappresentanza sociale.

Il numero degli amministratori può essere fisso o variare tra un minimo e un massimo. In quest'ultimo caso spetta all'assemblea dei soci stabilire, di volta in volta, quanti amministratori devono essere nominati.

È richiesta anche l'indicazione del numero dei componenti del collegio sindacale. I primi amministratori e componenti del collegio sindacale sono nominati all'atto della costituzione della società.

Spese per la costituzione della cooperativa

È richiesto, infine, che vengano indicate, almeno in termini approssimativi, le spese per la costituzione a carico della società.

L'omessa indicazione di questa voce rende incompleto l'atto costitutivo e lo espone a illegittimità, in quanto carente di un elemento essenziale.

Altre clausole statutarie

Oltre al contenuto predeterminato dal codice civile e fin qui evidenziato, è possibile inserire nell'atto costitutivo ulteriori previsioni per regolamentare alcuni aspetti della vita sociale o per precisarne meglio l'organizzazione.

Tra queste meritano un cenno le clausole che devolvono alla competenza d'un collegio arbitrale (tradizionalmente denominato "collegio dei probiviri") la cognizione delle controversie che dovessero sorgere tra la società e i soci o tra quest'ultimi.

In passato la materia è stata oggetto di accese discussioni dottrinali e di numerose pronunce giurisprudenziali, volte a garantire la necessaria autonomia e indipendenza degli arbitri rispetto alle parti in controversia.

Questa discussione appare oggi superata: il D.Lgs n. 5/2003 ha stabilito, infatti, che le clausole di questo tipo (clausole compromissorie) devono conferire, a pena di nullità, la nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla cooperativa.

Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione nel registro delle imprese

Una volta che l'atto costitutivo è stato siglato alla presenza del notaio, si deve provvedere al suo deposito presso l'Ufficio del registro delle imprese, per ottenerne la registrazione.

Il deposito deve avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione ed è eseguito dal notaio davanti al quale è stato redatto l'atto.

Se il notaio non vi provvede sono obbligati a depositarlo, in subordine, gli amministratori.

Se nessuno provvede, il deposito può essere eseguito da ciascun socio.

All'atto costitutivo vanno allegati i documenti che comprovano la sussistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società, che devono attestare:

- che il capitale sociale sia sottoscritto per intero;
- che siano rispettate le previsioni relative ai conferimenti;
- che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali.

L'iscrizione nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo ed è eseguita previo accertamento della regolarità formale della documentazione presentata.

Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la "personalità giuridica"; diventa, cioè, organismo unitario (distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo), riconosciuto dall'ordinamento giuridico come soggetto di diritto.

Presso il Ministero delle attività produttive, inoltre, è stato istituito l'Albo delle società cooperative, dove in una prima sezione vanno iscritte le cooperative a mutualità prevalente e in una seconda le cooperative diverse.

Tale adempimento pubblicitario, successivo all'iscrizione nel registro delle imprese, rende possibile ai terzi l'immediata individuazione delle cooperative a mutualità prevalente.

In Trentino Alto Adige l'Albo delle società cooperative è sostituito dal Registro provinciale degli enti cooperativi, anch'esso diviso in due sezioni, per le cooperative

a mutualità prevalente e per le cooperative diverse.

Ciascuna delle due Province autonome ha un proprio Registro e la domanda di iscrizione dev'essere presentata entro tre mesi dalla costituzione della cooperativa.



Il socio nelle cooperative

di Michela Zanoli

Il socio della società cooperativa:
chi è, quale interesse persegue,
con quali forme può partecipare
all'impresa, quali i suoi diritti,
quali i doveri, quali le cause
che portano a perdere la qualità
di socio.

CATEGORIE DI SOCI

Nelle cooperative possono esistere varie tipologie di soci.

Accanto ai soci ordinari o cooperatori, infatti, il legislatore ha previsto altre figure, riconducibili, in sostanza, alla categoria dei soci finanziatori.

Il quadro complessivo è articolato e ogni figura si caratterizza in funzione dello scopo perseguito o dei diritti e dei doveri che le sono attribuiti.

Cerchiamo, allora, di fare chiarezza, presentando le diverse forme attraverso le quali può concretizzarsi il rapporto societario.

Soci cooperatori

Sono soci ordinari o cooperatori le persone fisiche o le persone giuridiche che sottoscrivono il contratto sociale o vi aderiscono in un momento successivo.

Il socio cooperatore è al tempo stesso comproprietario dell'impresa e fruitore dei servizi o acquirente dei beni che la cooperativa fornisce.

Persegue un interesse mutualistico: si propone, cioè, di conseguire beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbe dal mercato.

Il diritto di partecipazione dei soci cooperatori è rappresentato dal possesso di quote o azioni, il cui valore nominale non può essere inferiore a 25 euro né, per le azioni, superiore a 500 euro. Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Ciascun socio dispone di un solo voto, a eccezione delle persone giuridiche alle quali l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta o al numero dei loro membri.

Il principio del voto capitarario può subire un'altra deroga nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico con l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse. In questo caso l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione dei soci allo scambio mutualistico.

Soci "in prova"

Con la riforma del diritto societario il legislatore ha riconosciuto la facoltà di prevedere nell'atto costitutivo una categoria speciale di soci cooperatori. Si tratta di una facoltà volta a soddisfare l'interesse di quanti aspirano a entrare nella

cooperativa, ma necessitano di un periodo di formazione.

Tale facoltà è riconosciuta nei limiti di un terzo del totale dei soci cooperatori e per un periodo non superiore a cinque anni, decorso il quale il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Soci finanziatori

Le cooperative possono emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Questa possibilità, abbozzata dalla legge n. 59/92, è stata riconosciuta nei termini attuali dal decreto di riforma del diritto societario.

Il legislatore ha lasciato ampia autonomia in materia: gli statuti delle cooperative hanno facoltà di prevedere o meno questi strumenti e ne possono caratterizzare in vario modo il contenuto.

Gli strumenti finanziari possono essere raggruppati in tre categorie:

1. azioni che partecipano al capitale della società e attribuiscono determinati diritti patrimoniali e amministrativi;
2. titoli di debito: obbligazioni e titoli assimilati;
3. titoli ibridi o misti, cioè titoli che presentano caratteristiche di tutte e due le categorie precedenti.

Nel primo caso i possessori degli strumenti finanziari partecipano alla vita della cooperativa e assumono la veste di socio: diventano, cioè, soci finanziatori.

I soci finanziatori non sono utenti delle prestazioni mutualistiche rese dalla cooperativa, bensì meri investitori. Essi scommettono sulle potenzialità della società, partecipando al capitale della stessa con un conferimento dal quale si attendono una remunerazione sotto forma di dividendi. A differenza dei soci cooperatori, che perseguono uno scopo mutualistico, i soci finanziatori perseguono, quindi, uno scopo di lucro.

L'articolo 2526 del codice civile stabilisce che i privilegi previsti a favore dei soci finanziatori nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili.

Ai possessori di strumenti finanziari, inoltre, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Quanto riportato nel presente paragrafo è riferito alle cooperative sottoposte alla disciplina delle società per azioni, mentre per quanto attiene le cooperative che adottano il modello delle società a responsabilità limitata la possibilità di emettere strumenti finanziari incontra dei limiti e non pochi dubbi interpretativi da parte della dottrina.

Soci sovventori

I soci sovventori costituiscono una particolare figura di soci finanziatori, disciplinata dalla legge n. 59/92.

Le società cooperative e i loro consorzi, a eccezione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, possono prevedere nell'atto costitutivo

fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Questi fondi sono alimentati mediante speciali conferimenti che attribuiscono ai soggetti conferenti la qualifica di “sovventori”.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, la cui vendita può però essere sottoposta, dall'atto costitutivo, a particolari condizioni.

Il trasferimento delle azioni opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario, che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate, ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro soci ed è legittimato a esercitare i diritti sociali.

Sempre se l'atto costitutivo lo dispone, a ciascun socio sovventore possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare, in ogni caso, un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, anche se la maggioranza di questi deve essere costituita da soci cooperatori.

Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato di oltre 2 punti rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Possessori di azioni di partecipazione cooperativa

Le società cooperative che abbiano adottato, nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto, procedure di programmazione pluriennale per lo sviluppo o l'ammmodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

Anche in questo caso la materia è disciplinata dalla legge n. 59/92.

Come i soci sovventori, anche i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa sono degli investitori e non prendono parte allo scambio mutualistico.

È assai dubbio, invece, se si possa attribuire anche a essi la qualifica di socio o se nei loro confronti sia più corretto parlare di finanziatori esterni alla cooperativa.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Oltre alle indicazioni prescritte dal legislatore per i titoli azionari, esse devono contenere la denominazione “azione di partecipazione cooperativa”.

Tali azioni possono essere qualificate come “una parte del capitale sociale a destinazione vincolata” e devono essere offerte in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa in misura non inferiore alla metà.

Come accennato, esse attribuiscono ai loro possessori alcuni privilegi di natura patrimoniale e alcuni diritti amministrativi. In particolare, ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di 2 punti rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa, inoltre, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

In caso di perdite di bilancio, il valore delle azioni di partecipazione cooperativa viene intaccato solo se non è possibile assorbire interamente le perdite diminuendo o azzerando il valore delle quote o delle azioni possedute dai soci cooperatori. In altre parole, le eventuali perdite sono sopportate in primo luogo dai soci cooperatori, e solo in subordine dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

Per contro, le azioni in questione non partecipano a eventuali aumenti gratuiti di capitale e i loro possessori non possono essere nominati amministratori.

I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa si riuniscono in assemblee speciali a loro riservate. In tali assemblee vengono assunte varie deliberazioni quali: la nomina e la revoca del rappresentante comune; l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti di categoria; la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi con relativo rendiconto e altre questioni di interesse comune.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune qualora lo si ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione.

Soci volontari

Nelle cooperative sociali è prevista una particolare categoria di soci: i soci volontari.

Tali soci prestano la loro attività gratuitamente e sono iscritti in un'apposita sezione nel libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà di quello complessivo dei soci stessi. Nei confronti dei soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. A tali soci può essere corrisposto solo il rimborso delle spese sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

NUMERO DEI SOCI E REQUISITI SOGGETTIVI

Quando il Codice civile e leggi speciali parlano di soci, senza ulteriori specificazioni, fanno riferimento ai soci cooperatori.

La disciplina delle altre categorie è demandata agli atti costitutivi o ad atti di autonomia delle singole cooperative. Il legislatore si limita a fissare alcune regole generali volte a tutelare la posizione dei soci cooperatori.

Gli argomenti che ora andiamo a trattare – e che attengono alla disciplina civilistica dei soci – vanno riferiti, pertanto, alla categoria dei soci cooperatori.

Numero dei soci

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. È possibile, tuttavia, scendere sotto questo numero, fino a un minimo di tre, se i soci sono tutti persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.

Va osservato, peraltro, che alcune leggi speciali stabiliscono un diverso numero minimo di soci, necessario per costituire particolari categorie di cooperative. Quindi, per verificare quale sia il numero di soci di volta in volta richiesto, è necessario tener presente che esistono queste disposizioni specifiche: la legge bancaria, per esempio, prevede un numero minimo di 200 soci per la costituzione di una cassa rurale o di una banca popolare; per le cooperative di consumo il numero minimo di soci è di 50.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al minimo previsto, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, decorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Requisiti soggettivi

L'atto costitutivo della società cooperativa deve stabilire i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci.

In linea di massima, tali requisiti non sono indicati dalla legge.

Il legislatore, però, ha stabilito che i criteri adottati dalla cooperativa non devono essere discriminatori e devono essere coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività che la società si propone di svolgere.

Quindi, la corrispondenza tra la qualifica personale del socio e l'attività esercitata dalla cooperativa è fondamentale, poiché l'organismo cooperativo deve rappresentare l'emanazione di una determinata categoria o gruppo in senso sociologico ed essere ancorato ai bisogni e alle esigenze di tale categoria o gruppo.

Un'altra regola che il legislatore ha voluto porre è quella per cui non possono divenire soci della cooperativa coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa stessa.

Per determinati settori della cooperazione alcune leggi speciali richiedono la presenza di requisiti ulteriori.

Per le cooperative di lavoro, ad esempio, i soci devono essere lavoratori ed

esercitare l'arte o il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa di cui fanno parte, mentre per le cooperative di consumo i soci non possono essere intermediari o persone che gestiscono in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

L'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio viene acquistata nei seguenti tre modi:

- con la partecipazione all'originaria stipulazione dell'atto costitutivo: si parla in questo caso di soci fondatori;
- con l'accoglimento della domanda di ammissione presentata successivamente;
- a seguito del trasferimento della quota o delle azioni.

Nel primo caso, la qualità di socio viene acquisita con la sottoscrizione del contratto e la contemporanea assunzione dell'obbligo del conferimento e quindi del pagamento della quota o delle azioni sottoscritte. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare, come vedremo più avanti, l'esclusione del socio dal rapporto societario.

Nel secondo caso, l'ammissione del nuovo socio viene deliberata dagli amministratori su apposita domanda dell'interessato: tale deliberazione deve essere comunicata a quest'ultimo e annotata nel libro dei soci.

Se il consiglio di amministrazione non accoglie la domanda, è tenuto a motivare la deliberazione di rigetto e a darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Quest'ultimo, a sua volta, entro sessanta giorni da quando il diniego gli è stato reso noto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Se non è appositamente convocata a tal fine, l'assemblea delibera sulle richieste non accolte in occasione della prima convocazione utile.

L'aspirante socio non ha diritto di agire in giudizio per ottenere l'ingresso nella società con provvedimento del giudice: il principio della "porta aperta", infatti, non si traduce sul piano giuridico nel riconoscimento in capo ai terzi di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo a divenire soci della cooperativa.

Nella relazione al bilancio gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Nel terzo caso indicato, la qualità di socio viene acquistata a seguito di un atto di cessione della quota o delle azioni da parte di un altro socio. L'atto di cessione dev'essere autorizzato dagli amministratori. In questo caso, l'effettivo acquisto della qualità di socio consegue all'iscrizione nel libro dei soci del nuovo titolare della quota o delle azioni.

DIRITTI DEI SOCI

L'acquisto della qualità di socio comporta la possibilità di fruire dei vantaggi offerti dalla cooperativa, tra cui, in primo luogo, il diritto di partecipare allo scambio mutualistico. A tale proposito il legislatore ha voluto codificare il principio di parità

di trattamento, stabilendo che tale principio deve costituire la regola fondamentale sia nella costituzione sia nell'esecuzione dei rapporti mutualistici (art. 2516 del Codice civile).

Ciò significa che, alle medesime condizioni e senza discriminazioni, tutti i soci hanno uguale diritto di godere dei benefici che possono loro derivare dal rapporto sociale, in merito ai beni o ai servizi messi a disposizione dalla cooperativa, o alle occasioni di lavoro che essa è in grado di procurare.

Accanto ai vantaggi cooperativi, vi sono poi dei diritti che si ricollegano alla struttura societaria e hanno un contenuto sia amministrativo sia patrimoniale.

Diritti amministrativi:

- il diritto di intervento in assemblea;
- il diritto di voto;
- il diritto di ispezionare taluni libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese;
- il diritto di esaminare attraverso un rappresentante il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e, se esiste, il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo. Questo diritto si esercita quando almeno un decimo del numero complessivo lo richiama, o almeno un ventesimo se la cooperativa conta più di tremila soci. Nelle cooperative sottoposte alla disciplina delle società a responsabilità limitata, il socio ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione;
- il diritto di denunciare fatti censurabili al collegio sindacale;
- il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari;
- il diritto di impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti.

Quanto ai diritti patrimoniali – attinenti alla distribuzione degli utili e delle riserve divisibili – il loro contenuto varia in modo sostanziale a seconda che la società sia costituita e operi come cooperativa a mutualità prevalente o come cooperativa a mutualità non prevalente.

DOVERI DEI SOCI

I soci hanno in primo luogo l'obbligo di pagare la quota o le azioni sottoscritte. Per i soci ammessi successivamente alla costituzione della cooperativa si aggiunge l'obbligo di pagare il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio (su proposta degli amministratori) e, qualora lo statuto lo preveda, la tassa di ammissione.

I soci sono tenuti, inoltre, a rispettare un obbligo generale di collaborazione e di fedeltà e a sottostare alle norme dello statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni regolarmente assunte dall'assemblea.

Nel caso in cui l'atto costitutivo lo preveda, i soci possono essere chiamati a eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro.

TRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA O DELLE AZIONI

I soci cooperatori non possono cedere la loro quota o le loro azioni con effetto verso la società, se non previa autorizzazione degli amministratori.

Pertanto, il socio che abbia interesse a trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il consiglio di amministrazione valuterà la richiesta e comunicherà, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, il provvedimento con cui concede o meno l'autorizzazione.

Decorso tale termine, il socio sarà libero di trasferire la propria partecipazione e, se l'acquirente avrà i requisiti per essere ammesso, la società dovrà iscriverlo nel libro dei soci.

Qualora il consiglio di amministrazione negasse l'autorizzazione, sarà tenuto a motivare il provvedimento. Contro tale diniego, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il socio potrà proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Se l'atto costitutivo vieta la cessione della partecipazione sociale, il socio può recedere dalla società, con preavviso di tre mesi. Tale recesso, però, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società. Tuttavia, se si è provveduto ugualmente alla cessione, l'atto di trasferimento non è nullo, ma efficace limitatamente alle parti che vi hanno dato corso. In questo caso, il cedente sarà obbligato a trasferire al cessionario tutti i benefici economici conseguiti attraverso la partecipazione sociale, e il cessionario sarà a sua volta obbligato a tenere sollevato il cedente relativamente a tutte le obbligazioni sociali che sorgessero in capo ai soci successivamente al trasferimento.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cessa:

- a seguito della sua morte
- per cause dipendenti dalla sua volontà (trasferimento della quota o recesso)
- per cause dipendenti dalla volontà della società (esclusione).

La morte del socio

La morte del socio comporta, di regola, lo scioglimento automatico del rapporto sociale.

In tal caso gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni del defunto, diritto che si prescrive nel termine di cinque anni.

L'atto costitutivo può però prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, per la continuazione del rapporto societario l'erede dovrà presentare apposita richiesta alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione delibererà il subentro una volta accertata la sussistenza in capo all'interessato dei requisiti per l'ammissione a socio. In presenza di più eredi, questi sono tenuti a nominare un rappresentante comune, a meno che la quota non sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

Il recesso del socio

Il recesso è il diritto riconosciuto al socio di uscire dalla società quando si verificano determinate situazioni.

Il socio deve manifestare la propria volontà di recedere mediante lettera raccomandata indirizzata alla società.

Le situazioni che autorizzano il recesso possono essere stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.

Il recesso può avvenire, per esempio, quando l'atto costitutivo non consenta la cessione delle quote o delle azioni, nonché a fronte di delibere riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società o il trasferimento della sede sociale all'estero.

Gli amministratori sono tenuti a esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla sua ricezione e qualora non sussistano i presupposti per esercitare tale diritto devono darne immediatamente comunicazione al socio. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà presentare opposizione dinanzi il tribunale.

Anche nel caso in cui gli amministratori accertino la sussistenza dei presupposti per il recesso, l'esito dell'accertamento dev'essere comunicato al socio. Per quanto riguarda il rapporto sociale il recesso produrrà i suoi effetti dal momento della comunicazione, mentre per quanto attiene i rapporti mutualistici tra socio e società, se la legge o l'atto costitutivo non dispongono diversamente, il recesso produrrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o con la chiusura dell'esercizio successivo nel caso contrario.

L'esclusione del socio

L'esclusione del socio è consentita solo nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo. Essa può essere deliberata:

- per il mancato pagamento, in tutto o in parte, della quota o delle azioni sottoscritte (previa intimazione da parte degli amministratori);
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per interdizione, inabilitazione o per condanna del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa data in godimento per una causa non imputabile agli amministratori;

- per il perimento della cosa che il socio si è obbligato, con il conferimento, a trasferire in proprietà alla società;
- per il fallimento del socio;
- negli altri casi previsti dall'atto costitutivo.

Nella prassi le ipotesi statutarie hanno sempre assunto un ruolo prevalente rispetto a quelle legali, costituendo espressione del potere disciplinare dell'organismo sociale nei confronti di comportamenti illegittimi o pregiudizievoli dei soci.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, però, tali ipotesi devono essere indicate in modo tassativo e non generico. Data la gravità del provvedimento di esclusione, infatti, lo stesso non può essere lasciato alla discrezionalità più o meno ampia dell'organo amministrativo, che potrebbe tradursi in eccessi o abusi a danno dei soci.

In ognuno dei casi indicati è necessaria una delibera del consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo prevede, dell'assemblea.

Per quanto attiene la comunicazione al socio della delibera di esclusione, non serve l'adozione di specifiche formalità: è sufficiente un qualsiasi atto o fatto idoneo a portare a conoscenza dell'interessato la delibera in questione.

Contro la delibera di esclusione, il socio può presentare opposizione dinanzi al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il tribunale controlla la sussistenza oggettiva delle cause, senza valutarne l'opportunità o meno: se il provvedimento di esclusione è ritenuto illegittimo, il socio può essere riammesso in cooperativa e ha diritto al risarcimento dei danni subiti.

Va inoltre precisato che qualora lo statuto accordi all'escluso la facoltà di ricorrere, contro la relativa delibera, a un collegio di "probiviri", l'esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfezioni solo con la determinazione del collegio dei "probiviri". Ne consegue che la comunicazione di tale determinazione segna la decorrenza del termine per adire all'autorità giudiziaria.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI AL SOCIO USCENTE

Nel caso di scioglimento del rapporto societario, sia esso dovuto a recesso, esclusione o morte del socio, la società deve procedere alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni del socio uscente.

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Tale liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al

capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo.

Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento va effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, ma è lasciata all'autonomia statutaria l'individuazione delle modalità specifiche di liquidazione.

RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

La perdita della qualità di socio non comporta l'automatica cessazione della sua responsabilità.

Egli risponde, innanzitutto, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati (nonché per l'eventuale sovrapprezzo e per la tassa di ammissione) per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o delle azioni si sono verificati. Se, poi, entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

IL SOCIO LAVORATORE

di Renzo Bridi

Il movimento cooperativo riconosce al singolo la possibilità di assumere contemporaneamente due funzioni: quella di lavoratore-dipendente e quella di socio-imprenditore. La scelta di fornire il proprio lavoro e di dedicarsi con altri soci alla realizzazione di un progetto comune è la caratteristica fondante delle cooperative di produzione e lavoro e di quelle sociali.

Ai soci lavoratori è data la possibilità di auto regolamentare il trattamento economico normativo entro certi limiti anche in deroga alle disposizioni applicate di solito ai lavoratori. Possono così essere introdotte forme di ristorno degli utili ai soci oltre che previsioni in deroga alle condizioni normative del contratto di lavoro.

Tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due rapporti giuridici: quello associativo e quello di lavoro.

Rapporto associativo

Secondo la disciplina di riferimento (L. 142/2001) il socio

- concorre alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipa all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- mette a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Rapporto di lavoro

Con la propria adesione alla cooperativa o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, il socio lavoratore stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali.

Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore

Per il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato si applicano tutte le disposizioni fissate dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) a eccezione:

- delle norme riguardanti la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo (art. 18) quando oltre al rapporto di lavoro viene a cessare anche il rapporto associativo;
- dei diritti sindacali, che possono essere esercitati compatibilmente con lo stato di socio lavoratore solo se ciò è previsto e determinato da specifici accordi collettivi.

Per il socio lavoratore con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato si applicano solo alcuni articoli dello Statuto dei lavoratori in tema di libertà dei lavoratori e diritto di attività sindacale, mentre i diritti sindacali e le norme di sicurezza sul lavoro operano se compatibili.

Trattamento economico

Le cooperative corrispondono al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore:

- ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine;
- ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, per i rapporti diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici.

L'assemblea della cooperativa può deliberare trattamenti economici ulteriori:

- a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi collettivi;
- in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore alla 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

Cessazione

In questa fase è stabilita la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro che è del tutto strumentale al vincolo societario. La norma di legge prevede così che il rapporto di lavoro si estingua con il recesso o l'esclusione del socio, deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con le disposizioni di legge.

Regolamento interno

Le cooperative devono dotarsi di un regolamento interno, approvato dall'assemblea, per stabilire la tipologia di rapporti che la società intende attuare con i propri soci. Il regolamento interno deve contenere:

- le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci;
- il richiamo dei contratti collettivi di lavoro nelle misure applicabili ai soci con lavoro subordinato o di diversa natura. In ogni caso non possono esservi disposizioni derogatorie che siano peggiorative riguardo il trattamento economico, pena nullità delle stesse;
- l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale: in esso devono essere salvaguardati i livelli occupazionali anche attraverso l'eventuale temporanea riduzione del trattamento economico integrativo e di distribuzione degli eventuali utili;
- l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare possibili forme di aiuto anche economico da parte dei soci lavoratori;
- la previsione, per le cooperative di nuova costituzione tese a promuovere nuova imprenditorialità, della possibilità di deliberare un piano di avviamento secondo le condizioni stabilite da accordi collettivi valevoli per il movimento cooperativo.

L'omessa adozione del regolamento interno non consente alle cooperative di inquadrare i propri soci con un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, né di deliberare sulle altre materie indicate dalla legge.



Gli organi sociali della cooperativa

di Roberta Bernardi

Tratteggiamo qui la struttura, la composizione e il funzionamento degli organi sociali della cooperativa come delineati dalla norme del codice civile in materia di società cooperative e in materia di società per azioni. Le norme relative a queste ultime si applicano alle cooperative in quanto compatibili. La recente riforma del diritto societario prevede sistemi di amministrazione e controllo alternativi, che incidono sulla struttura della società cooperativa.

L'organizzazione interna della società cooperativa prevede una pluralità di "organi sociali", dotati di competenze e poteri distinti.

La materia è piuttosto complessa per due ragioni.

La prima si collega al fatto che le cooperative di dimensioni medio-piccole possono scegliere di adottare la disciplina delle srl anziché quella delle spa.

La scelta riveste un'importanza notevole, perché le due forme societarie differiscono in modo sensibile, sia con riguardo alla composizione e al funzionamento dell'organo amministrativo, sia rispetto alle modalità di assunzione delle decisioni da parte dei soci.

La seconda ragione trae origine dalla riforma del diritto societario. Con essa, infatti, il legislatore ha previsto, per le spa, la possibilità di adottare sistemi di amministrazione e di controllo diversi, aggiungendo al sistema tradizionale il sistema "monistico" e quello "dualistico".

Nelle pagine seguenti prendiamo in esame la disciplina delle società cooperative in forma di S.p.a che adottano il sistema di amministrazione tradizionale, mentre agli altri due sistemi saranno riservati solo alcuni cenni, trattati a parte nel riquadro all'interno di questo capitolo.

Il sistema tradizionale è considerato dal legislatore come opzione primaria (è, cioè, il sistema che si applica in mancanza di una diversa scelta statutaria) e rappresenta il modello base, al quale è dedicata gran parte della disciplina codicistica.

In linea di principio, esso prevede tre organi sociali: l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. In alcuni casi, però, quest'ultimo può mancare, mentre in altri casi il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è definita, tradizionalmente, come l'"organo della volontà sociale".

In effetti essa è chiamata a operare alcune scelte di fondo e ad assumere importanti decisioni: nomina e revoca gli amministratori, nomina il collegio sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile, approva il bilancio annuale e dispone circa la destinazione degli utili o l'imputazione delle perdite, delibera eventuali azioni di responsabilità e approva i regolamenti che stabiliscono i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

La riforma del diritto societario, però, ha introdotto un principio che in qualche modo attenua la portata della definizione alla quale s'è accennato: il principio della netta separazione di competenze tra gli organi sociali.

In precedenza si riteneva che lo statuto potesse trasferire all'assemblea anche talune competenze attinenti alla gestione dell'impresa e non era infrequente che gli stessi amministratori, di loro iniziativa, rimettessero a essa determinate decisioni. Questo, ora, non è più possibile: l'assemblea può deliberare validamente solo nelle materia che sono attribuite alla sua competenza dalla legge e l'elencazione di tali materia deve ritenersi tassativa. Per contro, tutto ciò che non è attribuito espressamente alla competenza dell'assemblea è materia di spettanza esclusiva degli amministratori.

Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

La distinzione non sottende una duplicità di organi, ma dipende dagli argomenti all'ordine del giorno e dall'oggetto delle relative delibere.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le delibere concernenti modificazioni dello statuto, quelle sulla nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori e quelle vertenti sulle altre materie espressamente attribuite dalla legge a questo tipo di assemblea. In tutti gli altri casi l'assemblea è ordinaria.

Sul piano formale, l'assemblea straordinaria richiede l'intervento di un notaio, che ne redige il verbale.

L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, i motivi del differimento.

Assemblee separate

L'atto costitutivo può prevedere che, in presenza di particolari categorie di soci o con riguardo a specifiche materie, si tengano assemblee separate.

In altri casi lo svolgimento di assemblee separate è imposto dalla legge. Ciò avviene per le cooperative con più di tremila soci che svolgono l'attività in più province e per le cooperative con più di cinquecento soci che realizzano più gestioni mutualistiche.

L'assemblea separata nomina i delegati che partecipano all'assemblea generale. Le regole che disciplinano la materia sono lasciate, in gran parte, all'autonomia statutaria delle singole cooperative. Il codice civile stabilisce, però, che la nomina dei delegati deve avvenire secondo criteri che assicurino la proporzionale rappresentanza delle minoranze presenti nelle assemblee separate.

Convocazione

Se non è previsto diversamente dallo statuto, l'assemblea deve essere convocata dove ha sede la società.

La convocazione avviene su iniziativa degli amministratori o su richiesta dei soci. In quest'ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza ritardo, purché la richiesta provenga da almeno un decimo dei soci e sia formulata per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per quanto attiene alle modalità di convocazione, l'atto costitutivo può stabilire forme diverse da quelle previste per le spa. Se ciò non avviene, l'assemblea dev'esser convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o su uno o più quotidiani indicati nello statuto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In alternativa, lo statuto può consentire che l'avviso venga comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità predette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci e partecipano a essa la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei componenti il collegio sindacale. In questa ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si reputa sufficientemente informato.

Quorum costitutivo e quorum deliberativo

Di regola le maggioranze richieste per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo) e per l'adozione delle delibere (quorum deliberativo) sono fissate dallo statuto.

In caso contrario si applicano le disposizioni previste per le spa, ma il conteggio va fatto con riguardo al numero dei voti spettanti ai soci e non con riferimento al capitale sociale rappresentato.

Esercizio del voto e rappresentanza

Nelle cooperative il socio ha diritto di voto in assemblea solo se risulta iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

In linea di principio ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Come s'è visto nel capitolo precedente, tuttavia, lo statuto può introdurre alcune deroghe a questo principio.

Le modalità di votazione non sono fissate dalla legge e, generalmente, è l'atto costitutivo a dettarne la disciplina. Se non è così, spetta al presidente dell'assemblea proporre le regole di votazione.

Nella maggior parte dei casi, comunque, il voto dev'essere espresso in forma palese (per appello nominale, per alzata di mano, per acclamazione, ecc...) e il

verbale di assemblea deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Si ritiene, però, comunemente, che per la nomina delle cariche sociali la votazione possa avvenire a scrutinio segreto.

Il socio che non può intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio.

Questa regola costituisce uno degli elementi caratterizzanti l'organizzazione delle cooperative ed è diretta sia a garantire, per quanto possibile, la partecipazione personale alle vicende societarie, sia ad evitare l'intrusione di estranei nella gestione mutualistica.

È prevista, tuttavia, una deroga se è socio della cooperativa un imprenditore individuale. L'imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano all'impresa.

Per legge, ciascun socio può rappresentare in assemblea fino a un massimo di dieci soci; generalmente, però, gli statuti contengono regole più restrittive e consentono l'assunzione di un numero inferiore di deleghe.

Il potere di rappresentanza va conferito per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati presso la società. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di queste ultime.

Impugnazione delle delibere assembleari

Le delibere prese nel rispetto della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le delibere irregolari, invece, possono essere impugnate davanti al tribunale del luogo dove ha sede la società. L'impugnazione va proposta entro novanta giorni dalla data della delibera o, se questa è soggetta a registrazione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro tre mesi dalla registrazione o dal deposito. Possono impugnare la delibera i soci assenti, astenuti o dissenzienti, gli amministratori e i componenti l'organo di controllo.

L'impugnazione è diretta a ottenere l'annullamento della delibera irregolare. Con opportuna concretezza, però, il legislatore ha stabilito che non tutte le irregolarità consentono di ottenere tale pronuncia.

Più precisamente:

- se l'irregolarità consiste nella partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, le delibere possono essere annullate solo se la partecipazione di dette persone è stata determinante per la regolare costituzione dell'assemblea stessa (vale a dire, per il raggiungimento del quorum costitutivo);
- se l'irregolarità riguarda singoli voti o l'errato conteggio di essi, le delibere possono essere annullate solo se i voti invalidi o l'errore di conteggio sono stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza richiesta;

- se l'irregolarità concerne l'incompletezza o l'inesattezza del verbale di assemblea, le deliberazioni possono essere annullate solo se i vizi di verbalizzazione non consentono di accertare il contenuto, gli effetti o la validità delle delibere assunte.

In alcuni casi, particolarmente gravi, le delibere possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea o della registrazione nel registro delle imprese. I casi in questione riguardano la mancata convocazione dell'assemblea, la mancanza del verbale e l'impossibilità o l'illegittimità dell'oggetto della delibera.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della cooperativa spetta esclusivamente agli amministratori, che, di regola, sono più di uno e compongono il consiglio di amministrazione.

Essi sono chiamati a compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale e ne assumono la responsabilità anche quando lo statuto richiede, per il compimento di determinati atti, un'autorizzazione da parte dell'assemblea.

Alcune competenze sono specificate dalla legge. Tra queste: la convocazione dell'assemblea, la predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione di accompagnamento, la formazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione assembleare e l'ammissione o l'esclusione dei soci.

Amministratori non soci

La riforma del diritto societario ha modificato uno dei principi storici del nostro diritto cooperativo: il principio secondo il quale soltanto i soci cooperatori possono assumere l'ufficio di amministratore.

Ora possono essere nominati amministratori anche i terzi non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia costituita da soci cooperatori.

Questo facilita l'assunzione della carica da parte di soggetti competenti ed esperti e favorisce il conseguimento di una maggiore professionalità all'interno del consiglio. Va tenuto presente, però, che un eccessivo ricorso a manager esterni può attenuare o mettere a rischio la vocazione mutualistica della società.

È bene, quindi, cercare soluzioni che realizzino un giusto equilibrio tra l'aspirazione legittima a una gestione più efficace e le esigenze di tutela delle finalità specifiche della cooperativa.

Nomina

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, ma l'atto costitutivo può stabilire che alcuni di essi – sempre, comunque, una minoranza – siano nominati dallo Stato o da un altro ente pubblico. Può essere previsto, inoltre, che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in

proporzione dell'interesse di ciascuna categoria nell'attività sociale.

Non può assumere la carica di amministratore l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Lo statuto, inoltre, può subordinare la nomina alla presenza di determinati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, indicati anche con riferimento a quanto previsto nei codici di comportamento delle associazioni di categoria o dalle società di gestione dei mercati regolamentati.

Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione è stabilito dallo statuto: se lo statuto si limita a indicare un numero minimo e massimo, la determinazione del numero preciso spetta all'assemblea.

Se l'assemblea non ha nominato il presidente, lo stesso viene designato dal consiglio di amministrazione tra i propri membri. Il presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio ed ha la firma sociale. Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (e che siano stati preventivamente deliberati dal consiglio), salve le limitazioni previste dalla legge o dallo statuto.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiedere la propria iscrizione nel registro delle imprese, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza ed eventuali poteri di rappresentanza loro attribuiti.

Sostituzione

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se lo statuto non dispone diversamente, alla scadenza possono essere rieletti.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori – per rinuncia o per altro motivo – i restanti provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione. La cooptazione, però, si applica solo se la maggioranza degli amministratori rimasti è costituita da membri nominati dall'assemblea.

La delibera di nomina degli amministratori cooptati dev'essere approvata dal collegio sindacale, al quale compete non solo il controllo della legittimità, ma anche una valutazione sul merito della scelta operata dal consiglio di amministrazione.

Gli amministratori cooptati hanno gli stessi poteri degli altri amministratori e restano in carica sino alla successiva assemblea, che decide se confermarli o sostituirli.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, gli amministratori rimasti in carica non possono provvedere alla loro sostituzione ma devono convocare senza ritardo l'assemblea. Salvo diversa disposizione dello

statuto, i sostituti nominati da quest'ultima scadono insieme con gli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Va segnalato, infine, che l'assemblea ha facoltà di revocare gli amministratori in qualsiasi momento, anche se non ricorre una giusta causa. Tuttavia, in assenza di giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto a ottenere il risarcimento dei danni. Il potere di revoca è inderogabile e non può essere limitato da clausole statutarie.

Dovere di fedeltà

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori o direttori generali di esse, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi.

Tale divieto ha lo scopo di prevenire conflitti di interesse che potrebbero incidere negativamente sul comportamento dell'amministratore. È, quindi, un divieto posto esclusivamente a tutela della società: perciò, se l'assemblea dei soci valuta insussistente o sopportabile il rischio, e autorizza espressamente l'interessato, il divieto viene a cadere.

Anche se non ricorrono le circostanze indicate, un amministratore può trovarsi, comunque, nella condizione di avere un interesse personale, diretto o indiretto, riguardo a qualche operazione della società. In questo caso egli è tenuto a darne comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

Una volta informato, il consiglio di amministrazione, assumendo la delibera relativa a quella operazione, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione stessa.

Agli effetti pratici, se non sono state osservate le disposizioni indicate o se la delibera del consiglio è stata adottata con il voto determinante dell'amministratore interessato, la delibera medesima, qualora possa arrecare danno alla società, entro novanta giorni può essere impugnata dagli amministratori e dal collegio sindacale. Se invece sono stati rispettati gli obblighi di informazione cui s'è accennato, l'impugnazione non può essere proposta da chi ha acconsentito con il proprio voto alla deliberazione.

Naturalmente, l'amministratore risponde dei danni derivanti alla società dalla sua azione od omissione, così come risponde dei danni derivanti dall'uso a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie od opportunità di affari appresi nell'esercizio del proprio incarico.

Responsabilità

Gli amministratori sono sottoposti a responsabilità civile e penale.

La responsabilità civile va considerata in relazione a tre distinte categorie di soggetti: la società, i creditori sociali e i singoli soci o i terzi.

La responsabilità verso le società nasce dal non aver usato la necessaria diligenza

nell'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto. La diligenza è qualificata con un duplice richiamo: alla natura dell'incarico e alle specifiche competenze possedute dall'amministratore. Il riferimento alla natura dell'incarico consente una certa elasticità di valutazione in relazione alle dimensioni, all'attività e alla struttura organizzativa della società di volta in volta considerata, mentre il richiamo alle specifiche competenze possedute è variabile per natura. La diligenza richiesta ai fini del giudizio di responsabilità va apprezzata, quindi, caso per caso. È bene sottolineare, comunque, che la responsabilità degli amministratori non si collega al solo fatto di aver operato scelte o intrapreso iniziative sbagliate e dannose; bisogna, altresì, che tali scelte o tali iniziative siano state adottate senza usare la diligenza alla quale s'è accennato. In altre parole, è necessario che gli amministratori abbiano agito senza la preventiva acquisizione di informazioni o di cautele o, comunque, in modo imprudente o irragionevole.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni imputabili all'inosservanza degli obblighi menzionati, a meno che il danno non sia riconducibile a funzioni attribuite a uno o più di essi o ad attribuzioni proprie del comitato esecutivo. La responsabilità, comunque, è sempre solidale se gli amministratori, a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità non si estende all'amministratore che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, e ne abbia dato notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

L'azione di responsabilità sociale contro gli amministratori può essere promossa in seguito a delibera dell'assemblea o su iniziativa di una minoranza qualificata di soci (un quinto, o la diversa percentuale prevista dallo statuto).

Nel primo caso la delibera può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è espressamente indicata tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea. È necessario, però, che i fatti contestati siano di competenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Nel secondo caso l'azione di responsabilità è promossa con atto di citazione notificato contestualmente alla società, anche in persona del presidente del collegio sindacale. I soci che intendono promuovere l'azione nominano uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio della stessa e per il compimento degli atti conseguenti.

L'azione di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica.

Come s'è accennato, gli amministratori sono responsabili anche nei confronti dei creditori sociali e dei singoli soci o dei terzi.

La responsabilità verso i creditori sociali sussiste quando gli amministratori non hanno osservato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

L'azione individuale del socio o del terzo può essere esercitata, invece, quando uno o l'altro di essi è stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori. In tal caso l'azione di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio e il terzo.

Un cenno, infine, alla responsabilità penale.

Tale responsabilità scatta quando gli amministratori commettono atti illeciti che la legge qualifica come reati.

In molti casi si tratta di reati non specifici: di reati, cioè, rispetto ai quali lo "status" di amministratore non si configura come elemento essenziale, ma costituisce un elemento meramente secondario e occasionale. Si pensi, per esempio, ai reati di truffa o di corruzione o ai reati in materia di tutela ambientale e del territorio.

In altri casi, invece, determinati comportamenti sono considerati come reato solo se vengono commessi da chi riveste la qualifica di amministratore (es. gli illeciti disciplinati dagli articoli 2626 e 2629 del Codice civile).

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha il compito di controllare che la cooperativa sia gestita in modo corretto.

Fino a qualche tempo fa tale compito si estendeva anche agli aspetti contabili della gestione, ma la riforma del diritto societario ha stabilito, in linea di principio, che il controllo di questi ultimi dev'essere affidato a un soggetto esterno (revisore o società di revisione) .

Di regola, quindi, il collegio sindacale si limita a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Questa regola, però, può essere derogata.

La deroga è consentita alle cooperative che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (cioè non emettono azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante) e non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. In questi casi, lo statuto della società può stabilire che al collegio sindacale venga affidato anche il controllo contabile.

La nomina del collegio sindacale non è sempre obbligatoria.

L'obbligo scatta, in primo luogo, se il capitale sociale della cooperativa non è inferiore al capitale minimo previsto per le spa, fissato, attualmente, in centoventimila euro.

Il collegio dev'essere nominato, inoltre, se per due esercizi successivi vengono superati due dei seguenti limiti:

- a) un totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 3.125.000 euro
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni per 6.250.000 euro
- c) almeno cinquanta dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

La nomina è obbligatoria, infine, se la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Composizione

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e di due supplenti. Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere iscritti negli albi professionali individuati con apposito decreto (attualmente: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro) o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche. Se al collegio è attribuita anche la funzione di controllo contabile, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

La nomina dei componenti il collegio spetta all'assemblea che designa anche il presidente.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio:

- l'interdetto, l'inabilitato o il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società; gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo e il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di questi ultimi;
- coloro che sono legati alla società, o alle società da questa controllate, o alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, o ancora da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Sostituzione dei componenti

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

La cessazione per scadenza del termine, comunque, ha effetto, solo dal momento in cui il collegio è ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca dev'essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente il collegio, subentra il sindaco supplente più anziano, che resta in carica fino alla prima assemblea successiva. Anche in caso di sostituzione del presidente, è il sindaco più anziano ad assumere temporaneamente la presidenza.

La sostituzione definitiva avviene a opera dell'assemblea, che deve provvedere a integrare il collegio, nominando i sindaci effettivi e i supplenti nel rispetto dei requisiti professionali ai quali s'è accennato.

Collegialità dell'organo e attività individuali dei sindaci

Come indica il termine, il collegio sindacale è un organo collegiale che delibera a maggioranza. Tutti i poteri, pertanto, spettano al collegio e non ai suoi singoli componenti.

Precisato questo, si deve aggiungere, però, che in molti casi una parte consistenze dell'attività viene svolta individualmente. In particolare, ciascun sindaco può procedere, in qualsiasi momento e disgiuntamente dagli altri, ad atti di ispezione di controllo, i cui esiti vanno registrati nell'apposito libro sociale.

Questa attività ha natura meramente istruttoria.

Essa assume rilevanza solo in preparazione e in funzione della successiva fase valutativa, nella quale l'organo di controllo, collegialmente, si forma un giudizio in base agli elementi acquisiti e assume, se del caso, gli opportuni provvedimenti.

Riunioni

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, e della riunione dev'essere redatto un verbale, sottoscritto da tutti i presenti.

La riunione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei sindaci e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso, mentre non è previsto alcun obbligo di riferirne al consiglio di amministrazione o all'assemblea.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Doveri

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

Sono tenuti, inoltre, a conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in virtù del loro ufficio.

Il collegio sindacale è chiamato a vigilare, in primo luogo, sull'osservanza della legge e dello statuto.

Manifestazioni caratteristiche di questo dovere generale di controllo su tutta l'attività sociale sono: il potere di convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il potere di intervenire alle assemblee, alle riunioni del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo, il potere di impugnare le delibere assembleari.

La vigilanza si estende, inoltre, al rispetto dei principi di corretta amministrazione. Sotto questo profilo l'intervento dei sindaci è molto ampio: esso si estende a qualsiasi aspetto dell'azione amministrativa e di gestione, e riguarda sia gli atti posti in essere dal consiglio di amministrazione sia quelli degli organi delegati,

nonché i fatti e i documenti che formano il substrato di essi, anche se sono riferibili ad altri collaboratori della società. A tal fine i sindaci possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento a società controllate, e possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi di queste ultime e con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Il controllo deve riguardare, infine, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché il suo concreto funzionamento.

Denuncia al collegio sindacale

Ogni socio può denunciare al collegio sindacale fatti che ritiene censurabili.

Il concetto di "fatti censurabili" comprende ogni ipotesi di violazione di legge o di statuto, ma anche questioni attinenti all'opportunità economica o tecnica di alcune scelte e operazioni.

Il collegio sindacale ha l'obbligo di esaminare qualsiasi denuncia gli venga presentata e deve tener conto di essa nella relazione all'assemblea. Il suo dovere di controllo assume, però, contenuto diverso se la denuncia proviene da una minoranza qualificata di soci (a seconda dei casi un ventesimo o un cinquantesimo). In questo caso il collegio deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le proprie conclusioni e le proprie proposte all'assemblea. Se dall'indagine emergono fatti censurabili di rilevante gravità, e se c'è urgente necessità di provvedere, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea immediatamente.

GUARDANDO ALL'EUROPA: IL SISTEMA DUALISTICO E IL SISTEMA MONISTICO

di Francesco Odorizzi

I due sistemi di amministrazione e controllo alternativi al sistema tradizionale si ispirano a modelli che appartengono all'esperienza giuridica di altri Paesi: il sistema dualistico è di origine tedesca, mentre il sistema monistico è nato nei Paesi anglosassoni e rappresenta il modello base nel codice di commercio francese.

L'uno e l'altro sono previsti sia nello "statuto della società europea" (stabilito dal Regolamento del Consiglio della Unione europea dell'8.10.2001) sia nello "statuto della società cooperativa europea" (approvato con Regolamento del 12.07.2002), documenti che non menzionano, invece, il nostro sistema tradizionale.

Cerchiamo, allora, di capire, almeno a grandi linee, come sono disciplinati questi sistemi.

Il sistema dualistico

Nel sistema dualistico i poteri di amministrazione e controllo spettano a due organi di nuova concezione: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza.

L'aspetto peculiare sta nel ruolo attribuito a quest'ultimo.

Come organo di controllo, il consiglio di sorveglianza svolge funzioni analoghe a quelle del collegio sindacale, anche se, diversamente da quest'ultimo, non può mai assumere la funzione di controllo contabile, riservata a un soggetto esterno.

A queste mansioni, però, si aggiungono alcune competenze che nel sistema tradizionale sono proprie dell'assemblea: il consiglio di sorveglianza nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione, ne stabilisce il compenso, approva il bilancio di esercizio e, se ne ricorrono i presupposti, promuove l'azione di responsabilità. Sotto questo profilo, quindi, esso si colloca in posizione intermedia tra l'organo assembleare e l'organo amministrativo.

Il consiglio di sorveglianza si compone di almeno tre membri, eletti dall'assemblea. Almeno uno di essi dev'essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I membri del consiglio di sorveglianza stanno in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, ma l'assemblea li può revocare in qualsiasi momento.

L'amministrazione della società spetta al consiglio di gestione, che è chiamato a svolgere, in via esclusiva, tutte le operazioni necessarie per realizzare l'oggetto sociale. Lo statuto può stabilire, tuttavia, che i piani strategici, industriali e finanziari predisposti siano soggetti a delibera da parte del consiglio di sorveglianza.

Il consiglio di gestione si compone di almeno due membri, che restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Anch'essi sono revocabili in qualsiasi momento, fermo restando il loro diritto al risarcimento del danno.

Il sistema descritto attua un modello organizzativo nel quale le principali funzioni

che il sistema tradizionale attribuisce all'assemblea ordinaria – e quindi ai soci, che rappresentano la proprietà – sono assegnate a un organo professionale (il consiglio di sorveglianza) dotato di ampia autonomia.

Esso realizza, quindi, più di ogni altro, la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali) e risulta funzionale solo in società nelle quali la gestione è affidata a manager che operano in grande libertà, senza intrusioni da parte dei soci.

Il sistema monistico

L'elemento che caratterizza il sistema monistico sta nel fatto che l'organo di controllo (chiamato "comitato per il controllo sulla gestione") è costituito all'interno dal consiglio di amministrazione ed è formato da alcuni suoi membri.

Le cose, di regola, funzionano così: l'assemblea nomina gli amministratori e gli amministratori scelgono, tra loro, i componenti l'organo di controllo. Lo statuto può stabilire, però, che anche la nomina dei componenti il comitato di controllo spetti all'assemblea.

Almeno un terzo degli amministratori - e tra essi, tutti i componenti l'organo di controllo - dev'essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 del Codice civile e degli altri requisiti previsti dallo statuto.

Il comitato di controllo sulla gestione opera come organo collegiale a sé stante. Vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo e di quello contabile, nonché sull'idoneità di quest'ultimo a rappresentare i fatti di gestione. Svolge, inoltre, gli altri compiti che gli vengono affidati dal consiglio di amministrazione e cura i rapporti con il soggetto incaricato del controllo contabile, che, come nel sistema dualistico, è sempre esterno alla società.

Almeno uno dei suoi membri dev'essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il Codice civile precisa che i componenti del comitato di controllo non possono far parte del comitato esecutivo, né ricevere deleghe o assumere cariche particolari, né svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Le ragioni di queste limitazioni sono facilmente comprensibili. Esse, però, non aiutano a capire come si esplica lo "status" di amministratore dei soggetti in questione. In particolare, non dicono nulla sul loro grado di partecipazione e di coinvolgimento nelle delibere del consiglio di amministrazione.

Secondo la tesi prevalente, i componenti il comitato di controllo concorrono a formare il quorum costitutivo delle riunioni di consiglio e partecipano alle operazioni di voto;

non manca, però, chi sostiene il contrario, ravvisando nella partecipazione al voto il compimento di un atto di gestione.

Al di là dei dubbi che accompagnano questo e altri aspetti della sua disciplina, il sistema monistico presenta grosse affinità con l'impianto organizzativo del sistema tradizionale. A differenza del sistema dualistico, pertanto, esso si può adattare a varie tipologie di impresa e non evidenzia elementi di contrasto con i principi che stanno alla base della struttura cooperativa.

10

La vigilanza
sulle cooperative

di Paolo Cristoforetti

Funzione sociale della
cooperativa e controlli di
vigilanza: due facce della stessa
medaglia. Caratteristiche della
vigilanza cooperativa e ragioni
della particolare disciplina che
la legge riserva a questa forma
di società, in Italia e in Trentino
Alto Adige.

Perché le cooperative sono soggette a vigilanza?

La riflessione storica sulla cooperazione pone in risalto l'importanza sociale che questa forma d'impresa ha avuto, e continua ad avere, nello sviluppo del territorio e dell'intera comunità di riferimento.

Anche il mondo del diritto riconosce la funzione sociale della cooperazione: riferimenti espliciti si possono trovare non solo nella relazione al Codice civile del 1942, laddove la cooperazione è definita "fenomeno di tanta importanza sociale", ma anche nella relazione alla Riforma del diritto societario, che ha rivisitato dopo sessant'anni buona parte della disciplina delle società cooperative, preservandone le ragioni fondanti.

Non poteva essere diversamente: la stessa Costituzione della Repubblica italiana, al vertice nella gerarchia delle fonti del diritto, riconosce all'art. 45 "la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata".

La funzione sociale, dunque, è una caratteristica fondamentale della cooperazione, sancita dalla legge.

Ma come viene perseguita e attuata tale funzione?

Nei capitoli precedenti abbiamo parlato del principio della "porta aperta", della regola "una testa un voto", della disposizione per cui la maggioranza degli amministratori dev'essere scelta tra i soci. Si tratta di un insieme di norme che può essere riassunto nel più generale principio di democraticità e che concorre a rendere possibile il raggiungimento dello scopo mutualistico, fondamento della cooperazione. Democrazia interna e scopo mutualistico sono diretta manifestazione della funzione sociale della cooperativa e richiedono una costante attività di verifica e di perfezionamento che non può essere lasciata nelle mani dei soli soci.

Ecco che l'intervento del legislatore è necessario per aiutare la cooperativa, e i suoi soci, a rispettare la propria ragion d'essere.

Proseguendo la lettura dell'art. 45 della Costituzione, si scopre che nel nostro ordinamento la legge da un lato "promuove e favorisce l'incremento" della cooperazione con i mezzi più idonei, ma dall'altro "ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità".

Funzione sociale della cooperativa e controlli di vigilanza sulla cooperativa sono dunque due facce della stessa medaglia.

Quali caratteristiche presenta la vigilanza sulle cooperative?

Si tratta di controlli di natura amministrativa che si aggiungono a quelli ordinariamente previsti per tutte le società e che vengono svolti da un soggetto esterno. Il controllo sulle cooperative comporta la verifica dei requisiti di mutualità e l'esame del rispetto delle leggi e dei requisiti richiesti per eventuali agevolazioni.

A livello nazionale la normativa di riferimento in materia di vigilanza sugli enti cooperativi è contemplata nel Decreto Legislativo n. 220 del 2002, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive la vigilanza su tutte le forme di società cooperativa.

Nella Regione Trentino Alto Adige la vigilanza cooperativa è stata riformata con la legge regionale n. 5 del 9 luglio 2008, come si vedrà in dettaglio più avanti.

Mutualità prevalente e non prevalente

È lecito chiedersi se abbia senso prevedere e imporre una serrata disciplina di controlli amministrativi su tutte le cooperative, comprese quelle che, non essendo a mutualità prevalente, non godono di particolari vantaggi fiscali.

Ebbene, l'attuale assetto dei controlli di vigilanza ha confermato una visione unitaria della cooperazione e si propone di salvaguardare gli elementi caratteristici di tutte le cooperative: il carattere mutualistico, l'assenza di fini di lucro, la funzione sociale.

In proposito, la relazione al decreto di riforma del diritto societario è molto chiara nell'affermare che

“la funzione sociale – realizzata attraverso lo strumento della mutualità – è un requisito dell'intero fenomeno, e ciò vale con riferimento alla distinzione tra cooperazione a mutualità prevalente e cooperazione a mutualità non prevalente. Anche quest'ultima, se conforme alle regole e al modello legale, possiede – anzi deve possedere – una funzione sociale, un valore intrinseco, una meritevolezza particolare, che la distingue dalle imprese ordinarie lucrative”.

Quindi tutta la cooperazione, agevolata e non, è riconducibile ai principi enunciati dall'art. 45 della Costituzione, mentre la permanenza di specifici requisiti mutualistici è funzionale all'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale. La caratteristica principale della vigilanza cooperativa consiste dunque nell'accertare la natura mutualistica dell'ente attraverso verifiche che spaziano dalla gestione amministrativo-contabile all'effettività della base sociale, dalla partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico, all'assenza di scopi di lucro dell'ente.

Vigilanza - assistenza

La legge riserva inoltre alla revisione cooperativa un'ulteriore finalità: quella di fornire agli esponenti aziendali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale (art. 4, comma 1 lett. a D. Lgs. n. 220/2002). La vigilanza, pertanto, non si deve tradurre in un atteggiamento meramente passivo e "inquisitorio", ma dovrebbe rappresentare l'occasione e lo stimolo per una crescita degli organi di amministrazione e direzione. Questo nell'interesse non solo della singola società ma dell'intero movimento cooperativo e, in ultima analisi, della stessa comunità di riferimento.

La consulenza assume importanza nella fase di avvio di società cooperative di nuova costituzione, per supportare soci e amministratori talvolta privi di specifiche competenze imprenditoriali e normative.

La connotazione della vigilanza cooperativa come attività di assistenza e consiglio è particolarmente accentuata nella storia e nella legislazione della Regione Trentino Alto Adige, che si ispira al modello cooperativo raiffeiseniano illustrato nei capitoli precedenti.

Proprio in ragione della peculiarità della storia e della legislazione regionale in materia, sarà dedicato uno specifico paragrafo alla vigilanza cooperativa nella Regione Trentino Alto Adige.

La vigilanza in Italia

Abbiamo visto che il decreto legislativo n. 220 del 2002 ha riordinato la disciplina della vigilanza cooperativa, preservandone tuttavia l'impostazione tradizionale.

Attualmente i cosiddetti enti cooperativi¹ sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle attività produttive. Quest'ultimo la può esercitare direttamente per mezzo di propri revisori, oppure indirettamente.

Nel caso di società aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, la revisione cooperativa è affidata all'associazione medesima, che la esercita anche per mezzo delle proprie articolazioni territoriali, tramite revisori da essa incaricati. Queste associazioni hanno il potere/dovere di svolgere l'attività di revisione nei confronti dei propri associati a condizione di aver ottenuto il riconoscimento governativo, concesso dal Ministero dopo aver verificato la sussistenza di una serie di requisiti. Le associazioni, infatti, devono dimostrare di operare in almeno cinque regioni e in rappresentanza di un certo

¹ Vale a dire tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, i gruppi cooperativi di cui all'art. 5 della Legge n. 366/2001, le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici di cui all'art. 2517 del Codice civile e i consorzi agrari.

numero di cooperative appartenenti a categorie diverse, disponendo di strutture e competenze adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati dalla legge. Si tratta del fenomeno noto sotto il nome di “auto-controllo del movimento cooperativo”.

La revisione cooperativa

La vigilanza viene svolta mediante due strumenti previsti dalla legge: la revisione cooperativa e l'ispezione straordinaria.

La revisione cooperativa deve avvenire almeno una volta ogni due anni e ha due obiettivi:

- fornire agli organi di direzione e di amministrazione suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna;
- accertare la natura mutualistica dell'ente, analizzando diversi aspetti della vita della cooperativa.

L'art. 4 del decreto legislativo n. 220/2002 definisce le verifiche previste per la revisione cooperativa:

- effettività della base sociale;
- esistenza e qualità della partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente;
- assenza di scopo di lucro;
- legittimazione dell'ente a beneficiare di agevolazioni fiscali, previdenziali o di altra natura.

Ma non è tutto: il revisore effettua una rapida incursione anche nel campo contabile e amministrativo della società, accertando la consistenza dello stato patrimoniale attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché, ove prevista, della certificazione del bilancio.

L'ispezione straordinaria

Questa forma di controllo è sempre disposta dal Ministero delle attività produttive, a mezzo dei suoi funzionari, sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Diversamente dalla revisione, l'ispezione straordinaria non ha dunque una periodicità predeterminata.

Secondo la legge, il funzionario incaricato può:

- accedere ai luoghi ove è svolta l'attività;
- convocare e interrogare i soggetti legati alla società;
- acquisire e consultare documentazione sociale con facoltà di estrarne copia;
- siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.

L'ampiezza dei poteri dell'ispettore è giustificata dalla necessità di svolgere accurati controlli sulla cooperativa anche in momenti particolarmente difficili della vita sociale. Gli accertamenti oggetto di vigilanza straordinaria comprendono:

- l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
- la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
- il regolare funzionamento amministrativo e contabile dell'ente;
- la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
- la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti al regolamento e alla contrattazione collettiva.

Gli esiti della vigilanza

La revisione cooperativa che si conclude senza rilievi di irregolarità prevede il rilascio di un "certificato di revisione" in caso di revisione svolta dal Ministero, di un'"attestazione di revisione" in caso di revisione svolta da un'associazione di rappresentanza. In presenza di irregolarità sanabili il revisore ha la facoltà di spingere la cooperativa a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine, inviando copia della diffida agli uffici territoriali del Governo competenti. Se accerta che l'irregolarità permane anche dopo la scadenza del termine fissato, il revisore trasmette il verbale di revisione, con una proposta di provvedimento, ai predetti uffici.

In base ad una modifica introdotta nel 2009 al D.Lgs. n. 220/2002, gli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza è comunque irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

I provvedimenti sanzionatori

Se dall'esito della revisione risultano gravi irregolarità, il Ministero, sentita la Commissione centrale per le cooperative, può adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi;
- gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies Codice civile;
- scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies Codice civile;
- sostituzione dei liquidatori a norma dell'art. 2545 octiesdecies Codice civile;
- liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies Codice civile.

La cancellazione dall'albo – dalla quale consegue la perdita delle agevolazioni fiscali e di altra natura – è disposta ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002 nel caso in cui la cooperativa si sottragga all'attività di vigilanza oppure non rispetti le finalità mutualistiche.

Gli altri provvedimenti sanzionatori sono invece disciplinati nei citati articoli del Codice civile.

La gestione commissariale – che comporta la revoca degli amministratori e dei sindaci – può essere disposta dall'autorità di vigilanza in caso di "irregolare fun-

zionamento” della cooperativa. In assenza di più specifiche indicazioni legislative circa le caratteristiche delle irregolarità che possono condurre al commissariamento, assume particolare significato l'ultimo comma dell'art. 2545 sexiesdecies, che definisce una specifica ipotesi di irregolarità: la violazione delle procedure di ammissione a nuovi soci. Se in sede di vigilanza è rilevata una siffatta violazione e questa permane nonostante la diffida a rimuoverla, l'autorità di vigilanza può disporre la gestione commissariale della società. Il precetto è finalizzato a rendere compiuto il principio della “porta aperta”, tramite il rispetto della procedura di ammissione a socio prevista dall'art. 2528 del Codice civile. Come illustrato in precedenza, infatti, il carattere aperto della società rappresenta uno degli elementi caratterizzanti l'identità dell'intero movimento cooperativo: è pertanto interesse generale che la cooperativa, pur essendo libera di valutare l'opportunità o meno di ammettere nuovi soci, rispetti il metodo previsto dalla legge, rendendo manifesti e pertanto verificabili i criteri adottati a fondamento delle proprie decisioni.

La sanzione dello scioglimento per atto dell'autorità può essere comminata alla cooperativa che:

- non persegue lo scopo mutualistico o
- non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita o
- non ha depositato il bilancio di esercizio per due anni consecutivi o
- non ha compiuto atti di gestione.

Tra le ragioni che possono essere poste a fondamento dello scioglimento merita un cenno particolare il mancato perseguimento dello scopo mutualistico: abbiamo osservato come questa verifica costituisca un elemento essenziale della vigilanza cooperativa. Resta tuttavia confermata la difficoltà dell'interprete a chiarire l'esatto significato dello “scopo mutualistico”, posto che non ne esiste una precisa definizione normativa.

L'art. 2545 octiesdecies del Codice civile, rubricato “Sostituzione dei liquidatori”, prevede due significativi principi:

- in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o chiederne la sostituzione se nominati dall'autorità giudiziaria;
- il mancato deposito per 5 anni del bilancio di esercizio da parte di cooperative in liquidazione volontaria determina – in assenza di opposizione da parte dei creditori o di altri interessati – l'obbligo di cancellazione della società dal registro delle imprese e dall'elenco delle società cooperative.

Quest'ultima disposizione, che accelera la cancellazione delle cooperative in liquidazione volontaria, persegue l'obiettivo di razionalizzare la tenuta dei pubblici registri e renderne più efficace la relativa pubblicità.

Se la cooperativa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, versa in stato di insolvenza. In tal caso, l'autorità di vigilanza ne dispone la liquidazione coatta amministrativa, disciplinata dall'articolo 2545 terdecies del Codice civile e dalla legge fallimentare.

Il controllo giudiziario

Tra le forme di controllo cui la società cooperativa è sottoposta, merita un cenno il controllo giudiziario, previsto dall'art. 2545 quinquiesdecies del Codice civile, in vigore dal 2004.

Aderendo all'opinione di chi riteneva che la sola vigilanza governativa non fosse sufficiente ad assicurare idonea tutela a tutti i soci (essa appariva carente, ad esempio, con riguardo ai soci sovventori) il nuovo Codice civile ha introdotto la possibilità di denunciare al Tribunale le gravi irregolarità commesse dagli amministratori nella gestione della società. Possono fare tale denuncia:

- i soci che siano titolari di un decimo del capitale sociale;
- un decimo dei soci;
- un ventesimo dei soci per le cooperative con più di tremila soci.

Il legislatore si è preoccupato di regolamentare l'eventuale concorso tra le due forme di controllo. Se l'autorità di vigilanza governativa ha già nominato un ispettore o un commissario, il tribunale dichiara improcedibile il ricorso; se invece il tribunale ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario, l'autorità di vigilanza, alla quale il ricorso giudiziario deve essere preventivamente notificato a cura dei ricorrenti, dispone la sospensione del procedimento.

La vigilanza nella Regione Trentino Alto Adige

La vigilanza sulle cooperative in ambito locale trova origine nelle norme fondamentali dell'autonomia regionale, che hanno rango costituzionale.

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige attribuisce infatti alla Regione competenza primaria in materia di "sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative"². Dal 2004 è stata disposta la delega delle funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano per quanto riguarda, tra l'altro, le materie dello sviluppo della cooperazione e della vigilanza cooperativa, nonché le competenze relative agli enti di credito a carattere regionale. A fronte della delega delle funzioni amministrative, resta peraltro ferma la competenza della Regione a emanare gli atti normativi nelle materie delegate.

Con la legge n. 5 del 9 luglio 2008 la Regione – nell'esercizio delle sue prerogative – ha riformato la vigilanza sugli enti cooperativi, novellando il precedente impianto normativo basato sulle leggi regionali 29 gennaio 1954, n. 7 e 11 febbraio 1955, n. 3, abrogate.

² D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 4, n. 9.

Le differenze con la vigilanza governativa

Le norme di attuazione dello Statuto specificano le modalità con cui la Regione – ora per il tramite delle Province - deve esercitare le proprie competenze. In particolare, le norme di attuazione prevedono che:

- le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di cooperazione vengano esercitate, per il territorio regionale, dalla Regione;
- la vigilanza sugli enti e sugli organismi a carattere cooperativo sia attuata dalla Regione secondo le modalità stabilite con legge regionale;
- la vigilanza regionale sia esercitata sugli enti cooperativi aventi sede nel territorio regionale;
- la vigilanza regionale non esclude quella prevista da altre leggi e connessa all'esercizio, da parte di altri enti, di potestà amministrative nel settore economico nel quale opera la cooperativa;
- la tenuta del registro regionale degli enti cooperativi, che sostituisce l'albo nazionale, spetti alla Regione.

La Legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, rubricata "Disciplina della vigilanza sulle cooperative", contiene la disciplina base della materia. Con questa legge si è inteso realizzare un'efficace vigilanza sugli enti cooperativi, denominata "revisione cooperativa" per distinguerla dalla revisione contabile, a sua volta disciplinata dalla legge.

A tal fine, è stata razionalizzata l'attività di revisione, da un lato semplificando alcuni aspetti procedurali, dall'altro precisando l'oggetto dell'attività dei revisori cooperativi, che operano coniugando vigilanza e consulenza.

Secondo la Relazione al disegno di legge, questa ambivalenza della revisione cooperativa fondata su vigilanza e consulenza può essere salvaguardata se iscritta in una sana collaborazione tra pubblica amministrazione e movimento cooperativo riconosciuto, che perseguono entrambi il medesimo interesse generale: garantire la presenza di una cooperazione con una funzione sociale costituzionalmente intesa. Il nuovo assetto di vigilanza traccia una distinzione tra autorità di vigilanza (che è la struttura amministrativa della Provincia, responsabile dell'esecuzione della legge), e autorità di revisione, rappresentata dall'organismo che ha il potere di vigilare sugli enti cooperativi mediante revisioni cooperative. Quest'ultima autorità è costituita da ciascuna Provincia, per il territorio di propria competenza, o direttamente dall'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della legge regionale.

Presso la struttura amministrativa dedicata entro ciascuna Provincia è istituito il registro degli enti cooperativi, che è pubblico e gestito con modalità informatiche per essere costantemente aggiornato e liberamente accessibile. Ad esso deve iscriversi ogni ente cooperativo che abbia la propria sede legale nella rispettiva Provincia. In un'ottica di semplificazione, l'iscrizione nel registro sostituisce quelle nell'albo delle società cooperative, nell'albo regionale delle cooperative sociali, nell'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi e in

qualsiasi altro elenco di enti cooperativi previsto dall'ordinamento nazionale, determinando i medesimi effetti di queste iscrizioni. A seguito della riforma, la tenuta del registro e l'esercizio della vigilanza non sono più attribuiti alla Commissione per le cooperative.

La revisione ordinaria

In analogia, ma non in totale identità, alla normativa nazionale, la vigilanza cooperativa regionale si realizza tramite la revisione ordinaria e la revisione straordinaria. La revisione ordinaria, che ha cadenza biennale, ha i seguenti obiettivi:

- fornire agli organi di direzione e amministrazione suggerimenti e consigli per migliorare la gestione della cooperativa, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna, e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate;
- accertare il carattere aperto e democratico della cooperativa e il suo scopo mutualistico. Ciò significa verificare, tra il resto, il rispetto dell'art. 2528 del Codice civile e dell'art. 30, comma 5 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/93) nonché accertare l'effettiva presenza di scambi mutualistici tra il socio e l'ente;
- accertare il rispetto del diritto delle cooperative, delle norme statutarie e regolamentari nonché dei principi cooperativi ed infine dei requisiti previsti per beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali o di altra natura. I principi cooperativi menzionati dalla legge sono rappresentati non solo da quelli periodicamente consolidati dall'Alleanza Cooperativa Internazionale, ma anche da quelli fondanti il modello cooperativo raiffeiseniano, al quale si ispira buona parte del movimento regionale;
- controllare il funzionamento sociale ed amministrativo della cooperativa nonché la sua impostazione organizzativa e gestionale;
- esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria, se la cooperativa non è soggetta alla revisione legale dei conti o se essa è svolta da un soggetto diverso dall'associazione di rappresentanza a cui la cooperativa aderisce;
- accertare che le partecipazioni dell'ente cooperativo in altre imprese sono strumentali al perseguimento degli scopi dell'ente. Ciò significa da un lato riconoscere l'importante presenza dei gruppi cooperativi, ma dall'altro evitare il rischio che la partecipazione ad un gruppo possa in qualche misura compromettere l'essenza della cooperativa. Si tratta di una regola peculiare della vigilanza cooperativa regionale, adottata sulla scia del legislatore tedesco ed austriaco;
- accertare che la situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa consenta il perseguimento dei suoi scopi.

La revisione straordinaria

Questa forma di controllo – disciplinata dalle norme sulla revisione ordinaria, in quanto compatibili - è eseguita quando l'autorità di revisione la ritiene opportuna oppure quando la richiedano l'organo di controllo (di norma, il collegio sindacale), il revisore legale dei conti, gli amministratori oppure una minoranza di soci, proporzionata al numero della compagine sociale.

Per sfavorire un uso strumentale di questa forma di controllo, la legge prescrive a chi richiede una revisione straordinaria, se diverso dagli amministratori, di dimostrare la fondatezza del sospetto relativo alle gravi irregolarità commesse dalla cooperativa.

L'esecuzione della revisione

Anche nella Regione Trentino Alto Adige l'esecuzione della revisione è caratterizzata da un doppio binario di competenza.

Se la cooperativa non aderisce ad alcuna associazione di rappresentanza riconosciuta, la vigilanza è svolta dalla struttura amministrativa delle Province, ciascuna per il proprio ambito territoriale. In tal caso, la struttura amministrativa provinciale esegue la revisione incaricando propri dipendenti oppure uno o più professionisti abilitati. Se invece la cooperativa aderisce ad un'associazione di rappresentanza riconosciuta, la legge attribuisce all'associazione stessa la qualifica di autorità di revisione dell'ente cooperativo. A sua volta, l'associazione di rappresentanza esegue la revisione incaricando uno o più dei propri revisori, dotati dei necessari requisiti di professionalità ed indipendenza.

Gli esiti della vigilanza

Il revisore, se accerta delle irregolarità, ne informa verbalmente gli amministratori in sede di convocazione della prima riunione del consiglio, ed impartisce eventuali istruzioni per la rimozione delle irregolarità non eliminabili nel corso della revisione. Al termine del suo incarico, il revisore riporta le risultanze delle verifiche nel verbale di revisione, acquisendo eventuali osservazioni dell'ente cooperativo. Il verbale è consegnato all'autorità di revisione che, salva la facoltà di disporre ulteriori accertamenti, lo trasmette alla cooperativa.

Decorso il termine per le eventuali osservazioni della cooperativa, l'autorità di revisione adotta le prescrizioni del caso oppure diffida l'ente revisionato per la rimozione delle gravi irregolarità.

Sono per legge sempre considerate gravi irregolarità:

- l'inosservanza dello scopo mutualistico;
- rilevanti o ripetute violazioni di norme legislative o statutarie;
- una grave compromissione della situazione finanziaria o patrimoniale;
- gravi irregolarità gestionali;
- la presenza di una causa obbligatoria di scioglimento dell'ente cooperativo, senza che questo abbia preso gli opportuni provvedimenti.

La permanenza delle gravi irregolarità comporta l'adozione, da parte della Provincia, dei provvedimenti amministrativi e sanzionatori previsti dal Capo IV della legge regionale.

La revisione legale dei conti

Quando sussistono particolari presupposti dimensionali, di bilancio o di fatturato stabiliti dalla legge regionale, la revisione degli enti cooperativi disciplinati dalle norme delle società per azioni deve essere integrata con la revisione legale dei conti. Nella già menzionata prospettiva di semplificazione e razionalizzazione delle forme di controllo, la riforma regionale del 2008 ha definito che il controllo contabile, la revisione contabile e la certificazione di bilancio corrispondono all'attività di cui all'art. 2409 ter del Codice civile e sono ricondotti nella nozione di revisione legale dei conti.

Ferme restando le attribuzioni di legge a favore del collegio sindacale, l'associazione di rappresentanza riconosciuta può assumere l'incarico di revisore legale dei conti dei propri aderenti. In tal caso, l'associazione deve avere un'organizzazione tale da assicurare che i suoi revisori siano indipendenti dall'ente revisionando.

La Commissione regionale per gli enti cooperativi

Da segnalare, infine, la previsione del mantenimento di una Commissione regionale per gli enti cooperativi. Tale Commissione è organo consultivo della Regione che – per garantire un coordinamento e un'interpretazione uniforme della legislazione regionale - rende un parere obbligatorio:

- sui progetti di legge e sui regolamenti riguardanti gli enti cooperativi;
- sulle domande di riconoscimento e sulle proposte di revoca del riconoscimento alle associazioni di rappresentanza;
- sulle questioni interpretative della legge regionale e del suo regolamento di attuazione, se il parere è richiesto dalla stessa Regione, da una Provincia o almeno da due associazioni di rappresentanza.

Questi ultimi pareri sono vincolanti, se approvati dalla Giunta regionale.

11

La cooperazione
nell'ordinamento autonomistico
del Trentino

di Fabrizio Gentilini

Lo Statuto speciale di Autonomia elenca, fra le competenze primarie assegnate alla Regione autonoma Trentino - Alto Adige, lo “sviluppo della cooperazione” e la “vigilanza sulle cooperative”.

In attuazione dello Statuto, la Regione e le due Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno dato vita ad un sistema normativo originale rispetto al contesto nazionale che ha accompagnato lo sviluppo della cooperazione nella nostra regione. In questo capitolo si tratteggiano i principali atti normativi che hanno delineato il nostro sistema e le sue caratteristiche peculiari.

LO STATUTO

Con l'approvazione dello Statuto Speciale nel 1948, la cooperazione è stata riconosciuta fra le materie caratterizzanti l'ordinamento autonomistico del Trentino - Alto Adige. Unica anche fra le altre regioni a statuto speciale, la nostra Regione ha competenza primaria in materia di *"Sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative"* potendo quindi emanare norme legislative anche in deroga a quelle nazionali. L'applicazione delle norme regionali è attribuita alle due Province autonome alle quali sono delegate tutte le funzioni amministrative.

LE NORME DI ATTUAZIONE

Nelle materie assegnate alla potestà normativa della Regione e delle Province autonome, vengono emanate le norme di attuazione con le quali sono meglio definiti i contenuti e le modalità di esercizio delle competenze dello Stato e degli enti locali, fissando le regole fondamentali di raccordo per coordinare l'azione dello Stato e quelle della Regione e delle Province autonome. In tema di *cooperazione* è stato emanato il Dpr n. 472 del 28 marzo 1975, *"Norme di attuazione dello Statuto in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative"* che fissa alcuni principi fondamentali, quali la competenza della Regione per le iniziative e le attività dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione e l'educazione cooperativa ed a favorire la realizzazione di studi e ricerche in questo settore. Sono di competenza delle due Province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle società cooperative che svolgono attività nelle materie di competenza provinciale. La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla Regione secondo modalità stabilite con legge regionale e su tutte le cooperative aventi sede nel territorio regionale, così come spetta alla Regione l'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle cooperative. La Regione provvede inoltre alla tenuta del Registro delle cooperative e questo sostituisce ad ogni effetto di legge l'iscrizione negli elenchi costituiti a livello nazionale.

Una seconda norma di attuazione - il Dpr del 26 marzo 1977, n. 234, poi aggiornato con il Dpr 6 ottobre 2000, n. 319 - si occupa in particolare delle aziende di credito a carattere regionale e quindi delle Casse Rurali, che sono cooperative che svolgono attività bancaria. La norma di attuazione riconosce e disciplina la peculiarità della nostra realtà regionale, assicurando alla Regione le funzioni che spetterebbero alle amministrazioni dello Stato nei riguardi di tutte le banche a carattere regionale.

LA LEGISLAZIONE REGIONALE

Il Consiglio regionale ha dato attuazione alle previsioni statutarie in materia di cooperazione approvando la legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 che, per tanti anni, ha costituito la fonte primaria della disciplina della vigilanza a livello regionale. A seguito della *riforma del diritto societario del 2003* - che ha innovato profondamente le norme sulle cooperative - e delle *modifiche alle norme nazionali in materia di vigilanza sulle cooperative* - emanazione del D.Lgs 220/2002 - il legislatore regionale ha promosso una complessiva rivisitazione della legislazione vigente, approvando la *legge regionale n. 5 del 9 luglio 2008*. Questa ha abrogato la previgente legge 7/54 e costituisce oggi la principale fonte legislativa. Con la nuova legge, il legislatore si è posto quindi l'obiettivo di mantenere gli istituti peculiari del nostro ordinamento, aggiornandone i contenuti in modo da recepire le novità intervenute a livello nazionale. Uno degli obiettivi primari è stata la semplificazione degli oneri a carico degli utenti, concentrando l'attività di vigilanza ove più necessaria. Un secondo pilastro della riforma è stata la formalizzazione della delega delle funzioni amministrative in capo alle due Province (già anticipata con la L.r. 13/2003), garantendo alla Regione un ruolo di coordinamento e di regolamentazione generale.

Espressione di tale ruolo è la costituzione della *Commissione regionale della cooperazione*. Istituita presso la Regione, è presieduta dai rappresentanti della Regione e partecipata da rappresentanti delle due Province autonome e delle associazioni di rappresentanza legalmente riconosciute con funzioni consultive ed interpretative della legge per un'omogenea applicazione a livello regionale.

La vigilanza sulle cooperative

Tutte le funzioni amministrative inerenti la vigilanza sono demandate dalla legge regionale alle due Province autonome le quali pertanto svolgono per le cooperative aventi sede in regione tutti gli adempimenti che a livello nazionale sono di competenza del *Ministero dello sviluppo economico*. La finalità dell'attività di vigilanza, in sintonia con i principi costituzionali, è di garantire l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico e del rispetto delle disposizioni statutarie e normative da parte degli enti mutualistici. Tale assunto, oltre a garantire un corretto svolgimento dell'attività delle cooperative sia al loro interno che nei rapporti con i terzi, assicura che i benefici fiscali e di altra natura che l'ordinamento riserva agli enti a carattere mutualistico non vengano indebitamente a favore soggetti privi di tale carattere. La normazione in materia di cooperative è particolarmente complessa: oltre al codice civile che reca la disciplina dei caratteri fondamentali delle società cooperative, esistono numerose normative di settore che interessano le cooperative. Ciò è dovuto al fatto che il modello cooperativo si è nel tempo affermato in molteplici ambiti (si pensi alle Casse Rurali, alle cooperative agricole, alle edilizie di abitazione, alle cooperative sociali ecc.) per cui è necessario raccordare le norme generali in tema di cooperative con quelle speciali dei settori interessati.

La vigilanza si occupa non solo del rispetto delle normative ma, più in generale, dell'effettiva capacità delle cooperative di dare una risposta alle esigenze dei soci che vi partecipano, senza tralasciare la valutazione della correttezza gestionale e della capacità patrimoniale di ciascuna cooperativa. Schematicamente, gli istituti della vigilanza sono riassumibili in tre parti:

- l'iscrizione obbligatoria delle cooperative nel relativo Registro che risponde ad esigenze anagrafiche e di classificazione;
- l'esecuzione di revisioni periodiche di ciascuna cooperativa;
- l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso emergano situazioni di gravi irregolarità, che possono andare dall'ordine di regolarizzazione, all'affiancamento, al commissariamento fino all'estinzione della società a mezzo delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

La legge assicura e garantisce il ruolo fondamentale delle *Associazioni di rappresentanza*, quali libere organizzazioni fra le cooperative stesse alle quali è riconosciuto il ruolo di tutela, di assistenza e di rappresentanza svolto. Ad esse sono demandate alcune funzioni pubbliche in materia di vigilanza, ed in particolare l'esecuzione delle revisioni per le cooperative ad esse aderenti.

Nella provincia di Trento c'è un'unica Associazione di rappresentanza legalmente riconosciuta, la Federazione Trentina della Cooperazione.

Si evidenziano alcuni istituti caratterizzanti il nostro ordinamento regionale e che non trovano riscontro nella legislazione nazionale:

- in regione, le cooperative non sono tenute a pagare annualmente il *contributo revisionale* (obbligatorio nel resto della nazione); le cooperative sono tenute invece a pagare il costo della revisione solo quando la stessa viene eseguita e l'ente pubblico interviene con un sussidio pari al 50% della spesa sostenuta;
- le revisioni ordinarie sono sempre a cadenza biennale (non esistono le revisioni annuali come invece previsto a livello nazionale) e le Associazioni di rappresentanza svolgono sulle cooperative aderenti sia le revisioni ordinarie che quelle straordinarie (queste ultime a livello nazionale sono riservate invece all'Ente pubblico);
- sono state unificate e coordinate alcune disposizioni in tema di controlli a cui sono soggette le cooperative: la L.r. 5/2008 ha disciplinato il *controllo legale dei conti* dandone una regolamentazione particolare improntata alla riduzione degli oneri per le cooperative, alla introduzione di una soglia di esenzione per quelle di piccole dimensioni, alla valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza per le cooperative aderenti;
- il *Registro degli enti cooperativi*, a cui le cooperative trentine si devono iscrivere, è tenuto dagli uffici di ciascuna provincia e tiene luogo dell'iscrizione all'Albo nazionale (è compito degli uffici provinciali curare l'iscrizione e gli altri adempimenti a livello nazionale a mezzo degli strumenti informatici). L'iscrizione al Registro regionale tiene luogo di tutte le altre iscrizioni in elenchi speciali previsti dalle leggi nazionali per alcune tipologie di cooperative (ad es. per le cooperative edilizie di abitazione, per le cooperative sociali, ecc.)

Promozione e sviluppo della cooperazione

A partire dal 1988, la legislazione regionale sulla cooperazione si è arricchita di un nuovo provvedimento diretto a favorire e sostenere lo sviluppo della cooperazione in Trentino e farla conoscere come esperienza in Italia e all'estero. La legge ha messo a disposizione del movimento cooperativo risorse finanziarie adeguate a promuoverne la cultura, l'educazione e i valori della cooperazione.

Sono questi gli obiettivi che si prefigge la legge regionale *n. 15 del 28 luglio 1988* che detta norme in materia di *"Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi"*, conosciuta tra gli addetti ai lavori come "legge 15". Essa, nel pieno spirito del dettato costituzionale che riconosce *"la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata"*, fissa le modalità per la concessione di finanziamenti e contributi pubblici a sostegno di molteplici iniziative dirette a:

- realizzare ricerche e studi rivolti a favorire la conoscenza e l'approfondimento degli aspetti giuridici, economici e sociali del movimento cooperativo e dei principi che lo informano;
- curare la realizzazione e la divulgazione di saggi e pubblicazioni, organizzare seminari, conferenze e dibattiti;
- realizzare programmi per la divulgazione nelle scuole dei principi e dei valori del cooperativismo;
- realizzare scambi di esperienze con organismi nazionali ed esteri.

La Giunta provinciale può inoltre intervenire per:

- concedere il patrocinio di corsi di formazione volti a favorire lo spirito e l'educazione cooperativa;
- erogare borse di studio a studenti e ricercatori operanti in ambito universitario che intendono mettere a disposizione dell'ente pubblico i risultati delle ricerche esperite su temi storici, giuridici, sociali ed economici riguardanti la cooperazione;
- concedere contributi per lo svolgimento di corsi di aggiornamento rivolti agli amministratori e sindaci delle società cooperative e dei loro consorzi;
- concedere sussidi diretti a favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove forme cooperative.

Anche nella materia della *"Promozione e sviluppo della cooperazione"* la legge regionale n. 3 del 17 aprile 2003 ha trasferito le competenze amministrative alle due Province autonome di Bolzano e Trento.

La cooperazione sociale

Prima in Italia, la Regione Trentino - Alto Adige ha approvato la *legge regionale 22 ottobre 1988 n. 24* in tema di *cooperazione sociale*, introducendo il primo provvedimento legislativo che riconosce e disciplina l'attività delle cooperative operanti nel sociale. Tre anni dopo, lo Stato ha emanato nella stessa materia la legge nazionale (legge n. 381 dell'8 novembre 1991) a seguito della quale, si è

resa necessaria una revisione delle disposizioni regionali eseguite con la *legge regionale n. 15 del 1 novembre 1993*.

La grande importanza e particolarità assunta da tali cooperative ha fatto sì che si è mantenuta nel tempo una disciplina speciale per queste cooperative dedite alla *gestione di servizi socio sanitari, culturali ed educativi ovvero allo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, infine, i consorzi fra cooperative sociali*. Persiste, a livello regionale, il divieto per la stessa cooperativa sociale di svolgere attività che siano riconducibili ad entrambe le tipologie sopra indicate.

Scopo di tutte queste compagini è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci o non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.

Le peculiarità delle cooperative sociali - caratterizzate dalla "*mutualità esterna*" - si ripercuote in alcune disposizioni speciali, quali il divieto assoluto di distribuire utili ai soci sotto qualsiasi forma, la possibilità di avere una base sociale composita (possono ammettere anche soci volontari) il loro riconoscimento come Onlus ai fini fiscali.

Notevole è stato lo sviluppo delle cooperative sociali sul nostro territorio, fornendo un servizio integrativo e suppletivo di quello erogato dall'ente pubblico e favorite dall'azione del consorzio Consolida che le raggruppa e le sostiene nella loro azione.

I Fondi mutualistici

I Fondi mutualistici sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale con la legge n. 59 del 1992, e rappresentano ormai un soggetto strategico nel complesso mondo della cooperazione. Essi consistono in fondi che vengono alimentati con una *quota annuale degli utili* (pari al tre per cento) che tutte le cooperative devono versare e con i *patrimoni finali* che residuano alle cooperative al termine della loro liquidazione. Tutte queste risorse vengono raccolte e date in gestione ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Attualmente in Trentino vi sono due fondi mutualistici:

- per le cooperative aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione questa ha costituito Promocoop Trentina Spa quale soggetto gestore del fondo;
- per le cooperative non aderenti ad alcuna Associazione di rappresentanza, il fondo di riferimento è gestito direttamente dalla Provincia autonoma di Trento.

Scopo perseguito obbligatoriamente dai fondi è la promozione e lo sviluppo delle cooperative, che vengono attuate sostenendo finanziariamente le iniziative delle cooperative trentine. Sono particolarmente apprezzati gli interventi del fondo nelle fasi iniziali dell'attività e quelli che sostengono importanti processi di ristrutturazione o di investimento.

LE AGEVOLAZIONI

Come si è detto, lo Statuto d'autonomia riserva alla Regione le potestà normative in materia di promozione e sviluppo della cooperazione, mentre le due Province Autonome mantengono la loro competenza di intervento e disciplina nei vari settori economici. In tal modo, le province garantiscono gli strumenti di intervento, oltre che per gli altri tipi d'impresa, anche a favore delle cooperative, a seconda del settore in cui operano.

Per la provincia di Trento, va menzionata la "Legge unica dell'economia provinciale" (L.p. n. 6 del 13 dicembre 1999) che rappresenta oggi la legge base a sostegno degli interventi economici a favore delle imprese trentine.

In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo e delle disposizioni comunitarie, la Provincia autonoma interviene finanziariamente a sostegno del proprio tessuto imprenditoriale con:

- gli aiuti agli investimenti fissi: sono le iniziative di investimento, sia mobiliare che immobiliare;
- le agevolazioni per la rilocalizzazione delle aziende;
- gli interventi per la promozione di misure di tutela ambientale;
- gli aiuti per le aree svantaggiate e marginali;
- l'accesso ai prestiti partecipativi, quale strumento per rafforzare i mezzi propri delle cooperative.

Le cooperative possono inoltre beneficiare della *legge provinciale n. 17 del 12 luglio 1993* in materia di "Servizi alle imprese" che sostiene le iniziative delle cooperative che si avvalgono di servizi destinati a qualificare le proprie strutture aziendali, la qualità del lavoro ed a stimolare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.

Questi i settori di intervento previsti dalla legge 17/1993:

- i contributi per iniziative di studio, elaborazione di piani strategici, acquisizione di certificazioni di qualità, internazionalizzazione dell'attività;
- il sostegno alla creazione e all'attività di consorzi e di società consortili costituiti in forma cooperativa.

Si segnala infine lo strategico ruolo svolto dalla "Cooperativa provinciale di Garanzia Fidi – Cooperfidi", a cui possono aderire le cooperative e che concede alle imprese associate garanzie sugli affidamenti erogati dalle banche. La Provincia interviene direttamente nei confronti dell'ente di garanzia, sostenendone finanziariamente l'attività con vari strumenti operativi - Fondo di rotazione, Fondo immobiliare, Fondo partecipativo - che sono progettati per aiutare l'attività delle cooperative.

IL SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE DELLA PROVINCIA

Con l'istituzione dell'*Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche* e quindi con la centralizzazione in un unico soggetto della concessione degli aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore degli imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quello agricolo, la Giunta provinciale ha provveduto ad un riassetto organizzativo delle proprie strutture. È stato così costituito il *Servizio Commercio e Cooperazione*, nato dall'unione dei preesistenti servizi, al quale sono stati affidate le seguenti competenze attinenti la cooperazione:

- vigilanza sulle cooperative e sui loro consorzi;
- erogare i sussidi per l'attività revisionale;
- attività di sviluppo del settore e di promozione della cooperazione.

All'interno del Servizio è poi stato istituito l'Ufficio vigilanza sugli enti cooperativi che ha assunto la gestione di tutti i procedimenti (prima di competenza della Commissione per le cooperative per la provincia di Trento, ormai soppressa).

Il Servizio, oltre a svolgere le revisioni sulle cooperative non aderenti all'Associazione riconosciuta che svolge valendosi di liberi professionisti esterni, è anche l'Autorità di vigilanza a cui è affidata la responsabilità per tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per le cooperative in caso di gravi irregolarità.

Il Servizio si occupa anche dell'attuazione di quanto disposto dalla *legge regionale n. 8 del 1964*, garantendo il trasferimento alla Federazione Trentina della Cooperazione delle risorse per la propria attività di rappresentanza, tutela e promozione della cooperazione e per le attività quale organo di revisione nonché l'erogazione dei sussidi per sostenere i costi delle revisioni ordinarie in favore delle cooperative non aderenti.

Il Servizio è inoltre competente ad erogare i contributi in materia di attività di sviluppo e servizio alle imprese previsti dalla legge regionale n. 15 del 1988 attraverso la quale la Provincia autonoma, direttamente o tramite l'erogazione di contributi, sostiene le attività di promozione della cultura cooperativa, favorisce la formazione professionale degli amministratori e la qualificazione degli organi di controllo, promuove i valori ispiratori della cooperazione nella scuola e nel mondo giovanile.

12

Educazione cooperativa tra scuola e territorio

di Egidio Formilan

La finalità educativa dello sviluppo armonico e integrale della persona si fonda sui principi della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto speciale dell'Autonomia del Trentino, riprende i principi sanciti dalle principali Dichiarazioni internazionali e impegna la responsabilità educativa dei genitori, delle famiglie, delle comunità, delle formazioni sociali intermedie e delle istituzioni in un lavoro comune. A questo impegno, partecipa in modo attivo, da oltre trent'anni, anche la Cooperazione Trentina.

La finalità educativa dello sviluppo armonico e integrale della persona si inserisce nella tradizione delle radici culturali dell'Europa, si fonda sui principi della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto speciale dell'Autonomia del Trentino, riprende i principi sanciti dalle principali Dichiarazioni internazionali e impegna la responsabilità educativa dei genitori, delle famiglie, delle comunità, delle formazioni sociali intermedie e delle istituzioni in un lavoro comune.

A questo impegno, partecipa in modo attivo, da oltre trent'anni, anche la Cooperazione Trentina. Lo fa con una serie di proposte di educazione cooperativa per le scuole, organizzate in collaborazione con il sistema educativo di istruzione e formazione e con il sostegno della Provincia.

Queste iniziative coinvolgono migliaia di alunni e studenti, con i loro insegnanti, che vengono accompagnati in maniera attiva e coinvolgente nel conoscere e poi tradurre in pratica, a livello didattico, con formule originali, i principi e i valori storicamente sanciti dall'Alleanza Cooperativa Internazionale. Principi e valori che sono stati ri-approvati nel congresso di Manchester del 1995 e che hanno ispirato anche la Carta dei Valori che la Cooperazione Trentina ha adottato nel 2007.

Sono i principi e i valori a cui fanno riferimento a livello mondiale gli oltre 800 milioni di soci che aderiscono alle centinaia di migliaia di cooperative attive nei diversi Paesi. Essi parlano di autonomia, libertà e sussidiarietà, democrazia, reciprocità, partecipazione, eguaglianza, mutualità e solidarietà, intergenerazionalità. E ancora, di equità, rispetto e fiducia, attenzione verso gli altri e la comunità, onestà, trasparenza, pace, responsabilità sociale, sviluppo sostenibile, aiuto reciproco.

Sono valori che possono assumere un ruolo importante nella costruzione di una società democratica, pacifica, rispettosa dei diritti di tutti. Valori, quindi, che hanno una forte valenza civile. Le recenti linee guida educative che la Provincia autonoma di Trento ha definito per le scuole primarie e secondarie di 1° grado vanno in questa direzione: dare piena cittadinanza didattica all'educazione cooperativa, inserita nei curricula come "materia" di insegnamento in grado di promuovere ed offrire ad alunni e studenti, e ai loro insegnanti, strumenti per una cittadinanza consapevole.

Il contesto normativo di riferimento

Per attuare l'educazione cooperativa nelle scuole, la Federazione ha sempre cercato di promuovere e valorizzare accordi e leggi che favorissero la diffusione della cultura cooperativa nella scuola. Così all'inizio degli anni '80 sono state costituite commissioni paritetiche tra istituzioni scolastiche e cooperazione.

La L.R. 28 luglio 1988, n° 15 "Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativo" è diventata l'asse portante delle iniziative nelle scuole e ha reso possibile la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.

Nel maggio 1995 è stato siglato il primo protocollo d'intesa tra Ministero della

Pubblica Istruzione e Confcooperative che ha preso a modello l'esperienza di educazione cooperativa realizzata nelle scuole trentine e l'ha inserita a pieno titolo nel "Progetto scolastico ministeriale".

La L.P. 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" ha riconosciuto il sistema cooperativo come uno degli interlocutori strategici per la promozione e il coordinamento delle politiche educative.

La Delibera della Giunta provinciale 27 luglio 2007, n. 1611 ha approvato i moduli formativi "Educazione cooperativa", riferito ai piani di studio della scuola secondaria di 1° grado e "Storia e cultura dell'autonomia trentina", riferito ai piani di studio del secondo ciclo da proporre in sperimentazione alle istituzioni scolastiche e formative.

Il protocollo d'intesa con la Provincia di Trento

Le attività di educazione cooperativa per le scuole sono oggi organizzate con riferimento ad uno specifico protocollo d'intesa siglato tra Federazione e Provincia autonoma di Trento - Assessorato alla Cultura, rapporti europei e cooperazione e Assessorato all'Istruzione e Sport.

Obiettivi del protocollo

Il protocollo prevede un "impegno comune, in stretta connessione con le istituzioni scolastiche e nel pieno rispetto della loro autonomia, per attivare modalità di collaborazione e di consultazione permanente, al fine di offrire alle autonomie scolastiche percorsi didattici basati sulla sperimentazione della pratica cooperativa e sullo sviluppo della sua cultura, anche favorendo la ricerca, la produzione e l'impiego di strumentazioni e metodologie a carattere innovativo".

I percorsi vanno orientati ad una gestione della programmazione che renda docenti e allievi maggiormente attivi e protagonisti del processo di insegnamento e di apprendimento. In tal senso, il protocollo si propone di favorire:

- l'avvicinamento ai valori ed ai principi della Cooperazione;
- la partecipazione democratica nella quotidiana esperienza di scuola;
- l'assunzione responsabile di atteggiamenti e ruoli, sviluppando comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria;
- lo sviluppo dei concetti di bene comune e di scopo mutualistico orientati ad una cultura della legalità, dell'etica, del risparmio e dello sviluppo sostenibile;
- la valorizzazione e il rispetto delle differenze sociali, di genere e di provenienza, per promuovere modalità consapevoli di esercizio alla convivenza civile;
- lo sviluppo di un clima di apprendimento motivante, per contrastare la dispersione scolastica e favorire l'orientamento;
- la conoscenza delle attitudini personali in relazione anche agli sbocchi occupazionali;
- l'educazione all'imprenditorialità anche in sinergia tra scuola e territorio;

- lo studio e la conoscenza del movimento cooperativo, con particolare riguardo al suo ruolo nella storia locale e nella realtà economica e sociale provinciale, nazionale e internazionale.

Le proposte per gli insegnanti e per i giovani

Il protocollo prevede una ampia gamma di proposte attivabili per i giovani e gli insegnanti:

- interventi informativi e formativi sulle tematiche specifiche della cooperazione e attivazione di laboratori per l'educazione cooperativa (strategie di sperimentazione e di simulazione);
- proposte operative di progetti e concorsi con sportelli di consulenza e assistenza logistica agli operatori della scuola che realizzino esperienze di educazione cooperativa;
- incontri con esponenti del mondo della cooperazione e visite guidate alle cooperative;
- collaborazioni nell'individuazione, nell'ambito delle varie discipline e dei relativi programmi, di spazi di applicazione per l'educazione cooperativa;
- scambi fra scuole europee su progetti di educazione cooperativa per insegnanti e alunni;
- viaggi studio con programmi riguardanti tematiche cooperative;
- elaborazione di strumenti di valutazione e autovalutazione dei percorsi di educazione cooperativa;
- attivazione e organizzazione di risorse finalizzate al soddisfacimento di bisogni legati all'orientamento e al rapporto con il mondo del lavoro;
- integrazione e rafforzamento della rete di referenti dei progetti cooperativi attivi negli Istituti scolastici;
- creazione di gruppi di lavoro territoriali finalizzati allo scambio di esperienze di educazione cooperativa, al supporto reciproco e alla conoscenza tra scuole limitrofe;
- consulenza e supporto alle Associazioni Cooperative Scolastiche (ACS) già costituite o di nuova costituzione;
- raccordo tra le Associazioni Cooperative Scolastiche e cooperative presenti sul territorio;
- predisposizione di materiali e strumenti didattici per l'educazione cooperativa;
- organizzazione e gestione di esercitazioni pratiche di gruppo, anche attraverso il metodo di apprendimento sociale del gioco cooperativo;
- ricerche individuali e di gruppo, simulazioni ed elaborazione di progetti imprenditoriali cooperativi;
- attività di orientamento, anche con visite presso le imprese cooperative e loro organizzazioni, circa le prospettive occupazionali dei giovani.

Le attività possono essere realizzate presso sedi scolastiche, presso la Federazione Trentina della Cooperazione od Organismi ad essa associati, nonché presso la

Provincia Autonoma di Trento.

Ruolo, compiti e organizzazione dell'Ufficio educazione cooperativa

Il Protocollo prevede che l'ideazione e attuazione delle iniziative educative per insegnanti e giovani, ivi compresi gli interventi previsti dalla delibera n° 1611 del 24 luglio 2007, siano affidati alla Federazione Trentina della Cooperazione.

A questi compiti è chiamato nello specifico l'Ufficio educazione cooperativa della Federazione.

L'Ufficio lavora in raccordo con gli Enti provinciali preposti alla formazione degli insegnanti. Dispone di un team multidisciplinare, composto da dipendenti della Federazione e da docenti distaccati dalla Provincia (l'Assessorato provinciale all'Istruzione e Sport, ai sensi dell'articolo 84 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e su richiesta della Federazione, dispone annualmente l'utilizzazione di docenti da destinare a supporto dell'attività dell'Ufficio Educazione Cooperativa).

Per gli aspetti metodologici, comunicativi e pedagogici, l'Ufficio si avvale anche di consulenti e collaboratori esterni.

L'Ufficio predispose un piano annuale di attività e proposte che deve essere approvato dalle Parti firmatarie del protocollo.

Al sostegno economico delle attività contribuisce l'Assessorato provinciale alla Cultura, Rapporti europei e Cooperazione sulla base della Legge Regionale 28 luglio 1988, n. 15 "Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi".

Le iniziative promosse dall'ufficio educazione cooperativa

In attuazione del protocollo d'intesa sopra richiamato, l'Ufficio propone annualmente alle istituzioni scolastiche provinciali, un pacchetto di attività sperimentate e consolidate.

Esse vanno dal supporto offerto ad insegnanti e studenti per la costituzione e gestione di una ACS – Associazione Cooperativa Scolastica (interventi in classe, collaborazione per documentare l'attività, collegamenti generali con il mondo cooperativo, progetti specifici di raccordo con una cooperativa locale), agli interventi per approfondire valori, principi, organizzazione e storia della Cooperazione trentina, ai concorsi, alla formazione per gli insegnanti.

Il tutto corredato da una "cassetta degli attrezzi" a disposizione di chi partecipa, fatta di materiali divulgativi (schede, vademecum, materiale su USB e DVD, bibliografie ragionate, sitografie), di un nuovo sito internet dedicato, visitabile all'indirizzo www.coopeduca.it e in un prossimo futuro anche da un Centro di documentazione che sarà allestito a Trento, presso la sede della Federazione Trentina della Cooperazione.

Le attività sono concepite per valorizzare il ruolo dei veri protagonisti delle

proposte educative, concepite con metodologie attive e coinvolgenti, che sono e rimangono comunque gli allievi con i loro insegnanti.

Supporto per la progettazione, costituzione e gestione di una Acs

L'ACS è una modalità particolarmente efficace per organizzare in modo collaborativo l'attività didattica all'interno della classe, di più classi o di gruppi trasversali. Consiste nel dare vita ad un'organizzazione i cui fondamenti sono simili a quelli di una normale cooperativa, pur con obiettivi esclusivamente didattici, educativi, formativi e sperimentali, anche là dove vi sia la presenza di attività a carattere economico. Essa si sostanzia in due aspetti funzionali l'uno all'altro: la nascita e il governo dell'ACS secondo modalità codificate da anni di esperienza; la realizzazione delle attività didattiche, di competenza e a scelta del docente.

Chi elabora un progetto educativo gestito attraverso la modalità di ACS può contare sul sostegno dell'Ufficio educazione cooperativa che si concretizza in diverse azioni e opportunità.

- *Interventi in classe o con gli insegnanti.* Gli esperti dell'Ufficio sono disponibili per sostenere gli insegnanti in classe nelle varie fasi di vita di un'ACS: motivazione e preparazione, costituzione, realizzazione dell'attività sociale, verifica, anche con interventi mirati allo sviluppo delle competenze sociali. Per ciascuna di queste fasi, gli insegnanti possono inoltre disporre di specifici strumenti di supporto (schede, riferimenti bibliografici, video, link utili).
- *Collaborazione per comunicare – documentare l'attività di un'ACS.* Diffondere la conoscenza dei progetti di educazione cooperativa attivati in forma di ACS è molto importante anche per farne delle buone prassi di stimolo per altri. Per questo, insegnanti e alunni possono richiedere la consulenza di un esperto in comunicazione messo a disposizione dall'Ufficio.
- *Collegamenti tra l'ACS e il mondo cooperativo.* Attraverso il coordinamento dell'insegnante referente, gli alunni impegnati nella gestione delle ACS possono richiedere consulenza all'Ufficio per conoscere quali cooperative locali svolgono un'attività simile a quella progettata da loro o per chiederne l'intervento su temi specialistici. Con la collaborazione dell'Ufficio, è possibile inoltre organizzare visite a realtà cooperative per approfondire gli argomenti sviluppati dall'ACS.
- *La cooperativa adotta un'ACS.* L'Ufficio affianca gli insegnanti e gli studenti che intendono realizzare un'ACS in collaborazione con una cooperativa presente sul territorio. La collaborazione è considerata molto importante per raccogliere informazioni e conoscenze, apprendere strumenti e sviluppare competenze. La testimonianza diretta di un presidente di cooperativa o di un suo rappresentante può consentire, infatti, di apprendere in modo significativo la natura e il funzionamento di una cooperativa. La visita alla cooperativa e la presa visione in prima persona di momenti di vita reale della cooperazione è considerata un'esperienza incisiva per la formazione di uno studente quale

giovane cooperatore e cittadino. La cooperativa ha, in tal senso, la funzione di tutor della classe intesa come cooperativa in formazione. Le occasioni di incontro fra le due realtà hanno una duplice funzione: da una parte gli adulti cooperatori sono portatori di esperienza storicizzata e dall'altra gli studenti ricevono stimoli e risposte alla costruzione del proprio apprendimento. Inoltre, i giovani, vivendo esperienze dirette di cooperazione, hanno modo di avvalersi in tempo reale di una continua verifica della propria esperienza sul campo. E' previsto il coinvolgimento anche dei genitori, con la presentazione del progetto e, qualora avessero competenze di cooperatori, anche come testimoni. Il legame che si crea fra la realtà scolastica e il mondo delle cooperative è occasione anche per incrementare conoscenza e sviluppare relazioni tra scuola e territorio.

Interventi per approfondire i valori, i principi, l'organizzazione e la storia della cooperazione trentina

In collaborazione anche con la Fondazione Museo Storico del Trentino, l'Ufficio è impegnato a creare alcuni percorsi didattici per approfondire i valori, i principi, l'organizzazione e la storia della Cooperazione trentina che puntano a promuovere specifiche sperimentazioni con gli insegnanti che ne fanno richiesta.

Centro di documentazione

Negli anni, l'Ufficio ha prodotto materiali divulgativi di supporto alle attività formative. Essi possono essere richiesti dalle scuole e dagli insegnanti che intendano avviare progetti di educazione cooperativa e costituire ACS. Si tratta di testi che documentano l'attività didattica, guide, DVD e puntate televisive sulle esperienze cooperative scolastiche, dispense, bibliografie ragionate, sitografie. Gli stessi saranno resi disponibili in un prossimo futuro in appositi spazi allestiti presso la sede della Federazione Trentina della Cooperazione e dedicati a implementare un centro di documentazione aperto al pubblico.

Concorsi scolastici

I concorsi scolastici si propongono di supportare ed accrescere il lavoro delle classi nell'approfondimento delle tematiche didattiche scelte dal docente, attraverso l'utilizzo di una modalità di lavoro innovativa quale l'Associazione Cooperativa Scolastica (ACS) e il collegamento con il mondo cooperativo. La partecipazione ai concorsi è riservata a classi o gruppi di alunni o studenti di tutte le scuole della provincia di Trento. I gruppi possono essere formati anche da alunni di varie classi della stessa scuola o di scuole diverse. Le classi delle scuole esterne al Trentino possono partecipare fuori concorso.

Per le scuole primarie e secondarie di 1° grado, i concorsi proposti, in alternanza annuale, sono due: "Scoprire la cooperazione" e "Cooperazione e scuola in campo". Entrambi prevedono la costituzione di un'ACS da realizzare nell'ambito di

percorsi educativi che approfondiscano temi liberi inseriti nella programmazione didattica. Una sezione speciale dei concorsi invita le classi ad approfondire di volta in volta temi specifici, come quelli del risparmio, dell'ambiente, dell'agricoltura di montagna, della solidarietà.

Per le scuole secondarie di 2° grado e i centri di formazione professionale, viene proposto annualmente il concorso "Idee e progetti di nuove imprese cooperative". Anche in questo caso è prevista la costituzione di un'ACS con un percorso tutto dedicato a promuovere l'imprenditorialità cooperativa, con le classi impegnate nella ideazione e definizione di veri e propri progetti per la produzione di beni o servizi concernenti temi del curriculum scolastico (educativo e disciplinare), lo studio e la ricerca sul funzionamento di un'impresa cooperativa esistente, uno o più ambiti dell'impresa cooperativa (storia, cultura, etica, attualità, aspetti sociali, economici, giuridici, fiscali, aziendali, ecc.) a livello locale, nazionale o internazionale, prospettive della Cooperazione in campo europeo.

Ai gruppi partecipanti ai concorsi l'Ufficio educazione cooperativa fornisce materiali utili, la consulenza di esperti e il supporto per un collegamento con il mondo cooperativo a livello territoriale.

L'esperienza deve essere documentata con la presentazione di ricerche, disegni, fotografie, interviste o altro. Gli elaborati vengono valutati da un'apposita Commissione, composta da rappresentanti della Provincia, della Federazione e del mondo della Scuola, che stabilisce l'assegnazione dei premi.

La premiazione dei progetti e la consegna degli attestati di partecipazione avviene nel corso di un'apposita manifestazione indetta dalla Federazione entro il termine dell'anno scolastico.

Formazione per docenti

Su richiesta di uno o più Istituti in rete, l'Ufficio organizza moduli formativi per docenti interessati ad avviare percorsi di educazione cooperativa. Per favorire la partecipazione degli insegnanti di ogni scuola, è prevista la possibilità di formare i gruppi di lavoro a seconda delle esigenze riscontrate. I temi affrontati vengono concordati con i richiedenti e vertono in particolare sull'Associazione Cooperativa Scolastica (ACS), la storia, l'attualità, i valori e i principi della Cooperazione, i metodi cooperativi di gestione e lavoro.

I moduli hanno una durata di 12 ore, suddivise in tre incontri, e sono attivati presso la Federazione Trentina della Cooperazione o presso l'Istituto richiedente.

Ai docenti che partecipano a corsi e seminari organizzati dall'Ufficio educazione cooperativa viene data la possibilità di partecipare al "Viaggio dell'Emozione alle radici della Cooperazione" programmato a conclusione delle attività di formazione. Per favorire la scoperta dei luoghi in cui è nata la Cooperazione trentina, l'Ecomuseo della Giudicaria e l'APT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta, d'intesa con la Federazione Trentina della Cooperazione, hanno ideato

una proposta non formale di educazione cooperativa. Il “Viaggio dell’Emozione” prevede spostamenti e passeggiate sul territorio, con un percorso a ritroso nel tempo alla scoperta della società rurale giudicariense di fine Ottocento, sulle orme del padre fondatore della Cooperazione trentina, don Lorenzo Guetti. Visite, momenti musicali e teatrali fanno da cornice ai racconti di un coinvolgente cantastorie che accompagna attraverso i luoghi dove la Cooperazione ha mosso i primi passi: Vigo Lomaso, Villa del Bleggio, Larido e Fiavé.

Lo statuto della
Federazione Trentina della
Cooperazione

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 400 million to 600 million.

It is not only the illiterate who are at risk of being left behind. The world's population is growing rapidly, and the number of people who are poor is increasing. In 1990, there were 1.2 billion people living on less than \$1 a day. By 2000, there were 1.5 billion, and by 2010, there will be 2 billion.

The world's population is also becoming more diverse. There are now over 200 different languages spoken in the world, and the number of different ethnic groups is increasing. This diversity is a source of strength, but it also presents challenges.

One of the biggest challenges is how to ensure that everyone has access to the benefits of globalization. While globalization has created new opportunities, it has also created new risks. The gap between the rich and the poor is widening, and the environment is being degraded.

Another challenge is how to ensure that everyone has access to education. While more people are going to school, the quality of education is often poor. Many people are still illiterate, and many people are not learning the skills they need to succeed in the global economy.

Finally, there is the challenge of how to ensure that everyone has access to healthcare. While more people are living longer, the quality of healthcare is often poor. Many people are still dying from preventable diseases, and many people are not getting the care they need.

These are the challenges that we face in the 21st century. They are challenges that require a new kind of leadership. We need leaders who are willing to take risks, who are willing to listen to the voices of the poor, and who are willing to work for a better world for all.

One of the ways that we can address these challenges is by investing in education. Education is the key to a better future. It is the only way that we can ensure that everyone has the skills they need to succeed in the global economy.

Another way that we can address these challenges is by investing in healthcare. Healthcare is the key to a longer and healthier life. It is the only way that we can ensure that everyone has the care they need to live a full and meaningful life.

Finally, we can address these challenges by investing in the environment. The environment is the foundation of our life. It is the only way that we can ensure that we have a sustainable future for ourselves and for our children.

These are the investments that we need to make if we want to create a better world for all. They are investments that require a new kind of leadership. We need leaders who are willing to take risks, who are willing to listen to the voices of the poor, and who are willing to work for a better world for all.

One of the ways that we can ensure that we have the leadership we need is by investing in leadership education. Leadership education is the key to a better future. It is the only way that we can ensure that we have the leaders we need to create a better world for all.

Leadership education is not just about learning to lead. It is about learning to listen, to empathize, and to work for the common good. It is about learning to be a servant leader, someone who is willing to put the needs of others before their own.

Leadership education is also about learning to be a global citizen. We live in a global world, and we need to be able to work with people from different cultures and different backgrounds. Leadership education is the key to a better world for all.

Leadership education is the key to a better future. It is the only way that we can ensure that we have the leaders we need to create a better world for all. We need to invest in leadership education, and we need to ensure that everyone has access to it.

Leadership education is not just about learning to lead. It is about learning to listen, to empathize, and to work for the common good. It is about learning to be a servant leader, someone who is willing to put the needs of others before their own.

Leadership education is also about learning to be a global citizen. We live in a global world, and we need to be able to work with people from different cultures and different backgrounds. Leadership education is the key to a better world for all.

Leadership education is the key to a better future. It is the only way that we can ensure that we have the leaders we need to create a better world for all. We need to invest in leadership education, and we need to ensure that everyone has access to it.

Leadership education is not just about learning to lead. It is about learning to listen, to empathize, and to work for the common good. It is about learning to be a servant leader, someone who is willing to put the needs of others before their own.

Leadership education is also about learning to be a global citizen. We live in a global world, and we need to be able to work with people from different cultures and different backgrounds. Leadership education is the key to a better world for all.

Leadership education is the key to a better future. It is the only way that we can ensure that we have the leaders we need to create a better world for all. We need to invest in leadership education, and we need to ensure that everyone has access to it.

Leadership education is not just about learning to lead. It is about learning to listen, to empathize, and to work for the common good. It is about learning to be a servant leader, someone who is willing to put the needs of others before their own.

Leadership education is also about learning to be a global citizen. We live in a global world, and we need to be able to work with people from different cultures and different backgrounds. Leadership education is the key to a better world for all.

Leadership education is the key to a better future. It is the only way that we can ensure that we have the leaders we need to create a better world for all. We need to invest in leadership education, and we need to ensure that everyone has access to it.

Leadership education is not just about learning to lead. It is about learning to listen, to empathize, and to work for the common good. It is about learning to be a servant leader, someone who is willing to put the needs of others before their own.

Leadership education is also about learning to be a global citizen. We live in a global world, and we need to be able to work with people from different cultures and different backgrounds. Leadership education is the key to a better world for all.

Leadership education is the key to a better future. It is the only way that we can ensure that we have the leaders we need to create a better world for all. We need to invest in leadership education, and we need to ensure that everyone has access to it.

Leadership education is not just about learning to lead. It is about learning to listen, to empathize, and to work for the common good. It is about learning to be a servant leader, someone who is willing to put the needs of others before their own.

INTRODUZIONE

Lo statuto attuale della Federazione Trentina della Cooperazione è stato approvato il 5 giugno 2009.

Le modifiche apportate al testo precedente sono state dettate, in gran parte, dalla necessità di adeguare alcune disposizioni statutarie alle novità introdotte dalla Legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

Quest'ultima ha riscritto la disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi, con l'obiettivo di semplificarne e razionalizzarne i contenuti, nel rispetto dei principi e dei criteri che da sempre hanno ispirato e reso peculiare il sistema adottato nella Regione Trentino Alto Adige.

La vigilanza sulle cooperative si realizza attraverso due tipi di intervento: la revisione cooperativa e la revisione legale dei conti.

La revisione cooperativa, eseguita in via ordinaria ogni due anni, risponde ad esigenze di controllo sull'effettiva natura della società revisionata, ma anche a finalità consulenziali.

Questa ambivalenza costituisce un aspetto peculiare dell'intervento revisionale ed ha radici profonde. Va ricordato, infatti, che nel sistema ideato da Raiffeisen – al quale si ispira il modello cooperativo che s'è sviluppato nella nostra Regione – la revisione è nata come forma di autocontrollo su base volontaria e solo più tardi s'è trasformata in forma di controllo obbligatorio, disciplinato dalla legge.

La revisione cooperativa ha un contenuto complesso, descritto in modo articolato nell'art. 27.

La volontà di razionalizzare gli istituti ha indotto il legislatore regionale ad eliminare ogni riferimento a verifiche di tipo contabile – che trovano la loro collocazione naturale nella revisione legale dei conti – e a definire in modo più preciso e penetrante i controlli diretti ad accertare il carattere mutualistico della società e l'effettivo perseguimento delle finalità che la stessa s'è data.

Di particolare significato, in quest'ottica, è l'attenzione riservata al rispetto dei principi cooperativi – cioè di quei principi che vengono periodicamente riaffermati dall'Alleanza cooperativa internazionale come elementi fondanti della cultura e dall'agire cooperativo – e l'estensione del controllo alle partecipazioni assunte dalla cooperativa in altre imprese, per accertarne la strumentalità rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'altro istituto su cui si basa il sistema di vigilanza disciplinato dalla legge regionale è la revisione legale dei conti.

L'espressione "revisione legale dei conti" riassume ed unifica una pluralità di interventi, in gran parte simili e sovrapponibili, che in altri contesti normativi vengono designati, di volta in volta, come "controllo contabile", "revisione contabile" e "certificazione di bilancio".

Operando in questo modo il legislatore ha portato chiarezza in una materia spesso fonte di dubbi e di incertezze interpretative ed ha eliminato inutili duplicazioni

tra forme di controllo che si basano sugli stessi presupposti, adottano le stesse metodologie e si propongono gli stessi fini.

La revisione legale dei conti corrisponde all'attività descritta nell'articolo 2409-ter del codice civile e- come appena evidenziato – assorbe in sé anche la certificazione di bilancio prevista, per le cooperative maggiori, dalla legge n. 59/92.

Altre novità di rilievo sono l'introduzione d'una soglia dimensionale al di sotto della quale la forma di controllo in esame non è obbligatoria (articolo 40) e l'abbandono del meccanismo del "demando" alle associazioni di rappresentanza riconosciute dei controlli sulle società ad esse aderenti. Le associazioni di rappresentanza continuano ad essere il riferimento naturale di tali società e l'incarico di revisione legale dei conti s'intende conferito ad esse in via automatica. Le cooperative, però – salvo casi particolari e ad esclusione della banche di credito cooperativo e delle società di dimensioni maggiori (articolo 48) – possono stabilire che tale incarico venga attribuito al collegio sindacale o ad un revisore o ad una società di revisione esterna.

Nel quadro normativo ridisegnato alla legge regionale n. 5/2008 le associazioni di rappresentanza riconosciute continuano a svolgere un ruolo centrale. Esse vengono definite come "autorità di revisione" e sono chiamate ad eseguire i controlli in tutte le cooperative associate.

Il riconoscimento è attribuito dalla Provincia e richiede la presenza di determinati requisiti, enunciati nell'articolo 9.

Come s'è accennato, la Federazione Trentina della Cooperazione, ch'era già associazione di rappresentanza riconosciuta in base alla legge precedente, ha dovuto aggiornare il proprio statuto per adeguarlo a quanto previsto dall'articolo citato.

S'è trattato, a dire il vero, di aggiustamenti formali più che di adeguamenti sostanziali. Tra le nuove disposizioni merita d'essere evidenziato, comunque, il principio introdotto dall'art. 4-bis, che impone alla Federazione di adottare "un assetto organizzativo idoneo ad assicurare la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esercizio della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti, nonché l'indipendenza dei suoi revisori dall'ente revisionando nell'esercizio dell'attività di vigilanza".

Garantire la piena autonomia al giudizio di chi è incaricato a svolgere le funzioni di controllo costituisce un requisito essenziale perché l'attività di vigilanza possa continuare ad essere – com'è stata per più di cent'anni – uno strumento efficace per indirizzare e accompagnare lo sviluppo delle società cooperative.

MISSIONE E VISIONE

La definizione della mission e della vision (missione e visione) della Cooperazione Trentina sono le premesse su cui si fonda il “piano strategico della Federazione Trentina della Cooperazione 2010 - 2012” approvato dal Consiglio di amministrazione il 7 giugno 2010. Fonti di riferimento sono, oltre all’articolo 45 della Costituzione e ai principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, lo Statuto e la Carta dei valori della Cooperazione Trentina.

La mission, che è lo scopo ultimo di una organizzazione, è stata così definita:

“contribuire al miglioramento sociale ed economico delle persone e delle comunità attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e dell’imprenditorialità cooperativa”.

La vision, che rappresenta la proiezione nello scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni della missione, è stata così declinata:

“diffusa conoscenza e riconoscimento del ruolo del mondo cooperativo per l’oggettivo contributo allo sviluppo delle comunità e dei loro membri”.

STATUTO SOCIALE della “FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE – Società Cooperativa”

che continua l’attività della “Federazione delle Casse Rurali e dei Sodalizi Cooperativi della parte italiana della provincia” costituita il 20 novembre 1895; della “Federazione dei Consorzi Cooperativi” costituita il 22 aprile 1925; della “Federazione delle Casse rurali del Trentino” costituita il 29 novembre 1934 con il passaggio delle cooperative all’Ente Nazionale Fascista della cooperazione; della “Federazione dei Consorzi Cooperativi” costituita il 22 settembre 1945 con il ripristino dell’organizzazione unitaria del movimento cooperativo trentino, riconosciuta a sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Trentino Alto Adige 29 settembre 1954, n. 67, quale “Associazione di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione delle cooperative ad essa aderenti, in conformità della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7”; della Federazione Trentina delle Cooperative, costituita il 4 dicembre 1993.

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Trento la Società cooperativa denominata "FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE Società cooperativa".
IN SIGLA: "COOPERAZIONE TRENTINA"

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Federazione Trentina della Cooperazione, ispirandosi ai principi della dottrina sociale cristiana, alla "Dichiarazione d'identità Cooperativa" adottata dall'assemblea generale dell'Alleanza Cooperativa Internazionale del 1995 e alla Carta dei Valori della Cooperazione Trentina approvata dall'assemblea sociale dell'otto giugno 2007, e operando senza scopo di lucro, si propone di contribuire alla valorizzazione della persona umana, alla promozione e difesa della pace, della cooperazione internazionale e dei diritti umani, all'elevazione morale e civile ed al progresso sociale ed economico delle popolazioni della provincia di Trento, promuovendo lo sviluppo della cooperazione, migliorando l'organizzazione delle Società federate coordinandone l'attività, definendone gli indirizzi strategici generali ed orientandone l'azione a favore specialmente delle categorie più bisognose, nello spirito di una mutualità cooperativa aperta al servizio delle comunità.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Federazione Trentina della Cooperazione può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società ha come oggetto l'attività di promozione e vigilanza sugli enti cooperativi, nonché l'attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti oppure di terzi.

A tal fine, la società si propone in particolare di:

- a) curare la diffusione, la promozione e lo sviluppo dei principi della cooperazione, del sistema cooperativo e delle altre forme di impresa a carattere sociale;
- b) favorire e curare la costituzione di nuove Società cooperative ed enti che integrano il sistema cooperativo; l'adeguamento funzionale degli impianti e delle strutture; l'efficienza delle gestioni aziendali anche attraverso l'accorpamento e la fusione delle associate;
- c) rappresentare e tutelare gli interessi delle società ed enti federati, intrattenendo allo scopo opportuni contatti con le istituzioni pubbliche e private, sociali, culturali, economiche e politiche;
- d) promuovere la formazione ai principi e ai valori della cooperazione, la qualificazione tecnica e l'aggiornamento professionale degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti e dei soci delle cooperative e del mondo giovanile;
- e) prestare alle Società federate ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi di elaborazione dati, con particolare riguardo all'assistenza amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativa, tecnica ed economica;
- f) favorire il miglioramento ed il potenziamento della struttura imprenditoriale delle associate, fungendo per esse da centro di servizi;
- g) esercitare l'attività di vigilanza sugli enti cooperativi attraverso la revisione cooperativa e attraverso la revisione legale dei conti a norma delle vigenti leggi;
- h) vigilare sul funzionamento sociale ed amministrativo, sull'impostazione tecnica dell'attività e sulla gestione delle Società federate e sull'applicazione degli impegni contrattuali delle associate per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti, attraverso opportuni interventi di controllo e verifiche di bilancio, anche a carattere certificativo, ed operando ogni altro controllo od intervento ritenuto opportuno a tale fine;
- i) favorire e coordinare le relazioni morali ed economiche fra le singole Società, fra le stesse ed i loro organismi di secondo grado, nonché tra i vari settori della cooperazione, concorrendo alla creazione di un sistema integrato di imprese che si ispirano ai principi della cooperazione, nel rispetto del ruolo delle società di base e del rapporto tecnico-economico delle stesse con gli organismi di secondo grado;

- l) attuare le iniziative e compiere tutte le operazioni in genere atte a favorire l'assetto organizzativo e l'incremento dell'attività economica delle Società federate, operando sia direttamente sia come ente intermediario nei rapporti con istituti ed enti sia pubblici che privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione;
- m) promuovere la cura e la valorizzazione, attraverso opportune attività di studio, di comunicazione e di editoria, con esclusione di giornali quotidiani, dei principi e valori della cooperazione, dell'immagine dell'intero movimento cooperativo provinciale.

La Federazione Trentina della Cooperazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; potrà istituire sezioni speciali e, se opportuno, autonome, disciplinate dal presente statuto e da appositi regolamenti; potrà altresì avvalersi preferibilmente di Società del movimento cooperativo.

La Federazione Trentina della Cooperazione può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Art. 4-bis (Principi organizzativi)

La società adotta un assetto organizzativo idoneo ad assicurare la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti, nonché l'indipendenza dei suoi revisori dall'ente revisionando nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci le Società cooperative e le Società mutualistiche aventi sede nel territorio provinciale che ne facciano domanda, impegnandosi ad accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti sociali e l'indirizzo di cui al I comma dell'art. 3.

Possono, inoltre, essere ammessi come soci:

- Società, associazioni ed altri enti che integrano il sistema cooperativo;
- Imprese sociali, intese come organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore a Euro 100,00 (cento), né superiore al limite fissato dalla legge e dall'art. 7 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee e, se iscritti a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni alle deliberazioni delle stesse ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Federazione nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e

con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato;

e) sottoscrivere ulteriori quote di capitale sociale per multipli di Euro 100,00 (cento), a condizione che documentino la consistenza numerica della loro base sociale, nel rispetto dei seguenti limiti:

- La quota versata da ciascun socio non potrà superare:
- Euro 2.000,00 (duemila) fino a 20 (venti) soci;
- Euro 3.000,00 (tremila) da 21 (ventuno) a 100 (cento) soci;
- Euro 4.000,00 (quattromila) da 101 (centouno) a 400 (quattrocento) soci;
- Euro 5.000,00 (cinquemila) da 401 (quattrocentouno) a 600 (seicento) soci.

Tali limiti non si applicano alle società e agli enti i cui soci non sono persone fisiche.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) assoggettarsi all'attività di revisione svolta dalla Federazione in base alle vigenti disposizioni di legge, agli ulteriori controlli previsti dal presente statuto, ed alle ispezioni disposte dalla Federazione.
- d) concorrere alle spese per il funzionamento degli uffici della Federazione e per i servizi generali organizzati dalla stessa a favore delle associate con un contributo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione o con altre forme di finanziamento deliberate dal Consiglio stesso.

Per tutti i rapporti con la Federazione il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Federazione.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento, fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso è ammesso solo trascorsi due anni dalla data di ammissione intendendo con questo ultimo termine la data della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha accettato l'ammissione del socio.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione)

In tutti i casi in cui viene a cessare il rapporto sociale il socio ha diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 21, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, responsabilità dei soci cessati)

In tutti i casi in cui viene a cessare il rapporto sociale il socio non è tenuto al rimborso delle quote ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad una apposita riserva indisponibile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Società ed agli altri soci della medesima. La Società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (un) voto per ogni azione posseduta.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito

mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Patrimonio)

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dalla quota versata dai soci cooperatori, eventualmente aumentata ai sensi dei successivi artt. 20 e 21;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21;
- c) dalle tasse di ammissione versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve di cui sopra non possono essere ripartite nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società neppure tra i soci sovventori, ad integrazione di quanto indicato nel successivo art. 44.

Art. 20 (Ristorno)

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;

b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e all'art. 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, nella misura prevista dalle leggi medesime;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- f) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 19.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci.

Art. 23 (Assemblee)

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in territorio della provincia di Trento.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, affisso all'albo sociale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sui quotidiani locali "Il Trentino" e "L'Adige" o comunicato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascuna Società federata avente diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del presente statuto;
- 3) procede alla nomina e revoca del Presidente e degli Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea un candidato all'elezione alla carica di Presidente, individuato attraverso un'apposita consultazione effettuata secondo modalità fissate dal Consiglio stesso.
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del Codice Civile;
- 7) approva gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tante Società che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutte le Società federate.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali

l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno un decimo dei voti stessi. Le deliberazioni sono prese col voto favorevole dei due terzi dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 26 (Elezioni cariche sociali)

L'elezione delle cariche sociali avverrà con scrutinio segreto ed a maggioranza relativa. I soci che lo richiedono potranno comunque far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Art. 27 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ogni Società ha diritto da un minimo di un voto ad un massimo di cinque voti in rapporto all'entità del capitale sociale versato.

Con una quota di partecipazione fino all'importo di Euro 2.000,00 (duemila) spetta alla Società 1 (un) voto.

Spettano, invece:

- 2 (due) voti con una quota di partecipazione superiore a Euro 2.000,00 (duemila) e fino a Euro 3.000,00 (tremila);
- 3 (tre) voti con una quota di partecipazione superiore a Euro 3.000,00 (tremila) e fino a Euro 4.000,00 (quattromila);
- 4 (quattro) voti con una quota di partecipazione superiore a Euro 4.000,00 (quattromila) e fino a Euro 5.000,00 (cinquemila);
- 5 (cinque) voti con una quota di partecipazione superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila).

Le votazioni si fanno per alzata di mano, con prova e controprova, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 26 per l'elezione delle cariche sociali.

Ogni Società federata ha diritto di partecipare all'assemblea con un proprio delegato. Delegato della Società è il presidente del Consiglio di amministrazione della stessa o un altro amministratore o socio da lui designato, mediante delega scritta. La delega può essere rilasciata anche ad un altro delegato di Società federata avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare all'assemblea più di un altro socio.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17, secondo comma.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal vice presidente vicario, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario e di due scrutatori, anche non soci.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

Art. 29 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da 21 (ventuno) consiglieri, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti tra gli amministratori e i soci delle Società federate.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori dovrà essere costituita dai soci cooperatori.

Il Consiglio elegge uno o più vicepresidenti, di cui uno "vicario" con funzioni di sostituzione del Presidente.

La scelta dei membri del Consiglio sarà da farsi, per quanto possibile, in modo che in seno ad esso siano equamente rappresentati i vari settori delle Società federate, con gli organismi di II° (secondo) grado, e le varie zone del territorio provinciale nonché i giovani cooperatori. In ogni caso, in seno al Consiglio sarà garantita un'adeguata presenza femminile.

Al fine di salvaguardare le esigenze di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione in carica può presentare una lista di candidati da eleggere, fatta salva la facoltà di ciascun socio di presentare ulteriori candidature.

Le modalità per la designazione dei candidati saranno fissate da apposito regolamento.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili nei limiti stabiliti dalla legge.

Il Presidente non può permanere in carica per più di tre mandati pieni consecutivi. Non può essere eletto alla carica di amministratore e se eletto decade, colui che ricopre gli incarichi di parlamentare nazionale od europeo, consigliere provinciale e/o regionale, assessore provinciale, sindaco od assessore comunale di capoluogo di provincia.

Art. 30 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, salva l'autorizzazione dell'assemblea eventualmente richiesta dallo statuto per determinate operazioni, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

A norma dell'art. 2365 comma secondo del Codice Civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato esecutivo composto dal Presidente, dai vicepresidenti e da un massimo di quattro consiglieri.

Il Comitato Esecutivo delibera su tutte le materie di competenza del Consiglio di Amministrazione che siano state ad esso delegate.

Il Comitato Esecutivo delibera con la maggioranza dei suoi componenti.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono assistere anche i sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato da presidente e dal segretario.

Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da persona non facente parte del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Federazione e dalle sue controllate.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da

almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio. In tal caso, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, ovvero in caso di scadenza dell'intero consiglio al termine naturale del mandato della maggioranza degli amministratori, l'assemblea dev'essere convocata dal Consiglio scaduto, che rimane in carica fino allo svolgimento dell'assemblea.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea fissare l'importo dei compensi per gli Amministratori e dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale, nonché il compenso del soggetto deputato al controllo contabile. La remunerazione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei componenti il Comitato Esecutivo e degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

Art. 34 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della Federazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente vicario.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

La firma sociale spetta al Presidente o in sua assenza od impedimento al Vicepresidente vicario. La firma del Vicepresidente vicario costituisce di per se stessa attestazione dell'assenza od impedimento del Presidente.

La firma degli atti di ordinaria amministrazione può essere delegata dal Presidente su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 (Direttore Generale)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale e ne determina le attribuzioni.

Il Direttore Generale è capo del personale, sovrintende alle funzioni di coordinamento e controllo della struttura operativa.

E' compito particolare del Direttore Generale:

- dare esecuzione alle delibere ed alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e, del Comitato Esecutivo - supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione di strategie, piani e programmi;
- garantire il coordinamento ed il raccordo tra organi sociali e struttura federativa.

Il Direttore Generale assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, dei comitati di settore e del comitato tecnico intercooperativo, ai quali può formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

In caso di assenza o impedimento il Direttore Generale è sostituito da altri dipendenti designati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 36 (Comitati di settore e Comitato tecnico intercooperativo)

Il Consiglio di Amministrazione istituisce, nominandone i componenti, i Comitati di settore con funzioni consultive sia per lo studio dei problemi che per la definizione delle linee di indirizzo strategico dei singoli settori cooperativi.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce inoltre un Comitato tecnico intercooperativo, con funzioni consultive nell'elaborazione di linee di indirizzo e progetti strategici di inter-cooperazione e geo-cooperazione.

La composizione, la designazione dei componenti, le specifiche competenze e il funzionamento dei comitati saranno definiti da appositi regolamenti amministrativi interni deliberati dal consiglio di amministrazione.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 38 (Controllo contabile)

Il controllo contabile, se non è attribuito al Collegio sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile o da altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.

TITOLO VII COLLEGIO ARBITRALE

Art. 39 (Controversie devolute al Collegio Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40 salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o componenti del Collegio Sindacale, o nei loro confronti.

L'accettazione espressa della clausola compromissoria è condizione di

proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, membro del Collegio Sindacale o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Composizione del Collegio Arbitrale – regole procedurali)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra professionisti esperti nel ramo della controversia e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o dal rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

Con la cessazione della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge n. 59/92.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare le azioni di socio sovventore offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44-bis

(Corrispettivo delle prestazioni di carattere ausiliario rese alle banche aderenti)
Il corrispettivo delle prestazioni di servizi resi nell'ambito delle attività di carattere ausiliario a favore delle banche associate non può essere superiore ai costi imputabili alle prestazioni stesse.

Tale principio si applica solo se le prestazioni in questione vengono fatturate in esenzione da I.V.A. ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999, e successive modificazioni.

Art. 45

La Federazione Trentina della Cooperazione aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, con apposita convenzione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni.

Trento, 5 giugno 2009

Legge regionale 9 luglio 2008, n. 5
Disciplina della vigilanza
sugli enti cooperativi

Publicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige
del 22 luglio 2008, n. 30, suppl. n. 2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Soggetti vigilati

1. La presente legge, in attuazione del primo comma dell'articolo 45 della Costituzione e dell'articolo 4, primo comma, n. 9, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, disciplina la vigilanza sulle società cooperative, sui consorzi in forma societaria di società cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, sui gruppi cooperativi di cui all'articolo 2545-septies del codice civile, sulle società di mutuo soccorso e sulle società cooperative europee, di seguito denominati enti cooperativi, i quali hanno nel territorio della Regione la sede legale.
2. Le funzioni amministrative derivanti dall'esecuzione della presente legge sono esercitate dalla Provincia autonoma competente per territorio, di seguito denominata Provincia.

Art. 2 Autorità di vigilanza e di revisione

1. L'autorità di vigilanza è la struttura amministrativa della Provincia responsabile dell'esecuzione della presente legge, di seguito denominata struttura amministrativa.
2. L'autorità di revisione è l'organismo che ha il potere di vigilare sugli enti cooperativi mediante revisioni cooperative. Tale autorità è la Provincia o l'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi degli articoli 7 e seguenti, di seguito denominata associazione di rappresentanza.

96

Art. 3. Oggetto della revisione cooperativa

1. La revisione verifica l'osservanza dei caratteri e delle finalità degli enti cooperativi.
2. Questa verifica è riservata alle autorità di revisione anche in occasione di interventi di altre autorità.
3. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.

TITOLO II ORGANI DELLA VIGILANZA

Capo I

Strutture amministrative provinciali e regionali

Art. 4. Strutture amministrative provinciali

1. Le funzioni che le leggi assegnano all'autorità di vigilanza sugli enti cooperativi sono esercitate in ciascuna Provincia dalla struttura amministrativa.
2. Ciascuna Provincia disciplina l'organizzazione e il funzionamento della propria struttura amministrativa, istituendo un ufficio preposto all'attività di vigilanza e garantendone l'autonomia funzionale.

Art. 5. Commissione regionale per gli enti cooperativi

1. È istituita presso la Regione la Commissione regionale per gli enti cooperativi, la quale è composta come segue:
 - a) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dalla Regione;
 - b) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati da ciascuna Provincia;
 - c) almeno cinque rappresentanti effettivi ed altrettanti supplenti designati dalle associazioni di rappresentanza sulla base del numero di enti cooperativi ad esse aderenti e, in via accessoria, del numero di soci di tali enti.
2. Se una o più associazioni di rappresentanza non designano i loro rappresentanti provvede a nominarli la Regione, scegliendoli tra persone esperte di enti cooperativi.
3. I membri della Commissione sono nominati dalla Regione, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
4. La Commissione decide a maggioranza dei propri membri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in mancanza, del vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente della Commissione devono essere scelti tra i componenti designati dalla Regione.
5. La Commissione è convocata dal proprio presidente o, in mancanza, dal proprio vicepresidente.

Art. 6. Competenze della Commissione regionale

1. La Commissione regionale esprime un parere obbligatorio:
 - a) sui progetti di legge e regolamenti riguardanti gli enti cooperativi;
 - b) sulle domande di riconoscimento e sulle proposte di revoca del riconoscimento delle associazioni di rappresentanza;
 - c) sulle questioni interpretative relative alla presente legge e al suo regolamento

- di attuazione, di seguito denominato regolamento regionale, se lo richiede la Regione, una struttura amministrativa o almeno due associazioni di rappresentanza.
2. I pareri di cui alle lettere a) e c) sono espressi dalla Commissione, eventualmente avvalendosi della collaborazione di esperti, e sono pubblicati sul sito istituzionale della Commissione nella rete Internet.
 3. I pareri di cui alla lettera c) sono vincolanti per le strutture amministrative e per le autorità di revisione, se approvati dalla Giunta regionale.

Capo II Associazioni di rappresentanza riconosciute

Art. 7. Compiti

1. In attuazione dell'articolo 118, ultimo comma della Costituzione la Provincia favorisce l'associazione di rappresentanza nello svolgimento dell'attività di promozione e vigilanza sugli enti cooperativi.
2. L'associazione di rappresentanza svolge altresì attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti oppure di terzi.
3. L'associazione di rappresentanza può svolgere la revisione legale dei conti di cui al Titolo V.

Art. 8. Riconoscimento

1. L'associazione di rappresentanza, se intende diventare l'autorità di revisione degli enti cooperativi ad essa aderenti, deve ottenere il riconoscimento da parte della Provincia nel cui territorio ha la propria sede sociale ed opera.

Art. 9. Requisiti per il riconoscimento

1. L'associazione di rappresentanza, per essere riconosciuta, deve:
 - a) essere costituita in forma di società cooperativa a mutualità prevalente disciplinata anche dalle norme sulla società per azioni oppure in forma di associazione;
 - b) avere come oggetto sociale esclusivo l'attività di cui all'articolo 7;
 - c) essere senza scopo di lucro;
 - d) avere nella propria compagine sociale almeno ottanta società cooperative non in liquidazione;
 - e) poter disporre di un numero di revisori tale da garantire la regolare esecuzione

- delle revisioni cooperative sugli enti cooperativi ad essa aderenti;
- f) prevedere nell'atto costitutivo la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti di cui al Titolo V;
 - g) avere in ogni caso un'organizzazione di mezzi e di persone idonea ad esercitare le attività di cui all'articolo 7.

Art. 10. Vigilanza amministrativa

1. La struttura amministrativa può sottoporre l'associazione di rappresentanza alle revisioni cooperative di cui all'articolo 19 sulla base di un provvedimento della Giunta provinciale. Nel caso l'associazione di rappresentanza sia costituita in forma giuridica diversa da quella di società cooperativa, questa è sottoposta a verifiche equivalenti aventi gli stessi contenuti e finalità.
2. L'associazione di rappresentanza comunica alla struttura amministrativa:
 - a) la relazione di revisione del proprio bilancio;
 - b) ogni informazione richiesta dalla struttura amministrativa per verificare il regolare svolgimento della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti.
3. La Provincia, se l'associazione di rappresentanza ha commesso significative irregolarità nell'esercizio della propria attività sociale, sentita tale associazione, può applicare all'associazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 200 mila euro, di norma riducendo il contributo spettante per lo svolgimento dell'attività di promozione e vigilanza sugli enti cooperativi.
4. La Provincia, sentita l'associazione di rappresentanza interessata, revoca il riconoscimento di tale associazione, se questa:
 - a) richiede la revoca del riconoscimento;
 - b) perde i requisiti previsti dall'articolo 9 e non provvede a ripristinarli entro un termine, non superiore ai sei mesi fissato dalla struttura amministrativa e decorrente dalla ricezione della relativa contestazione;
 - c) non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 3;
 - d) commette irregolarità di particolare gravità.
5. L'associazione a cui è stato revocato il riconoscimento può richiederlo di nuovo, una volta trascorsi tre anni dalla revoca. Fino alla scadenza dello stesso termine gli amministratori dell'associazione di rappresentanza in carica al momento del verificarsi delle irregolarità cagionanti tale revoca non possono far parte di alcun ente intenzionato a diventare autorità di revisione.

Art. 11. Adesione degli enti cooperativi

1. L'adesione di un ente cooperativo ad un'associazione di rappresentanza, nonché il suo eventuale recesso o la sua esclusione sono comunicate senza indugio alla struttura

amministrativa da parte delle associazioni di rappresentanza interessate. Dal ricevimento di queste comunicazioni da parte della struttura amministrativa l'associazione di rappresentanza diventa o cessa di essere l'autorità di revisione di tale ente, salvo che per la revisione in corso.

2. Ai fini della presente legge non è ammessa l'adesione di un ente cooperativo a più associazioni di rappresentanza.

TITOLO III REGISTRI PROVINCIALI DEGLI ENTI COOPERATIVI

Capo I Struttura e funzione del registro

Art. 12. Tenuta del registro

1. Il registro provinciale degli enti cooperativi, di seguito denominato registro, è istituito in ciascuna Provincia presso la struttura amministrativa.
2. Ogni ente cooperativo deve essere iscritto nel registro.
3. Il registro è pubblico e gestito con modalità informatiche.
4. Il regolamento regionale indica i dati contenuti nel registro che la struttura amministrativa deve comunicare all'autorità nazionale responsabile della tenuta all'albo delle società cooperative e all'ufficio del registro delle imprese.

Art. 13. Struttura del registro

1. Il registro si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente, anche di diritto. Nella seconda sezione sono iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
2. Le sezioni del registro si compongono delle stesse categorie previste per l'albo delle società cooperative. Tali categorie possono essere modificate col regolamento regionale.

Art. 14. Funzione ed effetti dell'iscrizione

1. L'iscrizione nel registro sostituisce quelle nell'albo delle società cooperative, nell'albo regionale delle cooperative sociali, nell'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi e in qualsiasi altro elenco di enti cooperativi previsto dall'ordinamento nazionale, determinando i medesimi effetti di queste iscrizioni.

2. L'iscrizione nel registro e il rispetto della presente legge sono richiesti agli enti cooperativi per poter accedere alle agevolazioni previste per tali enti dall'ordinamento nazionale, regionale e provinciale.

Capo II Gestione del registro

Art. 15. Iscrizione

1. L'ente cooperativo richiede l'iscrizione nel registro della Provincia nel cui territorio ha la propria sede legale.
2. La domanda di iscrizione nel registro è presentata dall'ente cooperativo secondo le norme dettate da ciascuna Provincia, fermo restando la possibilità di avvalersi delle procedure informatizzate del registro delle imprese.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione nel registro o della relativa comunicazione dell'ufficio del registro delle imprese, la struttura amministrativa comunica all'ente cooperativo interessato l'avvenuta iscrizione o il diniego dell'iscrizione.
4. La cooperativa che non presenta la domanda di iscrizione, ovvero non fornisca le informazioni richieste dall'autorità di vigilanza, può essere sottoposta a revisione, salva l'adozione degli altri provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 16. Variazioni di iscrizione

1. La variazione di categoria o sezione del registro è disposta dalla struttura amministrativa, sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informatico del registro delle imprese o dall'attività di vigilanza, anche su richiesta dell'ente cooperativo interessato.

Art. 17. Cancellazione

1. La cancellazione dal registro disposta dalla struttura amministrativa con proprio provvedimento, se l'ente cooperativo:
 - a) è stato cancellato dal registro delle imprese;
 - b) perde i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro;
 - c) trasferisce la propria sede legale al di fuori del territorio della Provincia.

Art. 18. Acquisizione di dati ed informazioni

1. La struttura amministrativa ha libero e gratuito accesso ai dati presenti nel registro delle imprese relativi agli enti cooperativi.

2. L'ufficio del registro delle imprese comunica alla struttura amministrativa ogni variazione dei dati presenti nel registro delle imprese relativi agli enti cooperativi.
3. Gli enti cooperativi adempiono all'obbligo di deposito del bilancio di cui all'articolo 2512, comma 2, del codice civile, con il deposito del bilancio medesimo presso il registro delle imprese nei termini e con le modalità previste dalla legge.
4. La Provincia può imporre agli enti cooperativi la comunicazione di ulteriori dati alla struttura amministrativa per consentire a questa un'adeguata vigilanza o per fini statistici.
5. Ogni provvedimento della struttura amministrativa relativo alla gestione del registro è comunicato all'ente cooperativo interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Ciascuna Provincia disciplina i procedimenti d'ufficio relativi alla tenuta del registro e la pubblicità delle variazioni di iscrizione e delle cancellazioni dal registro.

TITOLO IV REVISIONI COOPERATIVE

Capo I Disposizioni generali

Art. 19. Tipologie di revisione

1. La revisione cooperativa, disposta dall'autorità di revisione, può essere:
 - a) ordinaria, se è condotta a scadenze periodiche;
 - b) straordinaria, se non è condotta a scadenze periodiche.

Art. 20. Soggetti revisionandi

1. Ogni ente cooperativo iscritto nel registro è sottoposto a revisione cooperativa.

Art. 21. Autorità di revisione

1. L'associazione di rappresentanza è l'autorità di revisione per gli enti cooperativi aderenti ad essa.
2. La struttura amministrativa è l'autorità di revisione per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza.
3. L'autorità di vigilanza di cui all'articolo 2545-quinquiesdecies del codice civile è da intendersi l'autorità di revisione e la struttura amministrativa.

Capo II Revisori cooperativi

Art. 22. Nomina (*)

1. L'associazione di rappresentanza esegue la revisione incaricando uno o più dei propri revisori, il cui elenco, con l'indicazione della loro eventuale iscrizione nel registro dei revisori contabili, deve essere comunicato alla struttura amministrativa ad ogni variazione.
2. La struttura amministrativa esegue la revisione incaricando propri dipendenti oppure uno o più revisori o una società di revisione scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con una specifica competenza in materia di enti cooperativi. La stessa struttura può altresì stipulare convenzioni con le associazioni di rappresentanza al fine di affidare loro l'esecuzione della revisione degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione.

* Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 328 del 2 dicembre 2009

Art. 23. Professionalità (*)

1. Il revisore dell'associazione di rappresentanza, per poter essere iscritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 22, deve:
 - a) aver conseguito almeno un diploma di scuola media superiore;
 - b) aver completato un tirocinio di almeno un anno sotto la guida di un revisore cooperativo, ovvero dimostrare di avere un'esperienza equivalente;
 - c) aver superato un esame, disciplinato col regolamento regionale, diretto all'accertamento delle conoscenze teoriche e pratiche del candidato.
2. Il revisore deve avere perfetta conoscenza della lingua comunemente parlata presso l'ente cooperativo sottoposto a revisione.
3. L'associazione di rappresentanza deve prevedere una verifica almeno triennale della professionalità dei propri revisori.

* Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 328 del 2 dicembre 2009

Art. 24. Indipendenza

1. Non può essere incaricato della revisione e, se incaricato, decade dall'ufficio, il revisore che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile.
2. Il revisore incaricato può essere rimosso dall'autorità di revisione solo per giusta causa.
3. Uno stesso revisore non può essere incaricato di eseguire più di tre revisioni consecutive sullo stesso ente cooperativo.

Art. 25. Doveri e poteri

1. Il revisore adempie i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.
2. Il revisore è responsabile della verità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.
3. Il revisore ha il potere di:
 - a) accedere ai luoghi ove l'ente cooperativo esercita la propria attività e custodisce la propria documentazione;
 - b) convocare ed interrogare tutte le persone coinvolte nella gestione dell'ente cooperativo;
 - c) acquisire, trattenere e riprodurre la documentazione dell'ente cooperativo fino alla conclusione della revisione;
 - d) siglare la documentazione dell'ente al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.
4. Il revisore, nell'esercizio delle proprie funzioni, si intende incaricato di pubblico servizio. L'ente cooperativo deve assicurare al revisore la massima collaborazione possibile durante l'esecuzione del suo incarico.

Art. 26. Spese della revisione

1. Le spese relative alla revisione ordinaria sono a carico dell'ente cooperativo.
2. Le spese relative alla revisione straordinaria sono a carico dell'autorità di revisione o dell'ente cooperativo che la richiede.
3. Per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza la struttura amministrativa determina il compenso e le spese di competenza del revisore che deve essere pagato dalla cooperativa, fermo restando il contributo in base alla legge regionale. Ciascuna Provincia può disciplinare i compensi spettanti ai revisori, tenuto conto della dimensione dell'ente cooperativo revisionato e della complessità dell'incarico svolto.

CAPO III OGGETTO ED ESECUZIONE DELLE REVISIONI COOPERATIVE

Sezione I Disposizioni comuni

Art. 27. Revisione ordinaria

1. La revisione ordinaria è disposta per ogni ente cooperativo biennialmente. La struttura amministrativa può autorizzare l'associazione di rappresentanza a derogare alla scadenza biennale al fine di razionalizzare l'esecuzione delle revisioni ordinarie degli enti cooperativi aderenti a questa.
2. La revisione ordinaria è diretta a:
 - a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione dell'ente cooperativo suggerimenti e consigli per migliorarne la gestione, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate;
 - b) accertare il carattere aperto e democratico dell'ente cooperativo e il suo scopo mutualistico;
 - c) accertare il rispetto:
 - 1) del diritto degli enti cooperativi;
 - 2) delle norme statutarie e regolamentari dell'ente;
 - 3) dei principi cooperativi;
 - 4) dei requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
 - d) controllare il funzionamento sociale ed amministrativo e l'impostazione organizzativa e gestionale dell'ente cooperativo;
 - e) esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria, se l'ente cooperativo non è soggetto alla revisione legale dei conti ovvero se quest'ultima revisione è svolta da un soggetto diverso dall'associazione di rappresentanza a cui aderisce l'ente revisionato;
 - f) accertare che le partecipazioni dell'ente cooperativo in altre imprese sono strumentali al perseguimento degli scopi di tale ente;
 - g) accertare che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente consenta il perseguimento degli scopi dell'ente cooperativo.

Art. 28. Revisione straordinaria

1. La revisione straordinaria è disposta, quando l'autorità di revisione lo ritiene opportuno.

2. La revisione straordinaria può essere richiesta:
 - a) dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo sulla gestione dell'ente cooperativo;
 - b) dal revisore legale dei conti dell'ente cooperativo;
 - c) da un terzo dei membri dell'ente cooperativo, se questo ha meno di centocinquanta membri;
 - d) da un decimo dei membri dell'ente cooperativo, se questo ha fino a mille membri;
 - e) da almeno cento membri dell'ente cooperativo, se questo ha più di mille membri;
 - f) con decisione degli amministratori dell'ente cooperativo.
3. Chi richiede l'esecuzione della revisione straordinaria, se diverso dagli amministratori dell'ente cooperativo, deve dimostrare la fondatezza del sospetto relativo alle gravi irregolarità commesse dall'ente cooperativo.
4. L'esecuzione di una revisione straordinaria non influisce sulla scadenza della prossima revisione ordinaria, salvo una diversa indicazione della struttura amministrativa per la revisione straordinaria da essa disposta.
5. La revisione straordinaria è disciplinata dalle norme sulla revisione ordinaria, in quanto compatibili.

Art. 29. Attuazione della revisione

1. Il revisore si qualifica all'ente cooperativo mediante la lettera di incarico nominativo rilasciata dall'autorità di revisione.
2. La revisione ha luogo, di norma, presso la sede dell'ente cooperativo. Essa si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. I membri degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente cooperativo hanno facoltà di assistere alla revisione.
4. L'ente cooperativo mette a disposizione del revisore i propri documenti e gli comunica ogni altra informazione necessaria per l'esecuzione della revisione.
5. Il revisore deve eseguire l'incarico entro il termine assegnato dall'autorità di revisione.
6. Il revisore, se ha accertato delle irregolarità, ne informa verbalmente gli amministratori nella loro prossima riunione ed impartisce eventuali istruzioni per la rimozione delle irregolarità non eliminabili nel corso della revisione.
Il revisore può altresì richiedere al presidente dell'organo di amministrazione di convocare tale organo entro un termine determinato e, in caso di inerzia del presidente, lo stesso revisore provvede alla convocazione.
7. Il revisore comunica all'autorità di revisione l'eventuale impossibilità di espletare il proprio incarico, indicandone le ragioni. Se detta impossibilità permane dopo che l'autorità di revisione ha diffidato l'ente cooperativo, il revisore redige un verbale, immediatamente trasmesso all'autorità di revisione, la quale informa senza indugio la struttura amministrativa per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 30. Verbale di revisione

1. Il revisore, conclusa la revisione, riporta le risultanze delle verifiche nel verbale di revisione, acquisendo eventuali osservazioni dell'ente cooperativo revisionato.
2. Il verbale di cui al comma 1 è consegnato all'autorità di revisione, la quale, dopo aver approvato l'operato del revisore ovvero dopo aver disposto ulteriori accertamenti da parte del revisore, lo trasmette all'ente cooperativo revisionato con un'apposita lettera.
3. L'ente revisionato può comunicare per iscritto all'autorità di revisione, entro il termine da questa assegnato, i provvedimenti adottati per eliminare le irregolarità ovvero trasmettere le eventuali proprie osservazioni.
4. Decorso il termine assegnato per le eventuali osservazioni, l'autorità di revisione adotta le prescrizioni del caso ovvero diffida l'ente revisionato per la rimozione delle gravi irregolarità, salvo l'adozione degli eventuali provvedimenti.
5. L'autorità di revisione può incaricare il revisore al fine di verificare l'adeguamento a quanto prescritto, ovvero può disporre una revisione straordinaria, ovvero può procedere ai sensi dell'articolo 31.

Art. 31. Attribuzioni della struttura amministrativa e dell'autorità di revisione

1. Sulla base delle risultanze delle verifiche contenute nel verbale di revisione la struttura amministrativa, d'ufficio o su proposta motivata dell'associazione di rappresentanza, può:
 - a) variare l'iscrizione nel registro;
 - b) adottare uno dei provvedimenti elencati nel Capo IV del Titolo IV.
2. L'associazione di rappresentanza, se accerta la commissione di gravi irregolarità da parte dell'ente revisionato, le segnala alla struttura amministrativa, proponendo i provvedimenti amministrativi ritenuti più opportuni e allegando almeno un estratto della corrispondente relazione di revisione.
3. Sono sempre da considerarsi gravi irregolarità ai sensi del comma 2:
 - a) l'inosservanza dello scopo mutualistico;
 - b) rilevanti o ripetute violazioni di norme legislative o statutarie;
 - c) una grave compromissione della situazione finanziaria o patrimoniale;
 - d) gravi irregolarità gestionali;
 - e) la presenza di una causa obbligatoria di scioglimento dell'ente cooperativo, senza che questo abbia preso gli opportuni provvedimenti.
4. La struttura amministrativa o l'associazione di rappresentanza per gli enti ad essa aderenti rilasciano il certificato di revisione su richiesta dell'ente cooperativo, se dall'ultima revisione a cui è stato sottoposto tale ente non sono state accertate irregolarità.

Art. 32. Pubblicità della revisione

1. Entro trenta giorni dalla consegna del verbale di revisione all'autorità di revisione, questa comunica alla struttura amministrativa l'inizio e la fine della revisione e il nome del revisore che l'ha eseguita.
2. La struttura amministrativa annota senza indugio l'avvenuta revisione nel registro.
3. In caso di accertate gravi irregolarità l'autorità di revisione può ordinare la lettura di un estratto del verbale di revisione nel corso della prossima assemblea dei soci dell'ente cooperativo. L'autorità di revisione può altresì fissare un termine entro il quale deve essere convocata questa assemblea e, in caso di inerzia dei competenti organi dell'ente cooperativo, può convocarla essa stessa, designando la persona che deve presiederla. All'assemblea deve essere invitato il revisore che ha redatto il verbale.

Sezione II

Disposizioni speciali

Art. 33. Banche di credito cooperativo

1. Se nel corso dell'attività di revisione di una banca di credito cooperativo emergono aspetti di rilievo per le competenze esclusive della Banca d'Italia, l'autorità di revisione li segnala senza indugio alla Banca d'Italia.
2. La Provincia, in base alle risultanze emerse dall'attività di vigilanza disciplinata dalla presente legge, può adottare nei confronti di una banca di credito cooperativo i soli provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 34, comma 1.

CAPO IV

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 34. Elenco

1. La Provincia, in base alle risultanze emerse dall'attività di vigilanza sugli enti cooperativi, può adottare i seguenti provvedimenti:
 - a) una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 200 mila euro;
 - b) la nomina di una o più persone, designate dall'associazione di rappresentanza, se l'ente cooperativo sanzionato aderisce ad essa, da affiancare all'organo

- di amministrazione o di controllo oppure al direttore di tale ente. Il potere di queste persone è stabilito dalla Provincia e le spese relative alla loro attività sono a carico dell'ente sanzionato;
- c) la gestione commissariale dell'ente cooperativo, ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, per la durata massima di un anno, prorogabile per un periodo non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
 - d) la sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545-octiesdecies del codice civile;
 - e) lo scioglimento coatto dell'ente cooperativo, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile o di altre disposizioni;
 - f) la liquidazione coatta amministrativa dell'ente cooperativo, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile, se tale ente non è ancora stato dichiarato fallito.
2. Ogni provvedimento, comunicato all'ente cooperativo sanzionato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è trascritto nel registro e trasmesso all'ufficio del registro delle imprese per la sua trascrizione anche in quest'ultimo registro. I provvedimenti di cui alle lettere e) e f) devono essere altresì pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, fatte salve ulteriori forme particolari di pubblicità.

Art. 35. Gestione commissariale

1. In caso di irregolare funzionamento dell'ente cooperativo, la Provincia può revocare i componenti degli organi di amministrazione e, eventualmente, quelli degli organi di controllo, ed affidare la gestione dell'ente ad un commissario, determinando i suoi poteri. Ove l'importanza dell'ente lo richieda, la Provincia può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
2. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea dell'ente cooperativo, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione della struttura amministrativa.
3. Il commissario, al termine del proprio operato, deve convocare l'assemblea dei soci dell'ente cooperativo per la nomina dei relativi organi.
4. Le spese relative al commissariamento sono a carico dell'ente cooperativo commissariato e, in caso di sua impossibilità definitiva ad adempiere, della Provincia.

Art. 36. Scioglimento coatto

1. Lo scioglimento coatto dell'ente cooperativo e la sua liquidazione coatta amministrativa sono regolati dalla disciplina nazionale. La struttura amministrativa esercita le funzioni dell'autorità che vigila sulla liquidazione in applicazione della legge fallimentare.

2. La struttura amministrativa determina il compenso dei commissari liquidatori sulla base della disciplina statale, ferma restando la facoltà di ridurre il compenso fino alla metà quando il commissario liquidatore abbia ingiustificatamente ritardato la conclusione della procedura ovvero non abbia condotto la medesima con la diligenza richiesta dall'incarico.
3. Le spese relative a tali procedure sono a carico dell'ente cooperativo coattivamente sciolto e, in caso di sua impossibilità definitiva ad adempiere, della Provincia.
4. Le risorse sopravvenute dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione dell'ente cooperativo sono versate al fondo di cui all'articolo 45, a meno che la struttura amministrativa decida di riaprire la liquidazione coatta amministrativa.
5. Ciascuna Provincia disciplina l'acquisto dei crediti fiscali vantati dall'ente cooperativo in liquidazione coatta amministrativa e l'anticipo ai commissari liquidatori delle somme necessarie per lo svolgimento delle relative procedure amministrative.

Art. 37. Sostituzione dei liquidatori

1. In caso di gravi irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione di un ente cooperativo, la struttura amministrativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.
2. Si applica l'articolo 2545-octiesdecies del codice civile, in quanto compatibile.

TITOLO V REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 38. Nozione dell'attività

1. Il controllo contabile, ovvero la revisione contabile, ovvero la certificazione del bilancio imposti dalla legge agli enti cooperativi corrispondono all'attività di cui all'articolo 2409-ter, comma 1, del codice civile, di seguito denominata revisione legale dei conti.

Art. 39. Revisori

1. Fuori dai casi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2409-bis del codice civile, l'associazione di rappresentanza può assumere l'incarico di revisore legale dei conti degli enti cooperativi ad essa aderenti, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione. L'associazione di rappresentanza, nell'esecuzione dell'incarico, può avvalersi in tutto o in parte di revisori legali dei conti ad essa estranei.

2. Se l'ente cooperativo recede o è escluso dall'associazione di rappresentanza, l'eventuale incarico di revisore legale dei conti assunto da questa scade alla data dell'assemblea dell'ente convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui tale recesso od esclusione hanno avuto effetto.
3. Quando il tribunale approva la revoca dell'incarico di revisore legale dei conti attribuito all'associazione di rappresentanza, questa, salvo che per la revisione cooperativa in corso, cessa di essere l'autorità di revisione dell'ente cooperativo che ha deciso tale revoca.
4. L'associazione di rappresentanza, nel revisionare gli enti cooperativi ad essa aderenti, deve avere un'organizzazione tale da assicurare che i suoi revisori, nell'esercizio della revisione legale dei conti, siano indipendenti dall'ente revisionando.
5. Nel rispetto dei vincoli derivanti dalla direttiva 2006/43/CE e comunque dall'ordinamento comunitario, col regolamento regionale sono fissati gli eventuali ulteriori requisiti richiesti all'associazione di rappresentanza intenzionata ad esercitare la revisione legale dei conti.
6. L'associazione di rappresentanza incaricata della revisione legale dei conti può illustrare l'attività svolta durante l'assemblea dei membri dell'ente cooperativo convocata per approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

Art. 40. Soggetti revisionandi

1. La revisione legale dei conti è obbligatoria per gli enti cooperativi disciplinati dalle norme sulla società per azioni che per due esercizi consecutivi abbiano superato due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1 milione di euro;
 - b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dieci unità.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa per gli enti cooperativi che per un esercizio non abbiano superato due dei predetti limiti.
3. I limiti di cui al comma 1 possono essere aggiornati col regolamento regionale nel rispetto del diritto comunitario.
4. Sono in ogni caso assoggettati annualmente alla revisione legale dei conti da parte di una società di revisione:
 - a) le associazioni di rappresentanza. In tal caso il revisore deve esprimere un giudizio anche sull'utilizzo delle risorse pubbliche corrisposte per la loro attività di promozione e di vigilanza sugli enti cooperativi;
 - b) gli enti gestori dei fondi mutualistici di cui al comma 2 dell'articolo 43, qualora la consistenza del fondo stesso ecceda i 200 mila euro. In tal caso il revisore deve esprimere un giudizio anche sull'utilizzo di detti fondi.

Art. 41. Corrispettivo della revisione

1. Le spese relative alla revisione legale dei conti regolata nel Titolo V sono a carico dell'ente revisionato.

Art. 42. Norme di coordinamento

1. L'incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio all'autorità di revisione gli atti o i fatti, rilevanti nello svolgimento dell'incarico, che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.
2. Per quanto non previsto nel Titolo V si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2409-bis, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies e 2409-sexies del codice civile.
3. L'incaricato della revisione legale dei conti, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato per il controllo sulla gestione e il revisore cooperativo si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO VI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Art. 43. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. L'associazione di rappresentanza può promuovere la costituzione di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, al quale si applica, in quanto compatibile, l'articolo 11, commi 2, 3 e 8 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. Questo fondo è gestito senza scopo di lucro da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata o da una associazione, di seguito denominata ente gestore, per la cui costituzione, da realizzarsi osservando gli eventuali requisiti fissati nel regolamento regionale, è necessaria una preventiva autorizzazione della struttura amministrativa.
3. Gli enti cooperativi in forma societaria aderenti all'associazione promotrice del fondo destinano a questo almeno il 3 per cento dei loro utili netti annuali e, in sede di loro liquidazione, il loro patrimonio indivisibile residuo. L'associazione di rappresentanza destina allo stesso fondo almeno il 3 per cento dei propri utili netti annuali.

Art. 44. Vigilanza sugli enti gestori

1. La vigilanza sugli enti gestori è esercitata dalla struttura amministrativa.
2. L'ente gestore comunica senza indugio alla struttura amministrativa:
 - a) la relazione di revisione del proprio bilancio, se soggetto, con allegato l'elenco degli interventi finanziari effettuati nel corrispondente anno;
 - b) ogni significativa modificazione del proprio atto costitutivo, della propria organizzazione competente a gestire il fondo e del proprio regolamento degli interventi e ogni altra informazione ritenuta utile dalla struttura amministrativa;
 - c) il proprio scioglimento.

Art. 45. Fondi mutualistici provinciali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Ciascuna Provincia istituisce e disciplina un fondo mutualistico provinciale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. Al fondo gestito dalla Provincia territorialmente competente sono destinati, ai sensi della disciplina nazionale, almeno:
 - a) il 3 per cento degli utili netti annuali e il patrimonio indivisibile residuo al termine della liquidazione degli enti cooperativi in forma societaria non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza o aderenti ad un'associazione di rappresentanza che non ha costituito il fondo mutualistico di cui al comma 1 dell'articolo 43 e non prevede il versamento ai fondi mutualistici della associazione nazionale di riferimento;
 - b) il patrimonio indivisibile residuo delle associazioni di rappresentanza in caso di loro scioglimento;
 - c) i fondi mutualistici di cui al comma 1 dell'articolo 43, in caso di scioglimento del relativo ente gestore.

TITOLO VII DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 46. Tutela della riservatezza

1. Sono tenuti alla riservatezza e al segreto d'ufficio tutti i soggetti che svolgono le attività di vigilanza o di revisione cooperativa oppure che ne detengono le risultanze.

Art. 47. Diritto di accesso

1. In riferimento alle attività di vigilanza e di revisione cooperativa il diritto di accesso è disciplinato dal regolamento regionale che disciplina i casi, i modi ed i tempi in base ai quali i verbali di revisione di cui all'articolo 30 sono accessibili ai soci.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48. Tipologie particolari di enti cooperativi

1. Le società di mutuo soccorso e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi non sono regolati dalle norme del Titolo VI, mentre sono regolati dalle altre norme della presente legge, in quanto compatibili.
2. Le banche popolari sono regolate dalle sole norme del Titolo III, in quanto compatibili.
3. I gruppi cooperativi di cui all'articolo 2545-septies del codice civile sono regolati dalla presente legge limitatamente alla società cooperativa o alle società cooperative cui è attribuita la loro direzione. Il regolamento regionale disciplina l'iscrizione nel registro dei gruppi cooperativi.
4. Fuori dai casi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2409-bis del codice civile, le banche di credito cooperativo devono incaricare della propria revisione legale dei conti di cui al Titolo V l'associazione di rappresentanza cui aderiscono, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione.
5. Gli enti cooperativi, se controllanti una o più società per azioni o con un valore della produzione superiore a 60 milioni di euro o con riserve indivisibili superiore a 4 milioni di euro o con prestiti sociali o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2 milioni di euro, devono essere soggetti alla revisione legale dei conti di cui al Titolo V. Questa revisione, fuori dal caso di cui al comma 2 dell'articolo 2409-bis del codice civile, deve essere eseguita dall'associazione di rappresentanza

cui aderiscono, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione. Il presente obbligo di revisione legale dei conti cessa per gli enti cooperativi che per un esercizio non si trovino in alcuna delle situazioni appena indicate. I predetti limiti possono essere aggiornati con regolamento regionale.

Art. 49. Requisiti particolari per l'iscrizione nel registro

1. Le società cooperative di consumo possono avere un numero di soci inferiore a cinquanta, se la loro sede sociale si trova in località con meno di cinquecento abitanti o se ciò è giustificato dalla particolare natura dei beni o servizi offerti ai loro soci.
2. Le società cooperative edilizie di abitazione devono perseguire lo scopo di realizzare un programma di edilizia residenziale. Queste cooperative, se intendono fruire delle agevolazioni previste in materia di edilizia abitativa, devono avere almeno nove soci destinatari di unità abitative indipendenti. Tale numero di soci è ridotto a tre per le cooperative operanti in località con meno di tremila abitanti.
3. Col regolamento regionale possono stabilirsi ulteriori requisiti per l'iscrizione degli enti cooperativi nel registro.

Art. 50. Requisiti delle associazioni di rappresentanza e degli enti gestori

1. Le associazioni di rappresentanza riconosciute e gli enti gestori autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge devono conformarsi agli articoli 9 e 43, comma 3, entro un anno dalla sua entrata in vigore e all'articolo 9, comma 1, lettera d), entro quattro anni dalla sua entrata in vigore. In mancanza, si ha l'automatica revoca dei relativi riconoscimenti od autorizzazioni.

Art. 51. Disposizioni abrogate

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) la legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7;
 - b) la legge regionale 11 febbraio 1955, n. 3;
 - c) l'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15;
 - d) gli articoli 2, 8, 9, comma 3, della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'obbligo di certificazione del bilancio previsto dalla disciplina nazionale, regionale o provinciale per gli enti cooperativi.

Art. 52. Disposizione in materia di promozione e sviluppo della cooperazione

1. Ciascuna Provincia disciplina in conformità con il proprio ordinamento le competenze amministrative ad essa delegate in materia di promozione e sviluppo della cooperazione.

Art. 53. Regolamenti attuativi

1. La Giunta regionale approva il regolamento attuativo entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ciascuna Provincia può disciplinare l'attuazione della presente legge, se questa non rinvia espressamente al regolamento regionale.

Art. 54. Applicazione della disciplina nazionale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, la relativa disciplina nazionale.

Art. 55. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e la sua applicazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, è differita alla data della pubblicazione del regolamento regionale di attuazione.

Il Testamento di don Mentore

estratto da "Almanacco Agrario" 1898

Don Lorenzo Guetti, padre della cooperazione trentina, diede avvio ad una rivoluzione pacifica che trasformò il volto della regione: dal 1890, anno in cui a S. Croce nel Bleggio nasceva la prima Famiglia Cooperativa, fino alla morte del fondatore, nel 1898, erano sorte più di cento Famiglie Cooperative e sessanta Casse Rurali, per un totale di ventimila soci.

Le singole cooperative non potevano però rimanere isolate. Il movimento cooperativo aveva bisogno di un centro che fosse punto di riferimento e vigilanza per le società associate. Sorse così nel 1895 la Federazione dei Consorzi Cooperativi e don Guetti ne fu il primo presidente.

Ai lettori

Non v' ha dubbio, il benigno lettore si sarà aspettato anche questa volta il solito augurio dalla penna di Don Mentore, nostra vecchia conoscenza, ed il relativo articolo di prima fila scritto alla buona e col cuore in mano come sapeva far lui. Ma quest' anno restiamo delusi! Don Mentore non è più; è un suo erede che ce ne dà la non grata notizia, ed in pari tempo ci manda alcune carte sparse dove saltuariamente sono segnati alcuni capitoli che di certo erano preparati per l'*Almanacco*. Noi, in mancanza di altro, ed ancora in memoria del vecchio amico, metteremo al primo posto queste ultime memorie che intitoleremo il *Testamento di Don Mentore*, e mentre preghiamo pace a Lui, auguriamo a tutti i 5000 lettori ed alle poche lettrici l'anno di grazia 1898 prospero e felice ed una vita ben più lunga e fortunata di quella del povero Don Mentore.

La Redazione dell'Almanacco Agrario pel 1898

Testamento di Don Mentore

Capitolo I

Non c'è peggior sordo di chi non vuol intendere

Sta bene; anzi è necessario ripetere certe cose ad ogni piè sospinto, perchè vi sono al mondo certi sordi artificiali, che non vogliono udire dalla nostra bocca certe verità, delle quali essi soli pretendono il monopolio. Voi, o lettori umanissimi, avete la bontà di leggere e rileggere per anni parecchi le povere mie parole ed ammonimenti che veniva presentandovi sull'*Almanacco*, e come ero persuaso io, lo eravate voi tutti, erano desse ispirate a quei sani principii che abbiamo succhiato col latte materno attorno ai nostri domestici focolari e nelle nostre scuole, in una parola era il nostro bel catechismo messo alla pratica in tutte le moderne istituzioni che per il progresso del tempo venivamo piantando a tutto e solo vantaggio del nostro popolo. Voi siete buoni testimoni che il perno su cui tutto si basava era il timore di Dio, principio di sapienza e di ogni buona opera. In tutto il nostro scrivere ed operare era chiaro che volevamo mettere in pratica, ossia manifestare colle opere quella fede, che tutti fino dalle fasce ereditammo dai padri nostri e nella quale fummo educati. Noi, non essendo necessario di più, ci limitammo a questo punto essenziale di nostra religione e su questo fino alla nausea abbiamo insistito. Su questa base abbiamo cominciato a scrivere, a lavorare, e coll'aiuto di Dio le nostre parole non restarono una predica al deserto, ma furono seguite da tali opere, così opportune, così proficue, così generalizzate nel nostro popolo trentino, da parere un miracolo. Solamente sei anni fa, non c'era nulla del movimento cooperativo rurale, ora la nostra amata terra è tempestate di tali istituzioni come il cielo sereno di tante fulgide stelle. Quale la causa felice di tanti begli effetti? Non v'ha dubbio, la base posta da noi a tali edifici, il timor di Dio. Eppure, vi sono ora uomini nel mondo che si ostinano a negare questa verità, e lo fanno, non già perchè sieno nemici di Dio o della religione, dioninguardi, ma non si sa il perchè, o meglio si sa anche troppo, cioè per pura gelosia. Vedendo tutta questa roba che allaga ora il Trentino sotto forma di Casse rurali, Famiglie cooperative, Federazione, Banco di S. Vigilio e non essendo in loro mani per cristallizzarla a modo proprio, se ne accuorano, e volendo giustificare il loro mal procedere, vi accennano a basi false, a neutralità, a cose senza nome, promovendo poi essi altri modi che chiamano il *non plus ultra* della perfezione, tanto sono umili nei loro propositi. Che cosa possiamo noi dire di tutto ciò? Niente altro che ripetere ai nostri amici quello che loro abbiamo inculcato sempre. Non badate a costoro, che sotto l'idea della perfezione, vi nascondono fini egoisti ed esclusivi;

noi ci siamo uniti nel cemento della carità, sulla base della fede nostra avita e che non rinnegheremo mai, e come su questa via abbiamo incominciato, così siamo perseveranti *usque in finem*. Come vedete io sono vecchio, e presto dovrò presentarmi al tribunale di Dio per rendere ragione del mio operare. Non sento in questi momenti rimprovero di coscienza di avere operato per voi, miei cari, in quel modo che ho fatto fin qui. Fu un agire per puro vostro amore, senza fini secondari, anzi senza aspirare neppure a ricevere guiderdoni su questa terra, perchè sapeva che il nostro buon Dio me li avrebbe dati oltre tomba. Anche l'amarezza che vogliono arrecarmi questi nostri fratelli della perfezione formerà un gradino di più pel paradiso; perdoniamo loro e tutti saldi nella via sì bellamente cominciata. Se i sordi non vogliono intendere, non sappiamo che farci; voi c'intendete, ci avete intesi, e basta a nostra consolazione.

Capitolo II La Federazione

È da più di un anno che venne istituita legalmente la nostra Federazione delle Casse rurali e dei Sodalizi cooperativi del Trentino, e non pochi, se non molti, furono i vantaggi che ne vennero alle nostre opere, La Federazione, come v'è noto, è chiamata anzitutto a tener unite le sparse sorelle nelle singole vallate ad un centro unico, non solo, ma suo scopo principale si è d'invigilare acchè la società federata viva e prosperi e procuri tutto quel vantaggio nel paese in cui venne eretta, quale si aspettavano i suoi fondatori.

Lo statuto, su cui poggia ogni singola società, è il medesimo e, se questo si osserverà appuntino, non vi è da immaginarsi nissun pericolo della medesima. Finchè sussistono i primi fondatori di una società, sempre animati dall'unico scopo del pubblico bene, non c'è pericolo che nè lo statuto non venga osservato, nè che detto pubblico bene soffra in qualche punto. Ma non sempre i fondatori di una società possono durare tanti anni, sia perchè non hanno il dono dell' immortalità, sia per tanti altri motivi facili a sopravvenire. Ora un'importanza di sommo grado si è quella di trovare nelle nuove direzioni e nelle commissioni di sorveglianza, sempre uomini simili ai primi per giustizia, rettitudine, disinteresse, ed amore del bene comune. Uomini che vogliono il bene della società, dimenticando il ben proprio individuale, e qualsiasi altro fine secondario.

La Federazione è chiamata proprio ad invigilare su questo punto essenziale. Quando essa manda il suo revisore a visitare la società, suo primo passo si è di farsi un giusto criterio sugli uomini che reggono la società. Se costoro si presentano tutti d'un pezzo animati dal pubblico bene, a bella prima riuscirà facile

anche la revisione che dovrà fare sull'azienda sociale, perchè vi troverà tutto in ordine e se per accidente vi trovasse qualche errore o sbaglio, sarà tutta cosa accidentale, ma non dolosa. Mentre invece se il revisore al suo primo arrivo trova che membri della Direzione, eventualmente nella commissione di sorveglianza, non sono tutti animati da spirito di pubblico bene, avrà cura di stare attento nell'esame dell'azienda perchè di certo vi troverà in un punto o l'altro o qualche errore o qualche gherminella amministrativa che dovrà correggere, dovrà far pubblica ai soci, e solo potrà mettere in ordine la società quando siansi chiamati a responsabilità i rei, e fatto repulisti delle loro persone da ulteriore incombenza sociale.

Il revisore che manda la Federazione è animato da questo principio di aiutare efficacemente la società, la cui gestione è incaricato di esaminare, suggerendole tutti quei modi ch'egli trova ad ogni singolo caso adatti. Ove poi trova ch'essa ha bisogno di una nuova Direzione, o di una riforma della medesima, quivi deve mostrarsi di un'energia che non ammette mezze misure. Ultimata la revisione, egli deve convocare l'assemblea generale, previo consenso della Federazione, ed ai soci deve dire chiaro e tondo che se essi non mettono alla testa della società persone amanti del pubblico bene, e capaci di sacrificarsi intieramente per la medesima, la società non può progredire, anzi addirittura viene segnata come degna di essere esclusa dalla Federazione.

La Federazione, dove trova società alla cui testa stanno persone così bene intenzionate, farà di tutto per sostenerle, aiutarle, e salvarle da qualsivoglia pericolo; dove mancassero tali membri, ed ove fosse impossibile sostituirli, essa abbandonerà a sè tale istituzione e non avrà contatti di sorta. Questo è il primo scopo ed il più efficace a cui è chiamata la Federazione. Ella non viene nè per comandare alle società confederate, nè per imporsi con dominio assoluto, nè per centralizzare in un punto solo tutte le istituzioni perchè diventino tante macchine ai suoi cenni in ogni divergenza, ma viene a tutelare la vita autonoma delle singole società, col far loro rigorosamente osservare lo statuto, e col fare stare in tutto punto le rispettive direzioni. Di fronte a questa provvida mansione della Federazione, ogni società deve star tranquilla non solo, ma fidarsi a tutta tranquillità nell'opera provvidenziale della medesima e ad essa ricorrere in ogni evenienza che potesse accaderle su questo punto.

Ma la Federazione non si contenta di ciò, va più oltre colla sua opera salutare in pro delle società confederate. Bisogna notare che la Federazione nulla fa per sè stessa e per proprio vantaggio; tutto il suo lavoro, tutta la sua azienda, è in pro delle istituzioni unite a lei. Ella si presta sempre e prontamente a dare istruzioni, informazioni sopra ogni punto che le fossero chieste; anzi ella ormai è a tal punto, che è in caso di provvedere anche i singoli articoli o quelle merci qualsisiano che

le società volessero col suo mezzo procacciarsi. Anzi la Federazione a mezzo delle relazioni incontrate coi diversi centri di produzioni e con case sicure, ha già fatto più volte degli acquisti cumulativi di grande importanza e con grande vantaggio delle società che si fidarono di lei.

Questa confidenza ch'ebbero tante società confederate, dovrebbero averla tutte, e già per tempo ricorrere a lei per la provvista di generi di qualche importanza. Ogni mese dovrebbe venire alla Federazione un elenco anticipato delle merci occorribili per ogni società, e solo così ella potrebbe farne un elenco generale e relativo acquisto, e poi fattane provvista, distribuirle giusta la fatta insinuazione. Ognuno capisce quanto sarebbe il vantaggio che ne verrebbe agli acquirenti e come ne guadagnerebbero assai i soci delle singole società. Se dall'acquisto cumulativo si venisse a risparmiare la sola spesa della condotta dalla città alle vallate, ecco quanto bell'utile ne deriverebbe.

Altro vantaggio hanno le società confederate col ricorrere alla Federazione in ogni questione che potessero avere colle autorità di qualsiasi categoria. La Federazione è alla portata a mezzo delle persone che fanno parte della Presidenza di rivolgersi tosto e personalmente od in altri modi efficaci alle autorità che credesse del caso, e come avvenne in passato, così in avvenire spera di risolvere le eventuali questioni a tutto vantaggio delle società che fanno capo a lei.

Abbiamo voluto accennare a queste poche cose per animare sempre più le nostre società a gettarsi con confidenza nelle braccia materne della Federazione. Come ognuno vede, essa non può e non vuole giusta il suo statuto imporsi alle società per formare un centro che tutto unisca in vantaggio del centro stesso, ma anzi esso è un centro appositamente fatto per struggersi in vantaggio di chi sa e vuole usarne: è proprio come un cuore generoso che tutto il sangue che affluisce nei suoi vasi non fa che gettarlo ad ondate frequenti e continue a mezzo delle arterie, cioè le società, nelle parti più remote del corpo federale, che sono i nostri soci carissimi sparsi sopra tutta la grande estensione delle nostre valli Trentine. - Don Mentore muore tranquillo con questa speranza che lo consola in questi ultimi giorni, cioè nel vedere la Federazione divenire il faro che illumina, la fontana che irriga, il fuoco che riscalda, il cibo che nutre tutte le società che attorno a lei si andarono raggruppando al motto di carità vicendevole - *uno per tutti e tutti per uno*.

Capitolo III

Il Banco di S. Vigilio

Ancora una cosa mancava a Don Mentore, ed ancora questa desiderava vedere pria di cantare il *Nunc dimittis*: era il Banco di S. Vigilio, ossia la *Cassa centrale*. Ma grazie a Dio siamo arrivati anche a questo, e l'anno di grazia 1898 sarà il primo anno di attività del medesimo; gli statuti sono formalmente elaborati e quanto prima legalmente iscritti e nominata la prima presidenza. Due parole anche su questo punto, forse il più importante, non faranno male ai nostri amici. Che cosa è dunque il nostro Banco di S. Vigilio o la Cassa centrale? È, niente più niente meno, quello che hanno le altre provincie austriache progredite nella cooperazione pria di noi, e quale hanno pure i nostri fratelli di Innsbruck.

Scopo della Cassa centrale è sempre il solito: quello, non di impinguare sè stessa, ma di aiutare quelli che ad essa ricorrono. Quindi ella è fatta a tutto esclusivo vantaggio dei propri soci che sono quelle società che faranno parte della medesima. La Cassa centrale ha due intenti: primo, quello di accogliere i denari che restassero inerti in tutte le Casse rurali che ne avessero in abbondanza, ed adoperarli con frutto, prima in paese, e se non fosse possibile, fuori anche dello stesso, restando sempre sicuro il capitale. Secondo scopo si è quello di dare il denaro necessario alla loro attività a quelle Casse o Famiglie che ne difettassero. Dunque anche il Banco di S. Vigilio è come una madre che con una mano riceve il di più da chi lo ha, e coll'altra lo dà a chi ne abbisogna.

In tutta questa azienda delicatissima ed importante occorrono e persone fidate, e registrazioni rigorose ed a tutto questo devono pensare e ci penseranno coloro che sono primi chiamati alla fondazione di questa provvida istituzione. Se Don Mentore in questa faccenda poco potrà fare perchè al momento massimo della attività del Banco, Iddio lo avrà tolto in gloria, pure egli si consola nel pensare che non mancano i suoi numerosi e generosi amici che lo suppliscano d'avvantaggio in questa bisogna, e lo assicurino che la cosa riuscirà e riuscirà a meraviglia. Solamente quando avremo in piena vita il nostro Banco potremo dire d'aver messo il termine al nostro bell'edificio cooperativo, giacchè con questo si viene a riempire tutte le lacune, a coronare tutte le opere fatte fino qui. - Colla Cassa centrale si potranno facilitare ogni sorta di pagamenti ed incassi. Quando una società ha da soddisfare un impegno presso qualche grossista, ecco la Cassa centrale che lo fa a nome della società associata e con prontezza e colla minor spesa possibile. Ha la società da incassare o realizzare importi e non ne conosce il modo, o non ha la comodità o la facilità, ecco subito la Cassa centrale che entra al suo posto, le fa l'affare appuntino, e colle minori spese possibili.

Anche la Federazione fino a qui si prestava in simili cose, procurando di mettere a frutto dei denari che stavano infruttiferi in qualche cassa rurale, e d'altra parte col procurare il denaro necessario a qualche Cassa o Famiglia cooperativa che ne avesse avuto di bisogno, ma fu un affare di soprappiù o che non stava nella stretta sfera di sua attribuzione; invece in buon punto verrà il nostro Banco ad assumere tutta l'azienda pecuniaria delle nostre società e, se i pronostici non fallano, la cosa deve riuscire con piena soddisfazione. Don Mentore pria di chiudere gli occhi e di scendere nella tomba fa appello a tutte le casse rurali trentine, affinché nessuna eccettuata s'associno alla Cassa centrale, senza paventare o la grossa quota sociale, od altri pericoli. L'organismo delle istituzioni da noi iniziate è sempre animato dal nostro spirito di generosità e di sacrificio in pro del popolo; nissun interesse personale, nissun fine secondario, fuori del pubblico bene, sta nascosto sotto le chiare parole dei nostri statuti. Noi non facciamo nè politica, nè propaganda di combattimento o di lotta in tutto questo nostro movimento cooperativo; noi raccogliamo gli uomini trentini di buona volontà, li uniamo agli scopi segnati in statuto, e li sosteniamo a realizzarli nel miglior modo possibile. Con questo nostro procedere tutti sono accorsi a noi, tutti ne furono soddisfatti; noi continuiamo nella via seguita fin qui, persuasi essere l'unica via possibile e fruttuosa nel nostro Trentino il quale ha bisogno di unione e non di discordia; di lavoro assiduo che aumenti le poche forze che possiede, e non le diminuisca; di azione caritatevole che colleghi in uno tutti i ceti di persone, non di zelo intemperante che disperda e divida a tutto beneficio di avversari che vivono a spalle nostre già da tempo col motto - *divide et impera*.

Capitolo IV Prima di lasciarci

È sempre dolorosa la divisione, il distacco, l'abbandono di cuori che si vollero bene, che sinceramente s'amarono. Possono quindi immaginarsi i lettori, se è cosa amara anche per Don Mentore staccarsi per sempre dai lettori dell'*Almanacco*! Ma lo credereste? Anche nel distacco c'è alle volte delle gioie che se non superano il dolore, almeno lo diminuiscono assai. E qual'è la gioia che diminuisce il cordoglio a Don Mentore nell' abbandonare i suoi amici? Eccola, così. Non vi dico addio, ma *arrivederci*! Sì, la fede in cui siamo nati e vissuti ci addita, che la presente vita è e deve essere una preparazione alla vita avvenire, alla vita beata in paradiso. Noi tutti, e lo so, abbiamo consumati questi pochi giorni terreni per meritarcì gli eterni. Ed è veramente questa persuasione che mi porta via tutti i crepacuori nel distaccarmi da voi. Dunque non addio, ma colla madre del Manzoni, *arrivederci*

in cielo! Propriamente così. Vi ho sempre detto e ripetutamente inculcato che se noi ci siamo messi su questa nuova via del moderno progresso, *la cooperazione rurale*, l'abbiamo fatto per *solo amor del prossimo*, chiedendo a Dio il favore di sacrificarci in pro de' fratelli, sperando in compenso da Lui il perdono di nostre colpe piccole e grandi, fidati sul noto detto: *Charitas operit multitudinem peccatorum*, e di conseguenza dopo il lavoro cooperativo avessimo in premio nientemeno che il paradiso. Fu questa speranza anzi che ci sostenne fin qui ad onta delle contraddizioni e delle difficoltà patite da chi meno s'aspettava, è questa che ci consola in questo momento di staccarci momentaneamente da voi.

Ma sappiatelo, amici diletteissimi, non dico l'arrivederci solo a pochi e privilegiati, lo dico a tutti i miei bravi operatori, a tutti nessuno eccettuato. È possibile tutto ciò? Possibilissimo ed eccone il come. Non dubito che voi tutti ricorderete i precetti, le norme più volte inculcatevi, sia in occasione di assemblee sociali, sia di corsi teoretici pratici per l'amministrazione e contabilità delle nostre casse e famiglie cooperative, sia di conferenze od altro, secondo le quali noi, credenti in Dio giustissimo giudice e retributore, non dovevamo solamente attendere affinché le nostre registrazioni camminassero in regola per darla ad intendere agli uomini di quaggiù, ma anzitutto affinché quello che scrivevamo sui libri, fosse prima passato pel crogiuolo della nostra coscienza, e resistere al controllo che delle nostre opere avrebbe fatto, non un revisore della Federazione, ma il revisore generale (scusate la parola) delle opere umane, Iddio *justus Judex*! Quante volte, io diceva, che *errare humanum est*, e quindi che nelle molteplici operazioni delle nostre società potrà benissimo darsi il caso di qualche errore o sbaglio, facile a succedere anche agli uomini più scrupolosi, ma vi avvisava che ciò debba accadere solo per *umana fragilità* e non per *umana malizia*; anzi vi diceva che dalle nostre Direzioni, dai nostri contabili, dai nostri magazzinieri ecc. doveva star lungi in proposito perfino il solo sospetto di malizia od inganno. Fu per questo che sapendovi tutti d'una medesima fede e tutti d'una medesima religione, o come si usa dirlo oggidì, *cristiani-cattolici*, vi diceva che non solo i soci, ma anzitutto le Direzioni, le commissioni di sorveglianza, i contabili ed i magazzinieri fossero *galantuomini* a prova di bomba, non di un galantomenismo qualunque, ma di quel galantomenismo che nelle partite del dare ed avere sa, conosce, e vuole esattamente mettere alla pratica il 7° comandamento del Decalogo.

Ora io sono sicurissimo che tutti i nostri operatori sieno galantuomini a questa stregua; io sto fidente che nissuno avrà voluto o vorrà aggravare la propria coscienza nell'amministrare sostanze altrui, mentre invece tutti, dopo aver sacrificato in favore della società, e perciò del prossimo, ingegno, tempo, e forse denari propri, avranno adempiuto fedelmente il secondo precetto della carità: *Amerai il prossimo tuo come te stesso per amore di Dio*. Ebbene, è appunto per

questo che mi aspetto per tutti noi un premio, non già, tenetelo a mente, in questo povero mondo, il quale non conosce di questi meriti e di questi sacrificii, ma nella vita avvenire e solamente da Domine Iddio giustissimo retributore per ogni ben fatto. Egli è per questo che ripeto arrivederci lassù, dove son sicuro si troveranno tutti i buoni cooperatori di questo tempo. Coraggio adunque e battiamo imperterriti la via giusta già segnataci, operiamo, anzi sacrificiamoci per amore de' fratelli; si è a questa prova che verremo giudicati.

Non perdiamoci in questioni teoretiche di nomi o persone, non vogliamo vantarci di titoli o di qualifiche, che non sta a noi l'imporre o dare; *ego esurivi*, ci griderà Gesù Cristo, sono i fatti, sono le opere che pesano sulla divina bilancia, e si è per le nostre opere che noi speriamo colla grazia di Dio il premio eterno.

Vi potranno essere, anzi vi saranno sulla via per la quale ci siamo incamminati, triboli e spine, e magari gettatevi da chi meno si aspettavano, ma non d scandalizziamo, nè paventiamo per tutto ciò; sono miserie solite di questo basso mondo, più ancora è segno che stiamo nella giusta via, è un argomento di più di essere premiati da Dio. *Non ti curar di lor ma guarda e passa* troviamo scritto nella divina commedia del nostro Dante - e noi senza badare a questi botoli ringhiosi, chiunque essi sieno, passiamo oltre e *cooperiamo tutti per uno ed uno per tutti* al comun bene; e con ciò ho finito. Sono poche parole (e forse furono anche troppe per voi che aveste sempre buon udito) che ho voluto dirvi prima di lasciarvi. Sieno come un ultimo ricordo del povero Don Mentore il quale tanto vi amò, vi ama, e spera amarvi tutti per tutta un'eternità in seno a Dio. Così sia.

Bibliografia

Sui valori e principi della cooperazione

- AAVV, M. Salani (a cura di), *L'Impresa Giusta*, Il Ponte, Firenze, 2003.
- L. Bruni, S. Zamagni, *Economia civile*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- L. Bruni, S. Zamagni, *Dizionario di economia civile*, Città Nuova Editrice, Roma, 2009
- A. Laidlaw, *La Cooperazione nell'anno 2000*, CGM, Milano, 1992.
- I. MacPherson, (a cura di), *Principi cooperativi per il XI secolo*, Federazione Trentina della Cooperazione, 2008.
- M. Salani, (a cura di), *La Responsabilità Sociale Cooperativa*, Il Ponte, Firenze, 2004.
- F. Sangalli, *La Cooperativa Eccellente*, Il Sole 24 Ore, Milano, 1999.
- G. Sapelli, *La Cooperazione: Impresa e Movimento Sociale*, Edizioni Lavoro, Roma, 1998
- M. Viviani e W. Williams, (a cura di), *Il Libro del Buon Governo Cooperativo*, Elabora, 2001.
- M. Viviani, *Lo Specchio Magico*, Il Mulino, Bologna, 1999
- W.P. Watkins, "Co-operative Principles. Today and Tomorrow", Holyoake Books, 1986
- S. Zamagni, *Verso una nuova teoria della cooperazione*, Il Mulino, Bologna, 2005
- S. e V. Zamagni, *La cooperazione. Tra mercato e democrazia economica*, Il Mulino, Bologna, 2008

Sulla storia della cooperazione a livello globale

- www.ica.coop
- M., Degl'Innocenti, *Le imprese cooperative in Europa: dalla fine dell'800 alla seconda guerra mondiale*, Nistri-Lischi, , Pisa, 1986.
- M., Degl'Innocenti, (a cura di), *Il movimento cooperativo nella storia d' Europa*, F. Angeli, Milano, 1988.
- H., Desroche, *Movimento cooperativo ed economia sociale in Europa a partire dall'esperienza francese*, in M. Degl'Innocenti, (a cura di), *Il movimento cooperativo...*, cit., pp. 20- 60.
- M., Granata, *Impresa cooperativa e politica. La duplice natura del conflitto*, B. Mondadori, Milano, 2005.
- A., Krashennikov, *The international cooperative alliance*, Mosca, 1988.
- M., Hornsby, *La cooperazione nel Regno Unito 1996- 1986*, in M. Degl'Innocenti, (a cura di), *Il movimento cooperativo...*, cit., pp. 61- 90.
- J., May, *International cooperative alliance: its history, aims, constitution and governement*, Londra, 1927.
- W., Pascoe Watkins, *Co-operative principles today & tomorrow*, Manchester, 1986.
- J., Puissant, *Storiografia della cooperazione in Belgio*, in M. Degl'Innocenti, (a cura di), *Il movimento cooperativo...*, cit., pp. 153- 168.
- R., Rhodes, *The international cooperative alliance during war and peace 1910- 1950*, Ginevra, 1995.
- G., Sapelli, *La cooperazione: impresa e movimento sociale*, Edizioni lavoro, Roma, 1998.
- J., Shaffer, *Historical Dictionary of the Cooperative Movement*, Londra, 1999.
- H., Spaul, *The co-operative movement in the world today*, Londra, 1965.

Sulla storia della cooperazione in Italia e in Trentino

- Agostini 1985: E. Agostini, Lorenzo Guetti. La vita e l'opera nella realtà trentina del secondo Ottocento, Padova 1985.
- Aldcroft 1993: D. H. Aldcroft, The european economy 1914-1990, London 1993.
- Aldcroft 1997: D. H. Aldcroft, Studies in the interwar european economy, Aldershot 1997.
- Basevi 1954: A. Basevi, La legge sulla cooperazione e la sua applicazione, Roma 1954.
- Bianco 1975: I. Bianco, Il movimento cooperativo italiano. Storia e ruolo nell'economia nazionale, Milano 1975.
- Bortoli 2000: G. Bortoli, Le casse rurali trentine nella grande depressione 1929-1934, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», I sezione, 79, 2000, 3, pp. 371-393.
- Borzaga 2004: C. Borzaga, From suffocation to re-emergence: the evolution of the Italian third sector, in: A. Evers, J. L. Laville (a cura di), The third sector in Europe, Cheltenham, UK, Northampton, Ma, USA 2004, pp. 45-62.
- Borzaga, Ianes 2006: C. Borzaga, A. Ianes, L'economia della solidarietà. Storia e prospettive della cooperazione sociale, Roma 2006.
- Bozza 1979: A. Bozza, Alle origini della cooperazione trentina, in Fabbri F. (a cura di), Il movimento cooperativo nella storia d'Italia (1854-1975), Milano 1979, pp. 347-358.
- Brunelli 1999: L. Brunelli, La banca trentina nella crisi postbellica. La breve esperienza della Banca del Trentino e dell'Alto Adige, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», sezione I, 78, 1999, 1, pp. 65-74.
- Brunelli 2000: L. Brunelli, Liquidazioni bancarie e dissesti economici nel Trentino degli anni Trenta, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», sezione I, 79, 2000, pp. 283-284.
- Bruni, Zamagni 2004: L. Bruni, S. Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Bologna 2004.
- Cafaro 2001: P. Cafaro, La solidarietà efficiente. Storia e prospettive del credito cooperativo in Italia (1883-2000), Roma-Bari 2001.
- Calì 1978: V. Calì, Lo stato liberale e l'avvento del fascismo (1918-1926), in Storia del Trentino contemporaneo. Dall'annessione all'autonomia, Trento 1978.
- Cameron 1993: R. Cameron, Storia economica del mondo. Dalla preistoria ad oggi, Bologna 1993.
- Canavero 1978: A. Canavero, Gli anni della Regione (1948-1962), in Storia del Trentino contemporaneo. Dall'annessione all'autonomia, III, Trento 1978.
- Castronovo 1987: V. Castronovo, Dal dopoguerra a oggi, in: R. Zangheri, G. Galasso, V. Castronovo (a cura di), Storia del movimento cooperativo in Italia. La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 1886-1986, Torino 1987.
- Castronovo 1995: V. Castronovo, Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri, Torino 1995.
- Ciuffoletti 1981: Z. Ciuffoletti, Dirigenti e ideologie del movimento cooperativo, in: G. Sapelli (a cura di), Il movimento cooperativo in Italia. Storia e problemi, Torino 1981.

- Degl’Innocenti 1981: M. Degl’Innocenti, Geografia e strutture della cooperazione in Italia, in: G. Sapelli (a cura di), Il movimento cooperativo in Italia. Storia e problemi, Torino 1981.
- Doria, Rotondi, 2003: M. Doria, C. Rotondi, Assistenza, mutualismo, cooperazione. Linee per una storia del not for profit, in: S. Campi (a cura di), Impresa sociale: verso un futuro possibile, Genova 2003, pp. 225-267.
- Raiffeisen 1866: F.W. Raiffeisen, Die Darlehenskassen Vereine, Neuwied am Rhein 1866; trad. it. Le casse sociali di Credito, Ecri, Roma 1975
- Fornasari, Zamagni 1997: M. Fornasari, V. Zamagni, Il movimento cooperativo in Italia. Un profilo storico-economico (1854-1992), Firenze 1997.
- Franchini 1987: E. Franchini, Il movimento socialista trentino dal dopoguerra al fascismo (1919-1925), in A. Leonardi (a cura di), Il Trentino nel primo dopoguerra. Problemi economici e sociali, Trento 1987.
- Giacomoni 1980: F. Giacomoni, La cooperazione del Trentino. Dalle origini al Partito Popolare di A. Degasperì, Trento 1980.
- Giacomoni, Tommasi 2002: F. Giacomoni, R. Tommasi, Dall’Asar al Los von Trient. «La Regione si chiama Odorizzi». Gli anni dell’egemonia democristiana 1948-1960, Trento 2002.
- Giacomoni, Tommasi 1999: F. Giacomoni, R. Tommasi, Cento anni di SAIT. Una storia del Trentino, Trento 1999.
- Graziani 1998: A. Graziani, Lo sviluppo dell’economia italiana: dalla ricostruzione alla moneta europea, Bologna 1998.
- Gregorini 2003: G. Gregorini, L’agricoltura trentina tra mercato, pressione demografica e regole economiche, in M. Garbari, A. Leonardi (a cura di), Storia del Trentino, vol V., L’età contemporanea 1803-1918, Bologna 2003, pp. 531-585.
- Grosselli 1998: R. M. Grosselli, L’emigrazione dal Trentino dal medioevo alla prima guerra mondiale, San Michele all’Adige 1998.
- Guetti 1888: L. Guetti, Statistica dell’emigrazione americana avvenuta nel Trentino dal 1870 in poi, compilata da un curato di campagna, Trento 1888.
- Ianes 2003: A. Ianes, La cooperazione trentina dal secondo dopoguerra alle soglie del terzo millennio. Economia, mutualismo e solidarietà in una società in profonda trasformazione, Trento 2003.
- Ianes 2005: A. Ianes, Trasformazioni economiche e ricadute sociali di un terziario in evoluzione: tra presenza pubblica e iniziativa privata, in A. Leonardi, P. Pombeni (a cura di), Storia del Trentino, vol VI., L’età contemporanea. Il Novecento, Bologna 2005, pp. 515-545.
- Leonardi 1982: A. Leonardi, Per una storia della cooperazione trentina, vol. I, La Federazione dei consorzi cooperativi dalle origini alla prima guerra mondiale (1895-1914), Milano 1982.
- Leonardi 1982a: A. Leonardi, I cattolici trentini di fronte ai problemi economici e sociali del primo dopoguerra, in «Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 17, 1982.
- Leonardi 1987: A. Leonardi, L’azione cooperativa di fronte al processo di modernizzazione

- economica nell'area trentino-tirolese, in *Nuove forme di impegno cooperativo e promozione della cooperazione in una società che cambia*, Trento 1987.
- Leonardi 1989: A. Leonardi, *I cattolici trentini nel primo dopoguerra*, Trento 1989.
 - Leonardi 1991: A. Leonardi, *Nascita e sviluppo della cooperazione trentina*, in *Federazione dei Consorzi cooperativi di Trento* (a cura di), *Quale futuro per la cooperazione?*, Trento 1991.
 - Leonardi 1996: A. Leonardi, *L'area trentino tirolese, la regione a più forte sviluppo cooperativo d'Europa*, in S. Zaninelli (a cura di), *Mezzo secolo di ricerca storica sulla cooperazione bianca: risultati e prospettive*, Verona 1996, pp. 231-280.
 - Leonardi 1996a: A. Leonardi, *L'economia di una regione alpina. Le trasformazioni economiche degli ultimi due secoli nell'area trentino-tirolese*, Trento 1996.
 - Leonardi 1998: A. Leonardi (a cura di), Lorenzo Guetti. *Un uomo per il Trentino*, Trento 1998.
 - Leonardi 2000: A. Leonardi, *Dalla beneficenza al mutualismo solidale: l'esperienza cooperativa di F.W. Raiffeisen ed i suoi primi riflessi in Italia*, in: V. Zamagni (a cura di), *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi*, Bologna 2000, pp. 579-583.
 - Leonardi 2002: A. Leonardi, *L'esperienza cooperativa di F. W. Raiffeisen ed i suoi primi riflessi in area tirolese*, Trento 2002.
 - Leonardi 2002a: A. Leonardi, *Credito cooperativo e società locale*, Mezzocorona 2002.
 - Leonardi 2003a: A. Leonardi, *Dal declino della manifattura tradizionale al lento e contrastato affermarsi dell'industria*, in M. Garbari, A. Leonardi (a cura di), *Storia del Trentino*, vol V., *L'età contemporanea 1803-1918*, Bologna 2003, pp. 597-653.
 - Leonardi 2003b: A. Leonardi, *Un settore in lenta ma radicale evoluzione: il terziario*, in M. Garbari, A. Leonardi (a cura di), *Storia del Trentino*, vol V., *L'età contemporanea 1803-1918*, Bologna 2003, pp. 665-729.
 - Leonardi 2003c: A. Leonardi, *La cooperazione: da un esordio difficile a uno sviluppo prorompente*, in M. Garbari, A. Leonardi (a cura di), *Storia del Trentino*, vol V., *L'età contemporanea 1803-1918*, Bologna 2003, pp. 779-780.
 - Leonardi 2005: A. Leonardi, *Una stagione «nera» per il credito cooperativo. Casse rurali e Raiffeisenkassen tra il 1919 e 1945*, Bologna 2005.
 - Leonardi 2005a: A. Leonardi, *Collaborare per competere. Il percorso imprenditoriale delle Cantine Mezzacorona*, Bologna 2005.
 - Leonardi, Zaninelli 1985: A. Leonardi, S. Zaninelli, *Per una storia della cooperazione trentina*, vol. II, t. I, *La Federazione dei consorzi cooperativi dal 1919 al 1975 nei congressi e negli atti ufficiali*, Milano 1985.
 - Moioli 1982: A. Moioli, *Azione cattolica, organizzazioni bianche e partito popolare nel Trentino durante il Primo dopoguerra*, in S. Zaninelli (a cura di), *Il sindacalismo bianco tra guerra dopoguerra e fascismo*, Milano 1982, pp. 335-353.
 - Moioli 1985: A. Moioli, *Alle origini della Banca di Trento e Bolzano*, in «Economia banca e congiuntura», 4, 1985, pp. 383-388.
 - Moioli 1989: A. Moioli, *L'intervento pubblico nell'economia della «Venezia Tridentina» durante*

- l'immediato dopoguerra, in «Discussion Papers del Dipartimento di economia dell'Università degli Studi di Trento», 1989, 4.
- Moioli 1991: A. Moioli, L'economia della «Venezia Tridentina» nel primo dopoguerra, in Commissione parlamentare d'inchiesta sulle terre liberate e redente (luglio 1920 – giugno 1922) I: Saggi e strumenti di analisi, Roma 1991.
 - Morghen 1954: E. Morghen, *Le casse rurali trentine: 1892-1952*, Trento 1954.
 - Pedrini, Beozzo 2003: S. Pedrini, F. Beozzo, *La cooperazione tra storia e attualità. Capire il passato per cogliere le opportunità del presente*, Trento 2003.
 - Piccinini 1960: U. Piccinini, *La storia della cooperazione trentina. Dalle origini al 1945*, Trento 1960.
 - Piccoli 1978: P. Piccoli, *Lo stato totalitario (1927-1940)*, in *Storia del Trentino contemporaneo. Dall'annessione all'autonomia*, Trento 1978.
 - Poian 1991: Poian M., *Un ventennio difficile di cooperazione trentina: il SAIT dal 1926 al 1945*, Rovereto 1991.
 - Provincia autonoma di Trento 1968: Provincia autonoma di Trento, *Piano Urbanistico del Trentino*, Padova 1968.
 - Salvadori 1999: M. Salvadori, *La sinistra nella storia italiana*, Roma-Bari 1999.
 - Sapelli 1998: G. Sapelli, *La cooperazione: impresa e movimento sociale*, Roma 1998.
 - Vadagnini 1996: A. Vadagnini, *Il Trentino dal primo dopoguerra al fascismo*, in L. De Finis (a cura di), *Storia del Trentino*, Trento 1996.
 - Zamagni 1993: V. Zamagni, *Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell'Italia (1861-1990)*, Bologna 1993.
 - Zamagni 1993: V. Zamagni, *The economic history of Italy 1860-1990*, Oxford 1993.
 - Zamagni 1999: V. Zamagni, *Dalla rivoluzione industriale all'integrazione europea*, Bologna 1999.
 - Zaninelli 1978: S. Zaninelli, *Una agricoltura di montagna nell'Ottocento: il Trentino*, Trento 1978.
 - Zanon 1989: B. Zanon, *Dalla conservazione al recupero del territorio. La pianificazione in Trentino dopo il nuovo piano urbanistico provinciale*, in «Economia trentina», 38, 1989, 2, pp. 3-17.

Sulle modalità di costituzione e di gestione delle cooperative

- AA.VV., *Diritto delle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2003.
- AA.VV., *Codice commentato delle nuove società*, Ipsoa, Milano, 2004.
- AA.VV., collana *Diritto delle società e dei mercati finanziari*, S. Rossi, (a cura di), *Il nuovo ordinamento societario*, Ipsoa, Milano, 2003.
- G.F. Campobasso, *Diritto commerciale T. II - Diritto delle società*, Utet, Torino, 2006.
- S.L. Cerioli, P. Costanzo, A. Sanguinetti, *Cooperative*, 2° ed., Egea, Milano, 2006.
- F. Galgano, *Diritto Commerciale – Le società*, 13a ed. Zanichelli, Bologna, 2003.
- R. Genco, (a cura di), *La riforma delle società cooperative*, Ipsoa, Milano, 2003.

- B. Ianniello, *La riforma del diritto societario*, Ipsoa, Milano, 2003.
- G. Marasà, *Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario*, Cedam, Padova, 2004.
- L.F. Paolucci, *Le società cooperative dopo la riforma*, Cedam, Padova, 2004.
- G. Racugno, *La società cooperativa*, Trattato di diritto commerciale dir. da V. Buonocore, Sez. IV, T. 9, Giappichelli, Torino, 2006.
- M. Sandulli, V. Santoro, (a cura di), *La riforma delle società. Commentario del D.Lgs. 17 Gennaio 2003*, n. 6, Società Cooperative, Giappichelli Editore, Torino, 2003.

Siti Internet di riferimento per il mondo della cooperazione

- www.cooperazionetrentina.it portale della Federazione Trentina della Cooperazione;
- www.cooperazione.tv web-tv della Cooperazione Trentina
- www.coopeduca.it pagine web di approfondimento dell'attività di educazione cooperativa
- www.confcooperative.it e www.legacoop.it le due centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- www.regione.taa.it e www.provincia.tn.it portali istituzionali della Regione Trentino - Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento all'interno dei quali è possibile avviare ricerche dei testi normativi in materia di cooperazione;
- www.euricse.eu sito del European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises.

Guida alla Cooperazione Trentina

Progetto grafico: ARCHIMEDE Società Cooperativa - www.archimede.nu - Trento

Foto: Archivio Federazione Trentina della Cooperazione

Stampa: Nuove Arti Grafiche Società Cooperativa, Trento

Prima edizione: dicembre 2006

Seconda edizione: settembre 2007

Terza edizione: giugno 2010

Quarta edizione: novembre 2010

